

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO LIV

BARI, 30 MAGGIO 2023

n. 49 suppl.



Atti regionali
Concorsi

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Atti regionali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA' 30 maggio 2023, n. 418

Legge 21/04/2023, n. 41 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13. - Sospensione ricezione di nuove istanze sulle piattaforme informatiche per la gestione degli avvisi Contratti di Programma, PIA medie e piccole imprese, PIA turismo; Chiusura definitiva della piattaforma informatica per la ricezione di nuove istanze a valere sugli avvisi Titolo II - Capo 3 e Titolo II - Capo 6. Questo provvedimento annulla e sostituisce la DD 158/DIR/2023/00416 del 30/05/23. 6

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA' 30 maggio 2023, n. 419

Legge 21/04/2023, n. 41 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13. - Presa d'atto della sospensione ricezione di nuove istanze sulle piattaforme informatiche per la gestione degli avvisi N.I.D.I. e Titolo VI-Fondo efficientamento energetico. Questo provvedimento annulla e sostituisce la D.D. 158/DIR/2023/00417 del 30/05/23. 13

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DEL COMMERCIO, ARTIGIANATO ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE 30 maggio 2023, n. 124

Legge 21/04/2023, n. 41 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13. Avviso Titolo IV - Aiuti ai programmi di internazionalizzazione delle Piccole e Medie Imprese. Termine ultimo per la presentazione di nuove istanze a valere sull'Avviso e disposizioni sull'ammissibilità della spesa. 20

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RICERCA E RELAZIONI INTERNAZIONALI 30 maggio 2023, n. 432

Legge 21/04/2023 n. 41 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13 - DGR n. 1048 del 4/07/2017 - Accordo di finanziamento redatto ai sensi degli art. 37 e ss. del Regolamento (CE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii della Commissione, tra la Regione Puglia e Puglia Sviluppo S.p.A. - D.G.R. 727 del 29/05/2023- Presa d'atto della sospensione ricezione di nuove istanze sulle piattaforme informatiche per la gestione dell'Avviso TecnoNidi. 27

Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi

Concorsi

ARPA PUGLIA - AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA REGIONE PUGLIA

SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, PER IL RECLUTAMENTO, CON RAPPORTO DI LAVORO

SUBORDINATO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI UNITÀ DI PERSONALE - COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE - ADDETTO AI CONTROLLI - AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI, ALLEGATO A - C.C.N.L. SANITÀ, 02/11/2022.	34
ARPA PUGLIA - AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA REGIONE PUGLIA	
SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, PER IL RECLUTAMENTO, CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI UNITÀ DI PERSONALE - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - AREA DEGLI ASSISTENTI, ALLEGATO A - C.C.N.L. SANITÀ, 02/11/2022.	52
ARPA PUGLIA - AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA REGIONE PUGLIA	
SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, PER IL RECLUTAMENTO, CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI UNITÀ DI PERSONALE - AREA DEGLI ASSISTENTI, ALLEGATO A - C.C.N.L. SANITÀ, 02/11/2022 - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - CONTABILE.	69
ARPA PUGLIA - AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA REGIONE PUGLIA	
SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, PER IL RECLUTAMENTO, CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI UNITÀ DI PERSONALE - ASSISTENTE INFORMATICO (AREA DEGLI ASSISTENTI, ALLEGATO A - C.C.N.L. SANITÀ, 02/11/2022).	86
ARPA PUGLIA - AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA REGIONE PUGLIA	
SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, PER IL RECLUTAMENTO, CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI UNITÀ DI PERSONALE - ASSISTENTE TECNICO (AREA DEGLI ASSISTENTI, ALLEGATO A - C.C.N.L. SANITÀ, 02/11/2022) PERITO AGROTECNICO.	104
ARPA PUGLIA - AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA REGIONE PUGLIA	
SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, PER IL RECLUTAMENTO, CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI UNITÀ DI PERSONALE - ASSISTENTE TECNICO (AREA DEGLI ASSISTENTI, ALLEGATO A - C.C.N.L. SANITÀ, 02/11/2022) GEOMETRA.	121
ARPA PUGLIA - AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA REGIONE PUGLIA	
SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, PER IL RECLUTAMENTO, CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI UNITÀ DI PERSONALE - ASSISTENTE TECNICO (AREA DEGLI ASSISTENTI, ALLEGATO A - C.C.N.L. SANITÀ, 02/11/2022) PERITO ELETTRONICO/ELETTROTECNICO.	138
ARPA PUGLIA - AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA REGIONE PUGLIA	
SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, PER IL RECLUTAMENTO, CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI UNITÀ DI PERSONALE - ASSISTENTE TECNICO (AREA DEGLI ASSISTENTI, ALLEGATO A - C.C.N.L. SANITÀ, 02/11/2022) PERITO MECCANICO.	156
ARPA PUGLIA - AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA REGIONE PUGLIA	
SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, PER IL RECLUTAMENTO, CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI UNITÀ DI PERSONALE - TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO	

BIOMEDICO - AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI, ALLEGATO A - C.C.N.L. SANITÀ, 02/11/2022.	174
---	-----

ARPA PUGLIA - AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA REGIONE PUGLIA

SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, PER IL RECLUTAMENTO, CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI UNITÀ DI PERSONALE – TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO - AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI, ALLEGATO A - C.C.N.L. SANITÀ, 02/11/2022.	191
---	-----

PARTE SECONDA

Atti regionali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA' 30 maggio 2023, n. 418

Legge 21/04/2023, n. 41 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13. - Sospensione ricezione di nuove istanze sulle piattaforme informatiche per la gestione degli avvisi Contratti di Programma, PIA medie e piccole imprese, PIA turismo; Chiusura definitiva della piattaforma informatica per la ricezione di nuove istanze a valere sugli avvisi Titolo II - Capo 3 e Titolo II - Capo 6. Questo provvedimento annulla e sostituisce la DD 158/DIR/2023/00416 del 30/05/23.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE**Visti:**

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 04.02.1997, n. 7 "Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale";
- la DGR 28.07.1998, n. 3261 con la quale sono state emanate direttive in ordine alla adozione degli atti di gestione da parte dei dirigenti regionali in attuazione della Legge Regionale n. 7/97 del D. Lgs. N. 29/93 e s.m.i;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30.03.2011, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- l'art. 32 della legge 18.06.2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- l'art. 18 del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- la L.R. 29.06.2004, n. 10 del recante "Disciplina dei regimi regionali di aiuto" e ss.mm.ii;
- la L.R. 20.06.2008, n. 15 "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia" e s.m.i.;
- il Regolamento UE n. 679/2016, "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" e il successivo D. Lgs. n. 101/2018 recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27.04.2016";
- la DGR 31.07.2015, n. 1518 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale" integrata con DGR n. 458 del 08.04.2016;
- la DGR 07.12.2020, n. 1974 recante "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0", pubblicata sul BURP n. 14 del 26.01.2021;
- la DGR n. 1289 del 28 luglio 2021 e ss.mm.ii, riguardante la istituzione delle nuove Sezioni ai sensi dell'art.8 comma 4 del DPGR 22/2021, nella quale, tra le altre, è istituita la Sezione Competitività;
- la DGR n. 1576 del 30.09.2021 di conferimento dell'incarico di direzione della Sezione Competitività al dirigente dott. Giuseppe Pastore;
- la D.D. n. 9 del 04.03.2022 del Dipartimento Personale e Organizzazione di "Conferimento incarichi di direzione dei Servizi delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22", con cui è stata nominata Dirigente ad interim del Servizio Incentivi PMI, Grandi Imprese la Dott.ssa Titano Rossella;
- gli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.Lgs n. 82/2005.
- il D.Lgs 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della

- legge 5 maggio 2009, n. 42.” e ss.mm.ii.;
- Legge regionale n. 32 del 29/12/2022 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2023)”;
 - Legge regionale n. 33 del 29/12/2022 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023-2025”;
 - Deliberazione di Giunta regionale n. 27 del 24/01/2023 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023-2025. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.”

Considerati:

- la DGR n. 1513 del 24.07.2012, n. 2787 del 14.12.2012 e n. 523 del 28.03.2013 con la quale la Regione ha preso atto delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi del FSC 2000 - 2006 e FSC 2007 - 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012, n. 60/2012, 79/2012, 87/2012 e 92/2012 e formulato le disposizioni per l’attuazione delle stesse;
- l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo Locale” che è stato sottoscritto in data 25 luglio 2013, prevedendo, nell’allegato 1 “Programma degli interventi immediatamente cantierabili”, tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività - Aiuti agli investimenti delle PMI nel settore turistico-alberghiero”, a cui sono stati destinati € 15.000.000,00;
- il Regolamento Regionale n. 17 del 30.09.2014, a norma dell’art. 6 comma 7 del medesimo e dell’art. 123, paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e che alla stessa, nell’ambito del ciclo di programmazione 2007/2013, sono stati affidati compiti e funzioni di soggetto intermedio ai sensi dell’art. 42 del Regolamento (CE) 1083/2006, della stessa tipologia di quelli previsti dal Titolo II del Regolamento Regionale n. 17 del 30.09.2014;
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”;
- il Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che definisce i principi essenziali e le buone prassi svolte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato e della governante a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche e sociali e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29/10/2014 di approvazione dell’Accordo di Partenariato successivamente modificata con Decisione di esecuzione (2018) 598 dell’8/02/2018;
- il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 , intitolato “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020” in materia di ammissibilità della spesa;
- la DGR n. 2424 del 21.11.2014 “Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2007-2013 Accordo di Programma Quadro Rafforzato Sviluppo Locale. Rimodulazione delle risorse a seguito delle riduzioni apportate al Fondo con deliberazione CIPE n. 14/2013” pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 172 del 17.12.2014, con la quale si è stabilita la rimodulazione programmatica degli interventi inseriti nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR 2120 del 14.10.2014;

- la decisione C (2015) 5854 del 13.08.2015, con la quale la Commissione ha approvato il POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 ed ha dichiarato che lo stesso contiene tutti gli elementi di cui all'art. 27, paragrafi da 1 a 6 e all'art. 96, paragrafi da 1 a 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 ed è stato redatto in conformità con il modello di cui all'Allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, in conformità all'art. 96, paragrafo 10, del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- la DGR. 1735 del 06.10.2015, con cui la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma Operativo regionale 2014-2020 – FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C (2015) 5854 del 13.08.2015, che adotta il Programma Operativo Puglia per l'intervento comunitario del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (BURP n. 137 del 21.10.2015);
- la DGR n. 1482 del 28.09.2017, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 118 del 13 ottobre 2017, con cui la Giunta regionale ha preso atto del Programma Operativo Regionale Puglia FESR FSE 2014-2020 modificato e approvato dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione C (2017) 6239 del 14 settembre 2017;
- la DGR n. 2029 del 15.11.2018, con cui la Giunta regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione C (2018) 7150 final del 23 ottobre 2018 che modifica la decisione di esecuzione C (2015) 5854 che approva determinati elementi del Programma Operativo Regionale "Puglia FESR FSE 2014-2020" per il sostegno a titolo del FESR e del FSC nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Puglia in Italia;
- la Deliberazione n. 1034 del 02.07.2020 con cui la Giunta regionale ha approvato la proposta di Programma operativo Complementare Puglia 2014-2020 (POC) elaborata a seguito di riprogrammazione del POR, approvato con decisione C(2020)4719 del 08/07/2020, e confermata la stessa articolazione organizzativa del POR, nonché le stesse responsabilità di azione come definite nella DGR n. 833/2016;
- la Delibera CIPE n. 47 del 28 luglio 2020 di approvazione del Programma di azione e coesione 2014 - 2020. Programma complementare Regione Puglia, pubblicata su G.U.R.I. n. 234 del 21.09.2020;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1131 del 26/05/2015 con cui, secondo quanto già previsto con Deliberazione n. 1498 del 17/07/2014, è stato confermato quale Autorità di Gestione del POR FESR-FSE 2014-2020 il Dirigente del Servizio Attuazione del Programma (ora Sezione Programmazione Unitaria), a seguito del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 316 del 17/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 833 del 07.06.2016 e successiva modifica intervenuta con DGR n. 1794/2021 con cui sono stati nominati i Responsabili di Azione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 nelle persone dei Dirigenti di Sezione, in considerazione dell'attinenza tra il contenuto funzionale delle medesime e gli obiettivi specifici delle ridette Azioni.

Premesso che:

- con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 2487 del 22 dicembre 2014 Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 177 del 31 dicembre 2014, è stato approvato l'"Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014" modificato con D.D. n. 1887 del 20 ottobre 2015, D.D. n. 216 del 16 febbraio 2016, D.D. n. 1498 del 20 luglio 2016, D.D. n. 537 dell'8 agosto 2019, D.D. n. 641 del 02 ottobre 2019, D.D. n. 491 del 01.06.2020 (BURP n. 80 del 04.06.2021), D.D. 885 del 20/10/2020 (BURP n. 147 del 22.10.2020), D.D. n. 1131 del 30/12/2020 (BURP n. 2 del 07/01/2021), D.D. n. 59 del 29/01/2021 (BURP n. 18 del 04/02/2021), D.D. n. 116 del 16/02/2021 (BURP n. 25 del 18/02/2021), D.D. 473 del 15/06/2021 (BURP n. 78 del 17/06/2021), D.D. n. 735 del 01/10/2021 (BURP n. 124 del 01/10/2021), D.D. n. 228 del 29/03/2022, D.D. n. 250 del 06/04/2022 (BURP n. 41 del 07/04/2022), D.D. n. 707 del 20/09/2022 (BURP n. 104 del 22/09/2022), D.D. n. 1020 del 14/12/2022 (BURP n. 135 del 15/12/2022), 117 del 24/02/2023 (BURP n. 21 del 02/03/2023), D.D. n. 225 del 27/03/2023 (BURP n. 30 del 30/03/2023);

- con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 280 del 18.02.2015 è stato approvato e pubblicato sul BURP n. 32 del 03.03.2015 l'Avviso: "FSC - APQ Sviluppo Locale 2007-2013 - Titolo II - Capo 6 "Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese nel settore turistico-alberghiero" - denominato "Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell'art. 6 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014" ed è stata impegnata la somma di € 15.000.000,00 (euro quindicimilioni/00) successivamente modificato con AA.DD. della Sezione Competitività e ricerca dei sistemi produttivi nn. 1898/2015 (BURP n. 147 del 12.11.2015), n. 210/2016 (BURP n. 19 del 25/02/2016), n. 1299/2016 (BURP n. 79 del 07/07/2016), n. 1366/2016 (BURP n. 94 del 11/08/2016), n. 1191/2017 (BURP n. 97 del 17.08.2017), n. 538 dell'8 agosto 2019, n. 492 del 01.06.2020 (BURP n. 80 del 04.06.2021), n. 884 del 20/10/2020 (BURP n. 147 del 22.10.2020), n. 1132 del 30/12/2020 (BURP n. 2 del 07/01/2021), n. 60 del 29/01/2021 (BURP n. 18 del 04/02/2021), n. 116 del 16/02/2021 (BURP n. 25 del 18/02/2021), e n. 473 del 15/06/2021 (BURP n. 78 del 17/06/2021), n. 736 del 01/10/2021 (BURP n. 124 del 01/10/2021), D.D. n. 251 del 06/04/2022 (BURP n. 41 del 07/04/2022), D.D. n. 412 del 27/05/2022 (BURP n. 61 del 01/06/2022), D.D. n. 1020 del 14/12/2022 (BURP n. 135 del 15/12/2022), D.D. n. 225 del 27/03/2023 (BURP n. 30 del 30/03/2023);
- con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 799 del 07.05.2015 è stato approvato e pubblicato sul BURP n. 68 del 14.05.2015 l'Avviso: "FSC - APQ Sviluppo Locale 2007-2013 - Titolo II - Capo 1 "Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese" - denominato Avviso per la presentazione di progetti promossi da grandi imprese ai sensi dell'art. 17, successivamente modificato con A.D. n. 539 del 08/08/2019 (BURP n. 20 del 13/02/2020) e D.D. n. 252 del n. 6/04/2022 (BURP n. 51 del 7/4/2022);
- con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 798 del 07.05.2015 è stato approvato e pubblicato sul BURP n. 68 del 14.05.2015 l'Avviso: "FSC - APQ Sviluppo Locale 2007-2013 - Titolo II - Capo 2 "Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI" - denominato Avviso per la presentazione di progetti promossi da Medie imprese ai sensi dell'art. 26 del Regolamento regionale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014, successivamente modificato con AA.DD. della Sezione Competitività e ricerca dei sistemi produttivi nn. 69/2016 (BURP n. 13 del 11.02.2016), 814/2016 (BURP n. 54 del 12.05.2016), 1254/2016 (BURP n. 76 del 30.06.2016), 540 del 08/08/2019 (BURP n. 20 del 13/02/2020), D.D. n. 253 del n. 6/04/2022 (BURP n. 51 del 7/4/2022);
- con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 797 del 07.05.2015 è stato approvato e pubblicato sul BURP n. 68 del 14.05.2015 l'Avviso: "FSC - APQ Sviluppo Locale 2007-2013 - Titolo II - Capo 2 "Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI" - denominato "Avviso per la presentazione di progetti promossi da Piccole imprese ai sensi dell'art. 27 del Regolamento regionale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014", successivamente modificato con AA.DD. della Sezione Competitività e ricerca dei sistemi produttivi nn. 68/2016 (BURP n. 13 del 11.02.2016), 628/2016 (BURP n. 42 del 14.04.2016), 838/2016 (BURP n. 54 del 12.05.2016), 1253/2016 (BURP n. 76 del 30.06.2016), n. 541 del 08/08/2019 (BURP n. 20 del 13/02/2020) e D.D. n. 254 del n. 6/04/2022 (BURP n. 51 del 7/4/2022);
- con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 796 del 07.05.2015 è stato approvato e pubblicato sul BURP n. 68 del 14.05.2015 l'Avviso: "FSC - APQ Sviluppo Locale 2007-2013 - Titolo II - Capo 5 "Aiuti alle grandi imprese ed alle PMI per programmi integrati di agevolazione - PIA Turismo" - denominato "Avviso per la presentazione di progetti promossi da Grandi, Medie e Piccole imprese ai sensi dell'art. 50 del Regolamento regionale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014", successivamente modificato con AA.DD. della Sezione Competitività e ricerca dei sistemi produttivi nn. 481/2017 (BURP n. 45 del 13.0.2017), 542 del 08/08/2019 (BURP n. 20 del 13/02/2020), D.D. n. 255 del n. 6/04/2022 (BURP n. 51 del 7/4/2022);

Rilevato che:

- con Legge 21/04/2023, n. 41 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, è previsto che (art. 5 del DL 13/2023):
 - *Comma 6. A partire dal 1° giugno 2023 le fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili, devono contenere il Codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, riportato nell'atto di concessione o comunicato al momento di assegnazione dell'incentivo stesso ovvero al momento della richiesta dello stesso. Tale obbligo non si applica per le istanze di concessione di incentivi presentate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*
 - *Comma 7. In relazione alle procedure di assegnazione di incentivi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto che, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato ove applicabile, ammettono il sostenimento delle spese a valere sugli incentivi di cui al comma 6 anteriormente all'atto di concessione dell'incentivo ovvero alla data di comunicazione del Codice unico di progetto (CUP), le amministrazioni pubbliche titolari delle misure, anche nell'ambito delle disposizioni che disciplinano il funzionamento delle medesime misure, impartiscono ai beneficiari le necessarie istruzioni per garantire la dimostrazione, anche attraverso idonei identificativi da riportare nella documentazione di spesa, della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche.*

Atteso che:

- l'obbligo introdotto con la L. 41/2023 (pubblicata nella G.U. 21 aprile 2023, n. 94) impone che:
 - relativamente alle istanze presentate a valere sui suddetti avvisi a partire dal 22 aprile 2023 e fino al 31 maggio 2023, le fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi emesse a partire dal 1 giugno 2023 debbano recare il Codice Unico di Progetto, ovvero un idoneo identificativo atto a dimostrare la correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto ammesso a finanziamento con risorse pubbliche;
 - relativamente alle istanze presentate a partire dal 1 giugno 2023 sui suddetti avvisi, le fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi emesse a partire dal 1 giugno 2023 debbano recare il Codice Unico di Progetto;
 - il suddetto obbligo impone l'adeguamento delle procedure amministrative in essere, onde consentire la generazione del Codice Unico di Progetto già dal momento della richiesta dell'incentivo;
 - il suddetto obbligo imporrebbe altresì l'adeguamento della piattaforma nazionale per la generazione del codice Codice Unico di Progetto, attesa la necessità di conferire metadati coerenti con l'agevolazione erogabile in risposta alle istanze dei proponenti durante l'intero ciclo di vita delle stesse;
 - con D.G.R. 29/05/2023 n. 727, la Giunta Regionale ha preso atto della necessità di:
 - sospendere l'operatività delle piattaforme informatiche atte alla presentazione delle istanze sugli avvisi Contratti di Programma, PIA medie e piccole imprese, PIA turismo, N.I.D.I., Tecno Nidi, Titolo VI-Fondo efficientamento energetico, Titolo IV-Internazionalizzazione, al fine di consentire il loro adeguamento rispetto all'obbligo previsto dalla succitata L. 41/2023;
 - chiudere definitivamente la piattaforma informatica, limitatamente alla ricezione delle nuove istanze, relativamente agli avvisi Titolo II - capo 3 e Titolo II - capo 6;
- autorizzando altresì i dirigenti pro tempore della Sezione Competitività, della Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali e della Sezione Promozione del Commercio, Artigianato e Internazionalizzazione delle Imprese all'adozione degli atti e dei provvedimenti consequenziali.

Tanto premesso e considerato, si rende, pertanto, necessario:

- Procedere alla sospensione dell'operatività delle piattaforme informatiche atte alla presentazione delle istanze sugli avvisi Contratti di Programma, PIA medie e piccole imprese, PIA turismo, al fine di consentire il loro adeguamento rispetto all'obbligo previsto dalla succitata L. 41/2023;

- Procedere alla chiusura della piattaforma informatica Puglia Semplice, limitatamente alla ricezione delle nuove istanze, relativamente agli avvisi Titolo II - capo 3 e Titolo II - capo 6;
- Inibire sulle suddette piattaforme l'inserimento di nuove istanze nonché la generazione dei relativi codici pratica a partire dalle ore 21:00 del giorno 31/05/2023, mentre sarà ancora possibile oltre tale data l'invio telematico a OI delle istanze per le quali il codice pratica sia stato generato entro la suddetta scadenza.
- **Rendere obbligatoria su tutti i giustificativi di spesa emessi a partire dal 01/06/2023, pena l'inammissibilità delle spese ai fini della rendicontazione** – in attuazione dell'art. 5 commi 6 e 7 del DL 13/2023 – **l'apposizione:**
 - o **per le istanze presentate fino al 21 aprile 2023, del codice pratica** (staccato appunto entro tale data);
 - o **per le istanze presentate a partire dal 22 aprile 2023 e fino al 31.05.2023, del Codice Unico di Progetto (CUP)**; in particolare,
 - per le imprese già in possesso di un CUP, questo andrà apposto sulle fatture dal 01/06/2023;
 - per le imprese non ancora in possesso di un CUP, questo sarà generato e comunicato dall'Amministrazione alle imprese interessate nei prossimi giorni; si invitano, pertanto, codeste imprese a comunicare perentoriamente ai propri fornitori la necessità di dar seguito a tale adempimento e, di conseguenza, di attendere nell'emettere nuovi giustificativi di spesa fino all'ottenimento del suddetto CUP.

**Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e del D. Lgs n. 196/2003, come modificato dal
D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie di riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Adempimenti Contabili ai sensi del D.Lgs. 118/11 e s.m.i.

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intendono integralmente riportate;
- di procedere alla sospensione dell'operatività delle piattaforme informatiche atte alla presentazione delle

istanze sugli avvisi Contratti di Programma, PIA medie e piccole imprese, PIA turismo, al fine di consentire il loro adeguamento rispetto all'obbligo previsto dalla succitata L. 41/2023;

- di procedere alla chiusura della piattaforma informatica Puglia Semplice, limitatamente alla ricezione delle nuove istanze, relativamente agli avvisi Titolo II - capo 3 e Titolo II - capo 6;
- di inibire sulle suddette piattaforme l'inserimento di nuove istanze nonché la generazione dei relativi codici pratica a partire dalle ore 21:00 del giorno 31/05/2023, , mentre sarà ancora possibile oltre tale data l'invio telematico a OI delle istanze per le quali il codice pratica sia stato generato entro la suddetta scadenza.
- di **rendere obbligatoria su tutti i giustificativi di spesa emessi a partire dal 01/06/2023, pena l'inammissibilità delle spese ai fini della rendicontazione** – in attuazione dell'art. 5 commi 6 e 7 del DL 13/2023 – **l'apposizione:**
 - o **per le istanze presentate fino al 21 aprile 2023, del codice pratica** (staccato appunto entro tale data);
 - o **per le istanze presentate a partire dal 22 aprile 2023 e fino al 31.05.2023, del Codice Unico di Progetto (CUP)**; in particolare,
 - per le imprese già in possesso di un CUP, questo andrà apposto sulle fatture dal 01/06/2023;
 - per le imprese non ancora in possesso di un CUP, questo sarà generato e comunicato dall'Amministrazione alle imprese interessate nei prossimi giorni; si invita, pertanto, codeste imprese a non emettere nuove fatture fino a comunicazione del suddetto CUP da parte dell'amministrazione, pena l'inammissibilità delle spese rendicontate.
- di pubblicare il provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sui portali regionali www.regione.puglia.it e www.sistema.puglia.it.

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, è immediatamente esecutivo.

Il Dirigente della Sezione
Giuseppe Pastore

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Basato sulla proposta n. 158/DIR/2023/00434 dei sottoscrittori della proposta:

Il Funzionario istruttore
Giovanni Romano

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente della Sezione Competitività
Giuseppe Pastore

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA' 30 maggio 2023, n. 419

Legge 21/04/2023, n. 41 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13. - Presa d'atto della sospensione ricezione di nuove istanze sulle piattaforme informatiche per la gestione degli avvisi N.I.D.I. e Titolo VI-Fondo efficientamento energetico. Questo provvedimento annulla e sostituisce la D.D. 158/DIR/2023/00417 del 30/05/23.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Visti:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 04.02.1997, n. 7 "Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale";
- la DGR 28.07.1998, n. 3261 con la quale sono state emanate direttive in ordine alla adozione degli atti di gestione da parte dei dirigenti regionali in attuazione della Legge Regionale n. 7/97 del D. Lgs. N. 29/93 e s.m.i;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30.03.2011, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- l'art. 32 della legge 18.06.2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- l'art. 18 del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- la L.R. 29.06.2004, n. 10 del recante "Disciplina dei regimi regionali di aiuto" e ss.mm.ii;
- la L.R. 20.06.2008, n. 15 "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia" e s.m.i.;
- il Regolamento UE n. 679/2016, "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" e il successivo D. Lgs. n. 101/2018 recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27.04.2016";
- la DGR 31.07.2015, n. 1518 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale" integrata con DGR n. 458 del 08.04.2016;
- la DGR 07.12.2020, n. 1974 recante "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0", pubblicata sul BURP n. 14 del 26.01.2021;
- la DGR n. 1289 del 28 luglio 2021 e ss.mm.ii, riguardante la istituzione delle nuove Sezioni ai sensi dell'art.8 comma 4 del DPGR 22/2021, nella quale, tra le altre, è istituita la Sezione Competitività;
- la DGR n. 1576 del 30.09.2021 di conferimento dell'incarico di direzione della Sezione Competitività al dirigente dott. Giuseppe Pastore;
- la D.D. n. 9 del 04.03.2022 del Dipartimento Personale e Organizzazione di "Conferimento incarichi di direzione dei Servizi delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22", con cui è stata nominata Dirigente ad interim del Servizio Incentivi PMI, Grandi Imprese la Dott.ssa Titano Rossella;
- gli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.Lgs n. 82/2005.
- il D.Lgs 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42." e ss.mm.ii.;
- Legge regionale n. 32 del 29/12/2022 "Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2023)";
- Legge regionale n. 33 del 29/12/2022 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio

finanziario 2023 e pluriennale 2023-2025”;

- Deliberazione di Giunta regionale n. 27 del 24/01/2023 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023-2025. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.”

Considerati:

- la DGR n. 1513 del 24.07.2012, n. 2787 del 14.12.2012 e n. 523 del 28.03.2013 con la quale la Regione ha preso atto delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi del FSC 2000 - 2006 e FSC 2007 - 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012, n. 60/2012, 79/2012, 87/2012 e 92/2012 e formulato le disposizioni per l’attuazione delle stesse;
- l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo Locale” che è stato sottoscritto in data 25 luglio 2013, prevedendo, nell’allegato 1 “Programma degli interventi immediatamente cantierabili”, tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività - Aiuti agli investimenti delle PMI nel settore turistico-alberghiero”, a cui sono stati destinati € 15.000.000,00;
- il Regolamento Regionale n. 17 del 30.09.2014, a norma dell’art. 6 comma 7 del medesimo e dell’art. 123, paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e che alla stessa, nell’ambito del ciclo di programmazione 2007/2013, sono stati affidati compiti e funzioni di soggetto intermedio ai sensi dell’art. 42 del Regolamento (CE) 1083/2006, della stessa tipologia di quelli previsti dal Titolo II del Regolamento Regionale n. 17 del 30.09.2014;
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”;
- il Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che definisce i principi essenziali e le buone prassi svolte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato e della governante a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche e sociali e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29/10/2014 di approvazione dell’Accordo di Partenariato successivamente modificata con Decisione di esecuzione (2018) 598 dell’8/02/2018;
- il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 , intitolato “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020” in materia di ammissibilità della spesa;
- la DGR n. 2424 del 21.11.2014 “Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2007-2013 Accordo di Programma Quadro Rafforzato Sviluppo Locale. Rimodulazione delle risorse a seguito delle riduzioni apportate al Fondo con deliberazione CIPE n. 14/2013” pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 172 del 17.12.2014, con la quale si è stabilita la rimodulazione programmatica degli interventi inseriti nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR 2120 del 14.10.2014;
- la decisione C (2015) 5854 del 13.08.2015, con la quale la Commissione ha approvato il POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 ed ha dichiarato che lo stesso contiene tutti gli elementi di cui all’art. 27, paragrafi da 1 a 6 e all’art. 96, paragrafi da 1 a 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 ed è stato redatto in conformità con il modello di cui all’Allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della

Commissione, in conformità all'art. 96, paragrafo 10, del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

- la DGR. 1735 del 06.10.2015, con cui la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma Operativo regionale 2014-2020 – FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C (2015) 5854 del 13.08.2015, che adotta il Programma Operativo Puglia per l'intervento comunitario del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (BURP n. 137 del 21.10.2015);
- la DGR n. 1482 del 28.09.2017, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 118 del 13 ottobre 2017, con cui la Giunta regionale ha preso atto del Programma Operativo Regionale Puglia FESR FSE 2014-2020 modificato e approvato dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione C (2017) 6239 del 14 settembre 2017;
- la DGR n. 2029 del 15.11.2018, con cui la Giunta regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione C (2018) 7150 final del 23 ottobre 2018 che modifica la decisione di esecuzione C (2015) 5854 che approva determinati elementi del Programma Operativo Regionale "Puglia FESR FSE 2014-2020" per il sostegno a titolo del FESR e del FSC nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Puglia in Italia;
- la Deliberazione n. 1034 del 02.07.2020 con cui la Giunta regionale ha approvato la proposta di Programma operativo Complementare Puglia 2014-2020 (POC) elaborata a seguito di riprogrammazione del POR, approvato con decisione C(2020)4719 del 08/07/2020, e confermata la stessa articolazione organizzativa del POR, nonché le stesse responsabilità di azione come definite nella DGR n. 833/2016;
- la Delibera CIPE n. 47 del 28 luglio 2020 di approvazione del Programma di azione e coesione 2014 - 2020. Programma complementare Regione Puglia, pubblicata su G.U.R.I. n. 234 del 21.09.2020;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1131 del 26/05/2015 con cui, secondo quanto già previsto con Deliberazione n. 1498 del 17/07/2014, è stato confermato quale Autorità di Gestione del POR FESR-FSE 2014-2020 il Dirigente del Servizio Attuazione del Programma (ora Sezione Programmazione Unitaria), a seguito del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 316 del 17/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 833 del 07.06.2016 e successiva modifica intervenuta con DGR n. 1794/2021 con cui sono stati nominati i Responsabili di Azione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 nelle persone dei Dirigenti di Sezione, in considerazione dell'attinenza tra il contenuto funzionale delle medesime e gli obiettivi specifici delle ridette Azioni.

Premesso che:

- con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 2487 del 22 dicembre 2014 Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 177 del 31 dicembre 2014, è stato approvato l'"Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014" modificato con D.D. n. 1887 del 20 ottobre 2015, D.D. n. 216 del 16 febbraio 2016, D.D. n. 1498 del 20 luglio 2016, D.D. n. 537 dell'8 agosto 2019, D.D. n. 641 del 02 ottobre 2019, D.D. n. 491 del 01.06.2020 (BURP n. 80 del 04.06.2021), D.D. 885 del 20/10/2020 (BURP n. 147 del 22.10.2020), D.D. n. 1131 del 30/12/2020 (BURP n. 2 del 07/01/2021), D.D. n. 59 del 29/01/2021 (BURP n. 18 del 04/02/2021), D.D. n. 116 del 16/02/2021 (BURP n. 25 del 18/02/2021), D.D. 473 del 15/06/2021 (BURP n. 78 del 17/06/2021), D.D. n. 735 del 01/10/2021 (BURP n. 124 del 01/10/2021), D.D. n. 228 del 29/03/2022, D.D. n. 250 del 06/04/2022 (BURP n. 41 del 07/04/2022), D.D. n. 707 del 20/09/2022 (BURP n. 104 del 22/09/2022), D.D. n. 1020 del 14/12/2022 (BURP n. 135 del 15/12/2022), 117 del 24/02/2023 (BURP n. 21 del 02/03/2023), D.D. n. 225 del 27/03/2023 (BURP n. 30 del 30/03/2023);
- con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 280 del 18.02.2015 è stato approvato e pubblicato sul BURP n. 32 del 03.03.2015 l'Avviso: "FSC - APQ Sviluppo Locale 2007-2013 - Titolo II - Capo 6 "Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese nel settore turistico-

alberghiero” - denominato “Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’art. 6 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” ed è stata impegnata la somma di € 15.000.000,00 (euro quindicimilioni/00) successivamente modificato con AA.DD. della Sezione Competitività e ricerca dei sistemi produttivi nn. 1898/2015 (BURP n. 147 del 12.11.2015), n. 210/2016 (BURP n. 19 del 25/02/2016), n. 1299/2016 (BURP n. 79 del 07/07/2016), n. 1366/2016 (BURP n. 94 del 11/08/2016), n. 1191/2017 (BURP n. 97 del 17.08.2017), n. 538 dell’8 agosto 2019, n. 492 del 01.06.2020 (BURP n. 80 del 04.06.2021), n. 884 del 20/10/2020 (BURP n. 147 del 22.10.2020), n. 1132 del 30/12/2020 (BURP n. 2 del 07/01/2021), n. 60 del 29/01/2021 (BURP n. 18 del 04/02/2021), n. 116 del 16/02/2021 (BURP n. 25 del 18/02/2021), e n. 473 del 15/06/2021 (BURP n. 78 del 17/06/2021), n. 736 del 01/10/2021 (BURP n. 124 del 01/10/2021), D.D. n. 251 del 06/04/2022 (BURP n. 41 del 07/04/2022), D.D. n. 412 del 27/05/2022 (BURP n. 61 del 01/06/2022), D.D. n. 1020 del 14/12/2022 (BURP n. 135 del 15/12/2022), D.D. n. 225 del 27/03/2023 (BURP n. 30 del 30/03/2023);

- con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 799 del 07.05.2015 è stato approvato e pubblicato sul BURP n. 68 del 14.05.2015 l’Avviso: “FSC - APQ Sviluppo Locale 2007-2013 - Titolo II - Capo 1 “Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese” - denominato Avviso per la presentazione di progetti promossi da grandi imprese ai sensi dell’art. 17, successivamente modificato con A.D. n. 539 del 08/08/2019 (BURP n. 20 del 13/02/2020) e D.D. n. 252 del n. 6/04/2022 (BURP n. 51 del 7/4/2022);
- con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 798 del 07.05.2015 è stato approvato e pubblicato sul BURP n. 68 del 14.05.2015 l’Avviso: “FSC - APQ Sviluppo Locale 2007-2013 - Titolo II - Capo 2 “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” - denominato Avviso per la presentazione di progetti promossi da Medie imprese ai sensi dell’art. 26 del Regolamento regionale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014, successivamente modificato con AA.DD. della Sezione Competitività e ricerca dei sistemi produttivi nn. 69/2016 (BURP n. 13 del 11.02.2016), 814/2016 (BURP n. 54 del 12.05.2016), 1254/2016 (BURP n. 76 del 30.06.2016), 540 del 08/08/2019 (BURP n. 20 del 13/02/2020), D.D. n. 253 del n. 6/04/2022 (BURP n. 51 del 7/4/2022);
- con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 797 del 07.05.2015 è stato approvato e pubblicato sul BURP n. 68 del 14.05.2015 l’Avviso: “FSC - APQ Sviluppo Locale 2007-2013 - Titolo II - Capo 2 “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” - denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Piccole imprese ai sensi dell’art. 27 del Regolamento regionale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014”, successivamente modificato con AA.DD. della Sezione Competitività e ricerca dei sistemi produttivi nn. 68/2016 (BURP n. 13 del 11.02.2016), 628/2016 (BURP n. 42 del 14.04.2016), 838/2016 (BURP n. 54 del 12.05.2016), 1253/2016 (BURP n. 76 del 30.06.2016), n. 541 del 08/08/2019 (BURP n. 20 del 13/02/2020) e D.D. n. 254 del n. 6/04/2022 (BURP n. 51 del 7/4/2022);
- con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 796 del 07.05.2015 è stato approvato e pubblicato sul BURP n. 68 del 14.05.2015 l’Avviso: “FSC - APQ Sviluppo Locale 2007-2013 - Titolo II - Capo 5 “Aiuti alle grandi imprese ed alle PMI per programmi integrati di agevolazione – PIA Turismo” - denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Grandi, Medie e Piccole imprese ai sensi dell’art. 50 del Regolamento regionale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014”, successivamente modificato con AA.DD. della Sezione Competitività e ricerca dei sistemi produttivi nn. 481/2017 (BURP n. 45 del 13.0.2017), 542 del 08/08/2019 (BURP n. 20 del 13/02/2020), D.D. n. 255 del n. 6/04/2022 (BURP n. 51 del 7/4/2022);

Rilevato che:

- con Legge 21/04/2023, n. 41 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, è previsto che (art. 5 del DL 13/2023):

- *Comma 6. A partire dal 1° giugno 2023 le fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili, devono contenere il Codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, riportato nell'atto di concessione o comunicato al momento di assegnazione dell'incentivo stesso ovvero al momento della richiesta dello stesso. Tale obbligo non si applica per le istanze di concessione di incentivi presentate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*
- *Comma 7. In relazione alle procedure di assegnazione di incentivi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto che, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato ove applicabile, ammettono il sostenimento delle spese a valere sugli incentivi di cui al comma 6 anteriormente all'atto di concessione dell'incentivo ovvero alla data di comunicazione del Codice unico di progetto (CUP), le amministrazioni pubbliche titolari delle misure, anche nell'ambito delle disposizioni che disciplinano il funzionamento delle medesime misure, impartiscono ai beneficiari le necessarie istruzioni per garantire la dimostrazione, anche attraverso idonei identificativi da riportare nella documentazione di spesa, della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche.*

Atteso che:

- l'obbligo introdotto con la L. 41/2023 (pubblicata nella G.U. 21 aprile 2023, n. 94) impone che:
 - relativamente alle istanze presentate a valere sui suddetti avvisi a partire dal 22 aprile 2023 e fino al 31 maggio 2023, le fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi emesse a partire dal 1 giugno 2023 debbano recare il Codice Unico di Progetto, ovvero un idoneo identificativo atto a dimostrare la correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto ammesso a finanziamento con risorse pubbliche;
 - relativamente alle istanze presentate a partire dal 1 giugno 2023 sui suddetti avvisi, le fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi emesse a partire dal 1 giugno 2023 debbano recare il Codice Unico di Progetto;
- il suddetto obbligo impone l'adeguamento delle procedure amministrative in essere, onde consentire la generazione del Codice Unico di Progetto già dal momento della richiesta dell'incentivo;
- il suddetto obbligo imporrebbe altresì l'adeguamento della piattaforma nazionale per la generazione del codice Codice Unico di Progetto, attesa la necessità di conferire metadati coerenti con l'agevolazione erogabile in risposta alle istanze dei proponenti durante l'intero ciclo di vita delle stesse;
- con D.G.R. 29/05/2023 n. 727, la Giunta Regionale ha preso atto della necessità di:
 - sospendere l'operatività delle piattaforme informatiche atte alla presentazione delle istanze sugli avvisi Contratti di Programma, PIA medie e piccole imprese, PIA turismo, N.I.D.I., Tecno Nidi, Titolo VI-Fondo efficientamento energetico, Titolo IV-Internazionalizzazione, al fine di consentire il loro adeguamento rispetto all'obbligo previsto dalla succitata L. 41/2023;
 - chiudere definitivamente la piattaforma informatica, limitatamente alla ricezione delle nuove istanze, relativamente agli avvisi Titolo II - capo 3 e Titolo II - capo 6;

autorizzando altresì i dirigenti pro tempore della Sezione Competitività, della Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali e della Sezione Promozione del Commercio, Artigianato e Internazionalizzazione delle Imprese all'adozione degli atti e dei provvedimenti consequenziali.

Tanto premesso e considerato, si rende, pertanto, necessario:

- Prendere atto della sospensione dell'operatività delle piattaforme informatiche atte alla presentazione delle istanze sugli avvisi N.I.D.I. e Titolo VI-Fondo efficientamento energetico, al fine di consentire il loro adeguamento rispetto all'obbligo previsto dalla succitata L. 41/2023;
- Dare mandato a Puglia Sviluppo S.p.A, in qualità di soggetto gestore delle suddette misure, di adottare con Determina del Direttore Generale il relativo provvedimento di sospensione e di inibizione sulle

suddette piattaforme di inserimento di nuove istanze nonché generazione dei relativi codici pratica a partire dalle ore 21:00 del giorno 31/05/2023;

- **rendere obbligatoria su tutti i giustificativi di spesa emessi a partire dal 01/06/2023, pena l'inammissibilità delle spese ai fini della rendicontazione** – in attuazione dell'art. 5 commi 6 e 7 del DL 13/2023 – **l'apposizione:**
 - o **per le istanze presentate fino al 21 aprile 2023, del codice pratica** (staccato appunto entro tale data);
 - o **per le istanze presentate a partire dal 22 aprile 2023 e fino al 31.05.2023, del Codice Unico di Progetto (CUP)**; in particolare,
 - per le imprese già in possesso di un CUP, questo andrà apposto sulle fatture dal 01/06/2023;
 - per le imprese non ancora in possesso di un CUP, questo sarà generato e comunicato dall'Amministrazione alle imprese interessate nei prossimi giorni; si invitano, pertanto, codeste imprese a comunicare perentoriamente ai propri fornitori la necessità di dar seguito a tale adempimento e, di conseguenza, di attendere nell'emettere nuovi giustificativi di spesa fino all'ottenimento del suddetto CUP.

**Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e del D. Lgs n. 196/2003, come modificato dal
D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie di riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Adempimenti Contabili ai sensi del D.Lgs. 118/11 e s.m.i.

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intendono integralmente riportate;
- di prendere atto della sospensione dell'operatività delle piattaforme informatiche atte alla presentazione delle istanze sugli avvisi N.I.D.I. e Titolo VI–Fondo efficientamento energetico, al fine di consentire il loro adeguamento rispetto all'obbligo previsto dalla succitata L. 41/2023;
- di dare mandato a Puglia Sviluppo S.p.A, in qualità di soggetto gestore delle suddette misure, di adottare con Determina del Direttore Generale il relativo provvedimento di sospensione e di inibizione sulle suddette

piattaforme di inserimento di nuove istanze nonché generazione dei relativi codici pratica a partire dalle ore 21:00 del giorno 31/05/2023;

- di **rendere obbligatoria su tutti i giustificativi di spesa emessi a partire dal 01/06/2023, pena l'inammissibilità delle spese ai fini della rendicontazione** – in attuazione dell'art. 5 commi 6 e 7 del DL 13/2023 – **l'apposizione**:
 - o **per le istanze presentate fino al 21 aprile 2023, del codice pratica** (staccato appunto entro tale data);
 - o **per le istanze presentate a partire dal 22 aprile 2023 e fino al 31.05.2023, del Codice Unico di Progetto (CUP)**; in particolare,
 - per le imprese già in possesso di un CUP, questo andrà apposto sulle fatture dal 01/06/2023;
 - per le imprese non ancora in possesso di un CUP, questo sarà generato e comunicato dall'Amministrazione alle imprese interessate nei prossimi giorni; si invita, pertanto, codeste imprese a non emettere nuove fatture fino a comunicazione del suddetto CUP da parte dell'amministrazione, pena l'inammissibilità delle spese rendicontate.

di pubblicare il provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sui portali regionali www.regione.puglia.it e www.sistema.puglia.it.

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, è immediatamente esecutivo.

Il Dirigente della Sezione
Giuseppe Pastore

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Basato sulla proposta n. 158/DIR/2023/00435 dei sottoscrittori della proposta:

Il Funzionario istruttore
Giovanni Romano

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente della Sezione Competitività
Giuseppe Pastore

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DEL COMMERCIO, ARTIGIANATO ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE 30 maggio 2023, n. 124

Legge 21/04/2023, n. 41 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13. Avviso Titolo IV - Aiuti ai programmi di internazionalizzazione delle Piccole e Medie Imprese. Termine ultimo per la presentazione di nuove istanze a valere sull'Avviso e disposizioni sull'ammissibilità della spesa.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.

Visti gli articoli 4 e 5 della Legge Regionale n. 7/97.

Visti gli articoli 4 e 16 del Decreto Legislativo (D.Lgs.) n. 165 del 30/03/2001.

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.

Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D. Lgs. n. 82/2005, come modificato dal D. Lgs. 13 dicembre 2017 n. 217.

Visto il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e il successivo D. Lgs. n. 101/2018 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016".

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale (DGR) n. 1974 del 07/12/2020 e il correlato Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) 22 gennaio 2021 n. 22 con cui è stato adottato il nuovo modello organizzativo regionale "MAIA 2.0" con approvazione del relativo atto di Alta Organizzazione successivamente adeguato con il DPGR n. 403 del 10 novembre 2021.

Vista la DGR n. 1289 del 28/07/2021, in materia di "Applicazione art. 8, co. 4 del DPGR n. 22/2021 Attuazione Modello MAIA 2.0 - Funzioni delle Sezioni di Dipartimento", con la quale sono state, inoltre, approvate l'istituzione e le funzioni delle Sezioni.

Visto il DPGR n. 263 del 10/08/2021 con cui è stato adottato l'atto di definizione delle Sezioni e delle relative funzioni in attuazione del modello MAIA 2.0.

Vista la DGR n. 1576 del 30/09/2021 con la quale la Giunta ha conferito l'incarico di Dirigente della Sezione Promozione del Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle imprese alla dott.ssa Francesca Zampano.

Vista la Determinazione n. 9 del 04/03/2022 del Dipartimento Personale e Organizzazione con la quale è stato conferito l'incarico di direzione del Servizio Internazionalizzazione e Fiere della Sezione promozione del Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle imprese alla dott.ssa Antonella Panettieri.

Vista la determinazione della Dirigente di Sezione n. 68 del 14/03/2022 con cui è stata definita la ricollocazione del personale dipendente nei Servizi di nuova istituzione strutturalmente incardinati nella Sezione Promozione del Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle imprese.

Vista la DGR n. 1794 del 05/11/2021, con cui è stato conferito l'incarico di Responsabile di Azione ai Dirigenti di Sezione in considerazione dell'attinenza tra il contenuto funzionale delle Sezioni e gli obiettivi specifici delle Azioni come indicati nel POR Puglia 2014-2020, mantenendo la decorrenza dello stesso così come definita nella DGR n. 1576/2021.

Visto l'Atto Dirigenziale (AD) n. 97 del 02/10/2020, è stato conferito l'incarico di Responsabile di Sub-Azione 3.5.a - 3.5.b dell'Azione 3.5 del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020.

Sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Sub-Azione 3.5.a - 3.5.b dell'Azione 3.5 del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, riceve la seguente relazione:

Preso atto:

del Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii.;

del Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato, nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei (SIE), che definisce i principi essenziali e le buone prassi svolte a garantire l'efficace organizzazione del partenariato e della governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche e sociali e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell'art. 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

del Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 del 25 febbraio 2014 della Commissione che reca modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

del Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss.mm.ii.;

della Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014, e ss.mm.ii., di approvazione dell'Accordo di Partenariato che definisce la strategia e le priorità di investimento per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014/2020;

del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (CCI 2014IT16M2OP002), approvato con Decisione C(2015)5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea, da ultimo modificato con Decisione C(2021) 9942 del 22 dicembre 2021;

della DGR n. 1735 del 06/10/2015 e ss.mm.ii. con la quale la Giunta Regionale ha definitivamente approvato il POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 nella versione generata dalla piattaforma informatica della Commissione SFC 2014, facendo seguito all'approvazione da parte dei Servizi della Commissione avvenuta con Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015;

della DGR n. 118 del 15 febbraio 2022 con cui si prende atto del Programma Operativo così come modificato dall'ultima Decisione della Commissione come sopra richiamata;

della AD n. 39 del 21 giugno 2017 e ss.mm.ii., della Sezione Programmazione Unitaria, con la quale è stato adottato il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) del POR Puglia 2014/2020;

della Deliberazione n. 1166 del 18 luglio 2017 con la quale la Giunta Regionale ha designato quale Autorità di Gestione del Programma Operativo FESR FSE 2014/2020 istituita a norma dell'art. 123 par.3 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;

della DGR n. 970 del 13/06/2017 e successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 483 del 09/08/2017 che ha adottato l'"Atto di organizzazione per l'attuazione del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020";

del Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018, che approva il "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020";

del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 187/1 del 26 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (GBER) e ss.mm.ii;

del Regolamento Regionale (RR) n. 17 del 30 settembre 2014 e ss.mm.ii., con il quale viene disciplinata l'applicazione nella Regione Puglia dei regimi di aiuto e degli aiuti individuali esentati dall'obbligo di notificazione preventiva a norma del Regolamento di esenzione (UE) n. 651/2014;

del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31/05/2017 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni", pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28/07/2017, con entrata in vigore il 12/08/2017;

del Regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

del Regolamento (UE) n. 2020/972 della Commissione che modifica il regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga (al 31 dicembre 2023) e gli adeguamenti pertinenti;

della Delibera n. 782 del 26/05/2020 che attua la riprogrammazione delle risorse del POR Puglia 2014-2020 per dare attuazione alla manovra anti crisi connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19;

della Deliberazione n. 1034 del 02/07/2020 con cui la Giunta regionale ha approvato la proposta di Programma operativo Complementare Puglia 2014-2020 (POC) elaborata a seguito di riprogrammazione del POR, approvato con decisione C(2020)4719 del 08/07/2020, e confermata la stessa articolazione organizzativa del POR, nonché le stesse responsabilità di azione come definite nella DGR n. 833/2016;

della Delibera CIPE n. 47 del 28 luglio 2020 di approvazione del Programma di azione e coesione 2014 - 2020. Programma complementare Regione Puglia, pubblicata su G.U.R.I. n. 234 del 21/09/2020;

Considerato che:

il POR Puglia 2014-2020 prevede l'Azione 3.5 "Interventi di rafforzamento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi" finalizzata a sostenere la propensione all'internazionalizzazione delle imprese pugliesi, consolidando il ricorso a strategie di creazione di nuovi mercati di sbocco quale leva determinante per il sostegno all'innovazione, alla competitività ed alla qualificazione delle produzioni regionali;

con provvedimento dell'Autorità di Gestione del Programma n. 110 del 10/11/2017 e ss.mm.ii. sono state definite le sub-azioni del POR Puglia 2014-2020 prevedendo, nell'ambito dell'Azione 3.5, la sub-azione 3.5.a dedicata a "Progetti di promozione dell'export attraverso aiuti agli investimenti di imprese, reti, consorzi ed associazioni di PMI";

con la DGR n. 636 del 04/04/2019, la Giunta Regionale ha approvato il *Programma strategico regionale per l'internazionalizzazione 2019-2020* definendo le strategie e le iniziative di internazionalizzazione, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità del Programma;

nell'ambito del suddetto Programma e con riferimento alla linea di intervento c) *Aiuti ai programmi di internazionalizzazione delle Piccole e Medie Imprese* è stata delineata l'istituzione del "Fondo Internazionalizzazione" che ha previsto, tramite l'intervento di istituti bancari accreditati, l'erogazione di contributi a favore delle imprese pugliesi, in forma aggregata o singola, per la realizzazione di investimenti connessi con lo sviluppo di progetti di internazionalizzazione;

per la realizzazione della suddetta attività è stato elaborato lo schema di Avviso "Aiuti ai programmi di

internazionalizzazione delle Piccole e Medie Imprese” (Avviso), che ha ricevuto l’approvazione in sede di confronto con il partenariato economico sociale nell’incontro del 29/07/2019;

con DGR n. 2241 del 28/11/2019 si è provveduto alla Variazione al bilancio pluriennale 2019-2021 per la copertura finanziaria dell’Avviso;

con DGR n. 55 del 21/01/2020 la Giunta Regionale ha approvato il Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022, rimodulando la dotazione finanziaria stabilita con DGR n. 2241/2019;

con Atto Dirigenziale n. 8 del 03/02/2020 la Sezione Internazionalizzazione ha approvato l’Avviso *“Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 (in attuazione del Regolamento (CE) 651/2014 del 17.06.2014) – Titolo IV - Aiuti ai programmi di internazionalizzazione delle Piccole e Medie Imprese – Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento”* disponendo, nelle more dell’adozione dell’atto giuntale di approvazione dell’avanzo e del successivo atto di variazione degli stanziamenti a valere sui capitoli relativi al cofinanziamento regionale, una prenotazione di impegno pari a Euro 17.000.000,00, a fronte dei 20.000.000,00 di Euro stanziati con DGR n. 2241 del 28/11/2019;

con DGR n. 213 del 25/02/2020 la Giunta Regionale ha adeguato gli stanziamenti del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022 per quanto concerne i capitoli di spesa relativi al cofinanziamento regionale, mediante l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2019, ripristinando la dotazione finanziaria di € 20.000.000,00 già destinata dalla DGR n. 2241 del 28/11/2019 al summenzionato avviso;

con Atto Dirigenziale n. 32 del 16/03/2020, pubblicato sul BURP n. 58 del 23/04/2020 la Sezione Internazionalizzazione ha provveduto a portare ad € 20.000.000,00 la disponibilità finanziaria della prenotazione di spesa collegata all’Avviso e, contestualmente, ad apportare rettifiche al testo dell’Avviso;

ai sensi dell’Articolo 1 co. 2 e 3 del suddetto Avviso *“La gestione del presente strumento è di competenza della Regione – Dipartimento Sviluppo Economico – Sezione Internazionalizzazione, che procederà all’attuazione anche mediante il coinvolgimento dell’Organismo intermedio Puglia Sviluppo SpA il quale si occuperà della gestione della misura agevolativa in quanto designato soggetto intermediario ai sensi dell’articolo 123, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 1303/2013”*;

con DGR n. 612 del 30/04/2020 è stata modificata la convenzione operante tra Regione Puglia e Puglia Sviluppo SpA approvata con DGR n. 2445 del 21/11/2014 in merito alla delega di funzioni di organismo intermedio per l’attuazione di regimi di aiuto, includendo l’Avviso pubblico adottato con AD n. 8 del 03/02/2020 della Sezione Internazionalizzazione;

con DGR n. 1949 del 30/11/2020 sono state apportate le necessarie variazioni al bilancio 2020 e pluriennale 2020-2020 al fine di garantire la copertura finanziaria dell’Avviso per gli ee. ff. 2021 e 2022;

con Atto Dirigenziale (AD) n. 135 del 21/12/2020, pubblicato sul BURP n. 172 del 24/12/2020, sono state apportate ulteriori modifiche al testo dell’Avviso al fine di adeguare la sua gestione alle intervenute disposizioni poste in essere a livello regionale per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19;

con AD n. 2 del 15/01/2021, pubblicato sul BURP n. 15 del 20/01/2021, è stata approvata la modulistica aggiornata con le modifiche introdotte con AD n. 135/2020 e disposti gli accertamenti e le prenotazioni di impegno di spesa, a valere sugli ee. ff. 2021 e 2022, pari complessivamente a € 20.000.000,00;

con AD n. 1 del 14/01/2022, pubblicato sul BURP n. 8 del 20/01/2022, è stato aggiornato il testo dell’Avviso rendendo lo stesso coerente alle disposizioni contenute all’art. 65 del Reg. UE n. 1303/2013 e ss.mm.ii.;

con DGR n. 1738 del 30/11/2022 sono state apportate le necessarie variazioni al bilancio 2022 e pluriennale 2022-2024 al fine di garantire la copertura finanziaria degli interventi ammessi a finanziamento ai sensi dell’Avviso nel corso del 2023.

con Atto dirigenziale n. 16 del 09/02/2023 sono stati assunti gli accertamenti e le prenotazioni di spesa per l'importo complessivo di € 1.000.000,00 per garantire la copertura finanziaria delle domande presentate nel corso del 2023.

Atteso che

con Legge 21/04/2023, n. 41 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 24 febbraio 2023, n. 13, è previsto che (art. 5 del DL 13/2023):

- *Comma 6. A partire dal 1° giugno 2023 le fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili, devono contenere il Codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, riportato nell'atto di concessione o comunicato al momento di assegnazione dell'incentivo stesso ovvero al momento della richiesta dello stesso. Tale obbligo non si applica per le istanze di concessione di incentivi presentate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*
- *Comma 7. In relazione alle procedure di assegnazione di incentivi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto che, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato ove applicabile, ammettono il sostenimento delle spese a valere sugli incentivi di cui al comma 6 anteriormente all'atto di concessione dell'incentivo ovvero alla data di comunicazione del Codice unico di progetto (CUP), le amministrazioni pubbliche titolari delle misure, anche nell'ambito delle disposizioni che disciplinano il funzionamento delle medesime misure, impartiscono ai beneficiari le necessarie istruzioni per garantire la dimostrazione, anche attraverso idonei identificativi da riportare nella documentazione di spesa, della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche.*

l'obbligo introdotto con la L. 41/2023 (pubblicata nella G.U. 21 aprile 2023, n. 94) impone che:

- per le istanze presentate fino al 21 aprile 2023, su tutti i giustificativi di spesa emessi prima della generazione e comunicazione del CUP ai beneficiari, è obbligatoria l'apposizione del codice pratica ai fini dell'ammissibilità della spesa rispetto al progetto finanziato;
- relativamente alle istanze presentate a valere sui suddetti avvisi a partire dal 22 aprile 2023 e fino al 31 maggio 2023, le fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi emesse a partire dal 1 giugno 2023 debbano recare il Codice Unico di Progetto, ovvero un idoneo identificativo atto a dimostrare la correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto ammesso a finanziamento con risorse pubbliche;
- relativamente alle istanze presentate a partire dal 1 giugno 2023 sui suddetti avvisi, le fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi emesse a partire dal 1 giugno 2023 debbano recare il Codice Unico di Progetto;

il suddetto obbligo impone l'adeguamento delle procedure amministrative in essere, onde consentire la generazione del Codice Unico di Progetto già dal momento della richiesta dell'incentivo;

il suddetto obbligo imporrebbe altresì l'adeguamento della piattaforma nazionale per la generazione del codice CUP, attesa la necessità di conferire metadati coerenti con l'agevolazione erogabile in risposta alle istanze dei proponenti durante l'intero ciclo di vita delle stesse;

le istanze già presentate e per le quali risulterà acquisto il codice pratica entro le ore 21.00 del 31/05/2023, seguiranno l'iter istruttorio definito dall'Avviso, nonchè i termini per la realizzazione e rendicontazione dei progetti, così come stabiliti con AD n. 1 del 14/01/2022, pubblicato sul BURP n. 8 del 20/01/2022;

la Giunta Regionale con DGR n. 727 del 29/05/2023, preso atto della necessità di:

- sospendere l'operatività delle piattaforme informatiche atte alla presentazione delle istanze sugli avvisi Contratti di Programma, PIA medie e piccole imprese, PIA turismo, N.I.D.I., Tecno Nidi, Titolo VI-Fondo efficientamento energetico, Titolo IV Internazionalizzazione, al fine di consentire il loro adeguamento rispetto all'obbligo previsto dalla succitata L. 41/2023;
- autorizzare i dirigenti pro tempore della Sezione Competitività, della Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali e della Sezione Promozione del Commercio, Artigianato e Internazionalizzazione delle Imprese all'adozione degli atti e dei provvedimenti consequenziali.

Tanto premesso e considerato, si rende, pertanto, necessario:

definire quale termine ultimo per la presentazione di nuove istanze e/o per l'acquisizione dei relativi codici pratica a valere sull'Avviso Titolo IV Internazionalizzazione le ore 21.00 del 31/05/2023;

adottare le misure tecniche e/o operative volte ad inibire la creazione di nuove istanze nonché la generazione di nuovi codici pratica a valere sull'Avviso Titolo IV Internazionalizzazione a partire dalle ore 21.00 del 31/05/2023;

prevedere – considerato quanto prescritto dalla L. 41/2023 (pubblicata nella G.U. 21 aprile 2023, n. 94):

- per le istanze presentate fino al 21 aprile 2023, ai fini dell'ammissibilità della spesa, l'apposizione del codice pratica e/o altro identificativo su tutti i giustificativi di spesa emessi prima della generazione e comunicazione del CUP ai beneficiari;
- per le istanze presentate tra il 22 aprile 2023 e il 31 maggio 2023, ai fini dell'ammissibilità della spesa, l'apposizione del codice pratica e/o altro identificativo per i giustificativi di spesa emessi fino al 31/05/2023 e l'apposizione del CUP per i giustificativi emessi dopo il 01/06/2023;
- relativamente alle istanze presentate a partire dal 1 giugno 2023 sui suddetti avvisi, le fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi emesse a partire dal 1 giugno 2023 debbano recare il Codice Unico di Progetto;

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla L. n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

di definire quale termine ultimo per la presentazione di nuove istanze e/o per l'acquisizione dei relativi codici pratica a valere sull'Avviso Titolo IV Internazionalizzazione le ore 21.00 del 31/05/2023;

di adottare le misure tecniche e/o operative volte ad inibire la creazione di nuove istanze nonchè la generazione di nuovi codici pratica a valere sull'Avviso Titolo IV Internazionalizzazione a partire dalle ore 21.00 del 31/05/2023;

di prevedere – considerato quanto prescritto dalla L. 41/2023 (pubblicata nella G.U. 21 aprile 2023, n. 94):

- per le istanze presentate fino al 21 aprile 2023, ai fini dell'ammissibilità della spesa, l'apposizione del codice pratica e/o altro identificativo su tutti i giustificativi di spesa emessi prima della generazione e comunicazione del CUP ai beneficiari;
- per le istanze presentate tra il 22 aprile 2023 e il 31 maggio 2023, ai fini dell'ammissibilità della spesa, l'apposizione del codice pratica e/o altro identificativo per i giustificativi di spesa emessi fino al 31/05/2023 e l'apposizione del CUP per i giustificativi emessi dopo il 01/06/2023;
- relativamente alle istanze presentate a partire dal 1 giugno 2023 sui suddetti avvisi, le fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi emesse a partire dal 1 giugno 2023 debbano recare il Codice Unico di Progetto;

di pubblicare il provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e sui portali regionali www.regione.puglia.it, www.sistema.puglia.it e internazionalizzazioine.regione.puglia.it.

di precisare che il presente provvedimento:

- viene redatto secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE e dal D.Lgs. n. 101/2018;
- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle "Linee Guida del Segretariato Generale della Giunta Regionale e del Segretariato Generale del Presidente prot. n. AOO_175/1875 del 28/05/2020;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del DPGR n. 443 del 31/07/2015 mediante affissione per 10 giorni lavorativi all'Albo pretorio on-line delle Determinazioni Dirigenziali e nelle pagine del sito istituzionale della Regione Puglia nella sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione di I livello "Provvedimenti" – sottosezione II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- sarà trasmesso tramite la piattaforma CIFRA2, alla Sezione Bilancio e Ragioneria per gli adempimenti consequenziali;
- è direttamente esecutivo;
- sarà notificato all'Organismo Intermedio e pubblicato sul BURP;

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Responsabile di Sub-Azione 3.5.a e 3.5.b Azione 3.5 - Asse 3 - POR Puglia 2014- 2020

Emanuele Abbattista

Il Dirigente del Servizio Internazionalizzazione e Fiere

Antonella Panettieri

Il Dirigente della Sezione Promozione del Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle Imprese

Francesca Zampano

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RICERCA E RELAZIONI INTERNAZIONALI 30 maggio 2023, n. 432
Legge 21/04/2023 n. 41 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13 - DGR n. 1048 del 4/07/2017 - Accordo di finanziamento redatto ai sensi degli art. 37 e ss. del Regolamento (CE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii della Commissione, tra la Regione Puglia e Puglia Sviluppo S.p.A. - D.G.R. 727 del 29/05/2023- Presa d'atto della sospensione ricezione di nuove istanze sulle piattaforme informatiche per la gestione dell'Avviso TecnoNidi.

La Dirigente della Sezione Ricerca e Relazioni internazionali

Visti:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 04.02.1997, n. 7 "Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale";
- la DGR 28.07.1998, n. 3261 con la quale sono state emanate direttive in ordine alla adozione degli atti di gestione da parte dei dirigenti regionali in attuazione della Legge Regionale n. 7/97 del D. Lgs. N. 29/93 e s.m.i;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30.03.2011, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- l'art. 32 della legge 18.06.2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- l'art. 18 del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- la L.R. 29.06.2004, n. 10 del recante "Disciplina dei regimi regionali di aiuto" e ss.mm.ii;
- la L.R. 20.06.2008, n. 15 "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia" e s.m.i.;
- il Regolamento UE n. 679/2016, "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" e il successivo D. Lgs. n. 101/2018 recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27.04.2016";
- la L.R. n. 32 del 29.12.2022 "Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione 2023 e Bilancio Pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia - Legge di stabilità Regionale 2023;
- la L.R. n. 33 del 29.12.2022 "Bilancio di Previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2023 e Bilancio Pluriennale 2023-2025;
- la Del. G.R. n. 27 del 24/01/2023 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023-2025. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 -Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione";
- la D.G.R. n. 1974 del 07/12/2020, recante "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo 'MAIA 2.0'";
- il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021 recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo 'MAIA 2.0'", comprensivo dei relativi allegati - Testo aggiornato al 31/10/2021;
- il D.P.G.R. su citato, il quale prevede che "a far data dall'insediamento dei Direttori di Dipartimento le strutture regionali corrispondenti alle attuali Sezioni, con le loro articolazioni in Servizi, sono collocate provvisoriamente negli ambiti dei Dipartimenti così come descritti nell'allegato A-bis";
- la D.G.R. n. 1289 del 28/07/2021, con cui sono state esplicitate le funzioni delle Sezioni di Dipartimento, fra cui il Dipartimento Sviluppo economico;
- il D.P.G.R. n. 263 del 10/08/2021, recante "Attuazione modello Organizzativo MAIA 2.0 adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22 gennaio 2021 e s.m.i. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni", pubblicato sul BURP n. 104 suppl. del 10 agosto 2021;

- la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021, “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22”;
- la D.G.R. n. 1794 del 05/11/2021, avente ad oggetto “POR Puglia FESR FSE 2014-2020. Adeguamento organizzativo a seguito del DPGR 22/2021 di adozione del modello di alta organizzazione “Maia 2.0” e ss.mm.ii.”, che ha conferito la responsabilità delle Azioni del POR alle Sezioni di Dipartimento, secondo il loro contenuto funzionale, procedendo ad una modifica del DGR 833/2016, e approvato l’adeguamento dell’organizzazione del POR al nuovo assetto organizzativo delineato da MAIA 2.0, alle modifiche dei Regolamenti comunitari e all’evoluzione del SI.GE.CO del POR;
- il D.P.G.R. n. 403 del 10/11/2021, avente ad oggetto “D.P.G.R. 9 agosto 2017, n. 483 “Atto di organizzazione per l’attuazione del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020”. Adeguamenti al DPGR 22.01.2021, n. 22 “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “Maia 2.0” e ss.mm.ii.”;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 “recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio”;
- il Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17/06/2014 “che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno di applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato”;
- La Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 per l’Italia che definisce le zone che possono beneficiare di aiuti a finalità regionale agli investimenti ai sensi delle norme UE in materia di aiuti di Stato, e fissa i livelli massimi di aiuto (cosiddette “intensità di aiuto”) per le imprese nelle regioni ammissibili;
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 “relativo al fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo investimenti a favore della crescita e dell’occupazione e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006”;
- il Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014 “Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento Regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”, come modificato da ultimo dal Regolamento Regionale n. 3 del 04/04/2022;
- il Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020 - (CCI 2014IT16M2OP002), adottato dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13 agosto 2015, al termine del negoziato tra Regione Puglia e DG Regio e DG Employment&Inclusion, da ultimo modificato con Decisione di esecuzione C(2021) 9942 della Commissione Europea del 22 /12/2021;
- la D.G.R. n. 118 del 15/02/2022 di approvazione del Programma Operativo FESR FSE 2014- 2020 e di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2021) 9942 della Commissione Europea del 22.12.2021
- l’A.D. n. 143 del 14/04/2022 avente ad oggetto “Modifiche ed integrazioni al Documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.) redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013”;
- la D. G.R. n. 1034 del 2 luglio 2020, con cui la Giunta Regionale ha approvato la proposta di Programma Operativo Complementare (POC) Puglia FESR FSE 2014-2020 e confermata la stessa articolazione organizzativa del POR, nonché le stesse responsabilità di azione come definite nella DGR n. 833/2016 e successive modifiche;
- l’A.D. n. 171 dell’ 11/05/2022, di conferimento incarico di Sub-azione nell’ambito dell’Azione 1.5a del PO FESR 2007-2014 denominata “Creazione e consolidamento di start up innovative e spin off della ricerca” alla dott.ssa Valentina Laporta;
- la D.G.R. n. 1864 del 12/12/2022, con la quale sono state attribuite funzioni di direzione della Sezione Ricerca e Relazioni internazionali alla dott.ssa Silvia Visciano.

Visti inoltre i seguenti atti:

- la DGR n. 477 del 28/03/2017, con cui al fine di assicurare la copertura finanziaria degli Avvisi pubblici da attivare nell'esercizio finanziario 2017, la Sezione Programmazione Unitaria ha provveduto ad apportare una ulteriore variazione al Bilancio di previsione pluriennale 2017-2019, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 16 del 17/01/2017 ai sensi dell'art. 51 comma 2) lettera a) del D.lgs. 118/2011 per diverse Azioni del PO FESR 2014-2020, tra cui l'Azione 1.5. e l'Azione 3.8.
- La DGR n. 1048 del 4/07/2017 avente ad oggetto "POR FESR-FSE 2014 – 2020 - "Sostegno alle imprese Innovative" – Linee d'indirizzo e presa d'atto schema di Accordo di finanziamento ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii, tra la Regione Puglia e Puglia Sviluppo S.p.A.";
- con la medesima DGR, inoltre, la Giunta Regionale ha individuato Puglia Sviluppo Spa, quale Soggetto Gestore del Fondo, affidando alla stessa i compiti di esecuzione degli strumenti finanziari a norma dell'art. 38, par. 4), lett. a) e b), punti ii) e iii) del Regolamento delegato (UE) 1303/2013, nonché il compito di approvare e pubblicare il relativo Avviso pubblico oltre alle eventuali modifiche su aspetti non sostanziali;
- L' A.D. n. 94 del 17.07.2017 con cui la Sezione Ricerca innovazione e Capacità Istituzionale ha approvato lo schema dell'Accordo di Finanziamento conforme all'Allegato IV al Regolamento (UE) 1303/2013, che prevede la costituzione del "Fondo Tecnonidi 2014-2020" finalizzato a promuovere l'avvio o la realizzazione di iniziative di impresa a contenuto tecnologico, e relativi allegati;
- Con lo stesso provvedimento, la suddetta Sezione ha provveduto all'accertamento delle somme e all'assunzione dell'obbligazione giuridicamente vincolante (impegno di spesa) dell'importo di € 30.000.000,00 a valere sul PO FESR 2014-2020 (di cui € 15.000.000,00 quale fondo per mutui ed una dotazione di € 15.000.000,00 per il perseguimento delle medesime finalità nella forma delle sovvenzioni dirette) a copertura finanziaria dell'accordo di finanziamento allegato al medesimo provvedimento;
- L'Accordo di finanziamento tra la Società Puglia Sviluppo Spa e la Regione Puglia sottoscritto in data 24.07.2017, presso la sede del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, e della Sezione Ricerca innovazione e capacità istituzionale, in Corso S. Sonnino n. 177 – Bari;
- l'Avviso Pubblico "TecnoNidi", pubblicato sul Burp n. 95 del 10.08.2017 della Regione Puglia, che prevede agevolazioni nella forma di: a) Sovvenzioni dirette; b) Mutui, a valere sul Fondo "Tecnonidi 2014/2020";
- L'A.D. n. 131 del 24/10/2017 con cui la Sezione ricerca Innovazione e capacità istituzionale ha disposto di trasferire e liquidare al Fondo "Tecnonidi" l'importo complessivo di € 30.000.000,00 sui conti provvisori (denominati "Fondo Tecnonidi 2014/2010 Mutui" e "Fondo TECNONIDI 2014-2020 – sovvenzioni"), intestati a Puglia Sviluppo spa, quale deposito vincolato per la gestione del Fondo stesso e l'esecuzione delle attività previste dal relativo Accordo di finanziamento.
- la DGR 694 del 24/04/2018, con cui la Giunta regionale ha deliberato, tra l'altro:
 - di prendere atto dell'attività istruttoria svolta da parte dell'Autorità di Gestione nei confronti della società Puglia Sviluppo SpA al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per lo svolgimento delle funzioni di Organismo intermedio in merito alle attività oggetto di delega, così come definite e declinate nello schema di Convenzione e nei relativi allegati;
 - di individuare Puglia Sviluppo SpA quale Organismo Intermedio per l'attuazione dei regimi di aiuto di cui al Titolo III e Titolo VI del Regolamento Regionale n. 17/2014 e dei regimi di aiuto di importanza minore (de minimis) alle PMI di cui al Regolamento Regionale n. 15/2014 nell'ambito del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020;
 - di approvare lo schema di Convenzione tra la Regione Puglia e la società Puglia Sviluppo SpA (Allegato 1) ed i relativi allegati

- autorizzando l'Autorità di gestione ad apportare allo stesso, eventuali modifiche di carattere non sostanziale;
- di delegare l'Autorità di gestione a stipulare la suddetta Convenzione;
- di dare mandato al dirigente della Sezione Ricerca, Innovazione e Capacità Istituzionale, ad apportare le necessarie modifiche all' Accordo di finanziamento relativo al Fondo "TecnoNIDI 2014/2020";
- di delegare il Direttore di Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro e l'Autorità di Gestione del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 alla sottoscrizione del succitato Accordo di Finanziamento.
- La Convenzione, sottoscritta in data 11 luglio 2018, e repertoriata al n. 02947 del 16/07/2018 tra la Regione Puglia e la Società Puglia Sviluppo SpA per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio, per l'attuazione, tra gli altri, del regime di aiuto di cui al Titolo VI del Reg. Reg. n. 17/2014.
- L'A.D. n. 57 di rep. Del 24/07/2018 con cui sono state approvate le opportune modifiche all'Accordo di Finanziamento sottoscritto in data 24/07/2017, tra Regione Puglia e Puglia Sviluppo spa relativo al Fondo Tecnonidi 2014/2020 e approvato lo schema di Accordo di Finanziamento modificato che disciplina la gestione del Fondo "Tecnonidi 2014/2020" parte Mutui, finalizzato a promuovere l'avvio di iniziative di impresa, a valere sulla Azione 3.8 "Interventi di miglioramento dell'accesso al credito e di finanza innovativa"(Sub – Azione 3.8e) del POR Puglia 2014/2020, che sostituisce integralmente l'Accordo di finanziamento tra Regione Puglia e Puglia Sviluppo S.p.A., sottoscritto in data 24/07/2017, mantenendo inalterati gli allegati al testo precedente. Il suddetto Accordo di Finanziamento è stato sottoscritto in data 26/07/2018.
- L'Atto Dirigenziale n. 273 di rep. Del 26.10.2020 con cui la Sezione Ricerca innovazione e capacità istituzionale ha proceduto all'accertamento delle somme e all'assunzione impegno di spesa dell'importo di euro 3.000.000,00 a copertura finanziaria dell'Avviso pubblico – Tecnonidi 2014-2020, come da delega contenuta nella DGR 1667 dell'8/10/2020; e ha liquidato e pagato in favore di Puglia Sviluppo quale Soggetto gestore del Fondo "TecnoNidi"- sovvenzioni, costituito ai sensi della DGR 1048 del 4/07/2017 con Accordo di finanziamento del 24/07/2017 e s.m.i., l'importo di euro 3.000.000,00.
- L'Atto Dirigenziale n. 673 di rep. Del 10.12.2021 con cui la Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali ha proceduto all'assunzione impegno di spesa dell'importo di Euro 10.700.000,00 a copertura finanziaria dell'Avviso pubblico – Tecnonidi 2014-2020, in attuazione della DGR 1955 del 29/11/2021; e ha liquidato e pagato in favore di Puglia Sviluppo quale Soggetto gestore del Fondo "TecnoNidi"- sovvenzioni, costituito ai sensi della DGR 1048 del 4/07/2017 con Accordo di finanziamento del 24/07/2017 e s.m.i., l'importo di euro 3.000.000,00.

Rilevato che:

- con Legge 21/04/2023, n. 41 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, è previsto che (art. 5 del DL 13/2023):
 - o *Comma 6. A partire dal 1° giugno 2023 le fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili, devono contenere il Codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, riportato nell'atto di concessione o comunicato al momento di assegnazione dell'incentivo stesso ovvero al momento della richiesta dello stesso. Tale obbligo non si applica per le istanze di concessione di incentivi presentate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*
 - o *Comma 7. In relazione alle procedure di assegnazione di incentivi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto che, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato ove applicabile, ammettono il sostenimento delle spese a valere sugli incentivi di cui al comma 6 anteriormente all'atto di concessione dell'incentivo ovvero alla data di comunicazione del*

Codice unico di progetto (CUP), le amministrazioni pubbliche titolari delle misure, anche nell'ambito delle disposizioni che disciplinano il funzionamento delle medesime misure, impartiscono ai beneficiari le necessarie istruzioni per garantire la dimostrazione, anche attraverso idonei identificativi da riportare nella documentazione di spesa, della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche.

Atteso che:

- l'obbligo introdotto con la L. 41/2023 (pubblicata nella G.U. 21 aprile 2023, n. 94) impone che:
 - o relativamente alle istanze presentate a valere sui suddetti avvisi a partire dal 22 aprile 2023 e fino al 31 maggio 2023, le fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi emesse a partire dal 1 giugno 2023 debbano recare il Codice Unico di Progetto, ovvero un idoneo identificativo atto a dimostrare la correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto ammesso a finanziamento con risorse pubbliche;
 - o relativamente alle istanze presentate a partire dal 1 giugno 2023 sui suddetti avvisi, le fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi emesse a partire dal 1 giugno 2023 debbano recare il Codice Unico di Progetto;
- il suddetto obbligo impone l'adeguamento delle procedure amministrative in essere, onde consentire la generazione del Codice Unico di Progetto già dal momento della richiesta dell'incentivo;
- il suddetto obbligo imporrebbe altresì l'adeguamento della piattaforma nazionale per la generazione del codice Codice Unico di Progetto, attesa la necessità di conferire metadati coerenti con l'agevolazione erogabile in risposta alle istanze dei proponenti durante l'intero ciclo di vita delle stesse;
- con D.G.R. n. 727 del 29/05/2023, la Giunta Regionale ha preso atto della necessità di:
 - o sospendere l'operatività delle piattaforme informatiche atte alla presentazione delle istanze sugli avvisi Contratti di Programma, PIA medie e piccole imprese, PIA turismo, N.I.D.I., Tecno Nidi, Titolo VI-Fondo efficientamento energetico, Titolo IV-Internazionalizzazione, al fine di consentire il loro adeguamento rispetto all'obbligo previsto dalla succitata L. 41/2023;
 - o chiudere definitivamente la piattaforma informatica, limitatamente alla ricezione delle nuove istanze, relativamente agli avvisi Titolo II - capo 3 e Titolo II - capo 6;

autorizzando altresì i dirigenti pro tempore della Sezione Competitività, della Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali e della Sezione Promozione del Commercio, Artigianato e Internazionalizzazione delle Imprese all'adozione degli atti e dei provvedimenti consequenziali.

Tanto premesso e considerato, si rende, pertanto, necessario:

- prendere atto della sospensione, dell'operatività della piattaforma informatica atta alla presentazione delle istanze sull'Avviso TecnoNidi, pubblicato sul Burp n. 95 del 10.08.2017 della Regione Puglia, al fine di consentirne l'adeguamento rispetto all'obbligo previsto dalla succitata L. 41/2023;
- demandare a Puglia Sviluppo S.p.A, in qualità di Soggetto Gestore della suddetta misura, l'adozione, con Determina del Direttore Generale, del relativo provvedimento di sospensione e di inibizione sulla suddetta piattaforma di inserimento di nuove istanze nonché generazione dei relativi codici pratica a partire dalle ore 21:00 del giorno 31/05/2023;
- **rendere obbligatoria su tutti i giustificativi di spesa emessi a partire dal 01/06/2023, pena l'inammissibilità delle spese ai fini della rendicontazione** – in attuazione dell'art. 5 commi 6 e 7 del DL 13/2023 – **l'apposizione:**

- **per le istanze presentate fino al 21 aprile 2023, del codice pratica** (staccato appunto entro tale data);
- **per le istanze presentate a partire dal 22 aprile 2023 e fino al 31.05.2023, del Codice Unico di Progetto (CUP)**; in particolare,
 - per le imprese già in possesso di un CUP, questo andrà apposto sulle fatture dal 01/06/2023;
 - per le imprese non ancora in possesso di un CUP, questo sarà generato e comunicato dall'Amministrazione alle imprese interessate nei prossimi giorni; si invitano, pertanto, codeste imprese a comunicare perentoriamente ai propri fornitori la necessità di dar seguito a tale adempimento e, di conseguenza, di attendere nell'emettere nuovi giustificativi di spesa fino all'ottenimento del suddetto CUP.

Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e del D. Lgs n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Adempimenti Contabili ai sensi del D.Lgs. 118/11 e s.m.i.

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

- di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intendono integralmente riportate;
- di prendere atto della sospensione dell'operatività della piattaforma informatica atta alla presentazione delle istanze sull'Avviso TecnoNidi, pubblicato sul Burp n. 95 del 10.08.2017 della Regione Puglia, al fine di consentirne l'adeguamento rispetto all'obbligo previsto dalla succitata L. 41/2023;
- di demandare a Puglia Sviluppo S.p.A, in qualità di Soggetto Gestore della suddetta misura, l'adozione, con Determina del Direttore Generale, del relativo provvedimento di sospensione e di inibizione sulla suddetta piattaforma di inserimento di nuove istanze nonché generazione dei relativi codici pratica a partire dalle ore 21:00 del giorno 31/05/2023.
- di **rendere obbligatoria su tutti i giustificativi di spesa emessi a partire dal 01/06/2023, pena l'inammissibilità delle spese ai fini della rendicontazione** – in attuazione dell'art. 5 commi 6 e 7 del DL 13/2023 – **l'apposizione:**

- **per le istanze presentate fino al 21 aprile 2023, del codice pratica** (staccato appunto entro tale data);
- **per le istanze presentate a partire dal 22 aprile 2023 e fino al 31.05.2023, del Codice Unico di Progetto (CUP)**; in particolare,
 - per le imprese già in possesso di un CUP, questo andrà apposto sulle fatture dal 01/06/2023;
 - per le imprese non ancora in possesso di un CUP, questo sarà generato e comunicato dall'Amministrazione alle imprese interessate nei prossimi giorni; si invita, pertanto, codeste imprese a non emettere nuove fatture fino a comunicazione del suddetto CUP da parte dell'amministrazione, pena l'inammissibilità delle spese rendicontate.
- di pubblicare il provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sui portali regionali www.regione.puglia.it e www.sistema.puglia.it.

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, è immediatamente esecutivo.

La Dirigente della Sezione
Silvia Visciano

Le sottoscritte attestano che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Le sottoscritte attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Funzionario Istruttore
Valentina Laporta

La Dirigente della Sezione
Silvia Visciano

Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi

Concorsi

ARPA PUGLIA - AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA REGIONE PUGLIA

SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, PER IL RECLUTAMENTO, CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI UNITÀ DI PERSONALE - COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE - ADDETTO AI CONTROLLI - AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI, ALLEGATO A - C.C.N.L. SANITÀ, 02/11/2022.

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 246 del 23/05/2023, con cui è stato approvato e indetto il bando di selezione pubblica in parola;

VISTI:

- ☐ Il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- ☐ La legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;
- ☐ Il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150;
- ☐ Il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
- ☐ Il decreto del presidente del consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
- ☐ I decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, rispettivamente, *“attuazione della direttiva 2000/43/ce per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica”*, e *“attuazione della direttiva 2000/78/ce per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”*;
- ☐ Il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/ce relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;
- ☐ La legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni;
- ☐ Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l’articolo 25, comma 9, che aggiunge il comma 2 bis dell’articolo 20 della predetta legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- ☐ Il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n.196;
- ☐ Il regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati in materia di protezione dei dati personali);
- ☐ Il d. lgs. N. 101/2018;
- ☐ Il d. lgs. 11 aprile 2006, n. 198;
- ☐ Il decreto del presidente della repubblica 12 aprile 2006, n. 184;
- ☐ Il decreto del presidente della repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
- ☐ Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- ☐ Il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigenziale del comparto sanità 2019-2021, sottoscritto in data 2 novembre 2022;
- ☐ Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- ☐ La legge 6 novembre 2012, n. 190;
- ☐ Il D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220;
- ☐ l’art. 32 (*“eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea”*) della legge 18 giugno 2009, n. 69;
- ☐ L’articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2011, n. 171, recante la definizione

dell'inidoneità psicofisica al pubblico impiego, ai sensi dell'articolo 55-octies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

❑ La circolare n. 12 del 3 settembre 2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica avente a oggetto *"procedure concorsuali ed informatizzazione. Modalità di presentazione della domanda di ammissione ai concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni. Chiarimenti e criteri interpretativi sull'utilizzo della pec"*;

❑ La Legge 24 novembre 2000, n. 340 *"Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999"*

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ARPA PUGLIA RENDE NOTO CHE

In considerazione della urgenza di soddisfare esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, si ravvisa la necessità di bandire una selezione pubblica, per soli titoli, per il reclutamento a tempo pieno e determinato di unità di personale - – COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE – ADDETTO AI CONTROLLI - AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI, ALLEGATO A – C.C.N.L. SANITÀ, 02/11/2022 da assegnare presso gli ambiti territoriali di ARPA Puglia.

L'ARPA Puglia garantisce parità di trattamento e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro (ai sensi del D.Lgs n.198 del 11/04/2006 e del D.Lgs n. 5 del 25/01/2010); il posto, pertanto, si intende riferito ad aspiranti dell'uno e dell'altro sesso.

ARTICOLO 1 - TIPOLOGIA DELLA SELEZIONE

- 1) È indetta una selezione pubblica, per soli titoli, per il reclutamento con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato di unità di personale - COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE – ADDETTO AI CONTROLLI - AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI, ALLEGATO A – C.C.N.L. SANITÀ, 02/11/2022 per espletamento di attività da svolgersi presso gli ambiti territoriali di ARPA Puglia.
- 2) Le unità di personale nel richiamato profilo saranno reclutate a tempo pieno e determinato per soddisfare esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001.
- 3) Ciascun candidato deve indicare la preferenza per un solo ambito territoriale (1. Bari/Barletta; 2. Brindisi; 3. Foggia; 4. Lecce; 5. Taranto). Conseguentemente, saranno formate graduatorie di merito su base territoriale da cui attingere per l'eventuale assunzione a tempo pieno e determinato presso lo specifico ambito territoriale.
- 4) Si precisa che per motivazioni organizzative e di servizio:
 - a. Il mancato riscontro da parte del candidato, al momento della ricezione della richiesta di disponibilità all'assunzione a tempo pieno e determinato, non determina la decadenza dalla graduatoria di merito, con la possibilità per il candidato ad essere chiamato per eventuali futuri reclutamenti.
 - b. In caso di riscontro positivo alla richiesta di assunzione a tempo determinato, la successiva disponibilità alla sottoscrizione del contratto e della presa di servizio da parte del candidato deve essere immediata e nei termini che saranno indicati dalla Amministrazione. La mancata disponibilità nei termini indicati equivale a rinuncia all'assunzione a tempo pieno e determinato ma il candidato non decade dalla graduatoria
- 5) Il candidato decade dalla rispettiva graduatoria in caso di rinuncia espressa all'assunzione a tempo pieno e determinato dopo la sottoscrizione del contratto a tempo pieno e determinato e presa di servizio, conformemente a quanto stabilito dall'attuale orientamento giurisprudenziale.
- 6) Considerato che l'assunzione a tempo pieno e determinato deve soddisfare esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, è preferibile che il candidato possieda competenze specifiche (risultante, ad esempio, dal possesso di esperienza lavorativa attinente alla professionalità maturata nell'ambito di rapporti regolati da contratti di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) o contratti a progetti (co.co.pro.) in enti pubblici o privati) ed essere in grado di svolgere le attività per le quali l'assunzione è effettuata, la cui verifica sarà operata dall'Amministrazione durante il periodo di prova contrattualmente previsto.

7) Le esigenze organizzative e di servizio per le quali le assunzioni a tempo determinato sono attuate determinano, talvolta, la possibilità che l'Agenzia proceda a ulteriori, successive assunzioni rispetto a quelle inizialmente previste a valere sulla medesima graduatoria. Il candidato che ha già sottoscritto il contratto a tempo pieno e determinato e sarà escluso da future chiamate per cui si rendano disponibili nuove posizioni lavorative successivamente a detta sottoscrizione e fino al termine del rapporto lavorativo instaurato, esonerando l'Agenzia da future chiamate fino a detto termine.

ARTICOLO 2 - TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Il trattamento economico annuo lordo è quello previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale relativo al profilo professionale a concorso, fascia economica iniziale, eventuale assegno per il nucleo familiare (se ed in quanto dovuto per legge), oltre trattamento economico accessorio, previsto dal vigente C.C.N.L. 2019-2021.

2. Su tutti gli emolumenti sopra indicati sono operate le ritenute di legge sia fiscali che previdenziali e assistenziali.

ARTICOLO 3 – RISERVA E TITOLI DI PREFERENZA

1. Sono operanti le riserve di legge, ai sensi dell'art. 1014, commi 3 e 4 e dell'art. 678, comma 9 del d.lgs. 66/2010 e successive modificazioni e integrazioni, a favore di volontari delle Forze Armate.

2. I candidati che intendono avvalersi dei benefici previsti dal D.lgs. n. 66/2010 devono farne esplicita menzione nella domanda di partecipazione. L'assenza di tale dichiarazione equivale a rinuncia ad usufruire dei benefici in parola. Non sarà ammessa alcuna dichiarazione successiva.

3. Qualora non vi siano candidati aventi titolo alla riserva di cui ai commi precedenti, la graduatoria della selezione pubblica in questione verrà utilizzata secondo l'ordine generale di merito.

4. A parità di merito e di titoli la preferenza sarà determinata in conformità all'art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Gli eventuali titoli di preferenza a parità di merito e a parità di titoli di cui al precedente comma, per poter essere oggetto di valutazione, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione ed espressamente menzionati nella stessa.

ARTICOLO 4 - REQUISITI GENERALI E SPECIFICI

1. Per l'ammissione alla presente procedura selettiva, gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:

❑ REQUISITI GENERALI

a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea. Ai sensi dei vigenti art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 251/2007, possono, altresì, partecipare al concorso:

❑ I familiari dei cittadini indicati al punto a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Per la definizione di familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;

❑ I cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

b) Godimento dei diritti civili e politici e, per i cittadini dell'Unione Europea, anche negli Stati di appartenenza o provenienza;

c) Età non inferiore agli anni diciotto e non superiore a quella prevista dall'ordinamento vigente per il collocamento a riposo d'ufficio;

d) Posizione regolare – anche in caso di esonero - in relazione agli obblighi di leva per i nati fino all'anno 1985;

e) idoneità fisica all'impiego e alle specifiche mansioni tipiche del profilo professionale da ricoprire, che l'Amministrazione si riserva di accertare preventivamente ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008;

f) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;

- g) non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con Pubbliche Amministrazioni;
- h) Eventuale possesso dei titoli che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri concorrenti, ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 5, D.P.R. 09/05/1994 n. 487 e successive modificazioni e integrazioni.

❑ REQUISITI SPECIFICI

Per la partecipazione alla presente procedura selettiva, è richiesto il possesso, a pena di non ammissione, di:

a) LAUREA IN:

- INGEGNERIA AMBIENTE E TERRITORIO,
- SCIENZE AMBIENTALI,
- SCIENZE NATURALI,
- GEOLOGIA,
- AGRARIA, SCIENZE AGRARIE E FORESTALI,
- INGEGNERIA CIVILE,
- INGEGNERIA DELLA SICUREZZA,
- INGEGNERIA MECCANICA,
- INGEGNERIA CHIMICA,
- SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI
- SCIENZE E TECNOLOGIE AGROALIMENTARI,
- SCIENZE DELL'ALIMENTAZIONE E GASTRONOMIA,
- IMPRENDITORIALITÀ E QUALITÀ PER IL SISTEMA AGROALIMENTARE O LAUREA IN AGRO-INGEGNERIA O CORRISPONDENTE,
- NUTRACEUTICA O IN SCIENZE DELLA NUTRIZIONE UMANA,
- BIOTECNOLOGIE (CLASSE 01)
- BIOTECNOLOGIE (CLASSE L-2)
- DIPLOMA DI LAUREA (DL) IN BIOTECNOLOGIE, CONSEGUITO SECONDO IL VECCHIO ORDINAMENTO UNIVERSITARIO, O CORRISPONDENTE LAUREA SPECIALISTICA (LS) IN BIOTECNOLOGIE (CLASSI 7/S, 8/S, 9/S) CONSEGUITA SECONDO L'ORDINAMENTO UNIVERSITARIO DI CUI AL D.M. N. 509/99, O CORRISPONDENTE,
- LAUREA MAGISTRALE (LM) IN BIOTECNOLOGIE (CLASSI LM-7, LM-8, LM-9), CONSEGUITA SECONDO L'ORDINAMENTO UNIVERSITARIO DI CUI AL D.M. N. 270/04 OVVERO ALTRE LAUREE EQUIPOLLENTI AI SENSI DELLE NORME VIGENTI

Sono fatte salve le equipollenze o le equiparazioni previste dalla normativa vigente in materia. L'equipollenza o equivalenza dei predetti titoli di studio è soltanto quella prevista dal legislatore e non è suscettibile di interpretazione analogica. A tal proposito il/la candidato/a dovrà indicare nella domanda di partecipazione alla selezione gli estremi del provvedimento che prevede l'equipollenza o l'equiparazione. NON SARANNO EFFETTUATE RICERCHE PREVENTIVE NÉ SARANNO ESPRESSI PARERI AL PUBBLICO IN QUANTO LA VERIFICA DEI REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA SARA' EFFETTUATA A POSTERIORI. I titoli di studio stranieri non hanno valore legale in Italia; per cui è necessario chiederne il riconoscimento qualora i titolari intendano avvalersene per la partecipazione al concorso. CFR. ART. 38 D. LGS. N. 165/2001 IN CASO DI TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO ALL'ESTERO ¹.

¹ ART. 38 D.LGS. 165/2001 – comma 3 - Sino all'adozione di una regolamentazione della materia da parte dell'Unione europea, al riconoscimento dei titoli di studio esteri, aventi valore ufficiale nello Stato in cui sono stati conseguiti, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici destinati al reclutamento di personale dipendente, con esclusione dei concorsi per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, previo parere conforme del Ministero dell'istruzione ovvero del Ministero dell'università e della ricerca. I candidati che presentano domanda di riconoscimento del titolo di ammissione al concorso ai sensi del primo periodo sono ammessi a partecipare con riserva. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica conclude il procedimento di riconoscimento di cui al presente comma solo nei confronti dei vincitori del concorso, che hanno l'onere, a pena di decadenza, di dare comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria, entro quindici giorni, al Ministero dell'università e della ricerca ovvero al Ministero dell'istruzione.

Comma 3.1. Per i fini previsti dagli articoli 3 e 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189, e per le selezioni pubbliche di personale non dipendente, al riconoscimento del titolo di studio provvede, con le medesime modalità di cui al comma 3 del presente articolo, il Ministero dell'università e della ricerca, indipendentemente dalla

B) POSSESSO DI PATENTE DI GUIDA B E PIENA IDONEITA' E DISPONIBILITA' ALLA GUIDA DEI VEICOLI IN DOTAZIONE (ANCHE FUTURA) DI ARPA PUGLIA

2. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 38 D.Lgs. n. 165/2001, si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca per le assunzioni al pubblico impiego nella provincia autonoma di Bolzano.

3. Tutti i requisiti per la partecipazione alla selezione pubblica, nonché i requisiti richiesti per l'applicazione di eventuali preferenze e riserve, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, nonché al momento della stipula del contratto individuale di lavoro. L'assenza delle dichiarazioni che danno diritto alla preferenza e/o alla riserva all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione equivale a rinuncia ad usufruire dei relativi benefici. Non possono essere presi in considerazione i titoli che non siano stati dichiarati ed autocertificati dai candidati nel form on-line di partecipazione alla selezione, entro il termine di scadenza del bando stesso. I candidati risultati in regola con quanto previsto dal bando saranno ammessi alla selezione con riserva di verifica dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti.

4. Per carenza dei requisiti prescritti, l'Amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione del candidato dalla selezione pubblica con motivato provvedimento. Ciò costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, ove già instaurato.

ARTICOLO 5 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il form on-line disponibile nel sito internet istituzionale <https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it> - sezione Bandi di concorso/concorsi domande on line.

2. La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23:59 del 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (B.U.R.P.) attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID). Per la partecipazione alla selezione pubblica, il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata.

3. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione pubblica è certificata dal sistema informatico ed è indicata nella relativa stampa rilasciata al termine della procedura di invio che il candidato dovrà salvare, stampare e conservare. L'unico calendario e l'unico orario di riferimento sono quelli di sistema. Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, il sistema non permetterà più l'accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle domande già inoltrate.

4. In caso di coincidenza con un giorno festivo, il termine di scadenza per l'inoltro della domanda si intende espressamente prorogato al primo giorno successivo non festivo. Alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande, il sistema informatico non consentirà più l'accesso al modulo telematico, né l'invio della domanda e non sarà ammessa la produzione di altri documenti a corredo o ad integrazione della stessa. Inoltre, non sarà più possibile effettuare lo sblocco della domanda per eventuali rettifiche o integrazioni.

5. Pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione alla selezione pubblica presentate

cittadinanza posseduta, anche per i titoli conseguiti in Paesi diversi da quelli firmatari della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, ratificata ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148.

Comma 3.2. Al riconoscimento accademico e al conferimento del valore legale ai titoli di formazione superiore esteri, ai dottorati di ricerca esteri e ai titoli accademici esteri conseguiti nel settore artistico, musicale e coreutico, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta, provvedono le istituzioni di formazione superiore italiane ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 luglio 2002, n. 148, anche per i titoli conseguiti in Paesi diversi da quelli firmatari della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, ratificata ai sensi della citata legge n. 148 del 2002. Il riconoscimento accademico produce gli effetti legali del corrispondente titolo italiano, anche ai fini dei concorsi pubblici per l'accesso al pubblico impiego).

con modalità diverse da quella sopra indicata, a pena di non ammissione.

6. Per la compilazione della domanda, entro il termine fissato, i candidati devono:

- a) Collegarsi all'indirizzo dell'Agenzia: <https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it>
- b) Selezionare sulla Homepage la voce Bandi di concorso
- c) Cliccare sul link "Concorsi domande on-line";
- d) Compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate sul sito, la domanda di partecipazione alla selezione pubblica utilizzando l'apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.

6. La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24h su 24h da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione che supporti ed abbia abilitati Java script e cookies. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è assicurata. L'Agenzia non assume responsabilità per disguidi dipendenti dall'utilizzo di strumentazione telematica inappropriata da parte dei concorrenti, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

7. Per la partecipazione alla selezione pubblica dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, del contributo di partecipazione di € 10,33 che potrà essere effettuato esclusivamente attraverso la piattaforma informatica PagoPA, in ossequio all'art. 5 del Decreto Legislativo 07/03/2005, n.82, come aggiornato al Decreto Legislativo 12/12/2017, n.217. Il Servizio è raggiungibile dal link <https://arpapugliamypay.weebly.com/> oppure attraverso il sito istituzionale di ARPA Puglia www.arpa.puglia.it dal banner PagoPA presente in homepage. In alternativa, ricercando ARPA Puglia nel portale dei Pagamenti della Regione Puglia al link <https://pagopa.rupar.puglia.it>

Il candidato dovrà specificare **la causale del versamento – LA QUALE CORRISPONDE AL CODICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA**. Pertanto, codice e causale della selezione pubblica di che trattasi sono: "SELEZIONE T.D. ADDETTO AI CONTROLLI. – COGNOME NOME". **Indicare, pertanto, il proprio nominativo così da far intendere per quale selezione pubblica è stato effettuato il pagamento. L'IMPORTANTE è NON SUPERARE I 50 CARATTERI.**

8. Si sottolinea che tutte le informazioni richieste dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla selezione pubblica, degli eventuali titoli di preferenza o di eventuali altri benefici. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

9. Ai sensi dell'art. 40, comma 1, D.P.R. N. 445/2000, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47. Eventuali certificazioni allegate rilasciate da pubbliche amministrazioni non potranno essere prese in considerazione ai fini della valutazione della candidatura. Nella domanda di partecipazione, in corrispondenza dei singoli titoli, dovrà essere indicato esattamente il riferimento del provvedimento che l'ha generato e, comunque, gli elementi utili per il reperimento. Il mancato riscontro da parte dell'Ente indicato dal candidato, per ragioni di efficienza della procedura, non darà luogo a soccorso istruttorio

10. I documenti che devono essere allegati sono:

- a. ricevuta comprovante il versamento del contributo di partecipazione
- b. altri eventuali documenti, la cui allegazione è prevista dal bando.

11. Nei casi suddetti, il candidato deve effettuare la scannerizzazione dei documenti e allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone "Aggiungi allegato", ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format.

ATTENZIONE: DEVONO ESSERE ALLEGATI ESCLUSIVAMENTE I DOCUMENTI RICHIESTI ESPPLICITAMENTE DAL BANDO; EVENTUALI ALTRI DOCUMENTI NON SARANNO CONSIDERATI IN ALCUN MODO.

12. Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio".

13. Dopo avere reso le dichiarazioni finali:

- a) cliccare su "Conferma l'iscrizione". A seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione. Pertanto, è necessario prestare attenzione.

- b) Stampare la domanda definitiva cliccando su "Stampa domanda".
- c) Cliccare su "Invia l'iscrizione" per inviare definitivamente la domanda.
- 14. Il candidato riceverà una mail di conferma dell'iscrizione con allegata la copia della domanda, contenente i dati inseriti, completa di numero identificativo, data e ora di invio.
- 15. Il mancato inoltro informatico della domanda, con le modalità sopra descritte, determina l'automatica esclusione del candidato dalla selezione pubblica.
- 16. Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice le dichiarazioni sostitutive rese in modo non corretto od incomplete.

ARTICOLO 6 – PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA.

- 1. Dopo l'invio on-line della domanda, è possibile riaprire la domanda inviata per la produzione di ulteriori documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzione 'Annulla domanda' (disponibile tramite l'icona che si attiverà, a registrazione conclusa, nella colonna 'Annulla' sulla destra dell'oggetto del concorso).
- 2. Si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori documenti comporta l'annullamento della domanda precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione e invio. Quindi, tale procedura prevede la rappresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato utilizzando la stessa modalità prevista per l'iscrizione on line al concorso pubblico.

ARTICOLO 7 – CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

- 1. Nella domanda di partecipazione on-line, gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni mendaci previste dall'art. 76 del citato D.P.R., a pena di non ammissione, il possesso di tutti i requisiti generali e specifici richiesti dall'art. 4 del presente bando.
- 2. I candidati devono, altresì:
 - a) indicare la preferenza per un solo ambito territoriale (1. Bari/Barletta – 2. Brindisi – 3. Foggia – 4. Lecce – 5. Taranto)
 - b) Dichiarare di voler beneficiare della riserva di cui all'art. 3 del bando, con specifica indicazione degli elementi a supporto della riserva stessa;
 - c) dichiarare di aver preso completa visione del presente bando e di aver preso visione della informativa sul trattamento dei dati personali e di accettare espressamente tutto quanto ivi previsto.
 - d) Dichiarare di accettare che le modalità di notifica e le eventuali comunicazioni relative alla procedura selettiva siano consultabili all'indirizzo <https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it> - sezione Bandi di concorso;
 - e) Dichiarare di autorizzare l'ARPA Puglia al trattamento e all'utilizzo dei dati personali per le finalità connesse alla presente procedura;
 - f) Dichiarare di aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione al concorso pari a 10,33 euro (dieci/33 euro), non rimborsabili, attraverso la piattaforma informatica PagoPA;
 - g) dichiarare di essere in possesso dei titoli che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri concorrenti, ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 5, D.P.R. 09/05/1994 n. 487 e successive modificazioni e integrazioni;
 - h) Dichiarare di accettare che le modalità di convocazione finalizzate all'assunzione saranno effettuare a mezzo P.E.C. all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarata dal candidato nella domanda. Si precisa che l'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità in merito alla mancata ricezione e/o lettura delle comunicazioni e/o delle convocazioni inerenti all'assunzione inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarata nella domanda.
 - i) specificare, ove possibile, il possesso di esperienza lavorativa attinente alla professionalità maturata nell'ambito di rapporti regolati da contratti di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) o contratti a progetti (co.co.pro.) in enti pubblici o privati).

3. I candidati che hanno conseguito all'estero il titolo di studio richiesto dal bando per la partecipazione alla selezione pubblica devono dichiarare, ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001, di aver presentato, presso la competente Autorità, la domanda per ottenere il rilascio del provvedimento di riconoscimento. In tale ultimo caso, il candidato è ammesso con riserva nella graduatoria della selezione pubblica, in attesa dell'emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi e/o a selezioni pubbliche.
4. Si rammenta che le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 38 D.Lgs. n. 165/2001 si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 (*"Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego"*), in materia di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca per le assunzioni al pubblico impiego nella provincia autonoma di Bolzano.
5. A corredo della domanda di partecipazione, gli aspiranti devono compilare online anche il form relativo ai titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità delle prescrizioni contenute nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.
6. I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati secondo gli "ELEMENTI DI VALUTAZIONE" specificati nella scheda allegata al presente bando.
7. Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda on-line, regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso. A tal fine, fa fede la data di trasmissione della domanda on-line.
8. Ogni variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, dovrà essere effettuata, con specifico riferimento al concorso di che trattasi, tramite P.E.C. all'indirizzo: concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
9. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni dell'indirizzo di P.E.C. da parte del concorrente, oppure la mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo di P.E.C. medesimo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.

ARTICOLO 8 – AMMISSIONE DEI CANDIDATI.

1. L'ammissione dei candidati è stabilita con provvedimento motivato del Direttore Generale, su conforme istruttoria del Servizio Gestione Risorse Umane.
2. L'Agenzia disporrà l'ammissione con riserva di tutti i candidati che abbiano presentato domanda, riservandosi la verifica delle dichiarazioni contenute nella stessa. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sarà escluso dalla selezione in qualsiasi fase della procedura, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.
3. L'Agenzia si riserva di escludere, in qualunque momento, dalla procedura selettiva i candidati per difetto dei requisiti prescritti dal bando ovvero per mancata dichiarazione degli stessi nella domanda di partecipazione.
4. L'Agenzia non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione di comunicazioni dipendente da cause tecniche non imputabili ai sistemi dell'ARPA Puglia o per errori nell'utilizzo dei canali telematici imputabili al candidato; né per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli indirizzi indicati nella domanda o, comunque, imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

ARTICOLO 9 – MOTIVI DI NON AMMISSIONE

1. Non sono considerate valide le domande presentate, redatte o inviate con modalità diversa dall'unica modalità prevista e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto previsto nel presente bando.
2. Costituiscono motivi di non ammissione:

- a) Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con le modalità descritte nel presente bando;
 - b) L'utilizzo di modalità di iscrizione alla selezione pubblica diverse dall'unica modalità prevista dal bando;
 - c) La mancanza dei requisiti generali e specifici.
3. L'ammissione e l'esclusione dei candidati sarà effettuata esclusivamente con avviso pubblicato sul sito istituzionale di questa Agenzia <https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it> - sezione Bandi di concorso. Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data, pertanto, ulteriore comunicazione in merito ai singoli candidati.
3. I candidati sono tenuti a controllare il sito istituzionale di ARPA Puglia.

ARTICOLO 10 - VALUTAZIONE DEI TITOLI

1. La Commissione dispone complessivamente di 30 punti.
2. La valutazione dei titoli è effettuata dalla commissione esaminatrice sulla base dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione alla selezione pubblica.
3. I titoli di cui il candidato chiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando. Sono valutabili solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione.
4. I 30 punti per la valutazione dei titoli, con diretto riferimento alle esperienze lavorative e formative acquisite relativamente alla posizione specifica da ricoprire, sono ripartiti fra le seguenti categorie:
 - a) titoli di carriera: **9 PUNTI**;
 - b) titoli accademici e di studio; **8 PUNTI**;
 - c) pubblicazioni e titoli scientifici: **3 PUNTI**;
 - d) curriculum formativo e professionale: **10 PUNTI**.
5. Nella valutazione dei titoli, saranno applicate le disposizioni previste specificatamente dal presente bando, nella scheda allegata.
6. L'ARPA Puglia si avvarrà di un portale on line per l'inserimento delle domande e per la valutazione ed eventuale valorizzazione automatica dei titoli dichiarati. È, pertanto, necessario inserire i titoli nella sezione apposita del portale secondo le indicazioni fornite nel presente bando. Si precisa che i campi alfanumerici inseriti nel form di domanda serviranno, esclusivamente, a dettagliare quanto già dichiarato attraverso la selezione delle voci dei menu a tendina.

ARTICOLO 11 - COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. La Commissione esaminatrice della presente selezione sarà nominata dal Direttore Generale dell'ARPA Puglia nel rispetto di quanto disposto dall'art. 35 bis comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 165/2001 in materia di prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione delle Commissioni.
2. La Commissione esaminatrice sarà formata dal Presidente, da due Componenti effettivi e da due supplenti esperti nelle materie di cui al presente bando, oltre il Segretario effettivo e supplente.
3. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente amministrativo dell'ARPA Puglia di categoria non inferiore alla "C".

ARTICOLO 12 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. La Commissione esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli, formulerà la graduatoria finale e le graduatorie su base territoriale. Ed invero, si ribadisce che, poiché ciascun candidato dovrà indicare, nella domanda di partecipazione, la preferenza per un solo ambito territoriale (1. Bari/Barletta; 2. Brindisi; 3. Foggia; 4. Lecce; 5. Taranto), saranno formate graduatorie di merito su base territoriale da cui attingere per l'eventuale assunzione a tempo pieno e determinato presso lo specifico ambito territoriale.
2. Ciascuna graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati e con l'osservanza, a parità di punti, della riserva militare di cui all'art. 3 del bando e delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. A parità di merito, ai fini della formulazione della graduatoria, hanno preferenza le categorie di

cittadini che sono in possesso dei titoli di cui all'art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni e integrazioni.

4. A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:

- a. Dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
- b. Dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
- c. Dalla minore età del candidato.

6. In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane d'età, come previsto dall'art. 2, comma 9, della Legge n. 191/1998.

7. Il Direttore Generale dell'Agenzia provvederà, con apposito atto deliberativo, ad approvare i verbali e la graduatoria finale e le graduatorie su base territoriale stilate dalla Commissione esaminatrice.

8. La graduatoria finale e le graduatorie su base territoriale stilate dalla Commissione esaminatrice potranno essere modificate all'esito dell'accertamento d'ufficio in ordine al possesso dei requisiti di ammissione, dei titoli valutati, nonché dei titoli di preferenza e/o di precedenza oltre che dei titoli di riserva eventualmente dichiarati e all'esito di eventuali ricorsi giurisdizionali.

9. A conclusione degli accertamenti di cui al comma precedente, il Direttore Generale procederà ad autorizzare l'assunzione tempo pieno e determinato. In presenza di esigenze di servizio che rendano improcrastinabile l'assunzione a tempo pieno e determinato, l'Agenzia provvederà a posticipare l'accertamento della sussistenza dei requisiti generali e specifici e a disporre di procedere alla stipula del contratto. Ad ogni modo, l'accertamento del mancato possesso dei requisiti generali e specifici pregiudica la prosecuzione del rapporto di lavoro.

10. La graduatoria finale della selezione pubblica sarà pubblicata sul sito ufficiale di ARPA Puglia Amministrazione Trasparente/bandi di concorso con valore di notifica a tutti gli effetti e sarà utilizzata con le modalità e nei limiti temporali imposti dalle leggi vigenti in materia.

ARTICOLO 13 – IMMISSIONE IN SERVIZIO

1. L'ARPA Puglia, al fine di soddisfare esigenze di servizio esclusivamente eccezionali o temporanee, di cui all'art. 36, comma 2, D. Lgs. n. 165/2001, sulla base di quanto dichiarato e attestato, all'uopo nelle richieste di assunzione a tempo determinato di personale a tempo, dal Dirigente di un Servizio agenziale e/o da un Direttore U.O.C./U.O.S ed, eventualmente, dal Referente di un Progetto – quest'ultimo in relazione alla dichiarazione del residuo del fondo disponibile a copertura del costo del personale richiesto – e con il parere di ammissibilità amministrativa del Dirigente Amministrativo presso il Servizio Gestione Risorse Umane nonché per parere favorevole di competenza del Direttore Amministrativo e del Direttore Scientifico, procederà – all'esito della specifica istruttoria - alla stipula del contratto a tempo determinato, nel quale sarà indicata la data d'inizio del rapporto di lavoro e la durata.

2. Considerate la tipologia del profilo oggetto di selezione e la molteplicità dei profili professionali specifici di accesso nonché le esigenze organizzative che, di volta in volta, potranno costituire presupposto per il reclutamento di unità di personale a tempo pieno e determinato, è facoltà dell'Amministrazione sottoporre un congruo numero di candidati utilmente collocati in graduatoria ad un colloquio preliminare, volto a valutare l'esperienza e le qualità professionali possedute in relazione al posto da ricoprire. La valutazione operata all'esito del colloquio è intesa esclusivamente ad individuare la parte contraente legittimata alla stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato e, pertanto, non dà luogo alla formazione di alcuna ulteriore graduatoria di merito.

3. Il candidato, all'atto della stipula del contratto individuale, deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165.

4. L'accertamento del mancato possesso dei requisiti generali e specifici, in qualsiasi fase della procedura, pregiudica l'assunzione e/o la prosecuzione del rapporto di lavoro.

5. Il dipendente assunto in servizio a tempo determinato è soggetto ad un periodo di prova - secondo quanto stabilito dal C.C.N.L. relativo al personale dell'Area Sanità. Detto periodo non può essere rinnovato né prorogato alla scadenza. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una

delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio.

6. Il candidato sarà invitato, a mezzo P.E.C., all'indirizzo indicato dal candidato, a prendere servizio entro i termini stabiliti dall'Azienda - pena la mancata stipula del contratto individuale di lavoro. Le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo dichiarato nella domanda di partecipazione. Si ribadisce, pertanto, la necessità che i candidati provvedano a rettificare i propri recapiti, in caso di variazione. Ogni variazione dei predetti recapiti, dovrà essere comunicata a mezzo P.E.C. all'indirizzo concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it indicando, con esattezza, la procedura selettiva cui si riferisce.

7. L'accertamento della idoneità fisica all'impiego sarà effettuato a cura dell'ARPA Puglia prima dell'immissione in servizio in relazione alle mansioni che potranno essere affidate al candidato con riferimento al profilo posseduto, come delineato nel Protocollo di sorveglianza sanitaria dell'Agenzia.

8. Nel caso in cui l'interessato non si presenti alla visita medica, senza giustificato motivo, non si darà corso all'assunzione. Il candidato che non si presenta o che rifiuta di sottoporsi a tale visita, sarà considerato rinunciatario a tutti gli effetti, senza necessità di alcuna diffida o di altra formalità. **In caso di rinuncia o di mancata presa di servizio, successiva all'espletamento degli accertamenti sanitari, i costi degli accertamenti già eseguiti verranno addebitati ai soggetti interessati.**

9. La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi, l'assunzione dovrà avvenire entro i 30 giorni successivi alla convocazione per la sottoscrizione del contratto. Scaduto inutilmente il termine, senza giustificato motivo riconosciuto dall'Amministrazione, l'ARPA Puglia non provvederà alla stipula del contratto.

10. È condizione risolutiva del contratto di lavoro, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento della presente procedura che ne costituisce presupposto.

ARTICOLO 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura selettiva sono trattati, esclusivamente, per le finalità connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti all'eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica.

2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione pubblica possono essere inseriti in apposite banche dati nonché trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti in ordine alle procedure selettive, nonché per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.

4. I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.

5. Il titolare del trattamento dei dati personali è ARPA Puglia, nella persona del Direttore Generale pro tempore, con sede legale in Bari, C.so Trieste 27 – 70126, il quale può essere contattato mediante i seguenti riferimenti: telefono: 080/5460111 email: info@arpa.puglia.it P.E.C.: dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

6. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regolamento.

7. I dati personali possono essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

8. L'interessato può esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l'opposizione al trattamento. L'interessato può, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

In relazione alle informazioni di cui entrerà in possesso ARPA Puglia, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:

1. Finalità del trattamento

I dati forniti verranno utilizzati per la gestione del procedimento nell'ambito dell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o, comunque, connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione.

2. Modalità del trattamento e conservazione

Il trattamento verrà effettuato con procedure prevalentemente informatizzate (e in via residuale tramite strumenti manuali e/o cartacei) idonee a garantire la loro sicurezza e riservatezza, dal Responsabile del trattamento, nonché dai soggetti designati dal Titolare. Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, i dati saranno conservati per il tempo necessario al completamento del procedimento e, in ogni caso, in coerenza con le norme vigenti in materia. Il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata del contratto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi. Alla cessazione del rapporto di lavoro, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

3. Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio e l'eventuale rifiuto dell'autorizzazione comporta la rinuncia al procedimento.

4. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati saranno trattati dal personale dell'ARPA Puglia coinvolto nel procedimento.

Nel caso in cui l'utente scelga un servizio gestito in tutto o in parte da altro soggetto, i suoi dati verranno comunicati, come richiesto e/o previsto, ai singoli gestori che opereranno come responsabili per il trattamento connesso all'erogazione dei servizi di propria competenza. I dati raccolti non sono oggetto di diffusione né di comunicazione a ulteriori soggetti, salvo i casi previsti da specifiche disposizioni di legge. I dati raccolti non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.

5. Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento dei dati personali è ARPA Puglia, nella persona del Direttore Generale pro tempore, con sede legale in Bari, C.so Trieste 27 – 70126, il quale può essere contattato mediante i seguenti riferimenti: telefono: 080/5460111 email: info@arpa.puglia.it P.E.C.: dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

6. Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Il responsabile della protezione dei dati personali di ARPA Puglia è raggiungibile mediante le seguenti modalità: Ing. Barberini Nicola - email: dpo@arpa.puglia.it P.E.C.: direzione@pec.nbconsulting.it

7. Esistenza di un processo decisionale automatizzato

Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del GDPR 2016/679.

8. Diritti dell'interessato

In ogni momento, si potranno esercitare i diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, fra cui il diritto di:

- a) chiedere la conferma che sia in corso un trattamento dei dati personali che riguardano il candidato;
- b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- c) chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- d) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- e) proporre reclamo a un'autorità di controllo.

È possibile esercitare i diritti con richiesta scritta inviata al Responsabile della protezione dei dati personali, di cui al punto 6.

9. Modalità di esercizio dei diritti

Tali diritti potranno essere esercitati mediante richiesta da inviare con lettera raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata al Titolare del trattamento e per conoscenza al Responsabile della Protezione

dei Dati (RPD), utilizzando ove possibile, l'apposito modulo disponibile sul sito dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it/home/modulistica

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate.

ARTICOLO 15 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il responsabile del procedimento per la presente procedura concorsuale è il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Umane P.E.C.: concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it - personale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ARTICOLO 16 - DIRITTO DI ACCESSO

1. Il diritto di accesso ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 ("Nuove norme sul procedimento amministrativo") è consentito nei limiti e nei termini di cui alla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 17 - RIAPERTURA DEL TERMINE, MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA PROCEDURA SELETTIVA.

1. L'ARPA Puglia si riserva, in ogni caso, per comprovati motivi o qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, la facoltà di modificare, di prorogare, di sospendere o di revocare la presente procedura selettiva, senza che nei concorrenti insorga alcuna pretesa.

2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, sospendere e revocare la procedura selettiva ovvero di non procedere ad eventuali assunzioni a tempo determinato qualora nuove disposizioni normative di contenimento della spesa pubblica impedissero e rendessero incompatibili, in tutto o in parte, l'assunzione di personale o in mancanza di disponibilità finanziaria dell'Ente, senza che in capo ai candidati possa insorgere alcuna pretesa o alcun diritto.

ARTICOLO 18- NORME FINALI E DI RINVIO

1. Con la partecipazione alla selezione pubblica, è implicita, da parte del candidato, l'accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e di tutte le precisazioni del presente bando. Per quanto non espressamente contemplato nel bando, valgono le normative di legge, contrattuali e regolamentari in materia.

2. L'Amministrazione si riserva di non dare corso alla presente procedura selettiva in caso di sopravvenienza di previsioni normative o di condizioni economico-finanziarie ostative alla sua conclusione.

3. L'Agenzia, con provvedimento motivato, può, altresì, stabilire di non procedere all'eventuale assunzione a tempo determinato laddove prevista in ragione di esigenze al momento non valutabili né prevedibili.

4. Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane dell'ARPA Puglia – Corso Trieste n. 27 – 70126 Bari. Tel. 080/5460512 - 506 - 509 - 510 secondo i seguenti orari: Lunedì – Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00.

5. Per informazioni sulla assistenza tecnica relativa alla registrazione anagrafica e alla compilazione dei campi richiesti dal modulo di domanda on-line, oltre a consultare la Guida e le FAQ scaricabili, è attivo un servizio di assistenza raggiungibile attraverso la compilazione del form indicato in area utente.

6. Non si potrà compilare la domanda per conto dei candidati ma solo risolvere eventuali problemi tecnici.

7. Ogni candidato, pertanto, dovrà provvedere in autonomia per l'invio della candidatura, evitando il più possibile di compilare le domande in prossimità del termine ultimo di scadenza, atteso che potrebbe non essere garantita l'assistenza tecnica per le richieste pervenute il giorno di scadenza previsto dai bandi data l'indisponibilità di tempo materiale per evadere eventuali richieste di assistenza che potrebbero accumularsi oltre l'orario di lavoro. In tal caso, la responsabilità ricade sul candidato.

8. Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme legislative, regolamentari e contrattuali nazionali e regionali.

ARTICOLO 19 - PUBBLICITÀ

1. Il presente bando è direttamente scaricabile dal sito dell'Agenzia <https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it> – sezione Bandi di concorso a partire dalla data di pubblicazione dell'estratto del bando sulla Gazzetta della Repubblica Italiana.

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Vito BRUNO

INFORMATIVA resa ai sensi dell'art. 13 del RGPD – Regolamento Generale Protezione Dati UE 679/2016

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, si informano gli interessati che i dati personali, compresi quelli particolari (c.d. dati sensibili) e quelli relativi a condanne penali o reati (c.d. dati giudiziari), sono trattati da ARPA Puglia - in qualità di Titolare del trattamento - esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle procedure concorsuali e/o di mobilità e per le successive attività inerenti l'eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica e delle disposizioni dei Contratti Collettivi di Lavoro.

Il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o, comunque, acquisiti per le suddette finalità è effettuato, presso ARPA Puglia anche con l'utilizzo di procedure informatizzate da persone autorizzate ed impegnate alla riservatezza.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti le procedure selettive cui si partecipa.

I dati personali saranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre effetti ed, in ogni caso, per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei documenti amministrativi.

I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, e diffusi con esclusione di quelli idonei a rivelare lo stato di salute, quando tali operazioni siano previste da disposizioni di legge o di regolamento.

In particolare, i provvedimenti approvati dagli organi competenti in esito alla selezione verranno diffusi mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito internet di ARPA Puglia nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.

I dati di natura personale forniti non sono trasferiti all'estero, all'interno o all'esterno dell'Unione Europea. Gli interessati potranno esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento:

- richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
- ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
- richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento;
- ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- richiedere la portabilità dei dati;
- aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;
- proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Tali diritti potranno essere esercitati mediante richiesta da inviare con lettera raccomandata a/r o tramite posta elettronica certificata al Titolare del trattamento (ARPA Puglia, nella persona del Direttore Generale pro tempore, con sede legale in Bari, C.so Trieste 27 – 70126, telefono: 080/5460111 email: info@arpa.puglia.it p.e.c.: dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it) e, per conoscenza, al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), utilizzando ove possibile, l'apposito modulo disponibile sul sito dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it/home/modulistica

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate.

Infine, si informa che gli interessati, ricorrendone i presupposti, possono proporre un eventuale reclamo all'Autorità di Controllo Italiana – Garante per la protezione dei dati personali – Piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186 Roma.

La presente Informativa potrebbe subire modifiche al fine di recepire cambiamenti della normativa nazionale e/o comunitaria ovvero per adeguarsi ad intervenute innovazioni tecnologiche o per altri motivi. Eventuali nuove versioni della presente Informativa saranno consultabili sul sito internet istituzionale.

L'utente è pregato di prendere visione della presente Informativa e di controllarla periodicamente con attenzione, al fine di verificare eventuali aggiornamenti o revisioni che si dovessero rendere necessari.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, PER IL RECLUTAMENTO, CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI UNITÀ DI PERSONALE – COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE – ADDETTO AI CONTROLLI - AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI, ALLEGATO A – C.C.N.L. SANITÀ, 02/11/2022.

1) La valutazione dei titoli sarà effettuata secondo i seguenti criteri:

30 punti totali, così ripartiti:

- a) titoli di carriera: max 9 punti;
- b) titoli accademici e di studio: max 8 punti;
- c) pubblicazioni e titoli scientifici: max 3 punti;
- d) curriculum formativo e professionale: max 10 punti

A) TITOLI DI CARRIERA: MAX 9 PUNTI

1) i titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso presso gli enti di cui agli articoli 21 e 22 del D.P.R. n. 220/2001 e presso altre pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a selezione o in qualifiche corrispondenti. Il servizio reso nel corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti è valutato con un punteggio non superiore al 50% di quello reso nel profilo relativo al concorso;

2) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;

3) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;

4) i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario di lavoro previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro;

5) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.

Pertanto, sono attribuiti i seguenti punteggi:

- Pt. 1,2 per ogni anno di servizio reso nel profilo professionale a selezione o superiore;
- Pt. 0,6 per ogni anno di servizio reso nel profilo corrispondente alla categoria inferiore al posto a selezione (B, Coadiutore Amministrativo, e BS, Coadiutore Amministrativo Esperto, presso Agenzie/A.S.L. o qualifiche corrispondenti in altre PP.AA.)

- I servizi resi presso case di cura convenzionate nel profilo a concorso: punti 1,00 per anno

Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica.

Viceversa, il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali.

Il servizio militare in ferma di leva volontaria è da valutare come servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni Statali.

SERVIZIO VOLONTARIO CIVILE.

Il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, la cui entrata in vigore è stata definitivamente fissata al 1° gennaio 2006, ha disciplinato, in base a quanto disposto dall'articolo 2 della legge n. 64/2001, la materia del Servizio civile ivi compresi l'ammissione dei volontari e il loro trattamento giuridico ed economico. Il servizio militare obbligatorio, ai sensi della legge del 23 agosto 2004, n. 226, è stato definitivamente sospeso e di conseguenza, con decorrenza 1° gennaio 2006, data di entrata in vigore del Decreto legislativo n. 77/2002, il servizio civile è fondato su base esclusivamente volontaria. Con nota prot. 8151 del 13.3.2015 il Ministero dell'istruzione ha definitivamente chiarito che va valutato anche il servizio civile prestato in qualità di volontario che va, pertanto, assimilato al servizio militare prestato non in costanza di rapporto con la P.A.

B) TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO: MAX 8 punti

I titoli accademici e di studio sono valutati tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire ed attribuiti i seguenti punteggi:

1.	Voto del titolo di studio richiesto per l'ammissione alla procedura selettiva (massimo 1,50 punto) attribuiti nel seguente modo:
A.	Da 100 A 105: punti 0,50
B.	Da 106 A 110: punti 1,00
C.	110 e lode: punti 1,50
2.	Ulteriore laurea che non venga fatta valere quale titolo di accesso: punti 0,50
3.	Laurea Magistrale, laurea specialistica o laurea vecchio ordinamento: punti 1,00
4.	Laurea triennale o Diploma Universitario: punto 0,75
5.	Master di 1° livello: punti 0,75
6.	Master di 2° livello: punti 1,00
7.	Dottorato di ricerca: punti 2,00
8.	Corso di perfezionamento universitario: punti 0,50
9.	Scuola di specializzazione universitaria: punti 1,50
10.	Corso di alta formazione universitaria attinente alla professionalità punti 0,30

C) PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI: MAX 3 PUNTI

Nei pubblici concorsi e nelle selezioni pubbliche, sono valutabili – quali titoli scientifici – soltanto le pubblicazioni a stampa del candidato e non anche i lavori prodotti in manoscritto o dattiloscritto ovvero in bozza di stampa, che non abbiano avuto la diffusione propria del lavoro a stampa.

Sulla base di quanto stabilito dall'art. 11 D.P.R. n. 220/2001 con riferimento alle pubblicazioni e ai titoli scientifici, saranno attribuiti i seguenti punteggi:

1)	Pubblicazione su rivista di rilevanza internazionale (in lingua straniera) con un solo autore punti 1 a pubblicazione;
2)	Pubblicazione su rivista di rilevanza internazionale (in lingua straniera) con più autori punti 0,5 a pubblicazione;
3)	Pubblicazione su rivista di rilevanza nazionale con un solo autore punti 0,5 a
4)	Pubblicazione su rivista di rilevanza nazionale con più autori punti 0,25 a pubblicazione.

D) CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE: MAX 10 PUNTI

Considerato che il punteggio attribuito dalla commissione è globale e deve essere adeguatamente motivato, per la valutazione del curriculum formativo e professionale si terrà conto esclusivamente di quanto riportato nella tabella sotto indicata, se attinente al profilo professionale da conferire:

• attività lavorativa in materia attinente al profilo professionale da ricoprire prestata presso enti e/o strutture private con contratti di lavoro subordinato: punti 1,00 all'anno
• attività in materia attinente al profilo professionale da ricoprire prestata presso pubbliche amministrazioni tramite attività libero-professionale, borse di studio, assegni di ricerca, contratti di lavoro a tempo determinato chiamati "contratti di ricerca", borse di dottorato di ricerca e soggiorni di studio all'estero, co.co.co., co.co.pro: punti 1,00 all'anno
• attività in materia attinente al profilo professionale da ricoprire prestata presso strutture private con contratti di co.co.co. O co.co.pro o attività libero- professionale, borse di studio, assegni di ricerca, contratti di lavoro a tempo determinato chiamati "contratti di ricerca", borse di dottorato di ricerca e soggiorni di studio all'estero punti 0,25 all'anno
• certificazioni relative a conoscenze linguistiche e/o informatiche: punti 0,3 per certificazione
• frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l'oggetto della procedura se effettuati dopo il conseguimento del titolo di studio richiesto per l'accesso: punti 0,3 a corso

• incarichi di docenza (insegnamento) presso università pubbliche o private fino a 5 lezioni: punti 0,2
• incarichi di docenza (insegnamento) presso università pubbliche o private maggiori a 5 lezioni: punti 0,5
• tirocinio curriculare ed extra curriculare attinente al profilo professionale da ricoprire svolto presso enti pubblici o privati: 0,02 a mese per un massimo di 0,24 punti all'anno
• Possesso di abilitazioni (per le quali è attribuito un punteggio complessivo massimo di punti 3) Nello specifico: a) abilitazione professionale conseguita previo superamento di esame di Stato, punti 2; b) abilitazione all'insegnamento nelle scuole statali secondarie superiori, punti 1 n.b. Le abilitazioni sono valutate esclusivamente se conseguite a seguito di effettivo superamento di un esame di Stato
• altri titoli/esperienze lavorative non rientranti nelle precedenti categorie: max punti 1 complessivi

IL DIRETTORE GENERALE
(AVV. VITO BRUNO)

ARPA PUGLIA - AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA REGIONE PUGLIA

SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, PER IL RECLUTAMENTO, CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI UNITÀ DI PERSONALE - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - AREA DEGLI ASSISTENTI, ALLEGATO A - C.C.N.L. SANITÀ, 02/11/2022.

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 246 del 23/05/2023, con cui è stato approvato e indetto il bando di selezione pubblica in parola;

VISTI:

- ☐ Il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- ☐ La legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;
- ☐ Il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150;
- ☐ Il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
- ☐ Il decreto del presidente del consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
- ☐ I decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, rispettivamente, *“attuazione della direttiva 2000/43/ce per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica”, e “attuazione della direttiva 2000/78/ce per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”*;
- ☐ Il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/ce relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;
- ☐ La legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni;
- ☐ Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l’articolo 25, comma 9, che aggiunge il comma 2 bis dell’articolo 20 della predetta legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- ☐ Il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n.196;
- ☐ Il regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati in materia di protezione dei dati personali);
- ☐ Il d. lgs. N. 101/2018;
- ☐ Il d. lgs. 11 aprile 2006, n. 198;
- ☐ Il decreto del presidente della repubblica 12 aprile 2006, n. 184;
- ☐ Il decreto del presidente della repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
- ☐ Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- ☐ Il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigenziale del comparto sanità 2019-2021, sottoscritto in data 2 novembre 2022;
- ☐ Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- ☐ La legge 6 novembre 2012, n. 190;
- ☐ Il D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220;
- ☐ l’art. 32 (*“eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea”*) della legge 18 giugno 2009, n. 69;
- ☐ L’articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2011, n. 171, recante la definizione dell’inidoneità psicofisica al pubblico impiego, ai sensi dell’articolo 55-octies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- ☐ La circolare n. 12 del 3 settembre 2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica avente a oggetto *“procedure concorsuali ed informatizzazione. Modalità di presentazione della domanda di ammissione ai concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni. Chiarimenti e criteri interpretativi sull’utilizzo della pec”*;

❑ La Legge 24 novembre 2000, n. 340 *“Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999”*

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ARPA PUGLIA RENDE NOTO CHE

In considerazione della urgenza di soddisfare esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, si ravvisa la necessità di bandire una selezione pubblica, per soli titoli, per il reclutamento a tempo pieno e determinato di unità di personale: **ASSISTENTE AMMINISTRATIVO** - AREA DEGLI ASSISTENTI, ALLEGATO A – C.C.N.L. SANITÀ, 02/11/2022) da assegnare presso gli ambiti territoriali di ARPA Puglia.

L'ARPA Puglia garantisce parità di trattamento e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro (ai sensi del D.Lgs n.198 del 11/04/2006 e del D.Lgs n. 5 del 25/01/2010); il posto, pertanto, si intende riferito ad aspiranti dell'uno e dell'altro sesso.

ARTICOLO 1 - TIPOLOGIA DELLA SELEZIONE

- 1) È indetta una selezione pubblica, per soli titoli, per il reclutamento con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato presso gli ambiti territoriali di ARPA Puglia di unità di personale: **Assistente Amministrativo** - Area degli assistenti, allegato A – C.C.N.L. SANITÀ, 02/11/2022).
- 2) Le unità di personale nel richiamato profilo saranno reclutate a tempo pieno e determinato per soddisfare esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001.
- 3) Ciascun candidato deve indicare la preferenza per un solo ambito territoriale (1. Bari/Barletta; 2. Brindisi; 3. Foggia; 4. Lecce; 5. Taranto). Conseguentemente, saranno formate graduatorie di merito su base territoriale da cui attingere per l'eventuale assunzione a tempo pieno e determinato presso lo specifico ambito territoriale.
- 4) Si precisa che per motivazioni organizzative e di servizio:
 - a. Il mancato riscontro da parte del candidato, al momento della ricezione della richiesta di disponibilità all'assunzione a tempo pieno e determinato, non determina la decadenza dalla graduatoria di merito, con la possibilità per il candidato ad essere chiamato per eventuali futuri reclutamenti.
 - b. In caso di riscontro positivo alla richiesta di assunzione a tempo determinato, la successiva disponibilità alla sottoscrizione del contratto e della presa di servizio da parte del candidato deve essere immediata e nei termini che saranno indicati dalla Amministrazione. La mancata disponibilità nei termini indicati equivale a rinuncia all'assunzione a tempo pieno e determinato ma il candidato non decade dalla graduatoria
- 5) Il candidato decade dalla rispettiva graduatoria in caso di rinuncia espressa all'assunzione a tempo pieno e determinato dopo la sottoscrizione del contratto a tempo pieno e determinato e presa di servizio, conformemente a quanto stabilito dall'attuale orientamento giurisprudenziale.
- 6) Considerato che l'assunzione a tempo pieno e determinato deve soddisfare esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, è preferibile che il candidato possieda competenze specifiche (risultante, ad esempio, dal possesso di esperienza lavorativa attinente alla professionalità maturata nell'ambito di rapporti regolati da contratti di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) o contratti a progetti (co.co.pro.) in enti pubblici o privati) ed essere in grado di svolgere le attività per le quali l'assunzione è effettuata, la cui verifica sarà operata dall'Amministrazione durante il periodo di prova contrattualmente previsto.
- 7) Nello specifico, in base al C.C.N.L. Comparto Sanità 2019-2021 del 02/11/2022, l'Assistente Amministrativo: Svolge mansioni amministrativo-contabili complesse - anche mediante l'ausilio di tecnologia elettronica e/o informatica - quali, ad esempio, ricezione e l'istruttoria di documenti, compiti di segreteria, attività di informazione ai cittadini, collaborazione ad attività di programmazione, studio e ricerca.
- 8) Le esigenze organizzative e di servizio per le quali le assunzioni a tempo determinato sono attuate determinano, talvolta, la possibilità che l'Agenzia proceda a ulteriori, successive assunzioni rispetto a quelle inizialmente previste a valere sulla medesima graduatoria. Il candidato che ha già sottoscritto il contratto a

tempo pieno e determinato e sarà escluso da future chiamate per cui si rendano disponibili nuove posizioni lavorative successivamente a detta sottoscrizione e fino al termine del rapporto lavorativo instaurato, esonerando l'Agenzia da future chiamate fino a detto termine.

ARTICOLO 2 - TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Il trattamento economico annuo lordo è quello previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale relativo al profilo professionale a concorso, fascia economica iniziale, eventuale assegno per il nucleo familiare (se ed in quanto dovuto per legge), oltre trattamento economico accessorio, previsto dal vigente C.C.N.L. 2019-2021.

2. Su tutti gli emolumenti sopra indicati sono operate le ritenute di legge sia fiscali che previdenziali e assistenziali.

ARTICOLO 3 – RISERVA E TITOLI DI PREFERENZA

1. Sono operanti le riserve di legge, ai sensi dell'art. 1014, commi 3 e 4 e dell'art. 678, comma 9 del d.lgs. 66/2010 e successive modificazioni e integrazioni, a favore di volontari delle Forze Armate.

2. I candidati che intendono avvalersi dei benefici previsti dal D.lgs. n. 66/2010 devono farne esplicita menzione nella domanda di partecipazione. L'assenza di tale dichiarazione equivale a rinuncia ad usufruire dei benefici in parola. Non sarà ammessa alcuna dichiarazione successiva.

3. Qualora non vi siano candidati aventi titolo alla riserva di cui ai commi precedenti, la graduatoria della selezione pubblica in questione verrà utilizzata secondo l'ordine generale di merito.

4. A parità di merito e di titoli la preferenza sarà determinata in conformità all'art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Gli eventuali titoli di preferenza a parità di merito e a parità di titoli di cui al precedente comma, per poter essere oggetto di valutazione, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione ed espressamente menzionati nella stessa.

ARTICOLO 4 - REQUISITI GENERALI E SPECIFICI

1. Per l'ammissione alla presente procedura selettiva, gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:

❑ REQUISITI GENERALI

a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea. Ai sensi dei vigenti art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 251/2007, possono, altresì, partecipare al concorso:

❑ I familiari dei cittadini indicati al punto a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Per la definizione di familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;

❑ I cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

b) Godimento dei diritti civili e politici e, per i cittadini dell'Unione Europea, anche negli Stati di appartenenza o provenienza;

c) Età non inferiore agli anni diciotto e non superiore a quella prevista dall'ordinamento vigente per il collocamento a riposo d'ufficio;

d) Posizione regolare – anche in caso di esonero - in relazione agli obblighi di leva per i nati fino all'anno 1985;

e) idoneità fisica all'impiego e alle specifiche mansioni tipiche del profilo professionale da ricoprire, che l'Amministrazione si riserva di accertare preventivamente ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008;

f) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;

g) non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la

costituzione del rapporto di impiego con Pubbliche Amministrazioni;

h) Eventuale possesso dei titoli che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri concorrenti, ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 5, D.P.R. 09/05/1994 n. 487 e successive modificazioni e integrazioni.

❑ **REQUISITI SPECIFICI**

Per la partecipazione alla presente procedura selettiva, è richiesto il possesso, a pena di non ammissione, di diploma d'istruzione secondaria di 2^a grado. Si precisa che per diploma di istruzione secondaria di secondo grado s'intende un diploma che consente l'iscrizione ad una facoltà universitaria.

I titoli di studio stranieri non hanno valore legale in Italia per cui è necessario chiederne il riconoscimento qualora i titolari intendano avvalersene per la partecipazione al concorso. **CFR. ART. 38 D. LGS. N. 165/2001 IN CASO DI TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO ALL'ESTERO** ¹.

2. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 38 D.Lgs. n. 165/2001, si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca per le assunzioni al pubblico impiego nella provincia autonoma di Bolzano.

3. Tutti i requisiti per la partecipazione alla selezione pubblica, nonché i requisiti richiesti per l'applicazione di eventuali preferenze e riserve, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, nonché al momento della stipula del contratto individuale di lavoro. L'assenza delle dichiarazioni che danno diritto alla preferenza e/o alla riserva all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione equivale a rinuncia ad usufruire dei relativi benefici. Non possono essere presi in considerazione i titoli che non siano stati dichiarati ed autocertificati dai candidati nel form on-line di partecipazione alla selezione, entro il termine di scadenza del bando stesso. I candidati risultati in regola con quanto previsto dal bando saranno ammessi alla selezione con riserva di verifica dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti.

4. Per carenza dei requisiti prescritti, l'Amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione del candidato dalla selezione pubblica con motivato provvedimento. Ciò costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, ove già instaurato.

ARTICOLO 5 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il

¹ ART. 38 D.LGS. 165/2001 – comma 3 - Sino all'adozione di una regolamentazione della materia da parte dell'Unione europea, al riconoscimento dei titoli di studio esteri, aventi valore ufficiale nello Stato in cui sono stati conseguiti, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici destinati al reclutamento di personale dipendente, con esclusione dei concorsi per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, previo parere conforme del Ministero dell'istruzione ovvero del Ministero dell'università e della ricerca. I candidati che presentano domanda di riconoscimento del titolo di ammissione al concorso ai sensi del primo periodo sono ammessi a partecipare con riserva. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica conclude il procedimento di riconoscimento di cui al presente comma solo nei confronti dei vincitori del concorso, che hanno l'onere, a pena di decadenza, di dare comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria, entro quindici giorni, al Ministero dell'università e della ricerca ovvero al Ministero dell'istruzione.

Comma 3.1. Per i fini previsti dagli articoli 3 e 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189, e per le selezioni pubbliche di personale non dipendente, al riconoscimento del titolo di studio provvede, con le medesime modalità di cui al comma 3 del presente articolo, il Ministero dell'università e della ricerca, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta, anche per i titoli conseguiti in Paesi diversi da quelli firmatari della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, ratificata ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148.

Comma 3.2. Al riconoscimento accademico e al conferimento del valore legale ai titoli di formazione superiore esteri, ai dottorati di ricerca esteri e ai titoli accademici esteri conseguiti nel settore artistico, musicale e coreutico, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta, provvedono le istituzioni di formazione superiore italiane ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 luglio 2002, n. 148, anche per i titoli conseguiti in Paesi diversi da quelli firmatari della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, ratificata ai sensi della citata legge n. 148 del 2002. Il riconoscimento accademico produce gli effetti legali del corrispondente titolo italiano, anche ai fini dei concorsi pubblici per l'accesso al pubblico impiego).

form on-line disponibile nel sito internet istituzionale <https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it> - sezione Bandi di concorso/concorsi domande on line.

2. La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23:59 del 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (B.U.R.P.) attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID). Per la partecipazione alla selezione pubblica, il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata.

3. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione pubblica è certificata dal sistema informatico ed è indicata nella relativa stampa rilasciata al termine della procedura di invio che il candidato dovrà salvare, stampare e conservare. L'unico calendario e l'unico orario di riferimento sono quelli di sistema. Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, il sistema non permetterà più l'accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle domande già inoltrate.

4. In caso di coincidenza con un giorno festivo, il termine di scadenza per l'inoltro della domanda si intende espressamente prorogato al primo giorno successivo non festivo. Alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande, il sistema informatico non consentirà più l'accesso al modulo telematico, né l'invio della domanda e non sarà ammessa la produzione di altri documenti a corredo o ad integrazione della stessa. Inoltre, non sarà più possibile effettuare lo sblocco della domanda per eventuali rettifiche o integrazioni.

5. Pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione alla selezione pubblica presentate con modalità diverse da quella sopra indicata, a pena di non ammissione.

6. Per la compilazione della domanda, entro il termine fissato, i candidati devono:

a) Collegarsi all'indirizzo dell'Agenzia: <https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it>

b) Selezionare sulla Homepage la voce Bandi di concorso

c) Cliccare sul link "Concorsi domande on-line";

d) Compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate sul sito, la domanda di partecipazione alla selezione pubblica utilizzando l'apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.

6. La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24h su 24h da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione che supporti ed abbia abilitati Java script e cookies. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è assicurata. L'Agenzia non assume responsabilità per disguidi dipendenti dall'utilizzo di strumentazione telematica inappropriata da parte dei concorrenti, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

7. Per la partecipazione alla selezione pubblica dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, del contributo di partecipazione di € 10,33 che potrà essere effettuato esclusivamente attraverso la piattaforma informatica PagoPA, in ossequio all'art. 5 del Decreto Legislativo 07/03/2005, n.82, come aggiornato al Decreto Legislativo 12/12/2017, n.217. Il Servizio è raggiungibile dal link <https://arpapugliamypay.weebly.com/> oppure attraverso il sito istituzionale di ARPA Puglia www.arpa.puglia.it dal banner PagoPA presente in homepage. In alternativa, ricercando ARPA Puglia nel portale dei Pagamenti della Regione Puglia al link <https://pagopa.rupar.puglia.it>

Il candidato dovrà specificare **la causale del versamento – LA QUALE CORRISPONDE AL CODICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA**. Pertanto, codice e causale della selezione pubblica di che trattasi sono: "SELEZIONE T.D. ASS. AMM.VO – COGNOME NOME". **Indicare, pertanto, il proprio nominativo così da far intendere per quale selezione pubblica è stato effettuato il pagamento. L'IMPORTANTE è NON SUPERARE I 50 CARATTERI.**

8. Si sottolinea che tutte le informazioni richieste dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla selezione pubblica, degli eventuali titoli di preferenza o di eventuali altri benefici. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

9. Ai sensi dell'art. 40, comma 1, D.P.R. N. 445/2000, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47. Eventuali certificazioni allegate rilasciate

da pubbliche amministrazioni non potranno essere prese in considerazione ai fini della valutazione della candidatura. Nella domanda di partecipazione, in corrispondenza dei singoli titoli, dovrà essere indicato esattamente il riferimento del provvedimento che l'ha generato e, comunque, gli elementi utili per il reperimento. Il mancato riscontro da parte dell'Ente indicato dal candidato, per ragioni di efficienza della procedura, non darà luogo a soccorso istruttorio.

10. I documenti che devono essere allegati sono:

- a. ricevuta comprovante il versamento del contributo di partecipazione
- b. altri eventuali documenti, la cui allegazione è prevista dal bando.

11. Nei casi suddetti, il candidato deve effettuare la scannerizzazione dei documenti e allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone "Aggiungi allegato", ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format.

ATTENZIONE: DEVONO ESSERE ALLEGATI ESCLUSIVAMENTE I DOCUMENTI RICHIESTI ESPPLICITAMENTE DAL BANDO; EVENTUALI ALTRI DOCUMENTI NON SARANNO CONSIDERATI IN ALCUN MODO.

12. Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio".

13. Dopo avere reso le dichiarazioni finali:

- a) cliccare su "Conferma l'iscrizione". A seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione. Pertanto, è necessario prestare attenzione.
- b) Stampare la domanda definitiva cliccando su "Stampa domanda".
- c) Cliccare su "Invia l'iscrizione" per inviare definitivamente la domanda.

14. Il candidato riceverà una mail di conferma dell'iscrizione con allegata la copia della domanda, contenente i dati inseriti, completa di numero identificativo, data e ora di invio.

15. Il mancato inoltro informatico della domanda, con le modalità sopra descritte, determina l'automatica esclusione del candidato dalla selezione pubblica.

16. Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice le dichiarazioni sostitutive rese in modo non corretto od incomplete.

ARTICOLO 6 – PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA.

1. Dopo l'invio on-line della domanda, è possibile riaprire la domanda inviata per la produzione di ulteriori documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzione 'Annulla domanda' (disponibile tramite l'icona che si attiverà, a registrazione conclusa, nella colonna 'Annulla' sulla destra dell'oggetto del concorso).

2. Si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori documenti comporta l'annullamento della domanda precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione e invio. Quindi, tale procedura prevede la rappresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato utilizzando la stessa modalità prevista per l'iscrizione on line al concorso pubblico.

ARTICOLO 7 – CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

1. Nella domanda di partecipazione on-line, gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni mendaci previste dall'art. 76 del citato D.P.R., a pena di non ammissione, il possesso di tutti i requisiti generali e specifici richiesti dall'art. 4 del presente bando.

2. I candidati devono, altresì:

- a) indicare la preferenza per un solo ambito territoriale (1. Bari/Barletta; 2. Brindisi; 3. Foggia; 4. Lecce; 5. Taranto)
- b) Dichiarare di voler beneficiare della riserva di cui all'art. 3 del bando, con specifica indicazione degli elementi a supporto della riserva stessa;
- c) dichiarare di aver preso completa visione del presente bando e di aver preso visione della informativa sul trattamento dei dati personali e di accettare espressamente tutto quanto ivi previsto.
- d) Dichiarare di accettare che le modalità di notifica e le eventuali comunicazioni relative alla procedura

selettiva siano consultabili all'indirizzo <https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it> - sezione Bandi di concorso;

e) Dichiarare di autorizzare l'ARPA Puglia al trattamento e all'utilizzo dei dati personali per le finalità connesse alla presente procedura;

f) Dichiarare di aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione al concorso pari a 10,33 euro (dieci/33 euro), non rimborsabili, attraverso la piattaforma informatica PagoPA;

g) dichiarare di essere in possesso dei titoli che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri concorrenti, ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 5, D.P.R. 09/05/1994 n. 487 e successive modificazioni e integrazioni;

h) Dichiarare di accettare che le modalità di convocazione finalizzate all'assunzione saranno effettuare a mezzo P.E.C. all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarata dal candidato nella domanda. Si precisa che l'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità in merito alla mancata ricezione e/o lettura delle comunicazioni e/o delle convocazioni inerenti all'assunzione inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarata nella domanda.

i) specificare, ove possibile, il possesso di esperienza lavorativa attinente alla professionalità maturata nell'ambito di rapporti regolati da contratti di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) o contratti a progetti (co.co.pro.) in enti pubblici o privati).

3. I candidati che hanno conseguito all'estero il titolo di studio richiesto dal bando per la partecipazione alla selezione pubblica devono dichiarare, ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001, di aver presentato, presso la competente Autorità, la domanda per ottenere il rilascio del provvedimento di riconoscimento.

In tale ultimo caso, il candidato è ammesso con riserva nella graduatoria della selezione pubblica, in attesa dell'emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi e/o ad altre selezioni pubbliche.

4. Si rammenta che le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 38 D.Lgs. n. 165/2001 si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 (*"Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego"*), in materia di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca per le assunzioni al pubblico impiego nella provincia autonoma di Bolzano.

5. A corredo della domanda di partecipazione, gli aspiranti devono compilare online anche il form relativo ai titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità delle prescrizioni contenute nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.

6. I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati secondo gli "ELEMENTI DI VALUTAZIONE" specificati nella scheda allegata al presente bando.

7. Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda on-line, regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso. A tal fine, fa fede la data di trasmissione della domanda on-line.

8. Ogni variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, dovrà essere effettuata, con specifico riferimento al concorso di che trattasi, tramite P.E.C. all'indirizzo: concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

9. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni dell'indirizzo di P.E.C. da parte del concorrente, oppure la mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo di P.E.C. medesimo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.

ARTICOLO 8 – AMMISSIONE DEI CANDIDATI.

1. L'ammissione dei candidati è stabilita con provvedimento motivato del Direttore Generale, su conforme istruttoria del Servizio Gestione Risorse Umane.

2. L'Agenzia disporrà l'ammissione con riserva di tutti i candidati che abbiano presentato domanda,

riservandosi la verifica delle dichiarazioni contenute nella stessa. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sarà escluso dalla selezione in qualsiasi fase della procedura, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.

3. L'Agenzia si riserva di escludere, in qualunque momento, dalla procedura selettiva i candidati per difetto dei requisiti prescritti dal bando ovvero per mancata dichiarazione degli stessi nella domanda di partecipazione.

4. L'Agenzia non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione di comunicazioni dipendente da cause tecniche non imputabili ai sistemi dell'ARPA Puglia o per errori nell'utilizzo dei canali telematici imputabili al candidato; né per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli indirizzi indicati nella domanda o, comunque, imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

ARTICOLO 9 – MOTIVI DI NON AMMISSIONE

1. Non sono considerate valide le domande presentate, redatte o inviate con modalità diversa dall'unica modalità prevista e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto previsto nel presente bando.

2. Costituiscono motivi di non ammissione:

- a) Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con le modalità descritte nel presente bando;
- b) L'utilizzo di modalità di iscrizione alla selezione pubblica diverse dall'unica modalità prevista dal bando;
- c) La mancanza dei requisiti generali e specifici.

3. L'ammissione e l'esclusione dei candidati sarà effettuata esclusivamente con avviso pubblicato sul sito istituzionale di questa Agenzia <https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it> - sezione Bandi di concorso. Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data, pertanto, ulteriore comunicazione in merito ai singoli candidati.

3. I candidati sono tenuti a controllare il sito istituzionale di ARPA Puglia.

ARTICOLO 10 - VALUTAZIONE DEI TITOLI

1. La Commissione dispone complessivamente di 30 punti.

2. La valutazione dei titoli è effettuata dalla commissione esaminatrice sulla base dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione alla selezione pubblica.

3. I titoli di cui il candidato chiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando. Sono valutabili solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione.

4. I 30 punti per la valutazione dei titoli, con diretto riferimento alle esperienze lavorative e formative acquisite relativamente alla posizione specifica da ricoprire, sono ripartiti fra le seguenti categorie:

- a) titoli di carriera: **9 PUNTI**;
- b) titoli accademici e di studio; **8 PUNTI**;
- c) pubblicazioni e titoli scientifici: **3 PUNTI**;
- d) curriculum formativo e professionale: **10 PUNTI**.

5. Nella valutazione dei titoli, saranno applicate le disposizioni previste specificatamente dal presente bando, nella scheda allegata.

6. L'ARPA Puglia si avvarrà di un portale on line per l'inserimento delle domande e per la valutazione ed eventuale valorizzazione automatica dei titoli dichiarati. È, pertanto, necessario inserire i titoli nella sezione apposita del portale secondo le indicazioni fornite nel presente bando. Si precisa che i campi alfanumerici inseriti nel form di domanda serviranno, esclusivamente, a dettagliare quanto già dichiarato attraverso la selezione delle voci dei menu a tendina.

ARTICOLO 11 - COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. La Commissione esaminatrice della presente selezione sarà nominata dal Direttore Generale dell'ARPA Puglia nel rispetto di quanto disposto dall'art. 35 bis comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 165/2001 in materia di prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione delle Commissioni.

2. La Commissione esaminatrice sarà formata dal Presidente, da due Componenti effettivi e da due supplenti esperti nelle materie di cui al presente bando, oltre il Segretario effettivo e supplente.
3. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente amministrativo dell'ARPA Puglia di categoria non inferiore alla "C".

ARTICOLO 12 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. La Commissione esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli, formulerà la graduatoria finale e le graduatorie su base territoriale. Ed invero, si ribadisce che, poiché ciascun candidato dovrà indicare, nella domanda di partecipazione, la preferenza per un solo ambito territoriale (1. Bari/Barletta; 2. Brindisi; 3. Foggia; 4. Lecce; 5. Taranto), saranno formate graduatorie di merito su base territoriale da cui attingere per l'eventuale assunzione a tempo pieno e determinato presso lo specifico ambito territoriale
2. Ciascuna graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati e con l'osservanza, a parità di punti, della riserva militare di cui all'art. 3 del bando e delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. A parità di merito, ai fini della formulazione della graduatoria, hanno preferenza le categorie di cittadini che sono in possesso dei titoli di cui all'art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni e integrazioni.
4. A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:
 - a. Dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
 - b. Dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
 - c. Dalla minore età del candidato.
6. In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane d'età, come previsto dall'art. 2, comma 9, della Legge n. 191/1998.
7. Il Direttore Generale dell'Agenzia provvederà, con apposito atto deliberativo, ad approvare i verbali e la graduatoria finale e le graduatorie su base territoriale stilate dalla Commissione esaminatrice.
8. La graduatoria finale e le graduatorie su base territoriale stilate dalla Commissione esaminatrice potranno essere modificate all'esito dell'accertamento d'ufficio in ordine al possesso dei requisiti di ammissione, dei titoli valutati, nonché dei titoli di preferenza e/o di precedenza oltre che dei titoli di riserva eventualmente dichiarati e all'esito di eventuali ricorsi giurisdizionali.
9. A conclusione degli accertamenti di cui al comma precedente, il Direttore Generale procederà ad autorizzare l'assunzione tempo pieno e determinato. In presenza di esigenze di servizio che rendano improcrastinabile l'assunzione a tempo pieno e determinato, l'Agenzia provvederà a posticipare l'accertamento della sussistenza dei requisiti generali e specifici e a disporre di procedere alla stipula del contratto. Ad ogni modo, l'accertamento del mancato possesso dei requisiti generali e specifici pregiudica la prosecuzione del rapporto di lavoro.
10. La graduatoria finale della selezione pubblica sarà pubblicata sul sito ufficiale di ARPA Puglia Amministrazione Trasparente/bandi di concorso con valore di notifica a tutti gli effetti e sarà utilizzata con le modalità e nei limiti temporali imposti dalle leggi vigenti in materia.

ARTICOLO 13 – IMMISSIONE IN SERVIZIO

1. L'ARPA Puglia, al fine di soddisfare esigenze di servizio esclusivamente eccezionali o temporanee, di cui all'art. 36, comma 2, D. Lgs. n. 165/2001, sulla base di quanto dichiarato e attestato, all'uopo nelle richieste di assunzione a tempo determinato di personale a tempo, dal Dirigente di un Servizio agenziale e/o da un Direttore U.O.C./U.O.S ed, eventualmente, dal Referente di un Progetto – quest'ultimo in relazione alla dichiarazione del residuo del fondo disponibile a copertura del costo del personale richiesto – e con il parere di ammissibilità amministrativa del Dirigente Amministrativo presso il Servizio Gestione Risorse Umane nonché per parere favorevole di competenza del Direttore Amministrativo e del Direttore Scientifico, procederà – all'esito della specifica istruttoria - alla stipula del contratto a tempo determinato, nel quale sarà indicata la data d'inizio del rapporto di lavoro e la durata.
2. Il candidato verrà assunto in servizio e stipulerà con l'Amministrazione un contratto individuale di lavoro a tempo pieno e determinato, secondo quanto previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di

Lavoro.

3. Il candidato, all'atto della stipula del contratto individuale, deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165.
4. L'accertamento del mancato possesso dei requisiti generali e specifici, in qualsiasi fase della procedura, pregiudica l'assunzione e/o la prosecuzione del rapporto di lavoro.
5. Il dipendente assunto in servizio a tempo determinato è soggetto ad un periodo di prova - secondo quanto stabilito dal C.C.N.L. relativo al personale dell'Area Sanità. Detto periodo non può essere rinnovato né prorogato alla scadenza. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio.
6. Il candidato sarà invitato, a mezzo P.E.C., all'indirizzo indicato dal candidato, a prendere servizio entro i termini stabiliti dall'Azienda - pena la mancata stipula del contratto individuale di lavoro. Le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo dichiarato nella domanda di partecipazione. Si ribadisce, pertanto, la necessità che i candidati provvedano a rettificare i propri recapiti, in caso di variazione. Ogni variazione dei predetti recapiti, dovrà essere comunicata a mezzo P.E.C. all'indirizzo concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it indicando, con esattezza, la procedura selettiva cui si riferisce.
7. L'accertamento della idoneità fisica all'impiego sarà effettuato a cura dell'ARPA Puglia prima dell'immissione in servizio in relazione alle mansioni che potranno essere affidate al candidato con riferimento al profilo posseduto, come delineato nel Protocollo di sorveglianza sanitaria dell'Agenzia.
8. Nel caso in cui l'interessato non si presenti alla visita medica, senza giustificato motivo, non si darà corso all'assunzione. Il candidato che non si presenta o che rifiuta di sottoporsi a tale visita, sarà considerato rinunciatario a tutti gli effetti, senza necessità di alcuna diffida o di altra formalità. **In caso di rinuncia o di mancata presa di servizio, successiva all'espletamento degli accertamenti sanitari, i costi degli accertamenti già eseguiti verranno addebitati ai soggetti interessati.**
9. La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi, l'assunzione dovrà avvenire entro i 30 giorni successivi alla convocazione per la sottoscrizione del contratto. Scaduto inutilmente il termine, senza giustificato motivo riconosciuto dall'Amministrazione, l'ARPA Puglia non provvederà alla stipula del contratto.
10. È condizione risolutiva del contratto di lavoro, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento della presente procedura che ne costituisce presupposto.

ARTICOLO 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura selettiva sono trattati, esclusivamente, per le finalità connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti all'eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica.
2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione pubblica possono essere inseriti in apposite banche dati nonché trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/ cartacei per i necessari adempimenti in ordine alle procedure selettive, nonché per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.
4. I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.
5. Il titolare del trattamento dei dati personali è ARPA Puglia, nella persona del Direttore Generale pro tempore, con sede legale in Bari, C.so Trieste 27 – 70126, il quale può essere contattato mediante i seguenti riferimenti: telefono: 080/5460111 email: info@arpa.puglia.it P.E.C.: dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
6. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regolamento.

7. I dati personali possono essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

8. L'interessato può esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l'opposizione al trattamento. L'interessato può, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

In relazione alle informazioni di cui entrerà in possesso ARPA Puglia, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:

1. Finalità del trattamento

I dati forniti verranno utilizzati per la gestione del procedimento nell'ambito dell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o, comunque, connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione.

2. Modalità del trattamento e conservazione

Il trattamento verrà effettuato con procedure prevalentemente informatizzate (e in via residuale tramite strumenti manuali e/o cartacei) idonee a garantire la loro sicurezza e riservatezza, dal Responsabile del trattamento, nonché dai soggetti designati dal Titolare. Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, i dati saranno conservati per il tempo necessario al completamento del procedimento e, in ogni caso, in coerenza con le norme vigenti in materia. Il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata del contratto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi. Alla cessazione del rapporto di lavoro, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

3. Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio e l'eventuale rifiuto dell'autorizzazione comporta la rinuncia al procedimento.

4. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati saranno trattati dal personale dell'ARPA Puglia coinvolto nel procedimento.

Nel caso in cui l'utente scelga un servizio gestito in tutto o in parte da altro soggetto, i suoi dati verranno comunicati, come richiesto e/o previsto, ai singoli gestori che opereranno come responsabili per il trattamento connesso all'erogazione dei servizi di propria competenza. I dati raccolti non sono oggetto di diffusione né di comunicazione a ulteriori soggetti, salvo i casi previsti da specifiche disposizioni di legge. I dati raccolti non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.

5. Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento dei dati personali è ARPA Puglia, nella persona del Direttore Generale pro tempore, con sede legale in Bari, C.so Trieste 27 – 70126, il quale può essere contattato mediante i seguenti riferimenti: telefono: 080/5460111 email: info@arpa.puglia.it P.E.C.: dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

6. Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Il responsabile della protezione dei dati personali di ARPA Puglia è raggiungibile mediante le seguenti modalità: Ing. Barberini Nicola - email: dpo@arpa.puglia.it P.E.C.: direzione@pec.nbconsulting.it

7. Esistenza di un processo decisionale automatizzato

Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del GDPR 2016/679.

8. Diritti dell'interessato

In ogni momento, si potranno esercitare i diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, fra cui il diritto di:

- a) chiedere la conferma che sia in corso un trattamento dei dati personali che riguardano il candidato;
- b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- c) chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

d) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;

e) proporre reclamo a un'autorità di controllo.

È possibile esercitare i diritti con richiesta scritta inviata al Responsabile della protezione dei dati personali, di cui al punto 6.

9. Modalità di esercizio dei diritti

Tali diritti potranno essere esercitati mediante richiesta da inviare con lettera raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata al Titolare del trattamento e per conoscenza al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), utilizzando ove possibile, l'apposito modulo disponibile sul sito dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it/home/modulistica

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate.

ARTICOLO 15 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il responsabile del procedimento per la presente procedura concorsuale è il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Umane P.E.C.: concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it - personale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ARTICOLO 16 - DIRITTO DI ACCESSO

1. Il diritto di accesso ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 ("Nuove norme sul procedimento amministrativo") è consentito nei limiti e nei termini di cui alla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 17 - RIAPERTURA DEL TERMINE, MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA PROCEDURA SELETTIVA.

1. L'ARPA Puglia si riserva, in ogni caso, per comprovati motivi o qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, la facoltà di modificare, di prorogare, di sospendere o di revocare la presente procedura selettiva, senza che nei concorrenti possa insorgere alcuna pretesa.

2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, sospendere e revocare la procedura selettiva ovvero di non procedere ad eventuali assunzioni a tempo determinato qualora nuove disposizioni normative di contenimento della spesa pubblica impedissero e rendessero incompatibili, in tutto o in parte, l'assunzione di personale o in mancanza di disponibilità finanziaria dell'Ente, senza che in capo ai candidati possa insorgere alcuna pretesa o alcun diritto.

ARTICOLO 18- NORME FINALI E DI RINVIO

1. Con la partecipazione alla selezione pubblica, è implicita, da parte del candidato, l'accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e di tutte le precisazioni del presente bando. Per quanto non espressamente contemplato nel bando, valgono le normative di legge, contrattuali e regolamentari in materia.

2. L'Amministrazione si riserva di non dare corso alla presente procedura selettiva in caso di sopravvenienza di previsioni normative o di condizioni economico-finanziarie ostative alla sua conclusione.

3. L'Agenzia, con provvedimento motivato, può, altresì, stabilire di non procedere all'eventuale assunzione a tempo determinato laddove prevista in ragione di esigenze al momento non valutabili né prevedibili.

4. Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane dell'ARPA Puglia – Corso Trieste n. 27 – 70126 Bari. Tel. 080/5460512 - 506 - 509 - 510 secondo i seguenti orari: Lunedì – Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00.

5. Per informazioni sulla assistenza tecnica relativa alla registrazione anagrafica e alla compilazione dei campi richiesti dal modulo di domanda on-line, oltre a consultare la Guida e le FAQ scaricabili, è attivo un servizio di assistenza raggiungibile attraverso la compilazione del form indicato in area utente.

6. Non si potrà compilare la domanda per conto dei candidati ma solo risolvere eventuali problemi tecnici.

7. Ogni candidato, pertanto, dovrà provvedere in autonomia per l'invio della candidatura, evitando il più possibile di compilare le domande in prossimità del termine ultimo di scadenza, atteso che potrebbe non essere garantita l'assistenza tecnica per le richieste pervenute il giorno di scadenza previsto dai bandi data l'indisponibilità di tempo materiale per evadere eventuali richieste di assistenza che potrebbero accumularsi oltre l'orario di lavoro. In tal caso, la responsabilità ricade sul candidato.

8. Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme legislative, regolamentari e contrattuali nazionali e regionali.

ARTICOLO 19 - PUBBLICITÀ

1. Il presente bando è direttamente scaricabile dal sito dell'Agenzia <https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it> – sezione Bandi di concorso a partire dalla data di pubblicazione dell'estratto del bando sulla Gazzetta della Repubblica Italiana.

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Vito BRUNO

INFORMATIVA resa ai sensi dell'art. 13 del RGPD – Regolamento Generale Protezione Dati UE 679/2016

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, si informano gli interessati che i dati personali, compresi quelli particolari (c.d. dati sensibili) e quelli relativi a condanne penali o reati (c.d. dati giudiziari), sono trattati da ARPA Puglia - in qualità di Titolare del trattamento - esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle procedure concorsuali e/o di mobilità e per le successive attività inerenti l'eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica e delle disposizioni dei Contratti Collettivi di Lavoro.

Il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o, comunque, acquisiti per le suddette finalità è effettuato, presso ARPA Puglia anche con l'utilizzo di procedure informatizzate da persone autorizzate ed impegnate alla riservatezza.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti le procedure selettive cui si partecipa.

I dati personali saranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre effetti ed, in ogni caso, per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei documenti amministrativi.

I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, e diffusi con esclusione di quelli idonei a rivelare lo stato di salute, quando tali operazioni siano previste da disposizioni di legge o di regolamento.

In particolare, i provvedimenti approvati dagli organi competenti in esito alla selezione verranno diffusi mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito internet di ARPA Puglia nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.

I dati di natura personale forniti non sono trasferiti all'estero, all'interno o all'esterno dell'Unione Europea. Gli interessati potranno esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento:

- richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
- ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
- richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento;
- ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- richiedere la portabilità dei dati;
- aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;
- proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Tali diritti potranno essere esercitati mediante richiesta da inviare con lettera raccomandata a/r o tramite posta elettronica certificata al Titolare del trattamento (ARPA Puglia, nella persona del Direttore Generale pro

tempore, con sede legale in Bari, C.so Trieste 27 – 70126, telefono: 080/5460111 email: info@arpa.puglia.it p.e.c.: dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it) e, per conoscenza, al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), utilizzando ove possibile, l'apposito modulo disponibile sul sito dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it/home/modulistica

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate.

Infine, si informa che gli interessati, ricorrendone i presupposti, possono proporre un eventuale reclamo all'Autorità di Controllo Italiana – Garante per la protezione dei dati personali – Piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186 Roma.

La presente Informativa potrebbe subire modifiche al fine di recepire cambiamenti della normativa nazionale e/o comunitaria ovvero per adeguarsi ad intervenute innovazioni tecnologiche o per altri motivi. Eventuali nuove versioni della presente Informativa saranno consultabili sul sito internet istituzionale.

L'utente è pregato di prendere visione della presente Informativa e di controllarla periodicamente con attenzione, al fine di verificare eventuali aggiornamenti o revisioni che si dovessero rendere necessari.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI**SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, PER IL RECLUTAMENTO, CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI UNITÀ DI PERSONALE - AREA DEGLI ASSISTENTI, ALLEGATO A – C.C.N.L. SANITÀ, 02/11/2022 - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO.**

1) La valutazione dei titoli sarà effettuata secondo i seguenti criteri:

30 punti totali, così ripartiti:

- a) titoli di carriera: max 9 punti;
- b) titoli accademici e di studio: max 8 punti;
- c) pubblicazioni e titoli scientifici: max 3 punti;
- d) curriculum formativo e professionale: max 10 punti

A) TITOLI DI CARRIERA: MAX 9 PUNTI

1) i titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso presso gli enti di cui agli articoli 21 e 22 del D.P.R. n. 220/2001 e presso altre pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a selezione o in qualifiche corrispondenti. Il servizio reso nel corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti è valutato con un punteggio non superiore al 50% di quello reso nel profilo relativo al concorso;

2) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;

3) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;

4) i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario di lavoro previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro;

5) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.

Pertanto, sono attribuiti i seguenti punteggi:

- Pt. 1,2 per ogni anno di servizio reso nel profilo professionale a selezione o superiore;
- Pt. 0,6 per ogni anno di servizio reso nel profilo corrispondente alla categoria inferiore al posto a selezione (B, Coadiutore Amministrativo, e BS, Coadiutore Amministrativo Esperto, presso Agenzie/A.S.L. o qualifiche corrispondenti in altre PP.AA.)

- I servizi resi presso case di cura convenzionate nel profilo a concorso: punti 1,00 per anno

Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica.

Viceversa, il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali.

Il servizio militare in ferma di leva volontaria è da valutare come servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni Statali.

SERVIZIO VOLONTARIO CIVILE.

Il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, la cui entrata in vigore è stata definitivamente fissata al 1° gennaio 2006, ha disciplinato, in base a quanto disposto dall'articolo 2 della legge n. 64/2001, la materia del Servizio civile ivi compresi l'ammissione dei volontari e il loro trattamento giuridico ed economico. Il servizio militare obbligatorio, ai sensi della legge del 23 agosto 2004, n. 226, è stato definitivamente sospeso e di conseguenza, con decorrenza 1° gennaio 2006, data di entrata in vigore del Decreto legislativo n. 77/2002, il servizio civile è fondato su base esclusivamente volontaria. Con nota prot. 8151 del 13.3.2015 il Ministero dell'istruzione ha definitivamente chiarito che va valutato anche il servizio civile prestato in qualità di volontario che va, pertanto, assimilato al servizio militare prestato non in costanza di rapporto con la P.A.

B) TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO: MAX 8 punti

I titoli accademici e di studio sono valutati tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire ed attribuiti i seguenti punteggi:

- | |
|---|
| 1. Voto del titolo di studio (diploma di istruzione secondaria di secondo grado) richiesto per l'ammissione alla procedura selettiva (massimo 1,50 punto) attribuiti nel seguente modo: |
|---|

A.	Da 42 a 49 o da 75 a 89: punti 0,50
B.	Da 50 a 59 o da 90 a 99: punti 1,00
C.	60 o 100 e 100 e lode: punti 1,50
2.	Ulteriore diploma di istruzione secondaria di secondo grado che non venga fatto valere quale titolo di accesso: punti 0,50
3.	Laurea Magistrale, laurea specialistica o laurea vecchio ordinamento: punti 1,00
4.	Laurea triennale o Diploma Universitario: punto 0,75
5.	Master di 1° livello: punti 0,75
6.	Master di 2° livello: punti 1,00
7.	Dottorato di ricerca: punti 2,00
8.	Corso di perfezionamento universitario: punti 0,50
9.	Scuola di specializzazione universitaria: punti 1,50
10.	Corso di alta formazione universitaria attinente alla professionalità: punti 0,30

C) PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI: MAX 3 PUNTI

Nei pubblici concorsi e nelle selezioni pubbliche, sono valutabili – quali titoli scientifici – soltanto le pubblicazioni a stampa del candidato e non anche i lavori prodotti in manoscritto o dattiloscritto ovvero in bozza di stampa, che non abbiano avuto la diffusione propria del lavoro a stampa.

Sulla base di quanto stabilito dall'art. 11 D.P.R. n. 220/2001 con riferimento alle pubblicazioni e ai titoli scientifici, saranno attribuiti i seguenti punteggi:

1)	Pubblicazione su rivista di rilevanza internazionale (in lingua straniera) con un solo autore: punti 1 a pubblicazione;
2)	Pubblicazione su rivista di rilevanza internazionale (in lingua straniera) con più autori: punti 0,5 a pubblicazione;
3)	Pubblicazione su rivista di rilevanza nazionale con un solo autore: punti 0,5 a pubblicazione;
4)	Pubblicazione su rivista di rilevanza nazionale con più autori: punti 0,25 a pubblicazione.

D) CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE: MAX 10 PUNTI

Considerato che il punteggio attribuito dalla commissione è globale e deve essere adeguatamente motivato, per la valutazione del curriculum formativo e professionale si terrà conto esclusivamente di quanto riportato nella tabella sotto indicata, se attinente al profilo professionale da conferire:

• attività lavorativa in materia attinente al profilo professionale da ricoprire prestata presso enti e/o strutture private con contratti di lavoro subordinato: punti 1,00 all'anno
• attività in materia attinente al profilo professionale da ricoprire prestata presso pubbliche amministrazioni tramite attività libero-professionale, borse di studio, assegni di ricerca, contratti di lavoro a tempo determinato chiamati "contratti di ricerca", borse di dottorato di ricerca e soggiorni di studio all'estero, co.co.co., co.co.pro: punti 1,00 all'anno
• attività in materia attinente al profilo professionale da ricoprire prestata presso strutture private con contratti di co.co.co. O co.co.pro o attività libero-professionale, borse di studio, assegni di ricerca, contratti di lavoro a tempo determinato chiamati "contratti di ricerca", borse di dottorato di ricerca e soggiorni di studio all'estero: punti 0,25 all'anno
• certificazioni relative a conoscenze linguistiche e/o informatiche: punti 0,3 per certificazione
• frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l'oggetto della procedura se effettuati dopo il conseguimento del titolo di studio richiesto per l'accesso: punti 0,3 a corso

• incarichi di docenza (insegnamento) presso università pubbliche o private fino a 5 lezioni: punti 0,2
• incarichi di docenza (insegnamento) presso università pubbliche o private maggiori a 5 lezioni: punti 0,5
• tirocinio curriculare ed extra curriculare attinente al profilo professionale da ricoprire svolto presso enti pubblici o privati: 0,02 a mese per un massimo di 0,24 punti all'anno
• Possesso di abilitazioni (per le quali è attribuito un punteggio complessivo massimo di punti 3) Nello specifico: a) abilitazione professionale conseguita previo superamento di esame di Stato, punti 2; b) abilitazione all'insegnamento nelle scuole statali secondarie superiori, punti 1 n.b. Le abilitazioni sono valutate esclusivamente se conseguite a seguito di effettivo superamento di un esame di Stato
• altri titoli/esperienze lavorative non rientranti nelle precedenti categorie: max punti 1 complessivi

IL DIRETTORE GENERALE
(AVV. VITO BRUNO)

ARPA PUGLIA - AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA REGIONE PUGLIA

SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, PER IL RECLUTAMENTO, CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI UNITÀ DI PERSONALE - AREA DEGLI ASSISTENTI, ALLEGATO A - C.C.N.L. SANITÀ, 02/11/2022 - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - CONTABILE.

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 246 del 23/05/2023, con cui è stato approvato e indetto il bando di selezione pubblica in parola;

VISTI:

- ☐ Il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- ☐ La legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;
- ☐ Il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150;
- ☐ Il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
- ☐ Il decreto del presidente del consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
- ☐ I decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, rispettivamente, "attuazione della direttiva 2000/43/ce per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica", e "attuazione della direttiva 2000/78/ce per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro";
- ☐ Il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/ce relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;
- ☐ La legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni;
- ☐ Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l'articolo 25, comma 9, che aggiunge il comma 2 bis dell'articolo 20 della predetta legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- ☐ Il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n.196;
- ☐ Il regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati in materia di protezione dei dati personali);
- ☐ Il d. lgs. N. 101/2018;
- ☐ Il d. lgs. 11 aprile 2006, n. 198;
- ☐ Il decreto del presidente della repubblica 12 aprile 2006, n. 184;
- ☐ Il decreto del presidente della repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
- ☐ Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- ☐ Il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigenziale del comparto sanità 2019-2021, sottoscritto in data 2 novembre 2022;
- ☐ Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- ☐ La legge 6 novembre 2012, n. 190;
- ☐ Il D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220;
- ☐ l'art. 32 (*"eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea"*) della legge 18 giugno 2009, n. 69;
- ☐ L'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2011, n. 171, recante la definizione dell'inidoneità psicofisica al pubblico impiego, ai sensi dell'articolo 55-octies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- ☐ La circolare n. 12 del 3 settembre 2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica avente a oggetto *"procedure concorsuali ed informatizzazione. Modalità di presentazione della domanda di ammissione ai concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni. Chiarimenti e criteri interpretativi sull'utilizzo della pec"*;

❑ La legge 24 novembre 2000, n. 340 *“Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1999”*

**IL DIRETTORE GENERALE DELL'ARPA PUGLIA
RENDE NOTO CHE**

In considerazione della urgenza di soddisfare esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, si ravvisa la necessità di bandire una selezione pubblica, per soli titoli, per il reclutamento a tempo pieno e determinato di unità di personale - AREA DEGLI ASSISTENTI, ALLEGATO A – C.C.N.L. SANITÀ, 02/11/2022) **ASSISTENTE AMMINISTRATIVO – CONTABILE** da assegnare presso gli ambiti territoriali di ARPA Puglia.

L'ARPA Puglia garantisce parità di trattamento e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro (ai sensi del D.Lgs n.198 del 11/04/2006 e del D.Lgs n. 5 del 25/01/2010); il posto, pertanto, si intende riferito ad aspiranti dell'uno e dell'altro sesso.

ARTICOLO 1 - TIPOLOGIA DELLA SELEZIONE

- 1) È indetta una selezione pubblica, per soli titoli, per il reclutamento con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato di unità di personale AREA DEGLI ASSISTENTI, ALLEGATO A – C.C.N.L. SANITÀ, 02/11/2022) **Assistente Amministrativo Contabile** per espletamento di attività da svolgersi presso gli ambiti territoriali di ARPA Puglia.
- 2) Le unità di personale nel richiamato profilo saranno reclutate a tempo pieno e determinato per soddisfare esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001.
- 3) Ciascun candidato deve indicare la preferenza per un solo ambito territoriale (1. Bari/Barletta; 2. Brindisi; 3. Foggia; 4. Lecce; 5. Taranto). Conseguentemente, saranno formate graduatorie di merito su base territoriale da cui attingere per l'eventuale assunzione a tempo pieno e determinato presso lo specifico ambito territoriale.
- 4) Si precisa che per motivazioni organizzative e di servizio:
 - a. Il mancato riscontro da parte del candidato, al momento della ricezione della richiesta di disponibilità all'assunzione a tempo pieno e determinato, non determina la decadenza dalla graduatoria di merito, con la possibilità per il candidato ad essere chiamato per eventuali futuri reclutamenti.
 - b. In caso di riscontro positivo alla richiesta di assunzione a tempo determinato, la successiva disponibilità alla sottoscrizione del contratto e della presa di servizio da parte del candidato deve essere immediata e nei termini che saranno indicati dalla Amministrazione. La mancata disponibilità nei termini indicati equivale a rinuncia all'assunzione a tempo pieno e determinato ma il candidato non decade dalla graduatoria
- 5) Il candidato decade dalla rispettiva graduatoria in caso di rinuncia espressa all'assunzione a tempo pieno e determinato dopo la sottoscrizione del contratto a tempo pieno e determinato e presa di servizio, conformemente a quanto stabilito dall'attuale orientamento giurisprudenziale.
- 6) Considerato che l'assunzione a tempo pieno e determinato deve soddisfare esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, è preferibile che il candidato possieda competenze specifiche (risultante, ad esempio, dal possesso di esperienza lavorativa attinente alla professionalità maturata nell'ambito di rapporti regolati da contratti di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) o contratti a progetti (co.co.pro.) in enti pubblici o privati) ed essere in grado di svolgere le attività per le quali l'assunzione è effettuata, la cui verifica sarà operata dall'Amministrazione durante il periodo di prova contrattualmente previsto.
- 7) Nello specifico, in base al C.C.N.L. Comparto Sanità 2019-2021 del 02/11/2022, l'Assistente Amministrativo: Svolge mansioni amministrativo-contabili complesse - anche mediante l'ausilio di tecnologia elettronica e/o informatica - quali, ad esempio, ricezione e l'istruttoria di documenti, compiti di segreteria, attività di informazione ai cittadini, collaborazione ad attività di programmazione, studio e ricerca
- 8) Le esigenze organizzative e di servizio per le quali le assunzioni a tempo determinato sono attuate determinano, talvolta, la possibilità che l'Agenzia proceda a ulteriori, successive assunzioni rispetto a quelle

inizialmente previste a valere sulla medesima graduatoria. Il candidato che ha già sottoscritto il contratto a tempo pieno e determinato e sarà escluso da future chiamate per cui si rendano disponibili nuove posizioni lavorative successivamente a detta sottoscrizione e fino al termine del rapporto lavorativo instaurato, esonerando l'Agenzia da future chiamate fino a detto termine.

ARTICOLO 2 - TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Il trattamento economico annuo lordo è quello previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale relativo al profilo professionale a concorso, fascia economica iniziale, eventuale assegno per il nucleo familiare (se ed in quanto dovuto per legge), oltre trattamento economico accessorio, previsto dal vigente C.C.N.L. 2019-2021.

2. Su tutti gli emolumenti sopra indicati sono operate le ritenute di legge sia fiscali che previdenziali e assistenziali.

ARTICOLO 3 – RISERVA E TITOLI DI PREFERENZA

1. Sono operanti le riserve di legge, ai sensi dell'art. 1014, commi 3 e 4 e dell'art. 678, comma 9 del d.lgs. 66/2010 e successive modificazioni e integrazioni, a favore di volontari delle Forze Armate.

2. I candidati che intendono avvalersi dei benefici previsti dal D.lgs. n. 66/2010 devono farne esplicita menzione nella domanda di partecipazione. L'assenza di tale dichiarazione equivale a rinuncia ad usufruire dei benefici in parola. Non sarà ammessa alcuna dichiarazione successiva.

3. Qualora non vi siano candidati aventi titolo alla riserva di cui ai commi precedenti, la graduatoria della selezione pubblica in questione verrà utilizzata secondo l'ordine generale di merito.

4. A parità di merito e di titoli la preferenza sarà determinata in conformità all'art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Gli eventuali titoli di preferenza a parità di merito e a parità di titoli di cui al precedente comma, per poter essere oggetto di valutazione, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione ed espressamente menzionati nella stessa.

ARTICOLO 4 - REQUISITI GENERALI E SPECIFICI

1. Per l'ammissione alla presente procedura selettiva, gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:

❑ REQUISITI GENERALI

a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea. Ai sensi dei vigenti art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 251/2007, possono, altresì, partecipare al concorso:

❑ I familiari dei cittadini indicati al punto a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Per la definizione di familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;

❑ I cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

b) Godimento dei diritti civili e politici e, per i cittadini dell'Unione Europea, anche negli Stati di appartenenza o provenienza;

c) Età non inferiore agli anni diciotto e non superiore a quella prevista dall'ordinamento vigente per il collocamento a riposo d'ufficio;

d) Posizione regolare – anche in caso di esonero - in relazione agli obblighi di leva per i nati fino all'anno 1985;

e) idoneità fisica all'impiego e alle specifiche mansioni tipiche del profilo professionale da ricoprire, che l'Amministrazione si riserva di accertare preventivamente ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008;

f) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;

g) non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con Pubbliche Amministrazioni

h) Eventuale possesso dei titoli che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri concorrenti, ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 5, D.P.R. 09/05/1994 n. 487 e successive modificazioni e integrazioni.

❑ REQUISITI SPECIFICI

Per la partecipazione alla presente procedura selettiva, è richiesto il possesso, a pena di non ammissione, di:

- Diploma di maturità tecnico commerciale (diploma di ragioniere, perito commerciale) oppure
- Diploma di maturità tecnico professionale ad indirizzo economico (diploma di analista contabile, operatore commerciale, perito aziendale e corrispondente in lingue estere) oppure
- Diploma di istituto Tecnico – Settore Economico – Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing oppure
- Diploma di Istituto Tecnico – Settore Economico – Indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” articolazione “Sistemi Informativi Aziendali”
- Diploma di Istituto Tecnico – Settore Economico – Indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” articolazione “Relazioni internazionali per il Marketing”
- Diploma di istituto Tecnico – Settore Economico – Indirizzo “Turismo”

In virtù del principio dell'assorbimento, titoli di studio superiori attinenti rispetto a quelli richiesti dal presente bando consentono la partecipazione alla selezione pubblica di che trattasi, in considerazione del fatto che le materie del titolo superiore ricomprendono, con un maggior grado di approfondimento, quelle del titolo inferiore (ad es: diploma di laurea in Economia e Commercio).

Pertanto, possono presentare domanda di partecipazione i candidati in possesso di:

- Laurea di I livello (L) appartenente alle classi: L18 Lauree in Scienze dell'Economia e della gestione aziendale; L33 Lauree in Scienze Economiche ovvero
- Diploma di Laurea vecchio ordinamento (DL) in Economia e Commercio ovvero
- Laurea specialistica (LS) appartenente alle classi: 64/S Scienze dell'economia, 84/S Scienze economico-aziendali ovvero Laurea Magistrale (LM) appartenente alle classi: LM56 Lauree Magistrali in Scienze dell'Economia, LM 77-Scienze economico-aziendali ovvero
- Altre lauree equipollenti ai sensi delle norme vigenti.

Sono fatte salve le equipollenze o le equiparazioni previste dalla normativa vigente in materia. L'equipollenza o equivalenza dei predetti titoli di studio è soltanto quella prevista dal legislatore e non è suscettibile di interpretazione analogica. A tal proposito il/la candidato/a dovrà indicare nella domanda di partecipazione al concorso gli estremi del provvedimento legislativo o ministeriale che prevede l'equipollenza o l'equiparazione.

NON SARANNO EFFETTUATE RICERCHE PREVENTIVE NÉ SARANNO ESPRESSI PARERI AL PUBBLICO IN QUANTO LA VERIFICA DEI REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA SARA' EFFETTUATA A POSTERIORI.

I titoli di studio stranieri non hanno valore legale in Italia; per cui è necessario chiederne il riconoscimento qualora i titolari intendano avvalersene per la partecipazione al concorso. **CFR. ART. 38 D. LGS. N. 165/2001 IN CASO DI TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO ALL'ESTERO** ¹.

¹ ART. 38 D.LGS. 165/2001 – comma 3 - Sino all'adozione di una regolamentazione della materia da parte dell'Unione europea, al riconoscimento dei titoli di studio esteri, aventi valore ufficiale nello Stato in cui sono stati conseguiti, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici destinati al reclutamento di personale dipendente, con esclusione dei concorsi per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, previo parere conforme del Ministero dell'istruzione ovvero del Ministero dell'università e della ricerca. I candidati che presentano domanda di riconoscimento del titolo di ammissione al concorso ai sensi del primo periodo sono ammessi a partecipare con riserva. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica conclude il procedimento di riconoscimento di cui al presente comma solo nei confronti dei vincitori del concorso, che hanno l'onere, a pena di decadenza, di dare comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria, entro quindici giorni, al Ministero dell'università e della ricerca ovvero al Ministero dell'istruzione.

Comma 3.1. Per i fini previsti dagli articoli 3 e 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189, e per le selezioni pubbliche di personale non dipendente, al riconoscimento del titolo di studio provvede, con le medesime modalità di cui al comma 3 del presente articolo, il Ministero dell'università e della ricerca, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta, anche per i titoli conseguiti in Paesi diversi da quelli firmatari della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, ratificata ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148.

Comma 3.2. Al riconoscimento accademico e al conferimento del valore legale ai titoli di formazione superiore esteri, ai dottorati di ricerca esteri e ai titoli accademici esteri conseguiti nel settore artistico, musicale e coreutico, indipendentemente dalla

2. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 38 D.Lgs. n. 165/2001, si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca per le assunzioni al pubblico impiego nella provincia autonoma di Bolzano.

3. Tutti i requisiti per la partecipazione alla selezione pubblica, nonché i requisiti richiesti per l'applicazione di eventuali preferenze e riserve, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, nonché al momento della stipula del contratto individuale di lavoro. L'assenza delle dichiarazioni che danno diritto alla preferenza e/o alla riserva all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione equivale a rinuncia ad usufruire dei relativi benefici. Non possono essere presi in considerazione i titoli che non siano stati dichiarati ed autocertificati dai candidati nel form on-line di partecipazione alla selezione, entro il termine di scadenza del bando stesso. I candidati risultati in regola con quanto previsto dal bando saranno ammessi alla selezione con riserva di verifica dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti.

4. Per carenza dei requisiti prescritti, l'Amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione del candidato dalla selezione pubblica con motivato provvedimento. Ciò costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, ove già instaurato.

ARTICOLO 5 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il form on-line disponibile nel sito internet istituzionale <https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it> - sezione Bandi di concorso/concorsi domande on line.

2. La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23:59 del 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (B.U.R.P.) attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID). Per la partecipazione alla selezione pubblica, il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata.

3. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione pubblica è certificata dal sistema informatico ed è indicata nella relativa stampa rilasciata al termine della procedura di invio che il candidato dovrà salvare, stampare e conservare. L'unico calendario e l'unico orario di riferimento sono quelli di sistema. Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, il sistema non permetterà più l'accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle domande già inoltrate.

4. In caso di coincidenza con un giorno festivo, il termine di scadenza per l'inoltro della domanda si intende espressamente prorogato al primo giorno successivo non festivo. Alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande, il sistema informatico non consentirà più l'accesso al modulo telematico, né l'invio della domanda e non sarà ammessa la produzione di altri documenti a corredo o ad integrazione della stessa. Inoltre, non sarà più possibile effettuare lo sblocco della domanda per eventuali rettifiche o integrazioni.

5. Pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione alla selezione pubblica presentate con modalità diverse da quella sopra indicata, a pena di non ammissione.

6. Per la compilazione della domanda, entro il termine fissato, i candidati devono:

a) Collegarsi all'indirizzo dell'Agenzia: <https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it>

b) Selezionare sulla Homepage la voce Bandi di concorso

c) Cliccare sul link "Concorsi domande on-line";

d) Compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate sul sito, la domanda di partecipazione alla

cittadinanza posseduta, provvedono le istituzioni di formazione superiore italiane ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 luglio 2002, n. 148, anche per i titoli conseguiti in Paesi diversi da quelli firmatari della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, ratificata ai sensi della citata legge n. 148 del 2002. Il riconoscimento accademico produce gli effetti legali del corrispondente titolo italiano, anche ai fini dei concorsi pubblici per l'accesso al pubblico impiego)).

selezione pubblica utilizzando l'apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.

6. La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24h su 24h da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione che supporti ed abbia abilitati Java script e cookies. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è assicurata. L'Agenzia non assume responsabilità per disguidi dipendenti dall'utilizzo di strumentazione telematica inappropriata da parte dei concorrenti, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

7. Per la partecipazione alla selezione pubblica dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, del contributo di partecipazione di € 10,33 che potrà essere effettuato esclusivamente attraverso la piattaforma informatica PagoPA, in ossequio all'art. 5 del Decreto Legislativo 07/03/2005, n.82, come aggiornato al Decreto Legislativo 12/12/2017, n.217. Il Servizio è raggiungibile dal link <https://arpapugliamypay.weebly.com/> oppure attraverso il sito istituzionale di ARPA Puglia www.arpa.puglia.it dal banner PagoPA presente in homepage. In alternativa, ricercando ARPA Puglia nel portale dei Pagamenti della Regione Puglia al link <https://pagopa.rupar.puglia.it>

Il candidato dovrà specificare **la causale del versamento – LA QUALE CORRISPONDE AL CODICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA**. Pertanto, codice e causale della selezione pubblica di che trattasi sono: "SELEZIONE T.D. ASS. AMM.VO CONTABILE – COGNOME NOME". **Indicare, pertanto, il proprio nominativo così da far intendere per quale selezione pubblica è stato effettuato il pagamento. L'IMPORTANTE è NON SUPERARE I 50 CARATTERI.**

8. Si sottolinea che tutte le informazioni richieste dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla selezione pubblica, degli eventuali titoli di preferenza o di eventuali altri benefici. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

9. Ai sensi dell'art. 40, comma 1, D.P.R. N. 445/2000, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47. Eventuali certificazioni allegate rilasciate da pubbliche amministrazioni non potranno essere prese in considerazione ai fini della valutazione della candidatura. Nella domanda di partecipazione, in corrispondenza dei singoli titoli, dovrà essere indicato esattamente il riferimento del provvedimento che l'ha generato e, comunque, gli elementi utili per il reperimento. Il mancato riscontro da parte dell'Ente indicato dal candidato, per ragioni di efficienza della procedura, non darà luogo a soccorso istruttorio

10. I documenti che devono essere allegati sono:

- a. Ricevuta comprovante il versamento del contributo di partecipazione
- b. altri eventuali documenti, la cui allegazione è prevista dal bando.

11. Nei casi suddetti, il candidato deve effettuare la scannerizzazione dei documenti e allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone "Aggiungi allegato", ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format.

ATTENZIONE: DEVONO ESSERE ALLEGATI ESCLUSIVAMENTE I DOCUMENTI RICHIESTI ESPPLICITAMENTE DAL BANDO; EVENTUALI ALTRI DOCUMENTI NON SARANNO CONSIDERATI IN ALCUN MODO.

12. Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio".

13. Dopo avere reso le dichiarazioni finali:

- a) cliccare su "Conferma l'iscrizione". A seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione. Pertanto, è necessario prestare attenzione.
- b) Stampare la domanda definitiva cliccando su "Stampa domanda".
- c) Cliccare su "Invia l'iscrizione" per inviare definitivamente la domanda.

14. Il candidato riceverà una mail di conferma dell'iscrizione, con allegata la copia della domanda, contenente i dati inseriti, completa di numero identificativo, data e ora di invio.

15. Il mancato inoltro informatico della domanda, con le modalità sopra descritte, determina l'automatica esclusione del candidato dalla selezione pubblica.

16. Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice le dichiarazioni sostitutive rese in modo non corretto od incomplete.

ARTICOLO 6 – PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA.

1. Dopo l'invio on-line della domanda, è possibile riaprire la domanda inviata per la produzione di ulteriori documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzione 'Annulla domanda' (disponibile tramite l'icona che si attiverà, a registrazione conclusa, nella colonna 'Annulla' sulla destra dell'oggetto del concorso).
2. Si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori documenti comporta l'annullamento della domanda precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione e invio. Quindi, tale procedura prevede la rappresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato utilizzando la stessa modalità prevista per l'iscrizione on line al concorso pubblico.

ARTICOLO 7 – CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

1. Nella domanda di partecipazione on-line, gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni mendaci previste dall'art. 76 del citato D.P.R., a pena di non ammissione, il possesso di tutti i requisiti generali e specifici richiesti dall'art. 4 del presente bando.
2. I candidati devono, altresì:
 - a) indicare la preferenza per un solo ambito territoriale (1. Bari/Barletta; 2. Brindisi; 3. Foggia; 4. Lecce; 5. Taranto)
 - b) Dichiarare di voler beneficiare della riserva di cui all'art. 3 del bando, con specifica indicazione degli elementi a supporto della riserva stessa;
 - c) dichiarare di aver preso completa visione del presente bando e di aver preso visione della informativa sul trattamento dei dati personali e di accettare espressamente tutto quanto ivi previsto.
 - d) Dichiarare di accettare che le modalità di notifica e le eventuali comunicazioni relative alla procedura selettiva siano consultabili all'indirizzo <https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it> - sezione Bandi di concorso;
 - e) Dichiarare di autorizzare l'ARPA Puglia al trattamento e all'utilizzo dei dati personali per le finalità connesse alla presente procedura;
 - f) Dichiarare di aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione al concorso pari a 10,33 euro (dieci/33 euro), non rimborsabili, attraverso la piattaforma informatica PagoPA;
 - g) dichiarare di essere in possesso dei titoli che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri concorrenti, ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 5, D.P.R. 09/05/1994 n. 487 e successive modificazioni e integrazioni;
 - h) Dichiarare di accettare che le modalità di convocazione finalizzate all'assunzione saranno effettuare a mezzo P.E.C. all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarata dal candidato nella domanda. Si precisa che l'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità in merito alla mancata ricezione e/o lettura delle comunicazioni e/o delle convocazioni inerenti all'assunzione inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarata nella domanda.
 - i) specificare, ove possibile, il possesso di esperienza lavorativa attinente alla professionalità maturata nell'ambito di rapporti regolati da contratti di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) o contratti a progetti (co.co.pro.) in enti pubblici o privati).
3. **I candidati che hanno conseguito all'estero il titolo di studio richiesto dal bando per la partecipazione alla selezione pubblica devono dichiarare, ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001, di aver presentato, presso la competente Autorità, la domanda per ottenere il rilascio del provvedimento di riconoscimento.** In tale ultimo caso, il candidato è ammesso con riserva nella graduatoria della selezione pubblica, in attesa dell'emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi e/o a selezioni pubbliche.

4. Si rammenta che le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 38 D.Lgs. n. 165/2001 si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 (*"Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego"*), in materia di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca per le assunzioni al pubblico impiego nella provincia autonoma di Bolzano.
5. A corredo della domanda di partecipazione, gli aspiranti devono compilare online anche il form relativo ai titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità delle prescrizioni contenute nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.
6. I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati secondo gli "ELEMENTI DI VALUTAZIONE" specificati nella scheda allegata al presente bando.
7. Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda on-line, regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso. A tal fine, fa fede la data di trasmissione della domanda on-line.
8. Ogni variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, dovrà essere effettuata, con specifico riferimento al concorso di che trattasi, tramite P.E.C. all'indirizzo: concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
9. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni dell'indirizzo di P.E.C. da parte del concorrente, oppure la mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo di P.E.C. medesimo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.

ARTICOLO 8 – AMMISSIONE DEI CANDIDATI.

1. L'ammissione dei candidati è stabilita con provvedimento motivato del Direttore Generale, su conforme istruttoria del Servizio Gestione Risorse Umane.
2. L'Agenzia disporrà l'ammissione con riserva di tutti i candidati che abbiano presentato domanda, riservandosi la verifica delle dichiarazioni contenute nella stessa. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sarà escluso dalla selezione in qualsiasi fase della procedura, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.
3. L'Agenzia si riserva di escludere, in qualunque momento, dalla procedura selettiva i candidati per difetto dei requisiti prescritti dal bando ovvero per mancata dichiarazione degli stessi nella domanda di partecipazione.
4. L'Agenzia non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione di comunicazioni dipendente da cause tecniche non imputabili ai sistemi dell'ARPA Puglia o per errori nell'utilizzo dei canali telematici imputabili al candidato; né per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli indirizzi indicati nella domanda o, comunque, imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

ARTICOLO 9 – MOTIVI DI NON AMMISSIONE

1. Non sono considerate valide le domande presentate, redatte o inviate con modalità diversa dall'unica modalità prevista e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto previsto nel presente bando.
2. Costituiscono motivi di non ammissione:
 - a) Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con le modalità descritte nel presente bando;
 - b) L'utilizzo di modalità di iscrizione alla selezione pubblica diverse dall'unica modalità prevista dal bando;
 - c) La mancanza dei requisiti generali e specifici.
3. L'ammissione e l'esclusione dei candidati sarà effettuata esclusivamente con avviso pubblicato sul sito istituzionale di questa Agenzia <https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it> - sezione Bandi

di concorso. Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data, pertanto, ulteriore comunicazione in merito ai singoli candidati.

3. I candidati sono tenuti a controllare il sito istituzionale di ARPA Puglia.

ARTICOLO 10 - VALUTAZIONE DEI TITOLI

1. La Commissione dispone complessivamente di 30 punti.

2. La valutazione dei titoli è effettuata dalla commissione esaminatrice sulla base dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione alla selezione pubblica.

3. I titoli di cui il candidato chiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando. Sono valutabili solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione.

4. I 30 punti per la valutazione dei titoli, con diretto riferimento alle esperienze lavorative e formative acquisite relativamente alla posizione specifica da ricoprire, sono ripartiti fra le seguenti categorie:

a) titoli di carriera: **9 PUNTI**;

b) titoli accademici e di studio; **8 PUNTI**;

c) pubblicazioni e titoli scientifici: **3 PUNTI**;

d) curriculum formativo e professionale: **10 PUNTI**.

5. Nella valutazione dei titoli, saranno applicate le disposizioni previste specificatamente dal presente bando, nella scheda allegata.

6. L'ARPA Puglia si avvarrà di un portale on line per l'inserimento delle domande e per la valutazione ed eventuale valorizzazione automatica dei titoli dichiarati. È, pertanto, necessario inserire i titoli nella sezione apposita del portale secondo le indicazioni fornite nel presente bando. Si precisa che i campi alfanumerici inseriti nel form di domanda serviranno, esclusivamente, a dettagliare quanto già dichiarato attraverso la selezione delle voci dei menu a tendina.

ARTICOLO 11 - COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. La Commissione esaminatrice della presente selezione sarà nominata dal Direttore Generale dell'ARPA Puglia nel rispetto di quanto disposto dall'art. 35 bis comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 165/2001 in materia di prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione delle Commissioni.

2. La Commissione esaminatrice sarà formata dal Presidente, da due Componenti effettivi e da due supplenti esperti nelle materie di cui al presente bando, oltre il Segretario effettivo e supplente.

3. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente amministrativo dell'ARPA Puglia di categoria non inferiore alla "C".

ARTICOLO 12 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. La Commissione esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli, formulerà la graduatoria finale e le graduatorie su base territoriale. Ed invero, si ribadisce che, poiché ciascun candidato dovrà indicare, nella domanda di partecipazione, la preferenza per un solo ambito territoriale (1. Bari/Barletta; 2. Brindisi; 3. Foggia; 4. Lecce; 5. Taranto), saranno formate graduatorie di merito su base territoriale da cui attingere per l'eventuale assunzione a tempo pieno e determinato presso lo specifico ambito territoriale.

2. Ciascuna graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati e con l'osservanza, a parità di punti, della riserva militare di cui all'art. 3 del bando e delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. A parità di merito, ai fini della formulazione della graduatoria, hanno preferenza le categorie di cittadini che sono in possesso dei titoli di cui all'art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni e integrazioni.

4. A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:

a. Dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;

b. Dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;

c. Dalla minore età del candidato.

6. In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane d'età, come previsto dall'art. 2, comma 9, della Legge n. 191/1998.
7. Il Direttore Generale dell'Agenzia provvederà, con apposito atto deliberativo, ad approvare i verbali e la graduatoria finale e le graduatorie su base territoriale stilate dalla Commissione esaminatrice.
8. La graduatoria finale e le graduatorie su base territoriale stilate dalla Commissione esaminatrice potranno essere modificate all'esito dell'accertamento d'ufficio in ordine al possesso dei requisiti di ammissione, dei titoli valutati, nonché dei titoli di preferenza e/o di precedenza oltre che dei titoli di riserva eventualmente dichiarati e all'esito di eventuali ricorsi giurisdizionali.
9. A conclusione degli accertamenti di cui al comma precedente, il Direttore Generale procederà ad autorizzare l'assunzione tempo pieno e determinato. In presenza di esigenze di servizio che rendano improcrastinabile l'assunzione a tempo pieno e determinato, l'Agenzia provvederà a posticipare l'accertamento della sussistenza dei requisiti generali e specifici e a disporre di procedere alla stipula del contratto. Ad ogni modo, l'accertamento del mancato possesso dei requisiti generali e specifici pregiudica la prosecuzione del rapporto di lavoro.
10. La graduatoria finale della selezione pubblica sarà pubblicata sul sito ufficiale di ARPA Puglia Amministrazione Trasparente/bandi di concorso con valore di notifica a tutti gli effetti e sarà utilizzata con le modalità e nei limiti temporali imposti dalle leggi vigenti in materia.

ARTICOLO 13 – IMMISSIONE IN SERVIZIO

1. L'ARPA Puglia, al fine di soddisfare esigenze di servizio esclusivamente eccezionali o temporanee, di cui all'art. 36, comma 2, D. Lgs. n. 165/2001, sulla base di quanto dichiarato e attestato, all'uopo nelle richieste di assunzione a tempo determinato di personale a tempo, dal Dirigente di un Servizio agenziale e/o da un Direttore U.O.C./U.O.S ed, eventualmente, dal Referente di un Progetto – quest'ultimo in relazione alla dichiarazione del residuo del fondo disponibile a copertura del costo del personale richiesto – e con il parere di ammissibilità amministrativa del Dirigente Amministrativo presso il Servizio Gestione Risorse Umane nonché per parere favorevole di competenza del Direttore Amministrativo e del Direttore Scientifico, procederà – all'esito della specifica istruttoria - alla stipula del contratto a tempo determinato, nel quale sarà indicata la data d'inizio del rapporto di lavoro e la durata.
2. Il candidato verrà assunto in servizio e stipulerà con l'Amministrazione un contratto individuale di lavoro a tempo pieno e determinato, secondo quanto previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
3. Il candidato, all'atto della stipula del contratto individuale, deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165.
4. L'accertamento del mancato possesso dei requisiti generali e specifici, in qualsiasi fase della procedura, pregiudica l'assunzione e/o la prosecuzione del rapporto di lavoro.
5. Il dipendente assunto in servizio a tempo determinato è soggetto ad un periodo di prova - secondo quanto stabilito dal C.C.N.L. relativo al personale dell'Area Sanità. Detto periodo non può essere rinnovato né prorogato alla scadenza. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio.
6. Il candidato sarà invitato, a mezzo P.E.C., all'indirizzo indicato dal candidato, a prendere servizio entro i termini stabiliti dall'Azienda - pena la mancata stipula del contratto individuale di lavoro. Le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo dichiarato nella domanda di partecipazione. Si ribadisce, pertanto, la necessità che i candidati provvedano a rettificare i propri recapiti, in caso di variazione. Ogni variazione dei predetti recapiti, dovrà essere comunicata a mezzo P.E.C. all'indirizzo concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it indicando, con esattezza, la procedura selettiva cui si riferisce.
7. L'accertamento della idoneità fisica all'impiego sarà effettuato a cura dell'ARPA Puglia prima dell'immissione in servizio in relazione alle mansioni che potranno essere affidate al candidato con riferimento al profilo posseduto, come delineato nel Protocollo di sorveglianza sanitaria dell'Agenzia.
8. Nel caso in cui l'interessato non si presenti alla visita medica, senza giustificato motivo, non si darà corso all'assunzione. Il candidato che non si presenta o che rifiuta di sottoporsi a tale visita, sarà considerato

rinunciatario a tutti gli effetti, senza necessità di alcuna diffida o di altra formalità. **In caso di rinuncia o di mancata presa di servizio, successiva all'espletamento degli accertamenti sanitari, i costi degli accertamenti già eseguiti verranno addebitati ai soggetti interessati.**

9. La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi, l'assunzione dovrà avvenire entro i 30 giorni successivi alla convocazione per la sottoscrizione del contratto. Scaduto inutilmente il termine, senza giustificato motivo riconosciuto dall'Amministrazione, l'ARPA Puglia non provvederà alla stipula del contratto.

10. È condizione risolutiva del contratto di lavoro, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento della presente procedura che ne costituisce presupposto.

ARTICOLO 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura selettiva sono trattati, esclusivamente, per le finalità connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti all'eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica.

2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione pubblica possono essere inseriti in apposite banche dati nonché trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti in ordine alle procedure selettive, nonché per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.

4. I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.

5. Il titolare del trattamento dei dati personali è ARPA Puglia, nella persona del Direttore Generale pro tempore, con sede legale in Bari, C.so Trieste 27 – 70126, il quale può essere contattato mediante i seguenti riferimenti: telefono: 080/5460111 email: info@arpa.puglia.it P.E.C.: dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

6. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regolamento.

7. I dati personali possono essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

8. L'interessato può esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l'opposizione al trattamento. L'interessato può, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

In relazione alle informazioni di cui entrerà in possesso ARPA Puglia, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:

1. Finalità del trattamento

I dati forniti verranno utilizzati per la gestione del procedimento nell'ambito dell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o, comunque, connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione.

2. Modalità del trattamento e conservazione

Il trattamento verrà effettuato con procedure prevalentemente informatizzate (e in via residuale tramite strumenti manuali e/o cartacei) idonee a garantire la loro sicurezza e riservatezza, dal Responsabile del trattamento, nonché dai soggetti designati dal Titolare. Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, i dati saranno conservati per il tempo necessario al completamento del procedimento e, in ogni caso, in coerenza con le norme vigenti in materia. Il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata del contratto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi. Alla cessazione del rapporto di lavoro, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

3. Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio e l'eventuale rifiuto dell'autorizzazione comporta la rinuncia al procedimento.

4. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati saranno trattati dal personale dell'ARPA Puglia coinvolto nel procedimento.

Nel caso in cui l'utente scelga un servizio gestito in tutto o in parte da altro soggetto, i suoi dati verranno comunicati, come richiesto e/o previsto, ai singoli gestori che opereranno come responsabili per il trattamento connesso all'erogazione dei servizi di propria competenza. I dati raccolti non sono oggetto di diffusione né di comunicazione a ulteriori soggetti, salvo i casi previsti da specifiche disposizioni di legge. I dati raccolti non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.

5. Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento dei dati personali è ARPA Puglia, nella persona del Direttore Generale pro tempore, con sede legale in Bari, C.so Trieste 27 – 70126, il quale può essere contattato mediante i seguenti riferimenti: telefono: 080/5460111 email: info@arpa.puglia.it P.E.C.: dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

6. Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Il responsabile della protezione dei dati personali di ARPA Puglia è raggiungibile mediante le seguenti modalità: Ing. Barberini Nicola - email: dpo@arpa.puglia.it P.E.C.: direzione@pec.nbconsulting.it

7. Esistenza di un processo decisionale automatizzato

Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del GDPR 2016/679.

8. Diritti dell'interessato

In ogni momento, si potranno esercitare i diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, fra cui il diritto di:

- a) chiedere la conferma che sia in corso un trattamento dei dati personali che riguardano il candidato;
- b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- c) chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- d) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- e) proporre reclamo a un'autorità di controllo.

È possibile esercitare i diritti con richiesta scritta inviata al Responsabile della protezione dei dati personali, di cui al punto 6.

9. Modalità di esercizio dei diritti

Tali diritti potranno essere esercitati mediante richiesta da inviare con lettera raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata al Titolare del trattamento e per conoscenza al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), utilizzando ove possibile, l'apposito modulo disponibile sul sito dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it/home/modulistica

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate.

ARTICOLO 15 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il responsabile del procedimento per la presente procedura concorsuale è il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Umane P.E.C.: concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it - personale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ARTICOLO 16 - DIRITTO DI ACCESSO

1. Il diritto di accesso ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 ("Nuove norme sul procedimento amministrativo") è consentito nei limiti e nei termini di cui alla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 17 - RIAPERTURA DEL TERMINE, MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA PROCEDURA SELETTIVA.

1. L'ARPA Puglia si riserva, in ogni caso, per comprovati motivi o qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, la facoltà di modificare, di prorogare, di sospendere o di revocare la presente procedura selettiva, senza che nei concorrenti insorga alcuna pretesa.
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, sospendere e revocare la procedura selettiva ovvero di non procedere ad eventuali assunzioni a tempo determinato qualora nuove disposizioni normative di contenimento della spesa pubblica impedissero e rendessero incompatibili, in tutto o in parte, l'assunzione di personale o in mancanza di disponibilità finanziaria dell'Ente, senza che in capo ai candidati possa insorgere alcuna pretesa o alcun diritto.

ARTICOLO 18- NORME FINALI E DI RINVIO

1. Con la partecipazione alla selezione pubblica, è implicita, da parte del candidato, l'accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e di tutte le precisazioni del presente bando. Per quanto non espressamente contemplato nel bando, valgono le normative di legge, contrattuali e regolamentari in materia.
2. L'Amministrazione si riserva di non dare corso alla presente procedura selettiva in caso di sopravvenienza di previsioni normative o di condizioni economico-finanziarie ostative alla sua conclusione.
3. L'Agenzia, con provvedimento motivato, può, altresì, stabilire di non procedere all'eventuale assunzione a tempo determinato laddove prevista in ragione di esigenze al momento non valutabili né prevedibili.
4. Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane dell'ARPA Puglia – Corso Trieste n. 27 – 70126 Bari. Tel. 080/5460512 - 506 - 509 - 510 secondo i seguenti orari: Lunedì – Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00.
5. Per informazioni sulla assistenza tecnica relativa alla registrazione anagrafica e alla compilazione dei campi richiesti dal modulo di domanda on-line, oltre a consultare la Guida e le FAQ scaricabili, è attivo un servizio di assistenza raggiungibile attraverso la compilazione del form indicato in area utente.
6. Non si potrà compilare la domanda per conto dei candidati ma solo risolvere eventuali problemi tecnici.
7. Ogni candidato, pertanto, dovrà provvedere in autonomia per l'invio della candidatura, evitando il più possibile di compilare le domande in prossimità del termine ultimo di scadenza, atteso che potrebbe non essere garantita l'assistenza tecnica per le richieste pervenute il giorno di scadenza previsto dai bandi data l'indisponibilità di tempo materiale per evadere eventuali richieste di assistenza che potrebbero accumularsi oltre l'orario di lavoro. In tal caso, la responsabilità ricade sul candidato.
8. Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme legislative, regolamentari e contrattuali nazionali e regionali.

ARTICOLO 19 - PUBBLICITÀ

1. Il presente bando è direttamente scaricabile dal sito dell'Agenzia <https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it> – sezione Bandi di concorso a partire dalla data di pubblicazione dell'estratto del bando sulla Gazzetta della Repubblica Italiana.

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Vito BRUNO

INFORMATIVA resa ai sensi dell'art. 13 del RGPD – Regolamento Generale Protezione Dati UE 679/2016

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, si informano gli interessati che i dati personali, compresi quelli particolari (c.d. dati sensibili) e quelli relativi a condanne penali o reati (c.d. dati giudiziari), sono trattati da ARPA Puglia - in qualità di Titolare del trattamento - esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle procedure concorsuali e/o di mobilità e per le successive attività inerenti l'eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica e delle disposizioni dei Contratti Collettivi di Lavoro.

Il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o, comunque, acquisiti per le suddette finalità

è effettuato, presso ARPA Puglia anche con l'utilizzo di procedure informatizzate da persone autorizzate ed impegnate alla riservatezza.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti le procedure selettive cui si partecipa.

I dati personali saranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre effetti ed, in ogni caso, per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei documenti amministrativi.

I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, e diffusi con esclusione di quelli idonei a rivelare lo stato di salute, quando tali operazioni siano previste da disposizioni di legge o di regolamento.

In particolare, i provvedimenti approvati dagli organi competenti in esito alla selezione verranno diffusi mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito internet di ARPA Puglia nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.

I dati di natura personale forniti non sono trasferiti all'estero, all'interno o all'esterno dell'Unione Europea. Gli interessati potranno esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento:

- richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
- ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
- richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento;
- ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- richiedere la portabilità dei dati;
- aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;
- proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Tali diritti potranno essere esercitati mediante richiesta da inviare con lettera raccomandata a/r o tramite posta elettronica certificata al Titolare del trattamento (ARPA Puglia, nella persona del Direttore Generale pro tempore, con sede legale in Bari, C.so Trieste 27 – 70126, telefono: 080/5460111 email: info@arpa.puglia.it p.e.c.: dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it) e, per conoscenza, al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), utilizzando ove possibile, l'apposito modulo disponibile sul sito dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it/home/modulistica

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate.

Infine, si informa che gli interessati, ricorrendone i presupposti, possono proporre un eventuale reclamo all'Autorità di Controllo Italiana – Garante per la protezione dei dati personali – Piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186 Roma.

La presente Informativa potrebbe subire modifiche al fine di recepire cambiamenti della normativa nazionale e/o comunitaria ovvero per adeguarsi ad intervenute innovazioni tecnologiche o per altri motivi. Eventuali nuove versioni della presente Informativa saranno consultabili sul sito internet istituzionale.

L'utente è pregato di prendere visione della presente Informativa e di controllarla periodicamente con attenzione, al fine di verificare eventuali aggiornamenti o revisioni che si dovessero rendere necessari.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, PER IL RECLUTAMENTO, CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI UNITÀ DI PERSONALE - AREA DEGLI ASSISTENTI, ALLEGATO A – C.C.N.L. SANITÀ, 02/11/2022 - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO – CONTABILE.

1) La valutazione dei titoli sarà effettuata secondo i seguenti criteri:

30 punti totali, così ripartiti:

- a) titoli di carriera: max 9 punti;
- b) titoli accademici e di studio: max 8 punti;
- c) pubblicazioni e titoli scientifici: max 3 punti;
- d) curriculum formativo e professionale: max 10 punti

A) TITOLI DI CARRIERA: MAX 9 PUNTI

1) i titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso presso gli enti di cui agli articoli 21 e 22 del D.P.R. n. 220/2001 e presso altre pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a selezione o in qualifiche corrispondenti. Il servizio reso nel corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti è valutato con un punteggio non superiore al 50% di quello reso nel profilo relativo al concorso;

2) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;

3) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;

4) i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario di lavoro previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro;

5) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.

Pertanto, sono attribuiti i seguenti punteggi:

- Pt. 1,2 per ogni anno di servizio reso nel profilo professionale a selezione o superiore;
- Pt. 0,6 per ogni anno di servizio reso nel profilo corrispondente alla categoria inferiore al posto a selezione (B, Coadiutore Amministrativo, e BS, Coadiutore Amministrativo Esperto, presso Agenzie/A.S.L. o qualifiche corrispondenti in altre PP.AA.)

- I servizi resi presso case di cura convenzionate nel profilo a concorso: punti 1,00 per anno

Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica.

Viceversa, il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali.

Il servizio militare in ferma di leva volontaria è da valutare come servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni Statali.

SERVIZIO VOLONTARIO CIVILE.

Il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, la cui entrata in vigore è stata definitivamente fissata al 1° gennaio 2006, ha disciplinato, in base a quanto disposto dall'articolo 2 della legge n. 64/2001, la materia del Servizio civile ivi compresi l'ammissione dei volontari e il loro trattamento giuridico ed economico. Il servizio militare obbligatorio, ai sensi della legge del 23 agosto 2004, n. 226, è stato definitivamente sospeso e di conseguenza, con decorrenza 1° gennaio 2006, data di entrata in vigore del Decreto legislativo n. 77/2002, il servizio civile è fondato su base esclusivamente volontaria. Con nota prot. 8151 del 13.3.2015 il Ministero dell'istruzione ha definitivamente chiarito che va valutato anche il servizio civile prestato in qualità di volontario che va, pertanto, assimilato al servizio militare prestato non in costanza di rapporto con la P.A.

B) TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO: MAX 8 punti

I titoli accademici e di studio sono valutati tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire ed attribuiti i seguenti punteggi:

- | |
|---|
| 1. Voto del titolo di studio (diploma di istruzione secondaria di secondo grado o laurea, a seconda del titolo di studio fatto valere per l'accesso alla selezione) richiesto per l'ammissione alla procedura (massimo 1,50 punto) attribuiti nel seguente modo: |
|---|

A.	Da 42 a 49 o da 75 a 89 [voto diploma] o da 83 a 97 [voto laurea]: punti 0,50
B.	Da 50 a 59 o da 90 a 99 [voto diploma] o da 98 a 109 [voto laurea]: punti 1,00
C.	60 o 100 e 100 e lode [voto diploma] - 110 o 110 e lode [voto laurea]: punti 1,50
2.	Ulteriore diploma di istruzione secondaria di secondo grado che non venga fatto valere quale titolo di accesso: punti 0,50
3.	Ulteriore laurea triennale, Laurea Magistrale, laurea specialistica o laurea vecchio ordinamento che non venga fatto valere quale titolo di accesso: punti 1,00
4.	Diploma Universitario: punto 0,75
5.	Master di 1° livello: punti 0,75
6.	Master di 2° livello: punti 1,00
7.	Dottorato di ricerca: punti 2,00
8.	Corso di perfezionamento universitario: punti 0,50
9.	Scuola di specializzazione universitaria: punti 1,50
10.	Corso di alta formazione universitaria attinente alla professionalità punti 0,30

C) PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI: MAX 3 PUNTI

Nei pubblici concorsi e nelle selezioni pubbliche, sono valutabili – quali titoli scientifici – soltanto le pubblicazioni a stampa del candidato e non anche i lavori prodotti in manoscritto o dattiloscritto ovvero in bozza di stampa, che non abbiano avuto la diffusione propria del lavoro a stampa.

Sulla base di quanto stabilito dall'art. 11 D.P.R. n. 220/2001 con riferimento alle pubblicazioni e ai titoli scientifici, saranno attribuiti i seguenti punteggi:

1)	Pubblicazione su rivista di rilevanza internazionale (in lingua straniera) con un solo autore punti 1 a pubblicazione;
2)	Pubblicazione su rivista di rilevanza internazionale (in lingua straniera) con più autori punti 0,5 a pubblicazione;
3)	Pubblicazione su rivista di rilevanza nazionale con un solo autore punti 0,5 a
4)	Pubblicazione su rivista di rilevanza nazionale con più autori punti 0,25 a pubblicazione.

D) CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE: MAX 10 PUNTI

Considerato che il punteggio attribuito dalla commissione è globale e deve essere adeguatamente motivato, per la valutazione del curriculum formativo e professionale si terrà conto esclusivamente di quanto riportato nella tabella sotto indicata, se attinente al profilo professionale da conferire:

• attività lavorativa in materia attinente al profilo professionale da ricoprire prestata presso enti e/o strutture private con contratti di lavoro subordinato: punti 1,00 all'anno
• attività in materia attinente al profilo professionale da ricoprire prestata presso pubbliche amministrazioni tramite attività libero-professionale, borse di studio, assegni di ricerca, contratti di lavoro a tempo determinato chiamati "contratti di ricerca", borse di dottorato di ricerca e soggiorni di studio all'estero, co.co.co., co.co.pro: punti 1,00 all'anno
• attività in materia attinente al profilo professionale da ricoprire prestata presso strutture private con contratti di co.co.co. O co.co.pro o attività libero- professionale, borse di studio, assegni di ricerca, contratti di lavoro a tempo determinato chiamati "contratti di ricerca", borse di dottorato di ricerca e soggiorni di studio all'estero punti 0,25 all'anno
• certificazioni relative a conoscenze linguistiche e/o informatiche: punti 0,3 per certificazione
• frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l'oggetto della procedura se effettuati dopo il conseguimento del titolo di studio richiesto per l'accesso: punti 0,3 a corso
• incarichi di docenza (insegnamento) presso università pubbliche o private fino a 5 lezioni: punti 0,2

• incarichi di docenza (insegnamento) presso università pubbliche o private maggiori a 5 lezioni: punti 0,5
• tirocinio curriculare ed extra curriculare attinente al profilo professionale da ricoprire svolto presso enti pubblici o privati: 0,02 a mese per un massimo di 0,24 punti all'anno
• Possesso di abilitazioni (per le quali è attribuito un punteggio complessivo massimo di punti 3) Nello specifico: a) abilitazione professionale conseguita previo superamento di esame di Stato, punti 2; b) abilitazione all'insegnamento nelle scuole statali secondarie superiori, punti 1 n.b. Le abilitazioni sono valutate esclusivamente se conseguite a seguito di effettivo superamento di un esame di Stato
• altri titoli/esperienze lavorative non rientranti nelle precedenti categorie: max punti 1 complessivi

IL DIRETTORE GENERALE
(AVV. VITO BRUNO)

ARPA PUGLIA - AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA REGIONE PUGLIA

SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, PER IL RECLUTAMENTO, CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI UNITÀ DI PERSONALE - ASSISTENTE INFORMATICO (AREA DEGLI ASSISTENTI, ALLEGATO A - C.C.N.L. SANITÀ, 02/11/2022).

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 246 del 23/05/2023, con cui è stato approvato e indetto il bando di selezione pubblica in parola;

VISTI:

- ☐ Il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- ☐ La legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;
- ☐ Il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150;
- ☐ Il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
- ☐ Il decreto del presidente del consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
- ☐ I decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, rispettivamente, *“Attuazione della direttiva 2000/43/ce per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica”,* e *“Attuazione della direttiva 2000/78/ce per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”*;
- ☐ Il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/ce relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;
- ☐ La legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni;
- ☐ Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l’articolo 25, comma 9, che aggiunge il comma 2 bis dell’articolo 20 della predetta legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- ☐ Il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n.196;
- ☐ Il regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati in materia di protezione dei dati personali);
- ☐ Il d. lgs. N. 101/2018;
- ☐ Il d. lgs. 11 aprile 2006, n. 198;
- ☐ Il decreto del presidente della repubblica 12 aprile 2006, n. 184;
- ☐ Il decreto del presidente della repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
- ☐ Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- ☐ Il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigenziale del comparto sanità 2019-2021, sottoscritto in data 2 novembre 2022;
- ☐ Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- ☐ La legge 6 novembre 2012, n. 190;
- ☐ Il D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220;
- ☐ l’art. 32 (*“eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea”*) della legge 18 giugno 2009, n. 69;
- ☐ L’articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2011, n. 171, recante la definizione dell’inidoneità psicofisica al pubblico impiego, ai sensi dell’articolo 55-octies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- ☐ La circolare n. 12 del 3 settembre 2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica avente a oggetto *“Procedure concorsuali ed informatizzazione. Modalità di presentazione della domanda di ammissione ai concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni. Chiarimenti e criteri interpretativi sull’utilizzo della pec”*;

□ *La legge 24 novembre 2000, n. 340 "Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1999"*

**IL DIRETTORE GENERALE DELL'ARPA PUGLIA
RENDE NOTO CHE**

In considerazione della urgenza di soddisfare esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, si ravvisa la necessità di bandire una selezione pubblica, per soli titoli, per il reclutamento di unità di personale - ASSISTENTE INFORMATICO (Area degli assistenti, allegato A – C.C.N.L. SANITÀ, 02/11/2022) da assegnare presso gli ambiti territoriali di ARPA Puglia.

L'ARPA Puglia garantisce parità di trattamento e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro (ai sensi del D.Lgs n.198 del 11/04/2006 e del D.Lgs n. 5 del 25/01/2010); il posto, pertanto, si intende riferito ad aspiranti dell'uno e dell'altro sesso.

ARTICOLO 1 - TIPOLOGIA DELLA SELEZIONE

- 1) È indetta una selezione pubblica, per soli titoli, per il reclutamento con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato di unità di personale -ASSISTENTE INFORMATICO (AREA DEGLI ASSISTENTI, ALLEGATO A – C.C.N.L. SANITÀ, 02/11/2022) per espletamento di attività da svolgersi presso gli ambiti territoriali di ARPA Puglia.
- 2) Le unità di personale nel richiamato profilo saranno reclutate a tempo pieno e determinato per soddisfare esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001.
- 3) Ciascun candidato deve indicare la preferenza per un solo ambito territoriale (1. Bari/Barletta; 2. Brindisi; 3. Foggia; 4. Lecce; 5. Taranto). Conseguentemente, saranno formate graduatorie di merito su base territoriale da cui attingere per l'eventuale assunzione a tempo pieno e determinato presso lo specifico ambito territoriale.
- 4) Si precisa che per motivazioni organizzative e di servizio:
 - a. Il mancato riscontro da parte del candidato, al momento della ricezione della richiesta di disponibilità all'assunzione a tempo pieno e determinato, non determina la decadenza dalla graduatoria di merito, con la possibilità per il candidato ad essere chiamato per eventuali futuri reclutamenti.
 - b. In caso di riscontro positivo alla richiesta di assunzione a tempo determinato, la successiva disponibilità alla sottoscrizione del contratto e della presa di servizio da parte del candidato deve essere immediata e nei termini che saranno indicati dalla Amministrazione. La mancata disponibilità nei termini indicati equivale a rinuncia all'assunzione a tempo pieno e determinato ma il candidato non decade dalla graduatoria
- 5) Il candidato decade dalla rispettiva graduatoria in caso di rinuncia espressa all'assunzione a tempo pieno e determinato dopo la sottoscrizione del contratto a tempo pieno e determinato e presa di servizio, conformemente a quanto stabilito dall'attuale orientamento giurisprudenziale.
- 6) Considerato che l'assunzione a tempo pieno e determinato deve soddisfare esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, è preferibile che il candidato possieda competenze specifiche (risultante, ad esempio, dal possesso di esperienza lavorativa attinente alla professionalità maturata nell'ambito di rapporti regolati da contratti di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) o contratti a progetti (co.co.pro.) in enti pubblici o privati) ed essere in grado di svolgere le attività per le quali l'assunzione è effettuata, la cui verifica sarà operata dall'Amministrazione durante il periodo di prova contrattualmente previsto.
- 7) Nello specifico, in base al C.C.N.L. Comparto Sanità 2019-2021 del 02/11/2022, l'Assistente Informatico: Assiste i progettisti di software e di sistemi e scrive programmi informatici; installa, configura e gestisce applicazioni software; garantisce il funzionamento ottimale di siti internet; manutiene database; cura l'installazione, il montaggio, la messa in servizio e la manutenzione di reti informatiche; fornisce informazioni di supporto agli utenti.
- 8) Le esigenze organizzative e di servizio per le quali le assunzioni a tempo determinato sono attuate determinano, talvolta, la possibilità che l'Agenzia proceda a ulteriori, successive assunzioni rispetto a quelle

inizialmente previste a valere sulla medesima graduatoria. Il candidato che ha già sottoscritto il contratto a tempo pieno e determinato e sarà escluso da future chiamate per cui si rendano disponibili nuove posizioni lavorative successivamente a detta sottoscrizione e fino al termine del rapporto lavorativo instaurato, esonerando l'Agenzia da future chiamate fino a detto termine.

ARTICOLO 2 - TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Il trattamento economico annuo lordo è quello previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale relativo al profilo professionale a concorso, fascia economica iniziale, eventuale assegno per il nucleo familiare (se ed in quanto dovuto per legge), oltre trattamento economico accessorio, previsto dal vigente C.C.N.L. 2019-2021.

2. Su tutti gli emolumenti sopra indicati sono operate le ritenute di legge sia fiscali che previdenziali e assistenziali.

ARTICOLO 3 – RISERVA E TITOLI DI PREFERENZA

1. Sono operanti le riserve di legge, ai sensi dell'art. 1014, commi 3 e 4 e dell'art. 678, comma 9 del d.lgs. 66/2010 e successive modificazioni e integrazioni, a favore di volontari delle Forze Armate.

2. I candidati che intendono avvalersi dei benefici previsti dal D.lgs. n. 66/2010 devono farne esplicita menzione nella domanda di partecipazione. L'assenza di tale dichiarazione equivale a rinuncia ad usufruire dei benefici in parola. Non sarà ammessa alcuna dichiarazione successiva.

3. Qualora non vi siano candidati aventi titolo alla riserva di cui ai commi precedenti, la graduatoria della selezione pubblica in questione verrà utilizzata secondo l'ordine generale di merito.

4. A parità di merito e di titoli la preferenza sarà determinata in conformità all'art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Gli eventuali titoli di preferenza a parità di merito e a parità di titoli di cui al precedente comma, per poter essere oggetto di valutazione, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione ed espressamente menzionati nella stessa.

ARTICOLO 4 - REQUISITI GENERALI E SPECIFICI

1. Per l'ammissione alla presente procedura selettiva, gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:

☐ **REQUISITI GENERALI**

a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea. Ai sensi dei vigenti art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 251/2007, possono, altresì, partecipare al concorso:

☐ I familiari dei cittadini indicati al punto a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Per la definizione di familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;

☐ I cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

b) Godimento dei diritti civili e politici e, per i cittadini dell'Unione Europea, anche negli Stati di appartenenza o provenienza;

c) Età non inferiore agli anni diciotto e non superiore a quella prevista dall'ordinamento vigente per il collocamento a riposo d'ufficio;

d) Posizione regolare – anche in caso di esonero - in relazione agli obblighi di leva per i nati fino all'anno 1985;

e) idoneità fisica all'impiego e alle specifiche mansioni tipiche del profilo professionale da ricoprire, che l'Amministrazione si riserva di accertare preventivamente ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008;

f) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;

g) non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con Pubbliche Amministrazioni;

h) Eventuale possesso dei titoli che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri concorrenti, ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 5, D.P.R. 09/05/1994 n. 487 e successive modificazioni e integrazioni.

❑ REQUISITI SPECIFICI

Per la partecipazione alla presente procedura selettiva, è richiesto il possesso, a pena di non ammissione, di:

a) Diploma di scuola secondaria di II grado di Perito in informatica o altro diploma equipollente con specializzazione informatica ovvero altro diploma di scuola secondaria di secondo grado unitamente a corso di formazione in informatica legalmente riconosciuto

○ Diploma di Perito industriale capotecnico - specializzazione informatica ovvero diploma di Perito industriale per l'informatica;

○ Qualsiasi Diploma di Istruzione secondaria di secondo grado purché congiunto a diploma di istituto tecnico superiore Area tecnologie dell'informazione e della comunicazione; Diploma di Istruzione tecnica - settore Economico - indirizzo Amministrazione, finanza e marketing - articolazione Sistemi informativi aziendali;

○ Diploma di istituto tecnico – settore tecnologico- indirizzo “informatica e telecomunicazioni – articolazione “informatica”

○ Diploma di istituto tecnico – settore tecnologico- indirizzo “informatica e telecomunicazioni – articolazione “Telecomunicazioni”

In virtù del principio dell'assorbimento, titoli di studio superiori attinenti rispetto a quelli richiesti dal presente bando consentono la partecipazione alla selezione pubblica di che trattasi, in considerazione del fatto che le materie del titolo superiore ricomprendono, con un maggior grado di approfondimento, quelle del titolo inferiore.

Pertanto, possono presentare domanda di partecipazione i candidati in possesso di:

Diploma Universitario in Informatica (Legge n. 341/90)

Equiparato alle lauree (triennali) della classe:

- 26 Scienze e Tecnologie Informatiche (DM. 509/99)

- L-31 Scienze e Tecnologie Informatiche (DM. 270/04)

■ Diploma Universitario in Ingegneria Informatica, Ingegneria delle telecomunicazioni, Ingegneria Elettronica, Ingegneria Informatica e automatica (Legge n. 341/90)

Equiparate alle lauree (triennali) della classe:

- 09 Ingegneria dell'Informazione (DM. 509/99)

- L-8 Ingegneria dell'Informazione (DM. 270/04)

■ Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) in Informatica

Equiparato alle lauree Specialistiche (DM 509/99) della classe:

- 23/S Informatica

- 100/S Tecniche e metodi per la società dell'informazione

Equiparato alle lauree Magistrali (DM 270/04) della classe:

- LM-18 Informatica

- LM-66 Sicurezza informatica

- LM-91 Tecniche e metodi per la società dell'informazione

■ Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) In Ingegneria Informatica

Equiparato alle lauree Specialistiche (DM 509/99) della classe:

- 35/S Ingegneria Informatica

Equiparato alle lauree Magistrali (DM 270/04) della classe:

- LM-32 Ingegneria Informatica

■ Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) In Ingegneria delle telecomunicazioni

Equiparato alle lauree Specialistiche (DM 509/99) della classe:

- 30/S Ingegneria delle telecomunicazioni Equiparato alle lauree Magistrali (DM 270/04) della classe:

- LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni

- LM-26 Ingegneria della sicurezza

■ Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) In Ingegneria elettronica

Equiparato alle lauree Specialistiche (DM 509/99) della classe:

- 32/S Ingegneria elettronica

- 29/S Ingegneria dell'automazione

Equiparato alle lauree Magistrali (DM 270/04) della classe:

- LM-29 Ingegneria elettronica

- LM-25 Ingegneria dell'automazione

ovvero

ALTRO TITOLO RICONOSCIUTO EQUIPOLLENTE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE O ALTRO TITOLO ASSORBENTE.

Sono fatte salve le equipollenze o le equiparazioni previste dalla normativa vigente in materia. L'equipollenza o equivalenza dei predetti titoli di studio è soltanto quella prevista dal legislatore e non è suscettibile di interpretazione analogica. A tal proposito il/la candidato/a dovrà indicare nella domanda di partecipazione al concorso gli estremi del provvedimento legislativo o ministeriale che prevede l'equipollenza o l'equiparazione. NON SARANNO EFFETTUATE RICERCHE PREVENTIVE NÉ SARANNO ESPRESSI PARERI AL PUBBLICO IN QUANTO LA VERIFICA DEI REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA SARA' EFFETTUATA A POSTERIORI.

I titoli di studio stranieri non hanno valore legale in Italia per cui è necessario chiederne il riconoscimento qualora i titolari intendano avvalersene per la partecipazione al concorso. **CFR. ART. 38 D. LGS. N. 165/2001 IN CASO DI TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO ALL'ESTERO** ¹.

2. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 38 D.Lgs. n. 165/2001, si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca per le assunzioni al pubblico impiego nella provincia autonoma di Bolzano.

3. Tutti i requisiti per la partecipazione alla selezione pubblica, nonché i requisiti richiesti per l'applicazione di eventuali preferenze e riserve, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, nonché al momento della stipula del contratto individuale di lavoro. L'assenza delle dichiarazioni che danno diritto alla preferenza e/o alla riserva all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione equivale a rinuncia ad usufruire dei relativi benefici. Non possono essere presi in considerazione i titoli che non siano stati dichiarati ed autocertificati dai candidati nel form on-line di partecipazione alla selezione, entro il termine di scadenza del bando stesso. I candidati risultati in regola con

¹ ART. 38 D.LGS. 165/2001 – comma 3 - Sino all'adozione di una regolamentazione della materia da parte dell'Unione europea, al riconoscimento dei titoli di studio esteri, aventi valore ufficiale nello Stato in cui sono stati conseguiti, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici destinati al reclutamento di personale dipendente, con esclusione dei concorsi per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, previo parere conforme del Ministero dell'istruzione ovvero del Ministero dell'università e della ricerca. I candidati che presentano domanda di riconoscimento del titolo di ammissione al concorso ai sensi del primo periodo sono ammessi a partecipare con riserva. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica conclude il procedimento di riconoscimento di cui al presente comma solo nei confronti dei vincitori del concorso, che hanno l'onere, a pena di decadenza, di dare comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria, entro quindici giorni, al Ministero dell'università e della ricerca ovvero al Ministero dell'istruzione.

Comma 3.1. Per i fini previsti dagli articoli 3 e 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189, e per le selezioni pubbliche di personale non dipendente, al riconoscimento del titolo di studio provvede, con le medesime modalità di cui al comma 3 del presente articolo, il Ministero dell'università e della ricerca, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta, anche per i titoli conseguiti in Paesi diversi da quelli firmatari della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, ratificata ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148.

Comma 3.2. Al riconoscimento accademico e al conferimento del valore legale ai titoli di formazione superiore esteri, ai dottorati di ricerca esteri e ai titoli accademici esteri conseguiti nel settore artistico, musicale e coreutico, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta, provvedono le istituzioni di formazione superiore italiane ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 luglio 2002, n. 148, anche per i titoli conseguiti in Paesi diversi da quelli firmatari della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, ratificata ai sensi della citata legge n. 148 del 2002. Il riconoscimento accademico produce gli effetti legali del corrispondente titolo italiano, anche ai fini dei concorsi pubblici per l'accesso al pubblico impiego).

quanto previsto dal bando saranno ammessi alla selezione con riserva di verifica dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti.

4. Per carenza dei requisiti prescritti, l'Amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione del candidato dalla selezione pubblica con motivato provvedimento. Ciò costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, ove già instaurato.

ARTICOLO 5 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il form on-line disponibile nel sito internet istituzionale <https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it> - sezione Bandi di concorso/concorsi domande on line.

2. La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23:59 del 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (B.U.R.P.) attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID). Per la partecipazione alla selezione pubblica, il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata.

3. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione pubblica è certificata dal sistema informatico ed è indicata nella relativa stampa rilasciata al termine della procedura di invio che il candidato dovrà salvare, stampare e conservare. L'unico calendario e l'unico orario di riferimento sono quelli di sistema. Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, il sistema non permetterà più l'accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle domande già inoltrate.

4. In caso di coincidenza con un giorno festivo, il termine di scadenza per l'inoltro della domanda si intende espressamente prorogato al primo giorno successivo non festivo. Alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande, il sistema informatico non consentirà più l'accesso al modulo telematico, né l'invio della domanda e non sarà ammessa la produzione di altri documenti a corredo o ad integrazione della stessa. Inoltre, non sarà più possibile effettuare lo sblocco della domanda per eventuali rettifiche o integrazioni.

5. Pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione alla selezione pubblica presentate con modalità diverse da quella sopra indicata, a pena di non ammissione.

6. Per la compilazione della domanda, entro il termine fissato, i candidati devono:

a) Collegarsi all'indirizzo dell'Agenzia: <https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it>

b) Selezionare sulla Homepage la voce Bandi di concorso

c) Cliccare sul link "Concorsi domande on-line";

d) Compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate sul sito, la domanda di partecipazione alla selezione pubblica utilizzando l'apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.

6. La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24h su 24h da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione che supporti ed abbia abilitati Java script e cookies. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è assicurata. L'Agenzia non assume responsabilità per disguidi dipendenti dall'utilizzo di strumentazione telematica inappropriata da parte dei concorrenti, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

7. Per la partecipazione alla selezione pubblica dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, del contributo di partecipazione di € 10,33 che potrà essere effettuato esclusivamente attraverso la piattaforma informatica PagoPA, in ossequio all'art. 5 del Decreto Legislativo 07/03/2005, n.82, come aggiornato al Decreto Legislativo 12/12/2017, n.217. Il Servizio è raggiungibile dal link <https://arpapugliamypay.weebly.com/> oppure attraverso il sito istituzionale di ARPA Puglia www.arpa.puglia.it dal banner PagoPA presente in homepage. In alternativa, ricercando ARPA Puglia nel portale dei Pagamenti della Regione Puglia al link <https://pagopa.rupar.puglia.it>

Il candidato dovrà specificare **la causale del versamento – LA QUALE CORRISPONDE AL CODICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA**. Pertanto, codice e causale della selezione pubblica di che trattasi sono: "SELEZIONE T.D. ASS. INF. – COGNOME NOME". **Indicare, pertanto, il proprio nominativo così da far intendere per quale selezione pubblica è stato effettuato il pagamento. L'IMPORTANTE è NON SUPERARE I 50 CARATTERI.**

8. Si sottolinea che tutte le informazioni richieste dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla selezione pubblica, degli eventuali titoli di preferenza o di eventuali altri benefici. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

9. Ai sensi dell'art. 40, comma 1, D.P.R. N. 445/2000, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47. Eventuali certificazioni allegate rilasciate da pubbliche amministrazioni non potranno essere prese in considerazione ai fini della valutazione della candidatura. Nella domanda di partecipazione, in corrispondenza dei singoli titoli, dovrà essere indicato esattamente il riferimento del provvedimento che l'ha generato e, comunque, gli elementi utili per il reperimento. Il mancato riscontro da parte dell'Ente indicato dal candidato, per ragioni di efficienza della procedura, non darà luogo a soccorso istruttorio.

10. I documenti che devono essere allegati sono:

- a. domanda prodotta tramite il portale in formato pdf debitamente firmata in modo autografo o digitale. La domanda allegata deve essere completa di tutte le pagine di cui è composta (non solo l'ultima con la firma)
- b. ricevuta comprovante il versamento del contributo di partecipazione
- c. altri eventuali documenti, la cui allegazione è prevista dal bando.

11. Nei casi suddetti, il candidato deve effettuare la scannerizzazione dei documenti e l'upload ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone "Aggiungi allegato", ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format.

ATTENZIONE: DEVONO ESSERE ALLEGATI ESCLUSIVAMENTE I DOCUMENTI RICHIESTI ESPPLICITAMENTE DAL BANDO; EVENTUALI ALTRI DOCUMENTI NON SARANNO CONSIDERATI IN ALCUN MODO.

12. Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio".

13. Dopo avere reso le dichiarazioni finali:

- a) cliccare su "Conferma l'iscrizione". A seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione. Pertanto, è necessario prestare attenzione.
- b) Stampare la domanda definitiva cliccando su "Stampa domanda".
- c) Cliccare su "Invia l'iscrizione" per inviare definitivamente la domanda.

14. Il candidato riceverà una mail di conferma dell'iscrizione con allegata la copia della domanda, contenente i dati inseriti, completa di numero identificativo, data e ora di invio.

15. Il mancato inoltro informatico della domanda, con le modalità sopra descritte, determina l'automatica esclusione del candidato dalla selezione pubblica.

16. Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice le dichiarazioni sostitutive rese in modo non corretto od incomplete.

ARTICOLO 6 – PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA.

1. Dopo l'invio on-line della domanda, è possibile riaprire la domanda inviata per la produzione di ulteriori documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzione 'Annulla domanda' (disponibile tramite l'icona che si attiverà, a registrazione conclusa, nella colonna 'Annulla' sulla destra dell'oggetto del concorso).

2. Si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori documenti comporta l'annullamento della domanda precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione e invio. Quindi, tale procedura prevede la rappresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato utilizzando la stessa modalità prevista per l'iscrizione on line al concorso pubblico.

ARTICOLO 7 – CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

1. Nella domanda di partecipazione on-line, gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per

le ipotesi di dichiarazioni mendaci previste dall'art. 76 del citato D.P.R., a pena di non ammissione, il possesso di tutti i requisiti generali e specifici richiesti dall'art. 4 del presente bando.

2. I candidati devono, altresì:

a) indicare la preferenza per un solo ambito territoriale (1. Bari/Barletta – 2. Brindisi – 3. Foggia – 4. Lecce – 5. Taranto);

b) Dichiarare di voler beneficiare della riserva di cui all'art. 3 del bando, con specifica indicazione degli elementi a supporto della riserva stessa;

c) dichiarare di aver preso completa visione del presente bando e di aver preso visione della informativa sul trattamento dei dati personali e di accettare espressamente tutto quanto ivi previsto.

d) Dichiarare di accettare che le modalità di notifica e le eventuali comunicazioni relative alla procedura selettiva siano consultabili all'indirizzo <https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it> - sezione Bandi di concorso;

e) Dichiarare di autorizzare l'ARPA Puglia al trattamento e all'utilizzo dei dati personali per le finalità connesse alla presente procedura;

f) Dichiarare di aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione al concorso pari a 10,33 euro (dieci/33 euro), non rimborsabili, attraverso la piattaforma informatica PagoPA;

g) dichiarare di essere in possesso dei titoli che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri concorrenti, ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 5, D.P.R. 09/05/1994 n. 487 e successive modificazioni e integrazioni;

h) Dichiarare di accettare che le modalità di convocazione finalizzate all'assunzione saranno effettuare a mezzo P.E.C. all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarata dal candidato nella domanda. Si precisa che l'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità in merito alla mancata ricezione e/o lettura delle comunicazioni e/o delle convocazioni inerenti all'assunzione inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarata nella domanda.

i) specificare, ove possibile, il possesso di esperienza lavorativa attinente alla professionalità maturata nell'ambito di rapporti regolati da contratti di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) o contratti a progetti (co.co.pro.) in enti pubblici o privati).

3. **I candidati che hanno conseguito all'estero il titolo di studio richiesto dal bando per la partecipazione alla selezione pubblica devono dichiarare, ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001, di aver presentato, presso la competente Autorità, la domanda per ottenere il rilascio del provvedimento di riconoscimento.**

In tale ultimo caso, il candidato è ammesso con riserva nella graduatoria della selezione pubblica, in attesa dell'emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi e/o a selezioni pubbliche.

4. Si rammenta che le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 38 D.Lgs. n. 165/2001 si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 (*"Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego"*), in materia di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca per le assunzioni al pubblico impiego nella provincia autonoma di Bolzano.

5. A corredo della domanda di partecipazione, gli aspiranti devono compilare online anche il form relativo ai titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità delle prescrizioni contenute nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.

6. I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati secondo gli "ELEMENTI DI VALUTAZIONE" specificati nella scheda allegata al presente bando.

7. Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda on-line, regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso. A tal fine, fa fede la data di trasmissione della domanda on-line.

8. Ogni variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, dovrà essere effettuata, con specifico riferimento al concorso di che trattasi, tramite P.E.C. all'indirizzo: concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

9. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni dell'indirizzo di P.E.C. da parte del concorrente, oppure la mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo di P.E.C. medesimo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.

ARTICOLO 8 – AMMISSIONE DEI CANDIDATI.

1. L'ammissione dei candidati è stabilita con provvedimento motivato del Direttore Generale, su conforme istruttoria del Servizio Gestione Risorse Umane.
2. L'Agenzia disporrà l'ammissione con riserva di tutti i candidati che abbiano presentato domanda, riservandosi la verifica delle dichiarazioni contenute nella stessa. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sarà escluso dalla selezione in qualsiasi fase della procedura, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.
3. L'Agenzia si riserva di escludere, in qualunque momento, dalla procedura selettiva i candidati per difetto dei requisiti prescritti dal bando ovvero per mancata dichiarazione degli stessi nella domanda di partecipazione.
4. L'Agenzia non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione di comunicazioni dipendente da cause tecniche non imputabili ai sistemi dell'ARPA Puglia o per errori nell'utilizzo dei canali telematici imputabili al candidato; né per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli indirizzi indicati nella domanda o, comunque, imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

ARTICOLO 9 – MOTIVI DI NON AMMISSIONE

1. Non sono considerate valide le domande presentate, redatte o inviate con modalità diversa dall'unica modalità prevista e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto previsto nel presente bando.
2. Costituiscono motivi di non ammissione:
 - a) Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con le modalità descritte nel presente bando;
 - b) L'utilizzo di modalità di iscrizione alla selezione pubblica diverse dall'unica modalità prevista dal bando;
 - c) La mancanza dei requisiti generali e specifici.
3. L'ammissione e l'esclusione dei candidati sarà effettuata esclusivamente con avviso pubblicato sul sito istituzionale di questa Agenzia <https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it> - sezione Bandi di concorso. Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data, pertanto, ulteriore comunicazione in merito ai singoli candidati.
3. I candidati sono tenuti a controllare il sito istituzionale di ARPA Puglia.

ARTICOLO 10 - VALUTAZIONE DEI TITOLI

1. La Commissione dispone complessivamente di 30 punti.
2. La valutazione dei titoli è effettuata dalla commissione esaminatrice sulla base dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione alla selezione pubblica.
3. I titoli di cui il candidato chiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando. Sono valutabili solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione.
4. I 30 punti per la valutazione dei titoli, con diretto riferimento alle esperienze lavorative e formative acquisite relativamente alla posizione specifica da ricoprire, sono ripartiti fra le seguenti categorie:
 - a) titoli di carriera: **9 PUNTI**;
 - b) titoli accademici e di studio; **8 PUNTI**;
 - c) pubblicazioni e titoli scientifici: **3 PUNTI**;
 - d) curriculum formativo e professionale: **10 PUNTI**.
5. Nella valutazione dei titoli, saranno applicate le disposizioni previste specificatamente dal presente bando, nella scheda allegata.

6. L'ARPA Puglia si avvarrà di un portale on line per l'inserimento delle domande e per la valutazione ed eventuale valorizzazione automatica dei titoli dichiarati. È, pertanto, necessario inserire i titoli nella sezione apposita del portale secondo le indicazioni fornite nel presente bando. Si precisa che i campi alfanumerici inseriti nel form di domanda serviranno, esclusivamente, a dettagliare quanto già dichiarato attraverso la selezione delle voci dei menu a tendina.

ARTICOLO 11 - COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. La Commissione esaminatrice della presente selezione sarà nominata dal Direttore Generale dell'ARPA Puglia nel rispetto di quanto disposto dall'art. 35 bis comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 165/2001 in materia di prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione delle Commissioni.
2. La Commissione esaminatrice sarà formata dal Presidente, da due Componenti effettivi e da due supplenti esperti nelle materie di cui al presente bando, oltre il Segretario effettivo e supplente.
3. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente amministrativo dell'ARPA Puglia di categoria non inferiore alla "C".

ARTICOLO 12 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. La Commissione esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli, formulerà la graduatoria finale e le graduatorie su base territoriale. Ed invero, si ribadisce che, poiché ciascun candidato dovrà indicare, nella domanda di partecipazione, la preferenza per un solo ambito territoriale (1. Bari/Barletta; 2. Brindisi; 3. Foggia; 4. Lecce; 5. Taranto), saranno formate graduatorie di merito su base territoriale da cui attingere per l'eventuale assunzione a tempo pieno e determinato presso lo specifico ambito territoriale.
2. Ciascuna graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati e con l'osservanza, a parità di punti, della riserva militare di cui all'art. 3 del bando e delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. A parità di merito, ai fini della formulazione della graduatoria, hanno preferenza le categorie di cittadini che sono in possesso dei titoli di cui all'art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni e integrazioni.
4. A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:
 - a. Dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
 - b. Dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
 - c. Dalla minore età del candidato.
6. In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane d'età, come previsto dall'art. 2, comma 9, della Legge n. 191/1998.
7. Il Direttore Generale dell'Agenzia provvederà, con apposito atto deliberativo, ad approvare i verbali e la graduatoria finale e le graduatorie su base territoriale stilate dalla Commissione esaminatrice.
8. La graduatoria finale e le graduatorie su base territoriale stilate dalla Commissione esaminatrice potranno essere modificate all'esito dell'accertamento d'ufficio in ordine al possesso dei requisiti di ammissione, dei titoli valutati, nonché dei titoli di preferenza e/o di precedenza oltre che dei titoli di riserva eventualmente dichiarati e all'esito di eventuali ricorsi giurisdizionali.
9. A conclusione degli accertamenti di cui al comma precedente, il Direttore Generale procederà ad autorizzare l'assunzione tempo pieno e determinato. In presenza di esigenze di servizio che rendano improcrastinabile l'assunzione a tempo pieno e determinato, l'Agenzia provvederà a posticipare l'accertamento della sussistenza dei requisiti generali e specifici e a disporre di procedere alla stipula del contratto. Ad ogni modo, l'accertamento del mancato possesso dei requisiti generali e specifici pregiudica la prosecuzione del rapporto di lavoro.
10. La graduatoria finale della selezione pubblica sarà pubblicata sul sito ufficiale di ARPA Puglia Amministrazione Trasparente/bandi di concorso con valore di notifica a tutti gli effetti e sarà utilizzata con le modalità e nei limiti temporali imposti dalle leggi vigenti in materia.

ARTICOLO 13 – IMMISSIONE IN SERVIZIO

1. L'ARPA Puglia, al fine di soddisfare esigenze di servizio esclusivamente eccezionali o temporanee,

di cui all'art. 36, comma 2, D. Lgs. n. 165/2001, sulla base di quanto dichiarato e attestato, all'uopo nelle richieste di assunzione a tempo determinato di personale a tempo, dal Dirigente di un Servizio agenziale e/o da un Direttore U.O.C./U.O.S ed, eventualmente, dal Referente di un Progetto – quest'ultimo in relazione alla dichiarazione del residuo del fondo disponibile a copertura del costo del personale richiesto – e con il parere di ammissibilità amministrativa del Dirigente Amministrativo presso il Servizio Gestione Risorse Umane nonché per parere favorevole di competenza del Direttore Amministrativo e del Direttore Scientifico, procederà – all'esito della specifica istruttoria - alla stipula del contratto a tempo determinato, nel quale sarà indicata la data d'inizio del rapporto di lavoro e la durata.

2. Il candidato verrà assunto in servizio e stipulerà con l'Amministrazione un contratto individuale di lavoro a tempo pieno e determinato, secondo quanto previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

3. Il candidato, all'atto della stipula del contratto individuale, deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165.

4. L'accertamento del mancato possesso dei requisiti generali e specifici, in qualsiasi fase della procedura, pregiudica l'assunzione e/o la prosecuzione del rapporto di lavoro.

5. Il dipendente assunto in servizio a tempo determinato è soggetto ad un periodo di prova - secondo quanto stabilito dal C.C.N.L. relativo al personale dell'Area Sanità. Detto periodo non può essere rinnovato né prorogato alla scadenza. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio.

6. Il candidato sarà invitato, a mezzo P.E.C., all'indirizzo indicato dal candidato, a prendere servizio entro i termini stabiliti dall'Azienda - pena la mancata stipula del contratto individuale di lavoro. Le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo dichiarato nella domanda di partecipazione. Si ribadisce, pertanto, la necessità che i candidati provvedano a rettificare i propri recapiti, in caso di variazione. Ogni variazione dei predetti recapiti, dovrà essere comunicata a mezzo P.E.C. all'indirizzo concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it indicando, con esattezza, la procedura selettiva cui si riferisce.

7. L'accertamento della idoneità fisica all'impiego sarà effettuato a cura dell'ARPA Puglia prima dell'immissione in servizio in relazione alle mansioni che potranno essere affidate al candidato con riferimento al profilo posseduto, come delineato nel Protocollo di sorveglianza sanitaria dell'Agenzia.

8. Nel caso in cui l'interessato non si presenti alla visita medica, senza giustificato motivo, non si darà corso all'assunzione. Il candidato che non si presenta o che rifiuta di sottoporsi a tale visita, sarà considerato rinunciatario a tutti gli effetti, senza necessità di alcuna diffida o di altra formalità. **In caso di rinuncia o di mancata presa di servizio, successiva all'espletamento degli accertamenti sanitari, i costi degli accertamenti già eseguiti verranno addebitati ai soggetti interessati.**

9. La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi, l'assunzione dovrà avvenire entro i 30 giorni successivi alla convocazione per la sottoscrizione del contratto. Scaduto inutilmente il termine, senza giustificato motivo riconosciuto dall'Amministrazione, l'ARPA Puglia non provvederà alla stipula del contratto.

10. È condizione risolutiva del contratto di lavoro, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento della presente procedura che ne costituisce presupposto.

ARTICOLO 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura selettiva sono trattati, esclusivamente, per le finalità connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti all'eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica.

2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione pubblica possono essere inseriti in apposite banche dati nonché trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/ cartacei per i necessari adempimenti in ordine alle procedure selettive, nonché per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.

4. I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.

5. Il titolare del trattamento dei dati personali è ARPA Puglia, nella persona del Direttore Generale pro tempore, con sede legale in Bari, C.so Trieste 27 – 70126, il quale può essere contattato mediante i seguenti riferimenti: telefono: 080/5460111 email: info@arpa.puglia.it P.E.C.: dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

6. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regolamento.

7. I dati personali possono essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

8. L'interessato può esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l'opposizione al trattamento. L'interessato può, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

In relazione alle informazioni di cui entrerà in possesso ARPA Puglia, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:

1. Finalità del trattamento

I dati forniti verranno utilizzati per la gestione del procedimento nell'ambito dell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o, comunque, connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione.

2. Modalità del trattamento e conservazione

Il trattamento verrà effettuato con procedure prevalentemente informatizzate (e in via residuale tramite strumenti manuali e/o cartacei) idonee a garantire la loro sicurezza e riservatezza, dal Responsabile del trattamento, nonché dai soggetti designati dal Titolare. Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, i dati saranno conservati per il tempo necessario al completamento del procedimento e, in ogni caso, in coerenza con le norme vigenti in materia. Il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata del contratto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi. Alla cessazione del rapporto di lavoro, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

3. Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio e l'eventuale rifiuto dell'autorizzazione comporta la rinuncia al procedimento.

4. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati saranno trattati dal personale dell'ARPA Puglia coinvolto nel procedimento.

Nel caso in cui l'utente scelga un servizio gestito in tutto o in parte da altro soggetto, i suoi dati verranno comunicati, come richiesto e/o previsto, ai singoli gestori che opereranno come responsabili per il trattamento connesso all'erogazione dei servizi di propria competenza. I dati raccolti non sono oggetto di diffusione né di comunicazione a ulteriori soggetti, salvo i casi previsti da specifiche disposizioni di legge. I dati raccolti non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.

5. Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento dei dati personali è ARPA Puglia, nella persona del Direttore Generale pro tempore, con sede legale in Bari, C.so Trieste 27 – 70126, il quale può essere contattato mediante i seguenti riferimenti: telefono: 080/5460111 email: info@arpa.puglia.it P.E.C.: dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

6. Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Il responsabile della protezione dei dati personali di ARPA Puglia è raggiungibile mediante le seguenti modalità: Ing. Barberini Nicola - email: dpo@arpa.puglia.it P.E.C.: direzione@pec.nbconsulting.it

7. Esistenza di un processo decisionale automatizzato

Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del GDPR 2016/679.

8. Diritti dell'interessato

In ogni momento, si potranno esercitare i diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, fra cui il diritto di:

- a) chiedere la conferma che sia in corso un trattamento dei dati personali che riguardano il candidato;
- b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- c) chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- d) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- e) proporre reclamo a un'autorità di controllo.

È possibile esercitare i diritti con richiesta scritta inviata al Responsabile della protezione dei dati personali, di cui al punto 6.

9. Modalità di esercizio dei diritti

Tali diritti potranno essere esercitati mediante richiesta da inviare con lettera raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata al Titolare del trattamento e per conoscenza al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), utilizzando ove possibile, l'apposito modulo disponibile sul sito dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it/home/modulistica

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate.

ARTICOLO 15 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il responsabile del procedimento per la presente procedura concorsuale è il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Umane P.E.C.: concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it - personale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ARTICOLO 16 - DIRITTO DI ACCESSO

1. Il diritto di accesso ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 ("Nuove norme sul procedimento amministrativo") è consentito nei limiti e nei termini di cui alla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 17 - RIAPERTURA DEL TERMINE, MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA PROCEDURA SELETTIVA.

1. L'ARPA Puglia si riserva, in ogni caso, per comprovati motivi o qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, la facoltà di modificare, di prorogare, di sospendere o di revocare la presente procedura selettiva, senza che nei concorrenti insorga alcuna pretesa.
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, sospendere e revocare la procedura selettiva ovvero di non procedere ad eventuali assunzioni a tempo determinato qualora nuove disposizioni normative di contenimento della spesa pubblica impedissero e rendessero incompatibili, in tutto o in parte, l'assunzione di personale o in mancanza di disponibilità finanziaria dell'Ente, senza che in capo ai candidati possa insorgere alcuna pretesa o alcun diritto.

ARTICOLO 18- NORME FINALI E DI RINVIO

1. Con la partecipazione alla selezione pubblica, è implicita, da parte del candidato, l'accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e di tutte le precisazioni del presente bando. Per quanto non espressamente contemplato nel bando, valgono le normative di legge, contrattuali e regolamentari in materia.
2. L'Amministrazione si riserva di non dare corso alla presente procedura selettiva in caso di sopravvenienza

di previsioni normative o di condizioni economico-finanziarie ostative alla sua conclusione.

3. L'Agenzia, con provvedimento motivato, può, altresì, stabilire di non procedere all'eventuale assunzione a tempo determinato laddove prevista in ragione di esigenze al momento non valutabili né prevedibili.

4. Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane dell'ARPA Puglia – Corso Trieste n. 27 – 70126 Bari. Tel. 080/5460512 - 506 - 509 - 510 secondo i seguenti orari: Lunedì – Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00.

5. Per informazioni sulla assistenza tecnica relativa alla registrazione anagrafica e alla compilazione dei campi richiesti dal modulo di domanda on-line, oltre a consultare la Guida e le FAQ scaricabili, è attivo un servizio di assistenza raggiungibile attraverso la compilazione del form indicato in area utente.

6. Non si potrà compilare la domanda per conto dei candidati ma solo risolvere eventuali problemi tecnici.

7. Ogni candidato, pertanto, dovrà provvedere in autonomia per l'invio della candidatura, evitando il più possibile di compilare le domande in prossimità del termine ultimo di scadenza, atteso che potrebbe non essere garantita l'assistenza tecnica per le richieste pervenute il giorno di scadenza previsto dai bandi data l'indisponibilità di tempo materiale per evadere eventuali richieste di assistenza che potrebbero accumularsi oltre l'orario di lavoro. In tal caso, la responsabilità ricade sul candidato.

8. Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme legislative, regolamentari e contrattuali nazionali e regionali.

ARTICOLO 19 - PUBBLICITÀ

1. Il presente bando è direttamente scaricabile dal sito dell'Agenzia <https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it> – sezione Bandi di concorso a partire dalla data di pubblicazione dell'estratto del bando sulla Gazzetta della Repubblica Italiana.

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Vito BRUNO

INFORMATIVA resa ai sensi dell'art. 13 del RGPD – Regolamento Generale Protezione Dati UE 679/2016

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, si informano gli interessati che i dati personali, compresi quelli particolari (c.d. dati sensibili) e quelli relativi a condanne penali o reati (c.d. dati giudiziari), sono trattati da ARPA Puglia - in qualità di Titolare del trattamento - esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle procedure concorsuali e/o di mobilità e per le successive attività inerenti l'eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica e delle disposizioni dei Contratti Collettivi di Lavoro.

Il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o, comunque, acquisiti per le suddette finalità è effettuato, presso ARPA Puglia anche con l'utilizzo di procedure informatizzate da persone autorizzate ed impegnate alla riservatezza.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti le procedure selettive cui si partecipa.

I dati personali saranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre effetti ed, in ogni caso, per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei documenti amministrativi.

I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, e diffusi con esclusione di quelli idonei a rivelare lo stato di salute, quando tali operazioni siano previste da disposizioni di legge o di regolamento.

In particolare, i provvedimenti approvati dagli organi competenti in esito alla selezione verranno diffusi mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito internet di ARPA Puglia nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.

I dati di natura personale forniti non sono trasferiti all'estero, all'interno o all'esterno dell'Unione Europea.

Gli interessati potranno esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento:

- richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
- ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
- richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento;
- ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- richiedere la portabilità dei dati;
- aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;
- proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Tali diritti potranno essere esercitati mediante richiesta da inviare con lettera raccomandata a/r o tramite posta elettronica certificata al Titolare del trattamento (ARPA Puglia, nella persona del Direttore Generale pro tempore, con sede legale in Bari, C.so Trieste 27 – 70126, telefono: 080/5460111 email: info@arpa.puglia.it p.e.c.: dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it) e, per conoscenza, al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), utilizzando ove possibile, l'apposito modulo disponibile sul sito dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it/home/modulistica

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate.

Infine, si informa che gli interessati, ricorrendone i presupposti, possono proporre un eventuale reclamo all'Autorità di Controllo Italiana – Garante per la protezione dei dati personali – Piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186 Roma.

La presente Informativa potrebbe subire modifiche al fine di recepire cambiamenti della normativa nazionale e/o comunitaria ovvero per adeguarsi ad intervenute innovazioni tecnologiche o per altri motivi. Eventuali nuove versioni della presente Informativa saranno consultabili sul sito internet istituzionale.

L'utente è pregato di prendere visione della presente Informativa e di controllarla periodicamente con attenzione, al fine di verificare eventuali aggiornamenti o revisioni che si dovessero rendere necessari.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI**SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, PER IL RECLUTAMENTO, CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI UNITÀ DI PERSONALE - ASSISTENTE INFORMATICO (AREA DEGLI ASSISTENTI, ALLEGATO A – C.C.N.L. SANITÀ, 02/11/2022)**

La valutazione dei titoli sarà effettuata secondo i seguenti criteri:

30 punti totali, così ripartiti:

- a) titoli di carriera: max 9 punti;
- b) titoli accademici e di studio: max 8 punti;
- c) pubblicazioni e titoli scientifici: max 3 punti;
- d) curriculum formativo e professionale: max 10 punti

A) TITOLI DI CARRIERA: MAX 9 PUNTI

- 1) i titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso presso gli enti di cui agli articoli 21 e 22 del D.P.R. n. 220/2001 e presso altre pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a selezione o in qualifiche corrispondenti. Il servizio reso nel corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti è valutato con un punteggio non superiore al 50% di quello reso nel profilo relativo al concorso;
- 2) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
- 3) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
- 4) i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario di lavoro previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro;
- 5) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.

Pertanto, sono attribuiti i seguenti punteggi:

- Pt. 1,2 per ogni anno di servizio reso nel profilo professionale a selezione o superiore;
- Pt. 0,6 per ogni anno di servizio reso nel profilo corrispondente alla categoria inferiore al posto a selezione (B, Coadiutore Amministrativo, e BS, Coadiutore Amministrativo Esperto, presso Agenzie/A.S.L. o qualifiche corrispondenti in altre PP.AA.)

- I servizi resi presso case di cura convenzionate nel profilo a concorso: punti 1,00 per anno

Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica.

Viceversa, il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali.

Il servizio militare in ferma di leva volontaria è da valutare come servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni Statali.

SERVIZIO VOLONTARIO CIVILE.

Il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, la cui entrata in vigore è stata definitivamente fissata al 1° gennaio 2006, ha disciplinato, in base a quanto disposto dall'articolo 2 della legge n. 64/2001, la materia del Servizio civile ivi compresi l'ammissione dei volontari e il loro trattamento giuridico ed economico. Il servizio militare obbligatorio, ai sensi della legge del 23 agosto 2004, n. 226, è stato definitivamente sospeso e di conseguenza, con decorrenza 1° gennaio 2006, data di entrata in vigore del Decreto legislativo n. 77/2002, il servizio civile è fondato su base esclusivamente volontaria. Con nota prot. 8151 del 13.3.2015 il Ministero dell'istruzione ha definitivamente chiarito che va valutato anche il servizio civile prestato in qualità di volontario che va, pertanto, assimilato al servizio militare prestato non in costanza di rapporto con la P.A.

B) TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO: MAX 8 punti

I titoli accademici e di studio sono valutati tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire ed attribuiti i seguenti punteggi:

- | |
|---|
| 1. Voto del titolo di studio (diploma di istruzione secondaria di secondo grado o laurea, a seconda del titolo di studio fatto valere per l'accesso alla selezione) richiesto per l'ammissione alla procedura (massimo 1,50 punto) attribuiti nel seguente modo: |
|---|

A. Da 42 a 49 o da 75 a 89 [voto diploma] o da 83 a 97 [voto laurea]: punti 0,50
B. Da 50 a 59 o da 90 a 99 [voto diploma] o da 98 a 109 [voto laurea]: punti 1,00
C. 60 o 100 e 100 e lode [voto diploma] - 110 o 110 e lode [voto laurea]: punti 1,50
2. Ulteriore diploma di istruzione secondaria di secondo grado che non venga fatto valere quale titolo di accesso: punti 0,50
3. Ulteriore laurea triennale, Laurea Magistrale, laurea specialistica o laurea vecchio ordinamento che non venga fatto valere quale titolo di accesso: punti 1,00
4. Diploma Universitario: punto 0,75
5. Master di 1° livello: punti 0,75
6. Master di 2° livello: punti 1,00
7. Dottorato di ricerca: punti 2,00
8. Corso di perfezionamento universitario: punti 0,50
9. Scuola di specializzazione universitaria: punti 1,50
10. Corso di alta formazione universitaria attinente alla professionalità punti 0,30

C) PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI: MAX 3 PUNTI

Nei pubblici concorsi e nelle selezioni pubbliche, sono valutabili – quali titoli scientifici – soltanto le pubblicazioni a stampa del candidato e non anche i lavori prodotti in manoscritto o dattiloscritto ovvero in bozza di stampa, che non abbiano avuto la diffusione propria del lavoro a stampa.

Sulla base di quanto stabilito dall'art. 11 D.P.R. n. 220/2001 con riferimento alle pubblicazioni e ai titoli scientifici, saranno attribuiti i seguenti punteggi:

1)	Pubblicazione su rivista di rilevanza internazionale (in lingua straniera) con un solo autore punti 1 a pubblicazione;
2)	Pubblicazione su rivista di rilevanza internazionale (in lingua straniera) con più autori punti 0,5 a pubblicazione;
3)	Pubblicazione su rivista di rilevanza nazionale con un solo autore punti 0,5 a
4)	Pubblicazione su rivista di rilevanza nazionale con più autori punti 0,25 a pubblicazione.

D) CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE: MAX 10 PUNTI

Considerato che il punteggio attribuito dalla commissione è globale e deve essere adeguatamente motivato, per la valutazione del curriculum formativo e professionale si terrà conto esclusivamente di quanto riportato nella tabella sotto indicata, se attinente al profilo professionale da conferire:

• attività lavorativa in materia attinente al profilo professionale da ricoprire prestata presso enti e/o strutture private con contratti di lavoro subordinato: punti 1,00 all'anno
• attività in materia attinente al profilo professionale da ricoprire prestata presso pubbliche amministrazioni tramite attività libero-professionale, borse di studio, assegni di ricerca, contratti di lavoro a tempo determinato chiamati "contratti di ricerca", borse di dottorato di ricerca e soggiorni di studio all'estero, co.co.co., co.co.pro: punti 1,00 all'anno
• attività in materia attinente al profilo professionale da ricoprire prestata presso strutture private con contratti di co.co.co. O co.co.pro o attività libero-professionale, borse di studio, assegni di ricerca, contratti di lavoro a tempo determinato chiamati "contratti di ricerca", borse di dottorato di ricerca e soggiorni di studio all'estero punti 0,25 all'anno
• certificazioni relative a conoscenze linguistiche e/o informatiche: punti 0,3 per certificazione
• frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l'oggetto della procedura se effettuati dopo il conseguimento del titolo di studio richiesto per l'accesso: punti 0,3 a corso
• incarichi di docenza (insegnamento) presso università pubbliche o private fino a 5 lezioni: punti 0,2

• incarichi di docenza (insegnamento) presso università pubbliche o private maggiori a 5 lezioni: punti 0,5
• tirocinio curriculare ed extra curriculare attinente al profilo professionale da ricoprire svolto presso enti pubblici o privati: 0,02 a mese per un massimo di 0,24 punti all'anno
• Possesso di abilitazioni (per le quali è attribuito un punteggio complessivo massimo di punti 3) Nello specifico: a) abilitazione professionale conseguita previo superamento di esame di Stato, punti 2; b) abilitazione all'insegnamento nelle scuole statali secondarie superiori, punti 1 n.b. Le abilitazioni sono valutate esclusivamente se conseguite a seguito di effettivo superamento di un esame di Stato
• altri titoli/esperienze lavorative non rientranti nelle precedenti categorie: max punti 1 complessivi

IL DIRETTORE GENERALE
(AVV. VITO BRUNO)

ARPA PUGLIA - AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA REGIONE PUGLIA

SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, PER IL RECLUTAMENTO, CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI UNITÀ DI PERSONALE - ASSISTENTE TECNICO (AREA DEGLI ASSISTENTI, ALLEGATO A - C.C.N.L. SANITÀ, 02/11/2022) PERITO AGROTECNICO.

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 246 del 23/05/2023, con cui è stato approvato e indetto il bando di selezione pubblica in parola;

VISTI:

- ☐ Il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- ☐ La legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;
- ☐ Il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150;
- ☐ Il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
- ☐ Il decreto del presidente del consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
- ☐ I decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, rispettivamente, "Attuazione della direttiva 2000/43/ce per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica", e "Attuazione della direttiva 2000/78/ce per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro";
- ☐ Il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/ce relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;
- ☐ La legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni;
- ☐ Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l'articolo 25, comma 9, che aggiunge il comma 2 bis dell'articolo 20 della predetta legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- ☐ Il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n.196;
- ☐ Il regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati in materia di protezione dei dati personali);
- ☐ Il d. lgs. N. 101/2018;
- ☐ Il d. lgs. 11 aprile 2006, n. 198;
- ☐ Il decreto del presidente della repubblica 12 aprile 2006, n. 184;
- ☐ Il decreto del presidente della repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
- ☐ Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- ☐ Il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigenziale del comparto sanità 2019-2021, sottoscritto in data 2 novembre 2022;
- ☐ Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- ☐ La legge 6 novembre 2012, n. 190;
- ☐ Il D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220;
- ☐ l'art. 32 ("eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea") della legge 18 giugno 2009, n. 69;
- ☐ L'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2011, n. 171, recante la definizione dell'inidoneità psicofisica al pubblico impiego, ai sensi dell'articolo 55-octies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- ☐ La circolare n. 12 del 3 settembre 2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica avente a oggetto *"Procedure concorsuali ed informatizzazione. Modalità di presentazione della domanda di ammissione ai concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni. Chiarimenti e criteri interpretativi sull'utilizzo della Pec"*;

❑ La legge 24 novembre 2000, N. 340 *“Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1999”*

**IL DIRETTORE GENERALE DELL'ARPA PUGLIA
RENDE NOTO CHE**

In considerazione della urgenza di soddisfare esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, si ravvisa la necessità di bandire una selezione pubblica, per soli titoli, per il reclutamento a tempo pieno e determinato di unità di personale: Assistente Tecnico - (AREA DEGLI ASSISTENTI, ALLEGATO A – C.C.N.L. SANITÀ, 02/11/2022) Perito Agrotecnico da assegnare presso gli ambiti territoriali di ARPA Puglia.

L'ARPA Puglia garantisce parità di trattamento e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro (ai sensi del D.Lgs n.198 del 11/04/2006 e del D.Lgs n. 5 del 25/01/2010); il posto, pertanto, si intende riferito ad aspiranti dell'uno e dell'altro sesso.

ARTICOLO 1 - TIPOLOGIA DELLA SELEZIONE

- 1) È indetta una selezione pubblica, per soli titoli, per il reclutamento con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato di unità di personale, - Assistente Tecnico (AREA DEGLI ASSISTENTI, ALLEGATO A – C.C.N.L. SANITÀ, 02/11/2022) PERITO AGROTECNICO per espletamento di attività da svolgersi presso gli ambiti territoriali di ARPA Puglia.
- 2) Le unità di personale nel richiamato profilo saranno reclutate a tempo pieno e determinato per soddisfare esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001.
- 3) Ciascun candidato deve indicare la preferenza per un solo ambito territoriale (1. Bari/Barletta; 2. Brindisi; 3. Foggia; 4. Lecce; 5. Taranto). Conseguentemente, saranno formate graduatorie di merito su base territoriale da cui attingere per l'eventuale assunzione a tempo pieno e determinato presso lo specifico ambito territoriale.
- 4) Si precisa che per motivazioni organizzative e di servizio:
 - a. Il mancato riscontro da parte del candidato, al momento della ricezione della richiesta di disponibilità all'assunzione a tempo pieno e determinato, non determina la decadenza dalla graduatoria di merito, con la possibilità per il candidato ad essere chiamato per eventuali futuri reclutamenti.
 - b. In caso di riscontro positivo alla richiesta di assunzione a tempo determinato, la successiva disponibilità alla sottoscrizione del contratto e della presa di servizio da parte del candidato deve essere immediata e nei termini che saranno indicati dalla Amministrazione. La mancata disponibilità nei termini indicati equivale a rinuncia all'assunzione a tempo pieno e determinato ma il candidato non decade dalla graduatoria
- 5) Il candidato decade dalla rispettiva graduatoria in caso di rinuncia espressa all'assunzione a tempo pieno e determinato dopo la sottoscrizione del contratto a tempo pieno e determinato e presa di servizio, conformemente a quanto stabilito dall'attuale orientamento giurisprudenziale.
- 6) Considerato che l'assunzione a tempo pieno e determinato deve soddisfare esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, è preferibile che il candidato possieda competenze specifiche (risultante, ad esempio, dal possesso di esperienza lavorativa attinente alla professionalità maturata nell'ambito di rapporti regolati da contratti di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) o contratti a progetti (co.co.pro.) in enti pubblici o privati) ed essere in grado di svolgere le attività per le quali l'assunzione è effettuata, la cui verifica sarà operata dall'Amministrazione durante il periodo di prova contrattualmente previsto.
- 7) Le esigenze organizzative e di servizio per le quali le assunzioni a tempo determinato sono attuate determinano, talvolta, la possibilità che l'Agenzia proceda a ulteriori, successive assunzioni rispetto a quelle inizialmente previste a valere sulla medesima graduatoria. Il candidato che ha già sottoscritto il contratto a tempo pieno e determinato e sarà escluso da future chiamate per cui si rendano disponibili nuove posizioni lavorative successivamente a detta sottoscrizione e fino al termine del rapporto lavorativo instaurato, esonerando l'Agenzia da future chiamate fino a detto termine.

ARTICOLO 2 - TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Il trattamento economico annuo lordo è quello previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale relativo al profilo professionale a concorso, fascia economica iniziale, eventuale assegno per il nucleo familiare (se ed in quanto dovuto per legge), oltre trattamento economico accessorio, previsto dal vigente C.C.N.L. 2019-2021.
2. Su tutti gli emolumenti sopra indicati sono operate le ritenute di legge sia fiscali che previdenziali e assistenziali.

ARTICOLO 3 – RISERVA E TITOLI DI PREFERENZA

1. Sono operanti le riserve di legge, ai sensi dell'art. 1014, commi 3 e 4 e dell'art. 678, comma 9 del d.lgs. 66/2010 e successive modificazioni e integrazioni, a favore di volontari delle Forze Armate.
2. I candidati che intendono avvalersi dei benefici previsti dal D.lgs. n. 66/2010 devono farne esplicita menzione nella domanda di partecipazione. L'assenza di tale dichiarazione equivale a rinuncia ad usufruire dei benefici in parola. Non sarà ammessa alcuna dichiarazione successiva.
3. Qualora non vi siano candidati aventi titolo alla riserva di cui ai commi precedenti, la graduatoria della selezione pubblica in questione verrà utilizzata secondo l'ordine generale di merito.
4. A parità di merito e di titoli la preferenza sarà determinata in conformità all'art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni e integrazioni.
5. Gli eventuali titoli di preferenza a parità di merito e a parità di titoli di cui al precedente comma, per poter essere oggetto di valutazione, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione ed espressamente menzionati nella stessa.

ARTICOLO 4 - REQUISITI GENERALI E SPECIFICI

1. Per l'ammissione alla presente procedura selettiva, gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:

❑ REQUISITI GENERALI

- a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea. Ai sensi dei vigenti art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 251/2007, possono, altresì, partecipare al concorso:
 - ❑ I familiari dei cittadini indicati al punto a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Per la definizione di familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;
 - ❑ I cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
- b) Godimento dei diritti civili e politici e, per i cittadini dell'Unione Europea, anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
- c) Età non inferiore agli anni diciotto e non superiore a quella prevista dall'ordinamento vigente per il collocamento a riposo d'ufficio;
- d) Posizione regolare – anche in caso di esonero - in relazione agli obblighi di leva per i nati fino all'anno 1985;
- e) idoneità fisica all'impiego e alle specifiche mansioni tipiche del profilo professionale da ricoprire, che l'Amministrazione si riserva di accertare preventivamente ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008;
- f) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;
- g) non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con Pubbliche Amministrazioni
- h) Eventuale possesso dei titoli che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri concorrenti, ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 5, D.P.R. 09/05/1994 n. 487 e successive modificazioni e integrazioni.

❑ REQUISITI SPECIFICI

Per la partecipazione alla presente procedura selettiva, è richiesto il possesso, a pena di non ammissione, dei seguenti requisiti specifici:

a) diploma di scuola secondaria di II grado di Perito Agrario, conseguito presso un istituto tecnico agrario statale, paritario o legalmente riconosciuto (vecchio ordinamento) o Diploma di istruzione secondaria di secondo grado rilasciato da un Istituto tecnico afferente al settore "tecnologico" indirizzo "Agraria, agroalimentare e agroindustria" di cui al D.P.R. 15.03.2010 n. 88 (nuovo ordinamento); Diploma di scuola secondaria di II grado di Agrotecnico conseguito presso un istituto professionale per l'agricoltura e l'ambiente (vecchio ordinamento) o Diploma di istruzione secondaria di secondo grado rilasciato da un Istituto tecnico afferente al settore "servizi" indirizzo "Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale" di cui al D.P.R. 15.03.2010 n. 87 (nuovo ordinamento). In virtù del principio dell'assorbimento, titoli di studio superiori attinenti rispetto a quelli richiesti dal presente bando consentono la partecipazione alla selezione pubblica di che trattasi, in considerazione del fatto che le materie del titolo superiore ricomprendono, con un maggior grado di approfondimento, quelle del titolo inferiore.

Pertanto, possono presentare domanda di partecipazione i candidati in possesso di:

- Laurea "triennale" ex D.M. n. 270/2004, classe: L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali
- Laurea "triennale" ex D.M. 509/99, equiparata ai sensi del D.L. 09/07/2009, classe: 20- Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali; o Diploma Universitario (di durata triennale) ex Legge n. 341/90, equiparato, ex D.L. 11/11/2011, ad una delle classi di laurea summenzionate;
- Laurea magistrale ex D.M. n. 270/2004, classe: LM- 69 Scienze e tecnologie agrarie; LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali; o laurea Specialistica ex D.M. 509/99, classe: 74/S Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali; 77/S Scienze e tecnologie agrarie;
- Laurea conseguita secondo il "vecchio ordinamento" universitario, ante DM 509/99, in: Scienze agrarie; Scienze agrarie tropicali e subtropicali; Scienze forestali, scienze forestali e ambientali o titolo equiparato ad una delle classi di laurea del nuovo ordinamento.

Sono fatte salve le equipollenze o le equiparazioni previste dalla normativa vigente in materia. L'equipollenza o equivalenza dei predetti titoli di studio è soltanto quella prevista dal legislatore e non è suscettibile di interpretazione analogica. A tal proposito il/la candidato/a dovrà indicare nella domanda di partecipazione alla selezione gli estremi del provvedimento legislativo o ministeriale che prevede l'equipollenza o l'equiparazione. **NON SARANNO EFFETTUATE RICERCHE PREVENTIVE NÉ SARANNO ESPRESSI PARERI AL PUBBLICO IN QUANTO LA VERIFICA DEI REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA SARA' EFFETTUATA A POSTERIORI.**

I titoli di studio stranieri non hanno valore legale in Italia per cui è necessario chiederne il riconoscimento qualora i titolari intendano avvalersene per la partecipazione al concorso. **CFR. ART. 38 D. LGS. N. 165/2001 IN CASO DI TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO ALL'ESTERO** ¹.

¹ ART. 38 D.LGS. 165/2001 – comma 3 - Sino all'adozione di una regolamentazione della materia da parte dell'Unione europea, al riconoscimento dei titoli di studio esteri, aventi valore ufficiale nello Stato in cui sono stati conseguiti, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici destinati al reclutamento di personale dipendente, con esclusione dei concorsi per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, previo parere conforme del Ministero dell'istruzione ovvero del Ministero dell'università e della ricerca. I candidati che presentano domanda di riconoscimento del titolo di ammissione al concorso ai sensi del primo periodo sono ammessi a partecipare con riserva. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica conclude il procedimento di riconoscimento di cui al presente comma solo nei confronti dei vincitori del concorso, che hanno l'onere, a pena di decadenza, di dare comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria, entro quindici giorni, al Ministero dell'università e della ricerca ovvero al Ministero dell'istruzione.

Comma 3.1. Per i fini previsti dagli articoli 3 e 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189, e per le selezioni pubbliche di personale non dipendente, al riconoscimento del titolo di studio provvede, con le medesime modalità di cui al comma 3 del presente articolo, il Ministero dell'università e della ricerca, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta, anche per i titoli conseguiti in Paesi diversi da quelli firmatari della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, ratificata ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148.

Comma 3.2. Al riconoscimento accademico e al conferimento del valore legale ai titoli di formazione superiore esteri, ai dottorati di ricerca esteri e ai titoli accademici esteri conseguiti nel settore artistico, musicale e coreutico, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta, provvedono le istituzioni di formazione superiore italiane ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 luglio 2002,

B) ESSERE IN POSSESSO DELL'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE E DELLA RELATIVA ISCRIZIONE AD UNO DEI SEGUENTI ALBI PROFESSIONALI:

- COLLEGIO PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI;
- COLLEGIO AGROTECNICI E AGROTECNICI LAUREATI;
- ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI.

C) POSSESSO DI PATENTE DI GUIDA B E PIENA IDONEITA' E DISPONIBILITA' ALLA GUIDA DEI VEICOLI IN DOTAZIONE (ANCHE FUTURA) DI ARPA PUGLIA

2. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 38 D.Lgs. n. 165/2001, si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca per le assunzioni al pubblico impiego nella provincia autonoma di Bolzano.

3. Tutti i requisiti per la partecipazione alla selezione pubblica, nonché i requisiti richiesti per l'applicazione di eventuali preferenze e riserve, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, nonché al momento della stipula del contratto individuale di lavoro. L'assenza delle dichiarazioni che danno diritto alla preferenza e/o alla riserva all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione equivale a rinuncia ad usufruire dei relativi benefici. Non possono essere presi in considerazione i titoli che non siano stati dichiarati ed autocertificati dai candidati nel form on-line di partecipazione alla selezione, entro il termine di scadenza del bando stesso. I candidati risultati in regola con quanto previsto dal bando saranno ammessi alla selezione con riserva di verifica dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti.

4. Per carenza dei requisiti prescritti, l'Amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione del candidato dalla selezione pubblica con motivato provvedimento. Ciò costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, ove già instaurato.

ARTICOLO 5 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il form on-line disponibile nel sito internet istituzionale <https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it> - sezione Bandi di concorso/concorsi domande on line.

2. La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23:59 del 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (B.U.R.P.) attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID). Per la partecipazione alla selezione pubblica, il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata.

3. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione pubblica è certificata dal sistema informatico ed è indicata nella relativa stampa rilasciata al termine della procedura di invio che il candidato dovrà salvare, stampare e conservare. L'unico calendario e l'unico orario di riferimento sono quelli di sistema. Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, il sistema non permetterà più l'accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle domande già inoltrate.

4. In caso di coincidenza con un giorno festivo, il termine di scadenza per l'inoltro della domanda si intende espressamente prorogato al primo giorno successivo non festivo. Alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande, il sistema informatico non consentirà più l'accesso al modulo telematico, né l'invio della domanda e non sarà ammessa la produzione di altri documenti a corredo o ad integrazione della stessa. Inoltre, non sarà più possibile effettuare lo sblocco della domanda per eventuali rettifiche o

n. 148, anche per i titoli conseguiti in Paesi diversi da quelli firmatari della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, ratificata ai sensi della citata legge n. 148 del 2002. Il riconoscimento accademico produce gli effetti legali del corrispondente titolo italiano, anche ai fini dei concorsi pubblici per l'accesso al pubblico impiego)).

integrazioni.

5. Pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione alla selezione pubblica presentate con modalità diverse da quella sopra indicata, a pena di non ammissione.

6. Per la compilazione della domanda, entro il termine fissato, i candidati devono:

- a) Collegarsi all'indirizzo dell'Agenzia: <https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it>
- b) Selezionare sulla Homepage la voce Bandi di concorso
- c) Cliccare sul link "Concorsi domande on-line";

d) Compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate sul sito, la domanda di partecipazione alla selezione pubblica utilizzando l'apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.

6. La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24h su 24h da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione che supporti ed abbia abilitati Java script e cookies. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è assicurata. L'Agenzia non assume responsabilità per disguidi dipendenti dall'utilizzo di strumentazione telematica inappropriata da parte dei concorrenti, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

7. Per la partecipazione alla selezione pubblica dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, del contributo di partecipazione di € 10,33 che potrà essere effettuato esclusivamente attraverso la piattaforma informatica PagoPA, in ossequio all'art. 5 del Decreto Legislativo 07/03/2005, n.82, come aggiornato al Decreto Legislativo 12/12/2017, n.217. Il Servizio è raggiungibile dal link <https://arpapugliamypay.weebly.com/> oppure attraverso il sito istituzionale di ARPA Puglia www.arpa.puglia.it dal banner PagoPA presente in homepage. In alternativa, ricercando ARPA Puglia nel portale dei Pagamenti della Regione Puglia al link <https://pagopa.rupar.puglia.it>

Il candidato dovrà specificare **la causale del versamento – LA QUALE CORRISPONDE AL CODICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA**. Pertanto, codice e causale della selezione pubblica di che trattasi sono: "SELEZIONE T.D. PERITO AGROTECNICO COGNOME NOME". **Indicare, pertanto, il proprio nominativo così da far intendere per quale selezione pubblica è stato effettuato il pagamento. L'IMPORTANTE è NON SUPERARE I 50 CARATTERI.**

8. Si sottolinea che tutte le informazioni richieste dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla selezione pubblica, degli eventuali titoli di preferenza o di eventuali altri benefici. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

9. Ai sensi dell'art. 40, comma 1, D.P.R. N. 445/2000, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47. Eventuali certificazioni allegate rilasciate da pubbliche amministrazioni non potranno essere prese in considerazione ai fini della valutazione della candidatura. Nella domanda di partecipazione, in corrispondenza dei singoli titoli, dovrà essere indicato esattamente il riferimento del provvedimento che l'ha generato e, comunque, gli elementi utili per il reperimento. Il mancato riscontro da parte dell'Ente indicato dal candidato, per ragioni di efficienza della procedura, non darà luogo a soccorso istruttorio.

10. I documenti che devono essere allegati sono:

- a. Ricevuta comprovante il versamento del contributo di partecipazione
- b. altri eventuali documenti, la cui allegazione è prevista dal bando.

11. Nei casi suddetti, il candidato deve effettuare la scannerizzazione dei documenti e allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone "Aggiungi allegato", ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format.

ATTENZIONE: DEVONO ESSERE ALLEGATI ESCLUSIVAMENTE I DOCUMENTI RICHIESTI ESPLICITAMENTE DAL BANDO; EVENTUALI ALTRI DOCUMENTI NON SARANNO CONSIDERATI IN ALCUN MODO.

12. Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio".

13. Dopo avere reso le dichiarazioni finali:

- a) cliccare su "Conferma l'iscrizione". A seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione. Pertanto, è necessario prestare attenzione.

- b) Stampare la domanda definitiva cliccando su "Stampa domanda".
- c) Cliccare su "Invia l'iscrizione" per inviare definitivamente la domanda.
- 14. Il candidato riceverà una mail di conferma dell'iscrizione con allegata la copia della domanda, contenente i dati inseriti, completa di numero identificativo, data e ora di invio.
- 15. Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con le modalità sopra descritte, determina l'automatica esclusione del candidato dal concorso.
- 16. Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice le dichiarazioni sostitutive rese in modo non corretto od incomplete.

ARTICOLO 6 – PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA.

- 1. Dopo l'invio on-line della domanda, è possibile riaprire la domanda inviata per la produzione di ulteriori documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzione 'Annulla domanda' (disponibile tramite l'icona che si attiverà, a registrazione conclusa, nella colonna 'Annulla' sulla destra dell'oggetto del concorso).
- 2. Si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori documenti comporta l'annullamento della domanda precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione e invio. Quindi, tale procedura prevede la rappresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato utilizzando la stessa modalità prevista per l'iscrizione on line al concorso pubblico.

ARTICOLO 7 – CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

- 1. Nella domanda di partecipazione on-line, gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni mendaci previste dall'art. 76 del citato D.P.R., a pena di non ammissione, il possesso di tutti i requisiti generali e specifici richiesti dall'art. 4 del presente bando.
- 2. I candidati devono, altresì:
 - a) indicare la preferenza per un solo ambito territoriale (1. Bari/Barletta; 2. Brindisi; 3. Foggia; 4. Lecce; 5. Taranto)
 - b) Dichiarare di voler beneficiare della riserva di cui all'art. 3 del bando, con specifica indicazione degli elementi a supporto della riserva stessa;
 - c) dichiarare di aver preso completa visione del presente bando e di aver preso visione della informativa sul trattamento dei dati personali e di accettare espressamente tutto quanto ivi previsto.
 - d) Dichiarare di accettare che le modalità di notifica e le eventuali comunicazioni relative alla procedura selettiva siano consultabili all'indirizzo <https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it> - sezione Bandi di concorso;
 - e) Dichiarare di autorizzare l'ARPA Puglia al trattamento e all'utilizzo dei dati personali per le finalità connesse alla presente procedura;
 - f) Dichiarare di aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione al concorso pari a 10,33 euro (dieci/33 euro), non rimborsabili, attraverso la piattaforma informatica PagoPA;
 - g) dichiarare di essere in possesso dei titoli che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri concorrenti, ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 5, D.P.R. 09/05/1994 n. 487 e successive modificazioni e integrazioni;
 - h) Dichiarare di accettare che le modalità di convocazione finalizzate all'assunzione saranno effettuare a mezzo P.E.C. all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarata dal candidato nella domanda. Si precisa che l'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità in merito alla mancata ricezione e/o lettura delle comunicazioni e/o delle convocazioni inerenti all'assunzione inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarata nella domanda.
 - i) specificare, ove possibile, il possesso di esperienza lavorativa attinente alla professionalità maturata nell'ambito di rapporti regolati da contratti di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) o contratti a progetti (co.co.pro.) in enti pubblici o privati).

3. I candidati che hanno conseguito all'estero il titolo di studio richiesto dal bando per la partecipazione alla selezione pubblica devono dichiarare, ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001, di aver presentato, presso la competente Autorità, la domanda per ottenere il rilascio del provvedimento di riconoscimento. In tale ultimo caso, il candidato è ammesso con riserva nella graduatoria della selezione pubblica, in attesa dell'emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi e/o a selezioni pubbliche.
4. Si rammenta che le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 38 D.Lgs. n. 165/2001 si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 (*"Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego"*), in materia di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca per le assunzioni al pubblico impiego nella provincia autonoma di Bolzano.
5. A corredo della domanda di partecipazione, gli aspiranti devono compilare online anche il form relativo ai titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità delle prescrizioni contenute nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.
6. I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati secondo gli "ELEMENTI DI VALUTAZIONE" specificati nella scheda allegata al presente bando.
7. Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda on-line, regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso. A tal fine, fa fede la data di trasmissione della domanda on-line.
8. Ogni variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, dovrà essere effettuata, con specifico riferimento al concorso di che trattasi, tramite P.E.C. all'indirizzo: concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
9. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni dell'indirizzo di P.E.C. da parte del concorrente, oppure la mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo di P.E.C. medesimo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.

ARTICOLO 8 – AMMISSIONE DEI CANDIDATI.

1. L'ammissione dei candidati è stabilita con provvedimento motivato del Direttore Generale, su conforme istruttoria del Servizio Gestione Risorse Umane.
2. L'Agenzia disporrà l'ammissione con riserva di tutti i candidati che abbiano presentato domanda, riservandosi la verifica delle dichiarazioni contenute nella stessa. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sarà escluso dalla selezione in qualsiasi fase della procedura, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.
3. L'Agenzia si riserva di escludere, in qualunque momento, dalla procedura selettiva i candidati per difetto dei requisiti prescritti dal bando ovvero per mancata dichiarazione degli stessi nella domanda di partecipazione.
4. L'Agenzia non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione di comunicazioni dipendente da cause tecniche non imputabili ai sistemi dell'ARPA Puglia o per errori nell'utilizzo dei canali telematici imputabili al candidato; né per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli indirizzi indicati nella domanda o, comunque, imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

ARTICOLO 9 – MOTIVI DI NON AMMISSIONE

1. Non sono considerate valide le domande presentate, redatte o inviate con modalità diversa dall'unica modalità prevista e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto previsto nel presente bando.
2. Costituiscono motivi di non ammissione:

- a) Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con le modalità descritte nel presente bando;
 - b) L'utilizzo di modalità di iscrizione alla selezione pubblica diverse dall'unica modalità prevista dal bando;
 - c) La mancanza dei requisiti generali e specifici.
3. L'ammissione e l'esclusione dei candidati sarà effettuata esclusivamente con avviso pubblicato sul sito istituzionale di questa Agenzia <https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it> - sezione Bandi di concorso. Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data, pertanto, ulteriore comunicazione in merito ai singoli candidati.
3. I candidati sono tenuti a controllare il sito istituzionale di ARPA Puglia.

ARTICOLO 10 - VALUTAZIONE DEI TITOLI

1. La Commissione dispone complessivamente di 30 punti.
2. La valutazione dei titoli è effettuata dalla commissione esaminatrice sulla base dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione alla selezione pubblica.
3. I titoli di cui il candidato chiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando. Sono valutabili solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione.
4. I 30 punti per la valutazione dei titoli, con diretto riferimento alle esperienze lavorative e formative acquisite relativamente alla posizione specifica da ricoprire, sono ripartiti fra le seguenti categorie:
 - a) titoli di carriera: **9 PUNTI**;
 - b) titoli accademici e di studio; **8 PUNTI**;
 - c) pubblicazioni e titoli scientifici: **3 PUNTI**;
 - d) curriculum formativo e professionale: **10 PUNTI**.
5. Nella valutazione dei titoli, saranno applicate le disposizioni previste specificatamente dal presente bando, nella scheda allegata.
6. L'ARPA Puglia si avvarrà di un portale on line per l'inserimento delle domande e per la valutazione ed eventuale valorizzazione automatica dei titoli dichiarati. È, pertanto, necessario inserire i titoli nella sezione apposita del portale secondo le indicazioni fornite nel presente bando. Si precisa che i campi alfanumerici inseriti nel form di domanda serviranno, esclusivamente, a dettagliare quanto già dichiarato attraverso la selezione delle voci dei menu a tendina.

ARTICOLO 11 - COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. La Commissione esaminatrice della presente selezione sarà nominata dal Direttore Generale dell'ARPA Puglia nel rispetto di quanto disposto dall'art. 35 bis comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 165/2001 in materia di prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione delle Commissioni.
2. La Commissione esaminatrice sarà formata dal Presidente, da due Componenti effettivi e da due supplenti esperti nelle materie di cui al presente bando, oltre il Segretario effettivo e supplente.
3. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente amministrativo dell'ARPA Puglia di categoria non inferiore alla "C".

ARTICOLO 12 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. La Commissione esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli, formulerà la graduatoria finale e le graduatorie su base territoriale. Ed invero, si ribadisce che, poiché ciascun candidato dovrà indicare, nella domanda di partecipazione, la preferenza per un solo ambito territoriale (1. Bari/Barletta; 2. Brindisi; 3. Foggia; 4. Lecce; 5. Taranto), saranno formate graduatorie di merito su base territoriale da cui attingere per l'eventuale assunzione a tempo pieno e determinato presso lo specifico ambito territoriale.
2. Ciascuna graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati e con l'osservanza, a parità di punti, della riserva militare di cui all'art. 3 del bando e delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. A parità di merito, ai fini della formulazione della graduatoria, hanno preferenza le categorie di cittadini che sono in possesso dei titoli di cui all'art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni e integrazioni.

4. A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:
 - a. Dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
 - b. Dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
 - c. Dalla minore età del candidato.
6. In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane d'età, come previsto dall'art. 2, comma 9, della Legge n. 191/1998.
7. Il Direttore Generale dell'Agenzia provvederà, con apposito atto deliberativo, ad approvare i verbali e la graduatoria finale e le graduatorie su base territoriale stilate dalla Commissione esaminatrice.
8. La graduatoria finale e le graduatorie su base territoriale stilate dalla Commissione esaminatrice potranno essere modificate all'esito dell'accertamento d'ufficio in ordine al possesso dei requisiti di ammissione, dei titoli valutati, nonché dei titoli di preferenza e/o di precedenza oltre che dei titoli di riserva eventualmente dichiarati e all'esito di eventuali ricorsi giurisdizionali.
9. A conclusione degli accertamenti di cui al comma precedente, il Direttore Generale procederà ad autorizzare l'assunzione tempo pieno e determinato. In presenza di esigenze di servizio che rendano improcrastinabile l'assunzione a tempo pieno e determinato, l'Agenzia provvederà a posticipare l'accertamento della sussistenza dei requisiti generali e specifici e a disporre di procedere alla stipula del contratto. Ad ogni modo, l'accertamento del mancato possesso dei requisiti generali e specifici pregiudica la prosecuzione del rapporto di lavoro.
10. La graduatoria finale della selezione pubblica sarà pubblicata sul sito ufficiale di ARPA Puglia Amministrazione Trasparente/bandi di concorso con valore di notifica a tutti gli effetti e sarà utilizzata con le modalità e nei limiti temporali imposti dalle leggi vigenti in materia.

ARTICOLO 13 – IMMISSIONE IN SERVIZIO

1. L'ARPA Puglia, al fine di soddisfare esigenze di servizio esclusivamente eccezionali o temporanee, di cui all'art. 36, comma 2, D. Lgs. n. 165/2001, sulla base di quanto dichiarato e attestato, all'uopo nelle richieste di assunzione a tempo determinato di personale a tempo, dal Dirigente di un Servizio agenziale e/o da un Direttore U.O.C./U.O.S ed, eventualmente, dal Referente di un Progetto – quest'ultimo in relazione alla dichiarazione del residuo del fondo disponibile a copertura del costo del personale richiesto – e con il parere di ammissibilità amministrativa del Dirigente Amministrativo presso il Servizio Gestione Risorse Umane nonché per parere favorevole di competenza del Direttore Amministrativo e del Direttore Scientifico, procederà – all'esito della specifica istruttoria - alla stipula del contratto a tempo determinato, nel quale sarà indicata la data d'inizio del rapporto di lavoro e la durata.
2. Il candidato verrà assunto in servizio e stipulerà con l'Amministrazione un contratto individuale di lavoro a tempo pieno e determinato, secondo quanto previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
3. Il candidato, all'atto della stipula del contratto individuale, deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165.
4. L'accertamento del mancato possesso dei requisiti generali e specifici, in qualsiasi fase della procedura, pregiudica l'assunzione e/o la prosecuzione del rapporto di lavoro.
5. Il dipendente assunto in servizio a tempo determinato è soggetto ad un periodo di prova - secondo quanto stabilito dal C.C.N.L. relativo al personale dell'Area Sanità. Detto periodo non può essere rinnovato né prorogato alla scadenza. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio.
6. Il candidato sarà invitato, a mezzo P.E.C., all'indirizzo indicato dal candidato, a prendere servizio entro i termini stabiliti dall'Azienda - pena la mancata stipula del contratto individuale di lavoro. Le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo dichiarato nella domanda di partecipazione. Si ribadisce, pertanto, la necessità che i candidati provvedano a rettificare i propri recapiti, in caso di variazione. Ogni variazione dei predetti recapiti, dovrà essere comunicata a mezzo P.E.C. all'indirizzo concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it indicando, con esattezza, la procedura selettiva cui si riferisce.
7. L'accertamento della idoneità fisica all'impiego sarà effettuato a cura dell'ARPA Puglia prima

dell'immissione in servizio in relazione alle mansioni che potranno essere affidate al candidato con riferimento al profilo posseduto, come delineato nel Protocollo di sorveglianza sanitaria dell'Agenzia.

8. Nel caso in cui l'interessato non si presenti alla visita medica, senza giustificato motivo, non si darà corso all'assunzione. Il candidato che non si presenta o che rifiuta di sottoporsi a tale visita, sarà considerato rinunciario a tutti gli effetti, senza necessità di alcuna diffida o di altra formalità. **In caso di rinuncia o di mancata presa di servizio, successiva all'espletamento degli accertamenti sanitari, i costi degli accertamenti già eseguiti verranno addebitati ai soggetti interessati.**

9. La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi, l'assunzione dovrà avvenire entro i 30 giorni successivi alla convocazione per la sottoscrizione del contratto. Scaduto inutilmente il termine, senza giustificato motivo riconosciuto dall'Amministrazione, l'ARPA Puglia non provvederà alla stipula del contratto.

10. È condizione risolutiva del contratto di lavoro, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento della presente procedura che ne costituisce presupposto.

ARTICOLO 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura selettiva sono trattati, esclusivamente, per le finalità connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti all'eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica.

2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione pubblica possono essere inseriti in apposite banche dati nonché trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti in ordine alle procedure selettive, nonché per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.

4. I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.

5. Il titolare del trattamento dei dati personali è ARPA Puglia, nella persona del Direttore Generale pro tempore, con sede legale in Bari, C.so Trieste 27 – 70126, il quale può essere contattato mediante i seguenti riferimenti: telefono: 080/5460111 email: info@arpa.puglia.it P.E.C.: dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

6. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regolamento.

7. I dati personali possono essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

8. L'interessato può esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l'opposizione al trattamento. L'interessato può, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

In relazione alle informazioni di cui entrerà in possesso ARPA Puglia, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:

1. Finalità del trattamento

I dati forniti verranno utilizzati per la gestione del procedimento nell'ambito dell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o, comunque, connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione.

2. Modalità del trattamento e conservazione

Il trattamento verrà effettuato con procedure prevalentemente informatizzate (e in via residuale tramite strumenti manuali e/o cartacei) idonee a garantire la loro sicurezza e riservatezza, dal Responsabile del trattamento, nonché dai soggetti designati dal Titolare. Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, i dati saranno conservati

per il tempo necessario al completamento del procedimento e, in ogni caso, in coerenza con le norme vigenti in materia. Il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata del contratto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi. Alla cessazione del rapporto di lavoro, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

3. Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio e l'eventuale rifiuto dell'autorizzazione comporta la rinuncia al procedimento.

4. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati saranno trattati dal personale dell'ARPA Puglia coinvolto nel procedimento.

Nel caso in cui l'utente scelga un servizio gestito in tutto o in parte da altro soggetto, i suoi dati verranno comunicati, come richiesto e/o previsto, ai singoli gestori che opereranno come responsabili per il trattamento connesso all'erogazione dei servizi di propria competenza. I dati raccolti non sono oggetto di diffusione né di comunicazione a ulteriori soggetti, salvo i casi previsti da specifiche disposizioni di legge. I dati raccolti non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.

5. Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento dei dati personali è ARPA Puglia, nella persona del Direttore Generale pro tempore, con sede legale in Bari, C.so Trieste 27 – 70126, il quale può essere contattato mediante i seguenti riferimenti: telefono: 080/5460111 email: info@arpa.puglia.it P.E.C.: dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

6. Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Il responsabile della protezione dei dati personali di ARPA Puglia è raggiungibile mediante le seguenti modalità: Ing. Barberini Nicola - email: dpo@arpa.puglia.it P.E.C.: direzione@pec.nbconsulting.it

7. Esistenza di un processo decisionale automatizzato

Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del GDPR 2016/679.

8. Diritti dell'interessato

In ogni momento, si potranno esercitare i diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, fra cui il diritto di:

- a) chiedere la conferma che sia in corso un trattamento dei dati personali che riguardano il candidato;
- b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- c) chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- d) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- e) proporre reclamo a un'autorità di controllo.

È possibile esercitare i diritti con richiesta scritta inviata al Responsabile della protezione dei dati personali, di cui al punto 6.

9. Modalità di esercizio dei diritti

Tali diritti potranno essere esercitati mediante richiesta da inviare con lettera raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata al Titolare del trattamento e per conoscenza al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), utilizzando ove possibile, l'apposito modulo disponibile sul sito dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it/home/modulistica

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate.

ARTICOLO 15 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il responsabile del procedimento per la presente procedura concorsuale è il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Umane P.E.C.: concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it - personale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ARTICOLO 16 - DIRITTO DI ACCESSO

1. Il diritto di accesso ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 ("Nuove norme sul procedimento amministrativo") è consentito nei limiti e nei termini di cui alla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 17 - RIAPERTURA DEL TERMINE, MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA PROCEDURA SELETTIVA.

1. L'ARPA Puglia si riserva, in ogni caso, per comprovati motivi o qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, la facoltà di modificare, di prorogare, di sospendere o di revocare la presente procedura selettiva, senza che nei concorrenti insorga alcuna pretesa.

2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, sospendere e revocare la procedura selettiva ovvero di non procedere ad eventuali assunzioni a tempo determinato qualora nuove disposizioni normative di contenimento della spesa pubblica impedissero e rendessero incompatibili, in tutto o in parte, l'assunzione di personale o in mancanza di disponibilità finanziaria dell'Ente, senza che in capo ai candidati possa insorgere alcuna pretesa o alcun diritto.

ARTICOLO 18- NORME FINALI E DI RINVIO

1. Con la partecipazione alla selezione pubblica, è implicita, da parte del candidato, l'accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e di tutte le precisazioni del presente bando. Per quanto non espressamente contemplato nel bando, valgono le normative di legge, contrattuali e regolamentari in materia.

2. L'Amministrazione si riserva di non dare corso alla presente procedura selettiva in caso di sopravvenienza di previsioni normative o di condizioni economico-finanziarie ostative alla sua conclusione.

3. L'Agenzia, con provvedimento motivato, può, altresì, stabilire di non procedere all'eventuale assunzione a tempo determinato laddove prevista in ragione di esigenze al momento non valutabili né prevedibili.

4. Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane dell'ARPA Puglia – Corso Trieste n. 27 – 70126 Bari. Tel. 080/5460512 - 506 - 509 - 510 secondo i seguenti orari: Lunedì – Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00.

5. Per informazioni sulla assistenza tecnica relativa alla registrazione anagrafica e alla compilazione dei campi richiesti dal modulo di domanda on-line, oltre a consultare la Guida e le FAQ scaricabili, è attivo un servizio di assistenza raggiungibile attraverso la compilazione del form indicato in area utente.

6. Non si potrà compilare la domanda per conto dei candidati ma solo risolvere eventuali problemi tecnici.

7. Ogni candidato, pertanto, dovrà provvedere in autonomia per l'invio della candidatura, evitando il più possibile di compilare le domande in prossimità del termine ultimo di scadenza, atteso che potrebbe non essere garantita l'assistenza tecnica per le richieste pervenute il giorno di scadenza previsto dai bandi data l'indisponibilità di tempo materiale per evadere eventuali richieste di assistenza che potrebbero accumularsi oltre l'orario di lavoro. In tal caso, la responsabilità ricade sul candidato.

8. Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme legislative, regolamentari e contrattuali nazionali e regionali.

ARTICOLO 19 - PUBBLICITÀ

1. Il presente bando è direttamente scaricabile dal sito dell'Agenzia <https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it> – sezione Bandi di concorso a partire dalla data di pubblicazione dell'estratto del bando sulla Gazzetta della Repubblica Italiana.

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Vito BRUNO

INFORMATIVA resa ai sensi dell'art. 13 del RGPD – Regolamento Generale Protezione Dati UE 679/2016

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, si informano gli interessati che i dati personali, compresi quelli particolari (c.d. dati sensibili) e quelli relativi a condanne penali o reati (c.d. dati giudiziari), sono trattati da ARPA Puglia - in qualità di Titolare del trattamento - esclusivamente per le finalità connesse

all'espletamento delle procedure concorsuali e/o di mobilità e per le successive attività inerenti l'eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica e delle disposizioni dei Contratti Collettivi di Lavoro.

Il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o, comunque, acquisiti per le suddette finalità è effettuato, presso ARPA Puglia anche con l'utilizzo di procedure informatizzate da persone autorizzate ed impegnate alla riservatezza.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti le procedure selettive cui si partecipa.

I dati personali saranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre effetti ed, in ogni caso, per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei documenti amministrativi.

I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, e diffusi con esclusione di quelli idonei a rivelare lo stato di salute, quando tali operazioni siano previste da disposizioni di legge o di regolamento.

In particolare, i provvedimenti approvati dagli organi competenti in esito alla selezione verranno diffusi mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito internet di ARPA Puglia nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.

I dati di natura personale forniti non sono trasferiti all'estero, all'interno o all'esterno dell'Unione Europea. Gli interessati potranno esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento:

- richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
- ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
- richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento;
- ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- richiedere la portabilità dei dati;
- aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;
- proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Tali diritti potranno essere esercitati mediante richiesta da inviare con lettera raccomandata a/r o tramite posta elettronica certificata al Titolare del trattamento (ARPA Puglia, nella persona del Direttore Generale pro tempore, con sede legale in Bari, C.so Trieste 27 – 70126, telefono: 080/5460111 email: info@arpa.puglia.it p.e.c.: dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it) e, per conoscenza, al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), utilizzando ove possibile, l'apposito modulo disponibile sul sito dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it/home/modulistica

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate.

Infine, si informa che gli interessati, ricorrendone i presupposti, possono proporre un eventuale reclamo all'Autorità di Controllo Italiana – Garante per la protezione dei dati personali – Piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186 Roma.

La presente Informativa potrebbe subire modifiche al fine di recepire cambiamenti della normativa nazionale e/o comunitaria ovvero per adeguarsi ad intervenute innovazioni tecnologiche o per altri motivi. Eventuali nuove versioni della presente Informativa saranno consultabili sul sito internet istituzionale.

L'utente è pregato di prendere visione della presente Informativa e di controllarla periodicamente con attenzione, al fine di verificare eventuali aggiornamenti o revisioni che si dovessero rendere necessari.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI**SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, PER IL RECLUTAMENTO, CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI UNITÀ DI PERSONALE - ASSISTENTE TECNICO (AREA DEGLI ASSISTENTI, ALLEGATO A – C.C.N.L. SANITÀ, 02/11/2022) PERITO AGROTECNICO**

1) La valutazione dei titoli sarà effettuata secondo i seguenti criteri:

30 punti totali, così ripartiti:

- a) titoli di carriera: max 9 punti;
- b) titoli accademici e di studio: max 8 punti;
- c) pubblicazioni e titoli scientifici: max 3 punti;
- d) curriculum formativo e professionale: max 10 punti

A) TITOLI DI CARRIERA: MAX 9 PUNTI

1) i titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso presso gli enti di cui agli articoli 21 e 22 del D.P.R. n. 220/2001 e presso altre pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a selezione o in qualifiche corrispondenti. Il servizio reso nel corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti è valutato con un punteggio non superiore al 50% di quello reso nel profilo relativo al concorso;

2) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;

3) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;

4) i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario di lavoro previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro;

5) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.

Pertanto, sono attribuiti i seguenti punteggi:

- Pt. 1,2 per ogni anno di servizio reso nel profilo professionale a selezione o superiore;
- Pt. 0,6 per ogni anno di servizio reso nel profilo corrispondente alla categoria inferiore al posto a selezione (B, Coadiutore Amministrativo, e BS, Coadiutore Amministrativo Esperto, presso Agenzie/A.S.L. o qualifiche corrispondenti in altre PP.AA.)

- I servizi resi presso case di cura convenzionate nel profilo a concorso: punti 1,00 per anno

Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica.

Viceversa, il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali.

Il servizio militare in ferma di leva volontaria è da valutare come servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni Statali.

SERVIZIO VOLONTARIO CIVILE.

Il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, la cui entrata in vigore è stata definitivamente fissata al 1° gennaio 2006, ha disciplinato, in base a quanto disposto dall'articolo 2 della legge n. 64/2001, la materia del Servizio civile ivi compresi l'ammissione dei volontari e il loro trattamento giuridico ed economico. Il servizio militare obbligatorio, ai sensi della legge del 23 agosto 2004, n. 226, è stato definitivamente sospeso e di conseguenza, con decorrenza 1° gennaio 2006, data di entrata in vigore del Decreto legislativo n. 77/2002, il servizio civile è fondato su base esclusivamente volontaria. Con nota prot. 8151 del 13.3.2015 il Ministero dell'istruzione ha definitivamente chiarito che va valutato anche il servizio civile prestato in qualità di volontario che va, pertanto, assimilato al servizio militare prestato non in costanza di rapporto con la P.A.

B) TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO: MAX 8 punti

I titoli accademici e di studio sono valutati tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire ed attribuiti i seguenti punteggi:

1. Voto del titolo di studio (**diploma di istruzione secondaria di secondo grado o laurea, a seconda del titolo di studio fatto valere per l'accesso alla selezione**) richiesto per l'ammissione alla procedura (massimo 1,50 punto) attribuiti nel seguente modo:

A. Da 42 a 49 o da 75 a 89 [voto diploma] o da 83 a 97 [voto laurea]: punti 0,50
B. Da 50 a 59 o da 90 a 99 [voto diploma] o da 98 a 109 [voto laurea]: punti 1,00
C. 60 o 100 e 100 e lode [voto diploma] - 110 o 110 e lode [voto laurea]: punti 1,50
2. Ulteriore diploma di istruzione secondaria di secondo grado che non venga fatto valere quale titolo di accesso: punti 0,50
3. Ulteriore laurea triennale, Laurea Magistrale, laurea specialistica o laurea vecchio ordinamento che non venga fatto valere quale titolo di accesso: punti 1,00
4. Diploma Universitario: punto 0,75
5. Master di 1° livello: punti 0,75
6. Master di 2° livello: punti 1,00
7. Dottorato di ricerca: punti 2,00
8. Corso di perfezionamento universitario: punti 0,50
9. Scuola di specializzazione universitaria: punti 1,50
10. Corso di alta formazione universitaria attinente alla professionalità punti 0,30

C) PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI: MAX 3 PUNTI

Nei pubblici concorsi e nelle selezioni pubbliche, sono valutabili – quali titoli scientifici – soltanto le pubblicazioni a stampa del candidato e non anche i lavori prodotti in manoscritto o dattiloscritto ovvero in bozza di stampa, che non abbiano avuto la diffusione propria del lavoro a stampa.

Sulla base di quanto stabilito dall'art. 11 D.P.R. n. 220/2001 con riferimento alle pubblicazioni e ai titoli scientifici, saranno attribuiti i seguenti punteggi:

1) Pubblicazione su rivista di rilevanza internazionale (in lingua straniera) con un solo autore punti 1 a pubblicazione;
2) Pubblicazione su rivista di rilevanza internazionale (in lingua straniera) con più autori punti 0,5 a pubblicazione;
3) Pubblicazione su rivista di rilevanza nazionale con un solo autore punti 0,5 a
4) Pubblicazione su rivista di rilevanza nazionale con più autori punti 0,25 a pubblicazione.

D) CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE: MAX 10 PUNTI

Considerato che il punteggio attribuito dalla commissione è globale e deve essere adeguatamente motivato, per la valutazione del curriculum formativo e professionale si terrà conto esclusivamente di quanto riportato nella tabella sotto indicata, se attinente al profilo professionale da conferire:

• attività lavorativa in materia attinente al profilo professionale da ricoprire prestata presso enti e/o strutture private con contratti di lavoro subordinato: punti 1,00 all'anno
• attività in materia attinente al profilo professionale da ricoprire prestata presso pubbliche amministrazioni tramite attività libero-professionale, borse di studio, assegni di ricerca, contratti di lavoro a tempo determinato chiamati "contratti di ricerca", borse di dottorato di ricerca e soggiorni di studio all'estero, co.co.co., co.co.pro: punti 1,00 all'anno
• attività in materia attinente al profilo professionale da ricoprire prestata presso strutture private con contratti di co.co.co. O co.co.pro o attività libero-professionale, borse di studio, assegni di ricerca, contratti di lavoro a tempo determinato chiamati "contratti di ricerca", borse di dottorato di ricerca e soggiorni di studio all'estero punti 0,25 all'anno
• certificazioni relative a conoscenze linguistiche e/o informatiche: punti 0,3 per certificazione
• frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l'oggetto della procedura se effettuati dopo il conseguimento del titolo di studio richiesto per l'accesso: punti 0,3 a corso
• incarichi di docenza (insegnamento) presso università pubbliche o private fino a 5 lezioni: punti 0,2

• incarichi di docenza (insegnamento) presso università pubbliche o private maggiori a 5 lezioni: punti 0,5
• tirocinio curriculare ed extra curriculare attinente al profilo professionale da ricoprire svolto presso enti pubblici o privati: 0,02 a mese per un massimo di 0,24 punti all'anno
• Possesso di abilitazioni (per le quali è attribuito un punteggio complessivo massimo di punti 3) Nello specifico: a) abilitazione professionale conseguita previo superamento di esame di Stato, punti 2; b) abilitazione all'insegnamento nelle scuole statali secondarie superiori, punti 1 n.b. Le abilitazioni sono valutate esclusivamente se conseguite a seguito di effettivo superamento di un esame di Stato
• altri titoli/esperienze lavorative non rientranti nelle precedenti categorie: max punti 1 complessivi

IL DIRETTORE GENERALE
(AVV. VITO BRUNO)

ARPA PUGLIA - AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA REGIONE PUGLIA

SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, PER IL RECLUTAMENTO, CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI UNITÀ DI PERSONALE - ASSISTENTE TECNICO (AREA DEGLI ASSISTENTI, ALLEGATO A - C.C.N.L. SANITÀ, 02/11/2022) GEOMETRA.

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 246 del 23/05/2023, con cui è stato approvato e indetto il bando di selezione pubblica in parola;

VISTI:

- ☐ Il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- ☐ La legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;
- ☐ Il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150;
- ☐ Il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
- ☐ Il decreto del presidente del consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
- ☐ I decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, rispettivamente, "attuazione della direttiva 2000/43/ce per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica", e "attuazione della direttiva 2000/78/ce per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro";
- ☐ Il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/ce relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;
- ☐ La legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni;
- ☐ Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l'articolo 25, comma 9, che aggiunge il comma 2 bis dell'articolo 20 della predetta legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- ☐ Il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n.196;
- ☐ Il regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati in materia di protezione dei dati personali);
- ☐ Il d. lgs. N. 101/2018;
- ☐ Il d. lgs. 11 aprile 2006, n. 198;
- ☐ Il decreto del presidente della repubblica 12 aprile 2006, n. 184;
- ☐ Il decreto del presidente della repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
- ☐ Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- ☐ Il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigenziale del comparto sanità 2019-2021, sottoscritto in data 2 novembre 2022;
- ☐ Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- ☐ La legge 6 novembre 2012, n. 190;
- ☐ Il D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220;
- ☐ l'art. 32 ("eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea") della legge 18 giugno 2009, n. 69;
- ☐ L'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2011, n. 171, recante la definizione dell'inidoneità psicofisica al pubblico impiego, ai sensi dell'articolo 55-octies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- ☐ La circolare n. 12 del 3 settembre 2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica avente a oggetto "procedure concorsuali ed informatizzazione. Modalità di presentazione della domanda di ammissione ai concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni. Chiarimenti e criteri interpretativi sull'utilizzo della pec";

❑ La legge 24 novembre 2000, n. 340 “Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1999”

**IL DIRETTORE GENERALE DELL'ARPA PUGLIA
RENDE NOTO CHE**

In considerazione della urgenza di soddisfare esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, si ravvisa la necessità di bandire una selezione pubblica, per soli titoli, per il reclutamento a tempo pieno e determinato di unità di personale: ASSISTENTE TECNICO (Area degli assistenti, allegato A – C.C.N.L. SANITÀ, 02/11/2022) GEOMETRA da assegnare presso gli ambiti territoriali di ARPA Puglia.

L'ARPA Puglia garantisce parità di trattamento e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro (ai sensi del D.Lgs n.198 del 11/04/2006 e del D.Lgs n. 5 del 25/01/2010); il posto, pertanto, si intende riferito ad aspiranti dell'uno e dell'altro sesso.

ARTICOLO 1 - TIPOLOGIA DELLA SELEZIONE

- 1) È indetta una selezione pubblica, per soli titoli, per il reclutamento con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato di unità di personale, - Assistente Tecnico (Area degli assistenti, allegato A – C.C.N.L. SANITÀ, 02/11/2022) GEOMETRA per espletamento di attività da svolgersi presso gli ambiti territoriali di ARPA Puglia.
- 2) Le unità di personale nel richiamato profilo saranno reclutate a tempo pieno e determinato per soddisfare esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001.
- 3) Ciascun candidato deve indicare la preferenza per un solo ambito territoriale (1. Bari/Barletta; 2. Brindisi; 3. Foggia; 4. Lecce; 5. Taranto). Conseguentemente, saranno formate graduatorie di merito su base territoriale da cui attingere per l'eventuale assunzione a tempo pieno e determinato presso lo specifico ambito territoriale.
- 4) Si precisa che per motivazioni organizzative e di servizio:
 - a. Il mancato riscontro da parte del candidato, al momento della ricezione della richiesta di disponibilità all'assunzione a tempo pieno e determinato, non determina la decadenza dalla graduatoria di merito, con la possibilità per il candidato ad essere chiamato per eventuali futuri reclutamenti.
 - b. In caso di riscontro positivo alla richiesta di assunzione a tempo determinato, la successiva disponibilità alla sottoscrizione del contratto e della presa di servizio da parte del candidato deve essere immediata e nei termini che saranno indicati dalla Amministrazione. La mancata disponibilità nei termini indicati equivale a rinuncia all'assunzione a tempo pieno e determinato ma il candidato non decade dalla graduatoria
- 5) Il candidato decade dalla rispettiva graduatoria in caso di rinuncia espressa all'assunzione a tempo pieno e determinato dopo la sottoscrizione del contratto a tempo pieno e determinato e presa di servizio, conformemente a quanto stabilito dall'attuale orientamento giurisprudenziale.
- 6) Considerato che l'assunzione a tempo pieno e determinato deve soddisfare esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, è preferibile che il candidato possieda competenze specifiche (risultante, ad esempio, dal possesso di esperienza lavorativa attinente alla professionalità maturata nell'ambito di rapporti regolati da contratti di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) o contratti a progetti (co.co.pro.) in enti pubblici o privati) ed essere in grado di svolgere le attività per le quali l'assunzione è effettuata, la cui verifica sarà operata dall'Amministrazione durante il periodo di prova contrattualmente previsto.
- 7) Le esigenze organizzative e di servizio per le quali le assunzioni a tempo determinato sono attuate determinano, talvolta, la possibilità che l'Agenzia proceda a ulteriori, successive assunzioni rispetto a quelle inizialmente previste a valere sulla medesima graduatoria. Il candidato che ha già sottoscritto il contratto a tempo pieno e determinato e sarà escluso da future chiamate per cui si rendano disponibili nuove posizioni lavorative successivamente a detta sottoscrizione e fino al termine del rapporto lavorativo instaurato, esonerando l'Agenzia da future chiamate fino a detto termine.

ARTICOLO 2 - TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Il trattamento economico annuo lordo è quello previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale relativo al profilo professionale a concorso, fascia economica iniziale, eventuale assegno per il nucleo familiare (se ed in quanto dovuto per legge), oltre trattamento economico accessorio, previsto dal vigente C.C.N.L. 2019-2021.
2. Su tutti gli emolumenti sopra indicati sono operate le ritenute di legge sia fiscali che previdenziali e assistenziali.

ARTICOLO 3 – RISERVA E TITOLI DI PREFERENZA

1. Sono operanti le riserve di legge, ai sensi dell'art. 1014, commi 3 e 4 e dell'art. 678, comma 9 del d.lgs. 66/2010 e successive modificazioni e integrazioni, a favore di volontari delle Forze Armate.
2. I candidati che intendono avvalersi dei benefici previsti dal D.lgs. n. 66/2010 devono farne esplicita menzione nella domanda di partecipazione. L'assenza di tale dichiarazione equivale a rinuncia ad usufruire dei benefici in parola. Non sarà ammessa alcuna dichiarazione successiva.
3. Qualora non vi siano candidati aventi titolo alla riserva di cui ai commi precedenti, la graduatoria della selezione pubblica in questione verrà utilizzata secondo l'ordine generale di merito.
4. A parità di merito e di titoli la preferenza sarà determinata in conformità all'art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni e integrazioni.
5. Gli eventuali titoli di preferenza a parità di merito e a parità di titoli di cui al precedente comma, per poter essere oggetto di valutazione, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione ed espressamente menzionati nella stessa.

ARTICOLO 4 - REQUISITI GENERALI E SPECIFICI

1. Per l'ammissione alla presente procedura selettiva, gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:

☐ REQUISITI GENERALI

- a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea. Ai sensi dei vigenti art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 251/2007, possono, altresì, partecipare al concorso:
 - ☐ I familiari dei cittadini indicati al punto a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Per la definizione di familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;
 - ☐ I cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
- b) Godimento dei diritti civili e politici e, per i cittadini dell'Unione Europea, anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
- c) Età non inferiore agli anni diciotto e non superiore a quella prevista dall'ordinamento vigente per il collocamento a riposo d'ufficio;
- d) Posizione regolare – anche in caso di esonero - in relazione agli obblighi di leva per i nati fino all'anno 1985;
- e) idoneità fisica all'impiego e alle specifiche mansioni tipiche del profilo professionale da ricoprire, che l'Amministrazione si riserva di accertare preventivamente ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008;
- f) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;
- g) non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con Pubbliche Amministrazioni
- h) Eventuale possesso dei titoli che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri concorrenti, ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 5, D.P.R. 09/05/1994 n. 487 e successive modificazioni e integrazioni.

☐ REQUISITI SPECIFICI

Per la partecipazione alla presente procedura selettiva, è richiesto il possesso, a pena di non ammissione, di:

a) Diploma di scuola secondaria di secondo grado: Istituto Tecnico per Geometri; Istituto Tecnico Industriale - indirizzo Edilizia; Istituto Tecnico settore Tecnologico – Indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio; Diploma di scuola secondaria di II grado di perito industriale indirizzo edile.

In virtù del principio dell'assorbimento, titoli di studio superiori attinenti rispetto a quelli richiesti dal presente bando consentono la partecipazione alla selezione pubblica di che trattasi, in considerazione del fatto che le materie del titolo superiore ricomprendono, con un maggior grado di approfondimento, quelle del titolo inferiore.

Pertanto, possono presentare domanda di partecipazione i candidati in possesso di:

- Laurea in architettura, ingegneria civile, ingegneria edile, ingegneria edile-architettura, ingegneria per l'ambiente e il territorio (diploma di laurea vecchio ordinamento);
- Laurea triennale DM 509/1999 classe 4 (scienze dell'architettura e ingegneria civile) e classe 8 (ingegneria civile e ambientale);
- Laurea triennale DM 270/2004 classi L-7 (ingegneria civile e ambientale), L-17 (scienze dell'architettura) e L-23 (scienze e tecniche dell'edilizia);
- Laurea specialistica DM 509/1999 classi 3/S (architettura del paesaggio), 4/S (architettura e ingegneria civile), 28/S (ingegneria civile) e 38/S (ingegneria per l'ambiente e il territorio);
- Laurea magistrale DM 270/2004 classi LM-3 (architettura del paesaggio), LM-4 (architettura e ingegneria civile-architettura), LM-23 (ingegneria civile), LM-24 (ingegneria dei sistemi edilizi); LM-26 (ingegneria della sicurezza) e LM-35 (ingegneria per l'ambiente e il territorio).
- Ovvero
- ALTRO TITOLO RICONOSCIUTO EQUIPOLLENTE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE O ALTRO TITOLO ASSORBENTE.

Sono fatte salve le equipollenze o le equiparazioni previste dalla normativa vigente in materia. L'equipollenza o equivalenza dei predetti titoli di studio è soltanto quella prevista dal legislatore e non è suscettibile di interpretazione analogica. A tal proposito il/la candidato/a dovrà indicare nella domanda di partecipazione alla selezione gli estremi del provvedimento legislativo o ministeriale che prevede l'equipollenza o l'equiparazione. **NON SARANNO EFFETTUATE RICERCHE PREVENTIVE NÉ SARANNO ESPRESSI PARERI AL PUBBLICO IN QUANTO LA VERIFICA DEI REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA SARA' EFFETTUATA A POSTERIORI.**

I titoli di studio stranieri non hanno valore legale in Italia; per cui è necessario chiederne il riconoscimento qualora i titolari intendano avvalersene per la partecipazione al concorso. CFR. ART. 38 D. LGS. N. 165/2001 IN CASO DI TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO ALL'ESTERO ¹.

¹ ART. 38 D.LGS. 165/2001 – comma 3 - Sino all'adozione di una regolamentazione della materia da parte dell'Unione europea, al riconoscimento dei titoli di studio esteri, aventi valore ufficiale nello Stato in cui sono stati conseguiti, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici destinati al reclutamento di personale dipendente, con esclusione dei concorsi per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, previo parere conforme del Ministero dell'istruzione ovvero del Ministero dell'università e della ricerca. I candidati che presentano domanda di riconoscimento del titolo di ammissione al concorso ai sensi del primo periodo sono ammessi a partecipare con riserva. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica conclude il procedimento di riconoscimento di cui al presente comma solo nei confronti dei vincitori del concorso, che hanno l'onere, a pena di decadenza, di dare comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria, entro quindici giorni, al Ministero dell'università e della ricerca ovvero al Ministero dell'istruzione.

Comma 3.1. Per i fini previsti dagli articoli 3 e 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189, e per le selezioni pubbliche di personale non dipendente, al riconoscimento del titolo di studio provvede, con le medesime modalità di cui al comma 3 del presente articolo, il Ministero dell'università e della ricerca, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta, anche per i titoli conseguiti in Paesi diversi da quelli firmatari della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, ratificata ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148.

Comma 3.2. Al riconoscimento accademico e al conferimento del valore legale ai titoli di formazione superiore esteri, ai dottorati di ricerca esteri e ai titoli accademici esteri conseguiti nel settore artistico, musicale e coreutico, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta, provvedono le istituzioni di formazione superiore italiane ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 luglio 2002, n. 148, anche per i titoli conseguiti in Paesi diversi da quelli firmatari della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, ratificata ai sensi della citata legge n. 148 del 2002. Il riconoscimento accademico produce gli effetti legali del corrispondente titolo italiano, anche ai fini dei concorsi pubblici per l'accesso al pubblico impiego).

B) POSSESSO DI PATENTE DI GUIDA B E PIENA IDONEITA' E DISPONIBILITA' ALLA GUIDA DEI VEICOLI IN DOTAZIONE (ANCHE FUTURA) DI ARPA PUGLIA.

2. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 38 D.Lgs. n. 165/2001, si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca per le assunzioni al pubblico impiego nella provincia autonoma di Bolzano.

3. Tutti i requisiti per la partecipazione alla selezione pubblica, nonché i requisiti richiesti per l'applicazione di eventuali preferenze e riserve, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, nonché al momento della stipula del contratto individuale di lavoro. L'assenza delle dichiarazioni che danno diritto alla preferenza e/o alla riserva all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione equivale a rinuncia ad usufruire dei relativi benefici. Non possono essere presi in considerazione i titoli che non siano stati dichiarati ed autocertificati dai candidati nel form on-line di partecipazione alla selezione, entro il termine di scadenza del bando stesso. I candidati risultati in regola con quanto previsto dal bando saranno ammessi alla selezione con riserva di verifica dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti.

4. Per carenza dei requisiti prescritti, l'Amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione del candidato dalla selezione pubblica con motivato provvedimento. Ciò costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, ove già instaurato.

ARTICOLO 5 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il form on-line disponibile nel sito internet istituzionale <https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it> - sezione Bandi di concorso/concorsi domande on line.

2. La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23:59 del 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (B.U.R.P.) attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID). Per la partecipazione alla selezione pubblica, il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata.

3. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione pubblica è certificata dal sistema informatico ed è indicata nella relativa stampa rilasciata al termine della procedura di invio che il candidato dovrà salvare, stampare e conservare. L'unico calendario e l'unico orario di riferimento sono quelli di sistema. Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, il sistema non permetterà più l'accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle domande già inoltrate.

4. In caso di coincidenza con un giorno festivo, il termine di scadenza per l'inoltro della domanda si intende espressamente prorogato al primo giorno successivo non festivo. Alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande, il sistema informatico non consentirà più l'accesso al modulo telematico, né l'invio della domanda e non sarà ammessa la produzione di altri documenti a corredo o ad integrazione della stessa. Inoltre, non sarà più possibile effettuare lo sblocco della domanda per eventuali rettifiche o integrazioni.

5. Pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione alla selezione pubblica presentate con modalità diverse da quella sopra indicata, a pena di non ammissione.

6. Per la compilazione della domanda, entro il termine fissato, i candidati devono:

a) Collegarsi all'indirizzo dell'Agenzia: <https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it>

b) Selezionare sulla Homepage la voce Bandi di concorso

c) Cliccare sul link "Concorsi domande on-line";

d) Compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate sul sito, la domanda di partecipazione alla selezione pubblica utilizzando l'apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.

6. La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24h su 24h da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione che supporti ed abbia abilitati Java script e cookies. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è assicurata. L'Agenzia non assume responsabilità per disguidi dipendenti dall'utilizzo di strumentazione telematica inappropriata da parte dei concorrenti, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

7. Per la partecipazione alla selezione pubblica dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, del contributo di partecipazione di € 10,33 che potrà essere effettuato esclusivamente attraverso la piattaforma informatica PagoPA, in ossequio all'art. 5 del Decreto Legislativo 07/03/2005, n.82, come aggiornato al Decreto Legislativo 12/12/2017, n.217. Il Servizio è raggiungibile dal link <https://arpapugliamypay.weebly.com/> oppure attraverso il sito istituzionale di ARPA Puglia www.arpa.puglia.it dal banner PagoPA presente in homepage. In alternativa, ricercando ARPA Puglia nel portale dei Pagamenti della Regione Puglia al link <https://pagopa.rupar.puglia.it>

Il candidato dovrà specificare **la causale del versamento – LA QUALE CORRISPONDE AL CODICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA**. Pertanto, codice e causale della selezione pubblica di che trattasi sono: "SELEZIONE T.D. GEOMETRA – COGNOME NOME". **Indicare, pertanto, il proprio nominativo così da far intendere per quale selezione pubblica è stato effettuato il pagamento. L'IMPORTANTE è NON SUPERARE I 50 CARATTERI.**

8. Si sottolinea che tutte le informazioni richieste dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla selezione pubblica, degli eventuali titoli di preferenza o di eventuali altri benefici. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

9. Ai sensi dell'art. 40, comma 1, D.P.R. N. 445/2000, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47. Eventuali certificazioni allegate rilasciate da pubbliche amministrazioni non potranno essere prese in considerazione ai fini della valutazione della candidatura. Nella domanda di partecipazione, in corrispondenza dei singoli titoli, dovrà essere indicato esattamente il riferimento del provvedimento che l'ha generato e, comunque, gli elementi utili per il reperimento. Il mancato riscontro da parte dell'Ente indicato dal candidato, per ragioni di efficienza della procedura, non darà luogo a soccorso istruttorio

10. I documenti che devono essere allegati sono:

a) ricevuta comprovante il versamento del contributo di partecipazione

b) altri eventuali documenti, la cui allegazione è prevista dal bando.

11. Nei casi suddetti, il candidato deve effettuare la scannerizzazione dei documenti e allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone "Aggiungi allegato", ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format.

ATTENZIONE: DEVONO ESSERE ALLEGATI ESCLUSIVAMENTE I DOCUMENTI RICHIESTI ESPPLICITAMENTE DAL BANDO; EVENTUALI ALTRI DOCUMENTI NON SARANNO CONSIDERATI IN ALCUN MODO.

12. Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio".

13. Dopo avere reso le dichiarazioni finali:

a) cliccare su "Conferma l'iscrizione". A seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione. Pertanto, è necessario prestare attenzione.

b) Stampare la domanda definitiva cliccando su "Stampa domanda".

c) Cliccare su "Invia l'iscrizione" per inviare definitivamente la domanda.

14. Il candidato riceverà una mail di conferma dell'iscrizione con allegata la copia della domanda firmata, contenente i dati inseriti, completa di numero identificativo, data e ora di invio.

15. Il mancato inoltro informatico della domanda, con le modalità sopra descritte, determina l'automatica esclusione del candidato dalla selezione pubblica.

16. Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice le dichiarazioni sostitutive rese in modo non corretto od incomplete.

ARTICOLO 6 – PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA.

1. Dopo l'invio on-line della domanda, è possibile riaprire la domanda inviata per la produzione di ulteriori documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzione 'Annulla domanda' (disponibile tramite l'icona che si attiverà, a registrazione conclusa, nella colonna 'Annulla' sulla destra dell'oggetto del concorso).
2. Si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori documenti comporta l'annullamento della domanda precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione e invio. Quindi, tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato utilizzando la stessa modalità prevista per l'iscrizione on line al concorso pubblico.

ARTICOLO 7 – CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

1. Nella domanda di partecipazione on-line, gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni mendaci previste dall'art. 76 del citato D.P.R., a pena di non ammissione, il possesso di tutti i requisiti generali e specifici richiesti dall'art. 4 del presente bando.
2. I candidati devono, altresì:
 - a) indicare la preferenza per un solo ambito territoriale (1. Bari/Barletta; 2. Brindisi; 3. Foggia; 4. Lecce; 5. Taranto)
 - b) Dichiarare di voler beneficiare della riserva di cui all'art. 3 del bando, con specifica indicazione degli elementi a supporto della riserva stessa;
 - c) dichiarare di aver preso completa visione del presente bando e di aver preso visione della informativa sul trattamento dei dati personali e di accettare espressamente tutto quanto ivi previsto.
 - d) Dichiarare di accettare che le modalità di notifica e le eventuali comunicazioni relative alla procedura selettiva siano consultabili all'indirizzo <https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it> - sezione Bandi di concorso;
 - e) Dichiarare di autorizzare l'ARPA Puglia al trattamento e all'utilizzo dei dati personali per le finalità connesse alla presente procedura;
 - f) Dichiarare di aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione al concorso pari a 10,33 euro (dieci/33 euro), non rimborsabili, attraverso la piattaforma informatica PagoPA;
 - g) dichiarare di essere in possesso dei titoli che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri concorrenti, ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 5, D.P.R. 09/05/1994 n. 487 e successive modificazioni e integrazioni;
 - h) Dichiarare di accettare che le modalità di convocazione finalizzate all'assunzione saranno effettuare a mezzo P.E.C. all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarata dal candidato nella domanda. Si precisa che l'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità in merito alla mancata ricezione e/o lettura delle comunicazioni e/o delle convocazioni inerenti all'assunzione inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarata nella domanda.
 - i) specificare, ove possibile, il possesso di esperienza lavorativa attinente alla professionalità maturata nell'ambito di rapporti regolati da contratti di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) o contratti a progetti (co.co.pro.) in enti pubblici o privati).
3. **I candidati che hanno conseguito all'estero il titolo di studio richiesto dal bando per la partecipazione alla selezione pubblica devono dichiarare, ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001, di aver presentato, presso la competente Autorità, la domanda per ottenere il rilascio del provvedimento di riconoscimento.** In tale ultimo caso, il candidato è ammesso con riserva nella graduatoria della selezione pubblica, in attesa dell'emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi e/o a selezioni pubbliche.
4. Si rammenta che le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 38 D.Lgs. n. 165/2001 si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. Sono fatte salve, in ogni

caso, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 (*"Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego"*), in materia di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca per le assunzioni al pubblico impiego nella provincia autonoma di Bolzano.

5. A corredo della domanda di partecipazione, gli aspiranti devono compilare online anche il form relativo ai titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità delle prescrizioni contenute nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.

6. I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati secondo gli "ELEMENTI DI VALUTAZIONE" specificati nella scheda allegata al presente bando.

7. Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda on-line, regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso. A tal fine, fa fede la data di trasmissione della domanda on-line.

8. Ogni variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, dovrà essere effettuata, con specifico riferimento al concorso di che trattasi, tramite P.E.C. all'indirizzo: concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

9. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni dell'indirizzo di P.E.C. da parte del concorrente, oppure la mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo di P.E.C. medesimo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.

ARTICOLO 8 – AMMISSIONE DEI CANDIDATI.

1. L'ammissione dei candidati è stabilita con provvedimento motivato del Direttore Generale, su conforme istruttoria del Servizio Gestione Risorse Umane.

2. L'Agenzia disporrà l'ammissione con riserva di tutti i candidati che abbiano presentato domanda, riservandosi la verifica delle dichiarazioni contenute nella stessa. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sarà escluso dalla selezione in qualsiasi fase della procedura, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.

3. L'Agenzia si riserva di escludere, in qualunque momento, dalla procedura selettiva i candidati per difetto dei requisiti prescritti dal bando ovvero per mancata dichiarazione degli stessi nella domanda di partecipazione.

4. L'Agenzia non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione di comunicazioni dipendente da cause tecniche non imputabili ai sistemi dell'ARPA Puglia o per errori nell'utilizzo dei canali telematici imputabili al candidato; né per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli indirizzi indicati nella domanda o, comunque, imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

ARTICOLO 9 – MOTIVI DI NON AMMISSIONE

1. Non sono considerate valide le domande presentate, redatte o inviate con modalità diversa dall'unica modalità prevista e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto previsto nel presente bando.

2. Costituiscono motivi di non ammissione:

- a) Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con le modalità descritte nel presente bando;
- b) L'utilizzo di modalità di iscrizione alla selezione pubblica diverse dall'unica modalità prevista dal bando;
- c) La mancanza dei requisiti generali e specifici.

3. L'ammissione e l'esclusione dei candidati sarà effettuata esclusivamente con avviso pubblicato sul sito istituzionale di questa Agenzia <https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it> - sezione Bandi di concorso. Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data, pertanto, ulteriore comunicazione in merito ai singoli candidati.

3. I candidati sono tenuti a controllare il sito istituzionale di ARPA Puglia.

ARTICOLO 10 - VALUTAZIONE DEI TITOLI

1. La Commissione dispone complessivamente di 30 punti.
2. La valutazione dei titoli è effettuata dalla commissione esaminatrice sulla base dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione alla selezione pubblica.
3. I titoli di cui il candidato chiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando. Sono valutabili solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione.
4. I 30 punti per la valutazione dei titoli, con diretto riferimento alle esperienze lavorative e formative acquisite relativamente alla posizione specifica da ricoprire, sono ripartiti fra le seguenti categorie:
 - a) titoli di carriera: **9 PUNTI**;
 - b) titoli accademici e di studio; **8 PUNTI**;
 - c) pubblicazioni e titoli scientifici: **3 PUNTI**;
 - d) curriculum formativo e professionale: **10 PUNTI**.
5. Nella valutazione dei titoli, saranno applicate le disposizioni previste specificatamente dal presente bando, nella scheda allegata.
6. L'ARPA Puglia si avvarrà di un portale on line per l'inserimento delle domande e per la valutazione ed eventuale valorizzazione automatica dei titoli dichiarati. È, pertanto, necessario inserire i titoli nella sezione apposita del portale secondo le indicazioni fornite nel presente bando. Si precisa che i campi alfanumerici inseriti nel form di domanda serviranno, esclusivamente, a dettagliare quanto già dichiarato attraverso la selezione delle voci dei menu a tendina.

ARTICOLO 11 - COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. La Commissione esaminatrice della presente selezione sarà nominata dal Direttore Generale dell'ARPA Puglia nel rispetto di quanto disposto dall'art. 35 bis comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 165/2001 in materia di prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione delle Commissioni.
2. La Commissione esaminatrice sarà formata dal Presidente, da due Componenti effettivi e da due supplenti esperti nelle materie di cui al presente bando, oltre il Segretario effettivo e supplente.
3. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente amministrativo dell'ARPA Puglia di categoria non inferiore alla "C".

ARTICOLO 12 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. La Commissione esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli, formulerà la graduatoria finale e le graduatorie su base territoriale. Ed invero, si ribadisce che, poiché ciascun candidato dovrà indicare, nella domanda di partecipazione, la preferenza per un solo ambito territoriale (1. Bari/Barletta; 2. Brindisi; 3. Foggia; 4. Lecce; 5. Taranto), saranno formate graduatorie di merito su base territoriale da cui attingere per l'eventuale assunzione a tempo pieno e determinato presso lo specifico ambito territoriale.
2. Ciascuna graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati e con l'osservanza, a parità di punti, della riserva militare di cui all'art. 3 del bando e delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. A parità di merito, ai fini della formulazione della graduatoria, hanno preferenza le categorie di cittadini che sono in possesso dei titoli di cui all'art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni e integrazioni.
4. A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:
 - a. Dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
 - b. Dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
 - c. Dalla minore età del candidato.
6. In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane d'età, come previsto dall'art. 2, comma 9, della Legge n. 191/1998.
7. Il Direttore Generale dell'Agenzia provvederà, con apposito atto deliberativo, ad approvare i verbali e la graduatoria finale e le graduatorie su base territoriale stilate dalla Commissione esaminatrice.

8. La graduatoria finale e le graduatorie su base territoriale stilate dalla Commissione esaminatrice potranno essere modificate all'esito dell'accertamento d'ufficio in ordine al possesso dei requisiti di ammissione, dei titoli valutati, nonché dei titoli di preferenza e/o di precedenza oltre che dei titoli di riserva eventualmente dichiarati e all'esito di eventuali ricorsi giurisdizionali.

9. A conclusione degli accertamenti di cui al comma precedente, il Direttore Generale procederà ad autorizzare l'assunzione tempo pieno e determinato. In presenza di esigenze di servizio che rendano improcrastinabile l'assunzione a tempo pieno e determinato, l'Agenzia provvederà a posticipare l'accertamento della sussistenza dei requisiti generali e specifici e a disporre di procedere alla stipula del contratto. Ad ogni modo, l'accertamento del mancato possesso dei requisiti generali e specifici pregiudica la prosecuzione del rapporto di lavoro.

10. La graduatoria finale della selezione pubblica sarà pubblicata sul sito ufficiale di ARPA Puglia Amministrazione Trasparente/bandi di concorso con valore di notifica a tutti gli effetti e sarà utilizzata con le modalità e nei limiti temporali imposti dalle leggi vigenti in materia.

ARTICOLO 13 – IMMISSIONE IN SERVIZIO

1. L'ARPA Puglia, al fine di soddisfare esigenze di servizio esclusivamente eccezionali o temporanee, di cui all'art. 36, comma 2, D. Lgs. n. 165/2001, sulla base di quanto dichiarato e attestato, all'uopo nelle richieste di assunzione a tempo determinato di personale a tempo, dal Dirigente di un Servizio agenziale e/o da un Direttore U.O.C./U.O.S ed, eventualmente, dal Referente di un Progetto – quest'ultimo in relazione alla dichiarazione del residuo del fondo disponibile a copertura del costo del personale richiesto – e con il parere di ammissibilità amministrativa del Dirigente Amministrativo presso il Servizio Gestione Risorse Umane nonché per parere favorevole di competenza del Direttore Amministrativo e del Direttore Scientifico, procederà – all'esito della specifica istruttoria - alla stipula del contratto a tempo determinato, nel quale sarà indicata la data d'inizio del rapporto di lavoro e la durata.

2. Il candidato verrà assunto in servizio e stipulerà con l'Amministrazione un contratto individuale di lavoro a tempo pieno e determinato, secondo quanto previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

3. Il candidato, all'atto della stipula del contratto individuale, deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165.

4. L'accertamento del mancato possesso dei requisiti generali e specifici, in qualsiasi fase della procedura, pregiudica l'assunzione e/o la prosecuzione del rapporto di lavoro.

5. Il dipendente assunto in servizio a tempo determinato è soggetto ad un periodo di prova - secondo quanto stabilito dal C.C.N.L. relativo al personale dell'Area Sanità. Detto periodo non può essere rinnovato né prorogato alla scadenza. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio.

6. Il candidato sarà invitato, a mezzo P.E.C., all'indirizzo indicato dal candidato, a prendere servizio entro i termini stabiliti dall'Azienda - pena la mancata stipula del contratto individuale di lavoro. Le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo dichiarato nella domanda di partecipazione. Si ribadisce, pertanto, la necessità che i candidati provvedano a rettificare i propri recapiti, in caso di variazione. Ogni variazione dei predetti recapiti, dovrà essere comunicata a mezzo P.E.C. all'indirizzo concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it indicando, con esattezza, la procedura selettiva cui si riferisce.

7. L'accertamento della idoneità fisica all'impiego sarà effettuato a cura dell'ARPA Puglia prima dell'immissione in servizio in relazione alle mansioni che potranno essere affidate al candidato con riferimento al profilo posseduto, come delineato nel Protocollo di sorveglianza sanitaria dell'Agenzia.

8. Nel caso in cui l'interessato non si presenti alla visita medica, senza giustificato motivo, non si darà corso all'assunzione. Il candidato che non si presenta o che rifiuta di sottoporsi a tale visita, sarà considerato rinunciatario a tutti gli effetti, senza necessità di alcuna diffida o di altra formalità. **In caso di rinuncia o di mancata presa di servizio, successiva all'espletamento degli accertamenti sanitari, i costi degli accertamenti già eseguiti verranno addebitati ai soggetti interessati.**

9. La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati

motivi, l'assunzione dovrà avvenire entro i 30 giorni successivi alla convocazione per la sottoscrizione del contratto. Scaduto inutilmente il termine, senza giustificato motivo riconosciuto dall'Amministrazione, l'ARPA Puglia non provvederà alla stipula del contratto.

10. È condizione risolutiva del contratto di lavoro, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento della presente procedura che ne costituisce presupposto.

ARTICOLO 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura selettiva sono trattati, esclusivamente, per le finalità connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti all'eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica.

2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione pubblica possono essere inseriti in apposite banche dati nonché trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti in ordine alle procedure selettive, nonché per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.

4. I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.

5. Il titolare del trattamento dei dati personali è ARPA Puglia, nella persona del Direttore Generale pro tempore, con sede legale in Bari, C.so Trieste 27 – 70126, il quale può essere contattato mediante i seguenti riferimenti: telefono: 080/5460111 email: info@arpa.puglia.it P.E.C.: dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

6. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regolamento.

7. I dati personali possono essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

8. L'interessato può esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l'opposizione al trattamento. L'interessato può, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

In relazione alle informazioni di cui entrerà in possesso ARPA Puglia, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:

1. Finalità del trattamento

I dati forniti verranno utilizzati per la gestione del procedimento nell'ambito dell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o, comunque, connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione.

2. Modalità del trattamento e conservazione

Il trattamento verrà effettuato con procedure prevalentemente informatizzate (e in via residuale tramite strumenti manuali e/o cartacei) idonee a garantire la loro sicurezza e riservatezza, dal Responsabile del trattamento, nonché dai soggetti designati dal Titolare. Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, i dati saranno conservati per il tempo necessario al completamento del procedimento e, in ogni caso, in coerenza con le norme vigenti in materia. Il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata del contratto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi. Alla cessazione del rapporto di lavoro, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

3. Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio e l'eventuale rifiuto dell'autorizzazione comporta la rinuncia al procedimento.

4. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati saranno trattati dal personale dell'ARPA Puglia coinvolto nel procedimento.

Nel caso in cui l'utente scelga un servizio gestito in tutto o in parte da altro soggetto, i suoi dati verranno comunicati, come richiesto e/o previsto, ai singoli gestori che opereranno come responsabili per il trattamento connesso all'erogazione dei servizi di propria competenza. I dati raccolti non sono oggetto di diffusione né di comunicazione a ulteriori soggetti, salvo i casi previsti da specifiche disposizioni di legge. I dati raccolti non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.

5. Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento dei dati personali è ARPA Puglia, nella persona del Direttore Generale pro tempore, con sede legale in Bari, C.so Trieste 27 – 70126, il quale può essere contattato mediante i seguenti riferimenti: telefono: 080/5460111 email: info@arpa.puglia.it P.E.C.: dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

6. Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Il responsabile della protezione dei dati personali di ARPA Puglia è raggiungibile mediante le seguenti modalità: Ing. Barberini Nicola - email: dpo@arpa.puglia.it P.E.C.: direzione@pec.nbconsulting.it

7. Esistenza di un processo decisionale automatizzato

Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del GDPR 2016/679.

8. Diritti dell'interessato

In ogni momento, si potranno esercitare i diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, fra cui il diritto di:

- a) chiedere la conferma che sia in corso un trattamento dei dati personali che riguardano il candidato;
- b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- c) chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- d) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- e) proporre reclamo a un'autorità di controllo.

È possibile esercitare i diritti con richiesta scritta inviata al Responsabile della protezione dei dati personali, di cui al punto 6.

9. Modalità di esercizio dei diritti

Tali diritti potranno essere esercitati mediante richiesta da inviare con lettera raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata al Titolare del trattamento e per conoscenza al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), utilizzando ove possibile, l'apposito modulo disponibile sul sito dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it/home/modulistica

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate.

ARTICOLO 15 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il responsabile del procedimento per la presente procedura concorsuale è il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Umane P.E.C.: concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it - personale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ARTICOLO 16 - DIRITTO DI ACCESSO

1. Il diritto di accesso ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 ("Nuove norme sul procedimento amministrativo") è consentito nei limiti e nei termini di cui alla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 17 - RIAPERTURA DEL TERMINE, MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA PROCEDURA SELETTIVA.

1. L'ARPA Puglia si riserva, in ogni caso, per comprovati motivi o qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, la facoltà di modificare, di prorogare, di sospendere o di revocare la presente procedura selettiva, senza che nei concorrenti insorga alcuna pretesa.
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, sospendere e revocare la procedura selettiva ovvero di non procedere ad eventuali assunzioni a tempo determinato qualora nuove disposizioni normative di contenimento della spesa pubblica impedissero e rendessero incompatibili, in tutto o in parte, l'assunzione di personale o in mancanza di disponibilità finanziaria dell'Ente, senza che in capo ai candidati possa insorgere alcuna pretesa o alcun diritto.

ARTICOLO 18- NORME FINALI E DI RINVIO

1. Con la partecipazione alla selezione pubblica, è implicita, da parte del candidato, l'accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e di tutte le precisazioni del presente bando. Per quanto non espressamente contemplato nel bando, valgono le normative di legge, contrattuali e regolamentari in materia.
2. L'Amministrazione si riserva di non dare corso alla presente procedura selettiva in caso di sopravvenienza di previsioni normative o di condizioni economico-finanziarie ostative alla sua conclusione.
3. L'Agenzia, con provvedimento motivato, può, altresì, stabilire di non procedere all'eventuale assunzione a tempo determinato laddove prevista in ragione di esigenze al momento non valutabili né prevedibili.
4. Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane dell'ARPA Puglia – Corso Trieste n. 27 – 70126 Bari. Tel. 080/5460512 - 506 - 509 - 510 secondo i seguenti orari: Lunedì – Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00.
5. Per informazioni sulla assistenza tecnica relativa alla registrazione anagrafica e alla compilazione dei campi richiesti dal modulo di domanda on-line, oltre a consultare la Guida e le FAQ scaricabili, è attivo un servizio di assistenza raggiungibile attraverso la compilazione del form indicato in area utente.
6. Non si potrà compilare la domanda per conto dei candidati ma solo risolvere eventuali problemi tecnici.
7. Ogni candidato, pertanto, dovrà provvedere in autonomia per l'invio della candidatura, evitando il più possibile di compilare le domande in prossimità del termine ultimo di scadenza, atteso che potrebbe non essere garantita l'assistenza tecnica per le richieste pervenute il giorno di scadenza previsto dai bandi data l'indisponibilità di tempo materiale per evadere eventuali richieste di assistenza che potrebbero accumularsi oltre l'orario di lavoro. In tal caso, la responsabilità ricade sul candidato.
8. Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme legislative, regolamentari e contrattuali nazionali e regionali.

ARTICOLO 19 - PUBBLICITÀ

1. Il presente bando è direttamente scaricabile dal sito dell'Agenzia <https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it> – sezione Bandi di concorso a partire dalla data di pubblicazione dell'estratto del bando sulla Gazzetta della Repubblica Italiana.

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Vito BRUNO

INFORMATIVA resa ai sensi dell'art. 13 del RGPD – Regolamento Generale Protezione Dati UE 679/2016

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, si informano gli interessati che i dati personali, compresi quelli particolari (c.d. dati sensibili) e quelli relativi a condanne penali o reati (c.d. dati giudiziari), sono trattati da ARPA Puglia - in qualità di Titolare del trattamento - esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle procedure concorsuali e/o di mobilità e per le successive attività inerenti l'eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica e delle disposizioni dei Contratti Collettivi di Lavoro.

Il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o, comunque, acquisiti per le suddette finalità è effettuato, presso ARPA Puglia anche con l'utilizzo di procedure informatizzate da persone autorizzate ed impegnate alla riservatezza.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti le procedure selettive cui si partecipa.

I dati personali saranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre effetti ed, in ogni caso, per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei documenti amministrativi.

I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, e diffusi con esclusione di quelli idonei a rivelare lo stato di salute, quando tali operazioni siano previste da disposizioni di legge o di regolamento.

In particolare, i provvedimenti approvati dagli organi competenti in esito alla selezione verranno diffusi mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito internet di ARPA Puglia nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.

I dati di natura personale forniti non sono trasferiti all'estero, all'interno o all'esterno dell'Unione Europea. Gli interessati potranno esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento:

- richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
- ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
- richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento;
- ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- richiedere la portabilità dei dati;
- aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;
- proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Tali diritti potranno essere esercitati mediante richiesta da inviare con lettera raccomandata a/r o tramite posta elettronica certificata al Titolare del trattamento (ARPA Puglia, nella persona del Direttore Generale pro tempore, con sede legale in Bari, C.so Trieste 27 – 70126, telefono: 080/5460111 email: info@arpa.puglia.it p.e.c.: dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it) e, per conoscenza, al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), utilizzando ove possibile, l'apposito modulo disponibile sul sito dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it/home/modulistica

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate.

Infine, si informa che gli interessati, ricorrendone i presupposti, possono proporre un eventuale reclamo all'Autorità di Controllo Italiana – Garante per la protezione dei dati personali – Piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186 Roma.

La presente Informativa potrebbe subire modifiche al fine di recepire cambiamenti della normativa nazionale e/o comunitaria ovvero per adeguarsi ad intervenute innovazioni tecnologiche o per altri motivi. Eventuali nuove versioni della presente Informativa saranno consultabili sul sito internet istituzionale.

L'utente è pregato di prendere visione della presente Informativa e di controllarla periodicamente con attenzione, al fine di verificare eventuali aggiornamenti o revisioni che si dovessero rendere necessari.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, PER IL RECLUTAMENTO, CON RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI UNITÀ DI PERSONALE - ASSISTENTE TECNICO (AREA
DEGLI ASSISTENTI, ALLEGATO A – C.C.N.L. SANITÀ, 02/11/2022) GEOMETRA

1) La valutazione dei titoli sarà effettuata secondo i seguenti criteri:

30 punti totali, così ripartiti:

- a) titoli di carriera: max 9 punti;
- b) titoli accademici e di studio: max 8 punti;
- c) pubblicazioni e titoli scientifici: max 3 punti;
- d) curriculum formativo e professionale: max 10 punti

A) TITOLI DI CARRIERA: MAX 9 PUNTI

1) i titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso presso gli enti di cui agli articoli 21 e 22 del D.P.R. n. 220/2001 e presso altre pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a selezione o in qualifiche corrispondenti. Il servizio reso nel corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti è valutato con un punteggio non superiore al 50% di quello reso nel profilo relativo al concorso;

2) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;

3) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;

4) i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario di lavoro previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro;

5) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.

Pertanto, sono attribuiti i seguenti punteggi:

- Pt. 1,2 per ogni anno di servizio reso nel profilo professionale a selezione o superiore;
- Pt. 0,6 per ogni anno di servizio reso nel profilo corrispondente alla categoria inferiore al posto a selezione (B, Coadiutore Amministrativo, e BS, Coadiutore Amministrativo Esperto, presso Agenzie/A.S.L. o qualifiche corrispondenti in altre PP.AA.)

- I servizi resi presso case di cura convenzionate nel profilo a concorso: punti 1,00 per anno

Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica.

Viceversa, il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali.

Il servizio militare in ferma di leva volontaria è da valutare come servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni Statali.

SERVIZIO VOLONTARIO CIVILE.

Il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, la cui entrata in vigore è stata definitivamente fissata al 1° gennaio 2006, ha disciplinato, in base a quanto disposto dall'articolo 2 della legge n. 64/2001, la materia del Servizio civile ivi compresi l'ammissione dei volontari e il loro trattamento giuridico ed economico. Il servizio militare obbligatorio, ai sensi della legge del 23 agosto 2004, n. 226, è stato definitivamente sospeso e di conseguenza, con decorrenza 1° gennaio 2006, data di entrata in vigore del Decreto legislativo n. 77/2002, il servizio civile è fondato su base esclusivamente volontaria. Con nota prot. 8151 del 13.3.2015 il Ministero dell'istruzione ha definitivamente chiarito che va valutato anche il servizio civile prestato in qualità di volontario che va, pertanto, assimilato al servizio militare prestato non in costanza di rapporto con la P.A.

B) TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO: MAX 8 punti

I titoli accademici e di studio sono valutati tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire ed attribuiti i seguenti punteggi:

- | |
|---|
| 1. Voto del titolo di studio (diploma di istruzione secondaria di secondo grado o laurea, a seconda del titolo di studio fatto valere per l'accesso alla selezione) richiesto per l'ammissione alla procedura (massimo 1,50 punto) attribuiti nel seguente modo: |
|---|

A. Da 42 a 49 o da 75 a 89 [voto diploma] o da 83 a 97 [voto laurea]: punti 0,50
B. Da 50 a 59 o da 90 a 99 [voto diploma] o da 98 a 109 [voto laurea]: punti 1,00
C. 60 o 100 e 100 e lode [voto diploma] - 110 o 110 e lode [voto laurea]: punti 1,50
2. Ulteriore diploma di istruzione secondaria di secondo grado che non venga fatto valere quale titolo di accesso: punti 0,50
3. Ulteriore laurea triennale, Laurea Magistrale, laurea specialistica o laurea vecchio ordinamento che non venga fatto valere quale titolo di accesso: punti 1,00
4. Diploma Universitario: punto 0,75
5. Master di 1° livello: punti 0,75
6. Master di 2° livello: punti 1,00
7. Dottorato di ricerca: punti 2,00
8. Corso di perfezionamento universitario: punti 0,50
9. Scuola di specializzazione universitaria: punti 1,50
10. Corso di alta formazione universitaria attinente alla professionalità punti 0,30

C) PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI: MAX 3 PUNTI

Nei pubblici concorsi e nelle selezioni pubbliche, sono valutabili – quali titoli scientifici – soltanto le pubblicazioni a stampa del candidato e non anche i lavori prodotti in manoscritto o dattiloscritto ovvero in bozza di stampa, che non abbiano avuto la diffusione propria del lavoro a stampa.

Sulla base di quanto stabilito dall'art. 11 D.P.R. n. 220/2001 con riferimento alle pubblicazioni e ai titoli scientifici, saranno attribuiti i seguenti punteggi:

1) Pubblicazione su rivista di rilevanza internazionale (in lingua straniera) con un solo autore punti 1 a pubblicazione;
2) Pubblicazione su rivista di rilevanza internazionale (in lingua straniera) con più autori punti 0,5 a pubblicazione;
3) Pubblicazione su rivista di rilevanza nazionale con un solo autore punti 0,5 a
4) Pubblicazione su rivista di rilevanza nazionale con più autori punti 0,25 a pubblicazione.

D) CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE: MAX 10 PUNTI

Considerato che il punteggio attribuito dalla commissione è globale e deve essere adeguatamente motivato, per la valutazione del curriculum formativo e professionale si terrà conto esclusivamente di quanto riportato nella tabella sotto indicata, se attinente al profilo professionale da conferire:

• attività lavorativa in materia attinente al profilo professionale da ricoprire prestata presso enti e/o strutture private con contratti di lavoro subordinato: punti 1,00 all'anno
• attività in materia attinente al profilo professionale da ricoprire prestata presso pubbliche amministrazioni tramite attività libero-professionale, borse di studio, assegni di ricerca, contratti di lavoro a tempo determinato chiamati "contratti di ricerca", borse di dottorato di ricerca e soggiorni di studio all'estero, co.co.co., co.co.pro: punti 1,00 all'anno
• attività in materia attinente al profilo professionale da ricoprire prestata presso strutture private con contratti di co.co.co. O co.co.pro o attività libero-professionale, borse di studio, assegni di ricerca, contratti di lavoro a tempo determinato chiamati "contratti di ricerca", borse di dottorato di ricerca e soggiorni di studio all'estero punti 0,25 all'anno
• certificazioni relative a conoscenze linguistiche e/o informatiche: punti 0,3 per certificazione
• frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l'oggetto della procedura se effettuati dopo il conseguimento del titolo di studio richiesto per l'accesso: punti 0,3 a corso
• incarichi di docenza (insegnamento) presso università pubbliche o private fino a 5 lezioni: punti 0,2
• incarichi di docenza (insegnamento) presso università pubbliche o private maggiori a 5 lezioni: punti 0,5

• tirocinio curriculare ed extra curriculare attinente al profilo professionale da ricoprire svolto presso enti pubblici o privati: 0,02 a mese per un massimo di 0,24 punti all'anno
• Possesso di abilitazioni (per le quali è attribuito un punteggio complessivo massimo di punti 3) Nello specifico: a) abilitazione professionale conseguita previo superamento di esame di Stato, punti 2; b) abilitazione all'insegnamento nelle scuole statali secondarie superiori, punti 1 n.b. Le abilitazioni sono valutate esclusivamente se conseguite a seguito di effettivo superamento di un esame di Stato
• altri titoli/esperienze lavorative non rientranti nelle precedenti categorie: max punti 1 complessivi

IL DIRETTORE GENERALE
(AVV. VITO BRUNO)

ARPA PUGLIA - AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA REGIONE PUGLIA

SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, PER IL RECLUTAMENTO, CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI UNITÀ DI PERSONALE - ASSISTENTE TECNICO (AREA DEGLI ASSISTENTI, ALLEGATO A - C.C.N.L. SANITÀ, 02/11/2022) PERITO ELETTRONICO/ELETTROTECNICO.

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 246 del 23/05/2023, con cui è stato approvato e indetto il bando di selezione pubblica in parola;

VISTI:

- ☐ Il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- ☐ La legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;
- ☐ Il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150;
- ☐ Il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
- ☐ Il decreto del presidente del consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
- ☐ I decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, rispettivamente, *“Attuazione della direttiva 2000/43/ce per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica”*, e *“Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”*;
- ☐ Il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/ce relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;
- ☐ La legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni;
- ☐ Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l’articolo 25, comma 9, che aggiunge il comma 2 bis dell’articolo 20 della predetta legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- ☐ Il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n.196;
- ☐ Il regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati in materia di protezione dei dati personali);
- ☐ Il d. lgs. N. 101/2018;
- ☐ Il d. lgs. 11 aprile 2006, n. 198;
- ☐ Il decreto del presidente della repubblica 12 aprile 2006, n. 184;
- ☐ Il decreto del presidente della repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
- ☐ Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- ☐ Il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigenziale del comparto sanità 2019-2021, sottoscritto in data 2 novembre 2022;
- ☐ Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- ☐ La legge 6 novembre 2012, n. 190;
- ☐ Il D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220;
- ☐ l’art. 32 (*“eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea”*) della legge 18 giugno 2009, n. 69;
- ☐ L’articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2011, n. 171, recante la definizione dell’inidoneità psicofisica al pubblico impiego, ai sensi dell’articolo 55-octies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- ☐ La circolare n. 12 del 3 settembre 2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica avente a oggetto *“Procedure concorsuali ed informatizzazione. Modalità di presentazione della domanda di ammissione ai concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni. Chiarimenti e criteri interpretativi sull’utilizzo della pec”*;

❑ La Legge 24 novembre 2000, n. 340 *“Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1999”*

**IL DIRETTORE GENERALE DELL'ARPA PUGLIA
RENDE NOTO CHE**

In considerazione della urgenza di soddisfare esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, si ravvisa la necessità di bandire una selezione pubblica, per soli titoli, per il reclutamento a tempo pieno e determinato di unità di personale ASSISTENTE TECNICO (AREA DEGLI ASSISTENTI, ALLEGATO A – C.C.N.L. SANITÀ, 02/11/2022) PERITO ELETTRONICO/ELETTROTECNICO da assegnare presso gli ambiti territoriali di ARPA Puglia.

L'ARPA Puglia garantisce parità di trattamento e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro (ai sensi del D.Lgs n.198 del 11/04/2006 e del D.Lgs n. 5 del 25/01/2010); il posto, pertanto, si intende riferito ad aspiranti dell'uno e dell'altro sesso.

ARTICOLO 1 - TIPOLOGIA DELLA SELEZIONE

- 1) È indetta una selezione pubblica, per soli titoli, per il reclutamento con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato di unità di personale, - Assistente Tecnico (Area degli assistenti, allegato A – C.C.N.L. SANITÀ, 02/11/2022) PERITO ELETTRONICO/ELETTROTECNICO per espletamento di attività da svolgersi presso gli ambiti territoriali di ARPA Puglia.
- 2) Le unità di personale nel richiamato profilo saranno reclutate a tempo pieno e determinato per soddisfare esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001.
- 3) Ciascun candidato deve indicare la preferenza per un solo ambito territoriale (1. Bari/Barletta; 2. Brindisi; 3. Foggia; 4. Lecce; 5. Taranto). Conseguentemente, saranno formate graduatorie di merito su base territoriale da cui attingere per l'eventuale assunzione a tempo pieno e determinato presso lo specifico ambito territoriale.
- 4) Si precisa che per motivazioni organizzative e di servizio:
 - a. Il mancato riscontro da parte del candidato, al momento della ricezione della richiesta di disponibilità all'assunzione a tempo pieno e determinato, non determina la decadenza dalla graduatoria di merito, con la possibilità per il candidato ad essere chiamato per eventuali futuri reclutamenti.
 - b. In caso di riscontro positivo alla richiesta di assunzione a tempo determinato, la successiva disponibilità alla sottoscrizione del contratto e della presa di servizio da parte del candidato deve essere immediata e nei termini che saranno indicati dalla Amministrazione. La mancata disponibilità nei termini indicati equivale a rinuncia all'assunzione a tempo pieno e determinato ma il candidato non decade dalla graduatoria
- 5) Il candidato decade dalla rispettiva graduatoria in caso di rinuncia espressa all'assunzione a tempo pieno e determinato dopo la sottoscrizione del contratto a tempo pieno e determinato e presa di servizio, conformemente a quanto stabilito dall'attuale orientamento giurisprudenziale.
- 6) Considerato che l'assunzione a tempo pieno e determinato deve soddisfare esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, è preferibile che il candidato possieda competenze specifiche (risultante, ad esempio, dal possesso di esperienza lavorativa attinente alla professionalità maturata nell'ambito di rapporti regolati da contratti di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) o contratti a progetti (co.co.pro.) in enti pubblici o privati) ed essere in grado di svolgere le attività per le quali l'assunzione è effettuata, la cui verifica sarà operata dall'Amministrazione durante il periodo di prova contrattualmente previsto.
- 7) Nello specifico, in base al C.C.N.L. Comparto Sanità 2019-2021 del 02/11/2022, l'Assistente tecnico: Esegue operazioni di rilevanza tecnica riferite alla propria attività quali, ad esempio, indagini, rilievi, misurazioni, rappresentazioni grafiche, sopralluoghi e perizie tecniche, curando la tenuta delle prescritte documentazioni, sovrintendendo alla esecuzione dei lavori assegnati e garantendo l'osservanza delle norme di sicurezza; assiste il personale delle posizioni superiori nelle progettazioni e nei collaudi di opere e procedimenti, alla predisposizione di capitolati, alle attività di studio e ricerca, alla sperimentazione di metodi, nuovi materiali ed

applicazioni tecniche; effettua operazioni funzionali al controllo, alle analisi e alla protezione dell'ambiente, alla prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro. In particolare, nello specifico, l'attività lavorativa del profilo posto a selezione dovrà effettuare: A) Misurazioni del campo elettromagnetico mediante l'utilizzo di strumentazione a banda stretta e A banda larga; B) Valutazioni del campo elettromagnetico mediante l'utilizzo di strumenti e modelli di calcolo; C) Redazione di relazioni tecniche; D) Gestione dei dati.

8) Le esigenze organizzative e di servizio per le quali le assunzioni a tempo determinato sono attuate determinano, talvolta, la possibilità che l'Agenzia proceda a ulteriori, successive assunzioni rispetto a quelle inizialmente previste a valere sulla medesima graduatoria. Il candidato che ha già sottoscritto il contratto a tempo pieno e determinato e sarà escluso da future chiamate per cui si rendano disponibili nuove posizioni lavorative successivamente a detta sottoscrizione e fino al termine del rapporto lavorativo instaurato, esonerando l'Agenzia da future chiamate fino a detto termine.

ARTICOLO 2 - TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Il trattamento economico annuo lordo è quello previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale relativo al profilo professionale a concorso, fascia economica iniziale, eventuale assegno per il nucleo familiare (se ed in quanto dovuto per legge), oltre trattamento economico accessorio, previsto dal vigente C.C.N.L. 2019-2021.

2. Su tutti gli emolumenti sopra indicati sono operate le ritenute di legge sia fiscali che previdenziali e assistenziali.

ARTICOLO 3 – RISERVA E TITOLI DI PREFERENZA

1. Sono operanti le riserve di legge, ai sensi dell'art. 1014, commi 3 e 4 e dell'art. 678, comma 9 del d.lgs. 66/2010 e successive modificazioni e integrazioni, a favore di volontari delle Forze Armate.

2. I candidati che intendono avvalersi dei benefici previsti dal D.lgs. n. 66/2010 devono farne esplicita menzione nella domanda di partecipazione. L'assenza di tale dichiarazione equivale a rinuncia ad usufruire dei benefici in parola. Non sarà ammessa alcuna dichiarazione successiva.

3. Qualora non vi siano candidati aventi titolo alla riserva di cui ai commi precedenti, la graduatoria della selezione pubblica in questione verrà utilizzata secondo l'ordine generale di merito.

4. A parità di merito e di titoli la preferenza sarà determinata in conformità all'art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Gli eventuali titoli di preferenza a parità di merito e a parità di titoli di cui al precedente comma, per poter essere oggetto di valutazione, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione ed espressamente menzionati nella stessa.

ARTICOLO 4 - REQUISITI GENERALI E SPECIFICI

1. Per l'ammissione alla presente procedura selettiva, gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:

❑ REQUISITI GENERALI

a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea. Ai sensi dei vigenti art. 38 del D.lgs. n. 165/2001 e art. 25, comma 2, del D.lgs. n. 251/2007, possono, altresì, partecipare al concorso:

❑ I familiari dei cittadini indicati al punto a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Per la definizione di familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;

❑ I cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

b) Godimento dei diritti civili e politici e, per i cittadini dell'Unione Europea, anche negli Stati di appartenenza o provenienza;

c) Età non inferiore agli anni diciotto e non superiore a quella prevista dall'ordinamento vigente per il collocamento a riposo d'ufficio;

- d) Posizione regolare – anche in caso di esonero - in relazione agli obblighi di leva per i nati fino all'anno 1985;
- e) idoneità fisica all'impiego e alle specifiche mansioni tipiche del profilo professionale da ricoprire, che l'Amministrazione si riserva di accertare preventivamente ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008;
- f) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;
- g) non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con Pubbliche Amministrazioni
- h) Eventuale possesso dei titoli che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri concorrenti, ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 5, D.P.R. 09/05/1994 n. 487 e successive modificazioni e integrazioni.

❑ **REQUISITI SPECIFICI**

Per la partecipazione alla presente procedura selettiva, è richiesto il possesso, a pena di non ammissione, di:

- a) Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale di perito industriale, indirizzo elettrotecnico – elettronico (vecchio ordinamento) oppure rilasciato da Istituti tecnici – settore tecnologico - indirizzo “elettronica ed elettrotecnica” (nuovo ordinamento) – articolazione “Elettrotecnica” o articolazione “Elettronica” o articolazione “Automazione” o altro titolo equipollente.

In virtù del principio dell'assorbimento, titoli di studio superiori attinenti rispetto a quelli richiesti dal presente bando consentono la partecipazione alla selezione pubblica di che trattasi, in considerazione del fatto che le materie del titolo superiore ricomprendono, con un maggior grado di approfondimento, quelle del titolo inferiore.

Pertanto, possono presentare domanda di partecipazione i candidati in possesso di:

- Laurea Triennale ex D.M. n. 270/2004, classi:
 - L-8 Ingegneria dell'informazione, L-9 Ingegneria industriale
- Laurea triennale ex D.M. n. 509/1999, classi:
 - 09- Ingegneria dell'informazione, 10- Ingegneria Industriale
- Diploma universitario (di durata triennale) ex Legge n. 341/1990, equiparato, ex D.L. 11/11/2011, ad una delle classi summenzionate
- Laurea magistrale ex D.M. n. 270/2004, classi:
 - LM-25 Ingegneria dell'automazione, LM-26 Ingegneria della sicurezza, LM-28 Ingegneria elettrica, LM-29 Ingegneria Elettronica;
- Laurea Specialistica ex D.M. n. 509/1999, classi:
 - 31/S Ingegneria elettrica, 32/S Ingegneria Elettronica, 29/S Ingegneria dell'automazione;
- Laurea “vecchio ordinamento” ante D.M. n. 509/1999 in:
 - Ingegneria elettrica; Ingegneria elettronica

ovvero ALTRO TITOLO RICONOSCIUTO EQUIPOLLENTE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE O ALTRO TITOLO ASSORBENTE.

Sono fatte salve le equipollenze o le equiparazioni previste dalla normativa vigente in materia. L'equipollenza o equivalenza dei predetti titoli di studio è soltanto quella prevista dal legislatore e non è suscettibile di interpretazione analogica. A tal proposito il/la candidato/a dovrà indicare nella domanda di partecipazione alla selezione gli estremi del provvedimento che prevede l'equipollenza o l'equiparazione. **NON SARANNO EFFETTUATE RICERCHE PREVENTIVE NÉ SARANNO ESPRESSI PARERI AL PUBBLICO IN QUANTO LA VERIFICA DEI REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA SARA' EFFETTUATA A POSTERIORI.**

I titoli di studio stranieri non hanno valore legale in Italia per cui è necessario chiederne il riconoscimento qualora i titolari intendano avvalersene per la partecipazione al concorso. **CFR. ART. 38 D. LGS. N. 165/2001 IN CASO DI TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO ALL'ESTERO** ¹.

¹ ART. 38 D.LGS. 165/2001 – comma 3 - Sino all'adozione di una regolamentazione della materia da parte dell'Unione europea, al riconoscimento dei titoli di studio esteri, aventi valore ufficiale nello Stato in cui sono stati conseguiti, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici destinati al reclutamento di personale dipendente, con esclusione dei concorsi per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, previo parere conforme del Ministero dell'istruzione ovvero del Ministero dell'università e della

B) POSSESSO DI PATENTE DI GUIDA B E PIENA IDONEITA' E DISPONIBILITA' ALLA GUIDA DEI VEICOLI IN DOTAZIONE (ANCHE FUTURA) DI ARPA PUGLIA.

2. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 38 D.Lgs. n. 165/2001, si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca per le assunzioni al pubblico impiego nella provincia autonoma di Bolzano.

3. Tutti i requisiti per la partecipazione alla selezione pubblica, nonché i requisiti richiesti per l'applicazione di eventuali preferenze e riserve, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, nonché al momento della stipula del contratto individuale di lavoro. L'assenza delle dichiarazioni che danno diritto alla preferenza e/o alla riserva all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione equivale a rinuncia ad usufruire dei relativi benefici. Non possono essere presi in considerazione i titoli che non siano stati dichiarati ed autocertificati dai candidati nel form on-line di partecipazione alla selezione, entro il termine di scadenza del bando stesso. I candidati risultati in regola con quanto previsto dal bando saranno ammessi alla selezione con riserva di verifica dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti.

4. Per carenza dei requisiti prescritti, l'Amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione del candidato dalla selezione pubblica con motivato provvedimento. Ciò costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, ove già instaurato.

ARTICOLO 5 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il form on-line disponibile nel sito internet istituzionale <https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it> - sezione Bandi di concorso/concorsi domande on line.

2. La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23:59 del 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (B.U.R.P.) attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID). Per la partecipazione alla selezione pubblica, il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata.

3. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione pubblica è certificata dal sistema informatico ed è indicata nella relativa stampa rilasciata al termine della procedura di invio che il candidato dovrà salvare, stampare e conservare. L'unico calendario e l'unico orario di riferimento sono quelli di sistema. Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, il sistema non permetterà più l'accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle domande già inoltrate.

4. In caso di coincidenza con un giorno festivo, il termine di scadenza per l'inoltro della domanda si intende

ricerca. I candidati che presentano domanda di riconoscimento del titolo di ammissione al concorso ai sensi del primo periodo sono ammessi a partecipare con riserva. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica conclude il procedimento di riconoscimento di cui al presente comma solo nei confronti dei vincitori del concorso, che hanno l'onere, a pena di decadenza, di dare comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria, entro quindici giorni, al Ministero dell'università e della ricerca ovvero al Ministero dell'istruzione.

Comma 3.1. Per i fini previsti dagli articoli 3 e 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189, e per le selezioni pubbliche di personale non dipendente, al riconoscimento del titolo di studio provvede, con le medesime modalità di cui al comma 3 del presente articolo, il Ministero dell'università e della ricerca, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta, anche per i titoli conseguiti in Paesi diversi da quelli firmatari della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, ratificata ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148.

Comma 3.2. Al riconoscimento accademico e al conferimento del valore legale ai titoli di formazione superiore esteri, ai dottorati di ricerca esteri e ai titoli accademici esteri conseguiti nel settore artistico, musicale e coreutico, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta, provvedono le istituzioni di formazione superiore italiane ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 luglio 2002, n. 148, anche per i titoli conseguiti in Paesi diversi da quelli firmatari della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, ratificata ai sensi della citata legge n. 148 del 2002. Il riconoscimento accademico produce gli effetti legali del corrispondente titolo italiano, anche ai fini dei concorsi pubblici per l'accesso al pubblico impiego).

espressamente prorogato al primo giorno successivo non festivo. Alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande, il sistema informatico non consentirà più l'accesso al modulo telematico, né l'invio della domanda e non sarà ammessa la produzione di altri documenti a corredo o ad integrazione della stessa. Inoltre, non sarà più possibile effettuare lo sblocco della domanda per eventuali rettifiche o integrazioni.

5. Pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione alla selezione pubblica presentate con modalità diverse da quella sopra indicata, a pena di non ammissione.

6. Per la compilazione della domanda, entro il termine fissato, i candidati devono:

a) Collegarsi all'indirizzo dell'Agenzia: <https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it>

b) Selezionare sulla Homepage la voce Bandi di concorso

c) Cliccare sul link "Concorsi domande on-line";

d) Compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate sul sito, la domanda di partecipazione alla selezione pubblica utilizzando l'apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.

6. La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24h su 24h da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione che supporti ed abbia abilitati Java script e cookies. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è assicurata. L'Agenzia non assume responsabilità per disguidi dipendenti dall'utilizzo di strumentazione telematica inappropriata da parte dei concorrenti, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

7. Per la partecipazione alla selezione pubblica dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, del contributo di partecipazione di € 10,33 che potrà essere effettuato esclusivamente attraverso la piattaforma informatica PagoPA, in ossequio all'art. 5 del Decreto Legislativo 07/03/2005, n.82, come aggiornato al Decreto Legislativo 12/12/2017, n.217. Il Servizio è raggiungibile dal link <https://arpapugliamypay.weebly.com/> oppure attraverso il sito istituzionale di ARPA Puglia www.arpa.puglia.it dal banner PagoPA presente in homepage. In alternativa, ricercando ARPA Puglia nel portale dei Pagamenti della Regione Puglia al link <https://pagopa.rupar.puglia.it>

Il candidato dovrà specificare **la causale del versamento – LA QUALE CORRISPONDE AL CODICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA**. Pertanto, codice e causale della selezione pubblica di che trattasi sono: "SELEZIONE T.D. PER. ELET. – COGNOME NOME". **Indicare, pertanto, il proprio nominativo così da far intendere per quale selezione pubblica è stato effettuato il pagamento. L'IMPORTANTE è NON SUPERARE I 50 CARATTERI.**

8. Si sottolinea che tutte le informazioni richieste dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla selezione pubblica, degli eventuali titoli di preferenza o di eventuali altri benefici. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

9. Ai sensi dell'art. 40, comma 1, D.P.R. N. 445/2000, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47. Eventuali certificazioni allegate rilasciate da pubbliche amministrazioni non potranno essere prese in considerazione ai fini della valutazione della candidatura. Nella domanda di partecipazione, in corrispondenza dei singoli titoli, dovrà essere indicato esattamente il riferimento del provvedimento che l'ha generato e, comunque, gli elementi utili per il reperimento. Il mancato riscontro da parte dell'Ente indicato dal candidato, per ragioni di efficienza della procedura, non darà luogo a soccorso istruttorio

10. I documenti che devono essere allegati sono:

a. ricevuta comprovante il versamento del contributo di partecipazione

b. altri eventuali documenti, la cui allegazione è prevista dal bando.

11. Nei casi suddetti, il candidato deve effettuare la scannerizzazione dei documenti e allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone "Aggiungi allegato", ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format.

ATTENZIONE: DEVONO ESSERE ALLEGATI ESCLUSIVAMENTE I DOCUMENTI RICHIESTI ESPLICITAMENTE DAL

BANDO; EVENTUALI ALTRI DOCUMENTI NON SARANNO CONSIDERATI IN ALCUN MODO.

12. Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”.

13. Dopo avere reso le dichiarazioni finali:

a) cliccare su “Conferma l’iscrizione”. A seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione. Pertanto, è necessario prestare attenzione.

b) Stampare la domanda definitiva cliccando su “Stampa domanda”.

c) Cliccare su “Invia l’iscrizione” per inviare definitivamente la domanda.

14. Il candidato riceverà una mail di conferma dell’iscrizione con allegata la copia del documento di identità e la domanda firmata, contenente i dati inseriti, completa di numero identificativo, data e ora di invio.

15. Il mancato inoltro informatico della domanda, con le modalità sopra descritte, determina l’automatica esclusione del candidato dalla selezione pubblica.

16. Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice le dichiarazioni sostitutive rese in modo non corretto od incomplete.

ARTICOLO 6 – PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA.

1. Dopo l’invio on-line della domanda, è possibile riaprire la domanda inviata per la produzione di ulteriori documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzione ‘Annulla domanda’ (disponibile tramite l’icona che si attiverà, a registrazione conclusa, nella colonna ‘Annulla’ sulla destra dell’oggetto del concorso).

2. Si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori documenti comporta l’annullamento della domanda precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione e invio. Quindi, tale procedura prevede la rappresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato utilizzando la stessa modalità prevista per l’iscrizione on line al concorso pubblico.

ARTICOLO 7 – CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

1. Nella domanda di partecipazione on-line, gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del citato D.P.R., a pena di non ammissione, il possesso di tutti i requisiti generali e specifici richiesti dall’art. 4 del presente bando.

2. I candidati devono, altresì:

a) indicare la preferenza per un solo ambito territoriale (1. Bari/Barletta; 2. Brindisi; 3. Foggia; 4. Lecce; 5. Taranto)

b) Dichiarare di voler beneficiare della riserva di cui all’art. 3 del bando, con specifica indicazione degli elementi a supporto della riserva stessa;

c) dichiarare di aver preso completa visione del presente bando e di aver preso visione della informativa sul trattamento dei dati personali e di accettare espressamente tutto quanto ivi previsto.

d) Dichiarare di accettare che le modalità di notifica e le eventuali comunicazioni relative alla procedura selettiva siano consultabili all’indirizzo <https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it> - sezione Bandi di concorso;

e) Dichiarare di autorizzare l’ARPA Puglia al trattamento e all’utilizzo dei dati personali per le finalità connesse alla presente procedura;

f) Dichiarare di aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione al concorso pari a 10,33 euro (dieci/33 euro), non rimborsabili, attraverso la piattaforma informatica PagoPA;

g) dichiarare di essere in possesso dei titoli che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri concorrenti, ai sensi dell’art. 5, commi 4 e 5, D.P.R. 09/05/1994 n. 487 e successive modificazioni e integrazioni;

h) Dichiarare di accettare che le modalità di convocazione finalizzate all’assunzione saranno effettuare a mezzo P.E.C. all’indirizzo di posta elettronica certificata dichiarata dal candidato nella domanda. Si precisa che l’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità in merito alla mancata ricezione e/o lettura delle

comunicazioni e/o delle convocazioni inerenti all'assunzione inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarata nella domanda.

i) specificare, ove possibile, il possesso di esperienza lavorativa attinente alla professionalità maturata nell'ambito di rapporti regolati da contratti di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) o contratti a progetti (co.co.pro.) in enti pubblici o privati).

3. I candidati che hanno conseguito all'estero il titolo di studio richiesto dal bando per la partecipazione alla selezione pubblica devono dichiarare, ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001, di aver presentato, presso la competente Autorità, la domanda per ottenere il rilascio del provvedimento di riconoscimento.

In tale ultimo caso, il candidato è ammesso con riserva nella graduatoria della selezione pubblica, in attesa dell'emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi e/o a selezioni pubbliche.

4. Si rammenta che le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 38 D.Lgs. n. 165/2001 si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 (*"Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego"*), in materia di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca per le assunzioni al pubblico impiego nella provincia autonoma di Bolzano.

5. A corredo della domanda di partecipazione, gli aspiranti devono compilare online anche il form relativo ai titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità delle prescrizioni contenute nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.

6. I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati secondo gli "ELEMENTI DI VALUTAZIONE" specificati nella scheda allegata al presente bando.

7. Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda on-line, regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso. A tal fine, fa fede la data di trasmissione della domanda on-line.

8. Ogni variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, dovrà essere effettuata, con specifico riferimento al concorso di che trattasi, tramite P.E.C. all'indirizzo: concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

9. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni dell'indirizzo di P.E.C. da parte del concorrente, oppure la mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo di P.E.C. medesimo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.

ARTICOLO 8 – AMMISSIONE DEI CANDIDATI.

1. L'ammissione dei candidati è stabilita con provvedimento motivato del Direttore Generale, su conforme istruttoria del Servizio Gestione Risorse Umane.

2. L'Agenzia disporrà l'ammissione con riserva di tutti i candidati che abbiano presentato domanda, riservandosi la verifica delle dichiarazioni contenute nella stessa. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sarà escluso dalla selezione in qualsiasi fase della procedura, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.

3. L'Agenzia si riserva di escludere, in qualunque momento, dalla procedura selettiva i candidati per difetto dei requisiti prescritti dal bando ovvero per mancata dichiarazione degli stessi nella domanda di partecipazione.

4. L'Agenzia non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione di comunicazioni dipendente da cause tecniche non imputabili ai sistemi dell'ARPA Puglia o per errori nell'utilizzo dei canali telematici imputabili al candidato; né per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli indirizzi indicati nella domanda o, comunque, imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

ARTICOLO 9 – MOTIVI DI NON AMMISSIONE

1. Non sono considerate valide le domande presentate, redatte o inviate con modalità diversa dall'unica modalità prevista e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto previsto nel presente bando.
2. Costituiscono motivi di non ammissione:
 - a) Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con le modalità descritte nel presente bando;
 - b) L'utilizzo di modalità di iscrizione alla selezione pubblica diverse dall'unica modalità prevista dal bando;
 - c) La mancanza dei requisiti generali e specifici.
3. L'ammissione e l'esclusione dei candidati sarà effettuata esclusivamente con avviso pubblicato sul sito istituzionale di questa Agenzia <https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it> - sezione Bandi di concorso. Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data, pertanto, ulteriore comunicazione in merito ai singoli candidati.
3. I candidati sono tenuti a controllare il sito istituzionale di ARPA Puglia.

ARTICOLO 10 - VALUTAZIONE DEI TITOLI

1. La Commissione dispone complessivamente di 30 punti.
2. La valutazione dei titoli è effettuata dalla commissione esaminatrice sulla base dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione alla selezione pubblica.
3. I titoli di cui il candidato chiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando. Sono valutabili solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione.
4. I 30 punti per la valutazione dei titoli, con diretto riferimento alle esperienze lavorative e formative acquisite relativamente alla posizione specifica da ricoprire, sono ripartiti fra le seguenti categorie:
 - a) titoli di carriera: **9 PUNTI**;
 - b) titoli accademici e di studio; **8 PUNTI**;
 - c) pubblicazioni e titoli scientifici: **3 PUNTI**;
 - d) curriculum formativo e professionale: **10 PUNTI**.
5. Nella valutazione dei titoli, saranno applicate le disposizioni previste specificatamente dal presente bando, nella scheda allegata.
6. L'ARPA Puglia si avvarrà di un portale on line per l'inserimento delle domande e per la valutazione ed eventuale valorizzazione automatica dei titoli dichiarati. È, pertanto, necessario inserire i titoli nella sezione apposita del portale secondo le indicazioni fornite nel presente bando. Si precisa che i campi alfanumerici inseriti nel form di domanda serviranno, esclusivamente, a dettagliare quanto già dichiarato attraverso la selezione delle voci dei menu a tendina.

ARTICOLO 11 - COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. La Commissione esaminatrice della presente selezione sarà nominata dal Direttore Generale dell'ARPA Puglia nel rispetto di quanto disposto dall'art. 35 bis comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 165/2001 in materia di prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione delle Commissioni.
2. La Commissione esaminatrice sarà formata dal Presidente, da due Componenti effettivi e da due supplenti esperti nelle materie di cui al presente bando, oltre il Segretario effettivo e supplente.
3. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente amministrativo dell'ARPA Puglia di categoria non inferiore alla "C".

ARTICOLO 12 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. La Commissione esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli, formulerà la graduatoria finale e le graduatorie su base territoriale. Ed invero, si ribadisce che, poiché ciascun candidato dovrà indicare, nella domanda di partecipazione, la preferenza per un solo ambito territoriale (1. Bari/Barletta; 2. Brindisi; 3. Foggia; 4. Lecce; 5. Taranto), saranno formate graduatorie di merito su base territoriale da cui attingere per l'eventuale assunzione a tempo pieno e determinato presso lo specifico ambito territoriale.
2. Ciascuna graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai

candidati e con l'osservanza, a parità di punti, della riserva militare di cui all'art. 3 del bando e delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. A parità di merito, ai fini della formulazione della graduatoria, hanno preferenza le categorie di cittadini che sono in possesso dei titoli di cui all'art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni e integrazioni.

4. A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:

- a. Dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
- b. Dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
- c. Dalla minore età del candidato.

6. In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane d'età, come previsto dall'art. 2, comma 9, della Legge n. 191/1998.

7. Il Direttore Generale dell'Agenzia provvederà, con apposito atto deliberativo, ad approvare i verbali e la graduatoria finale e le graduatorie su base territoriale stilate dalla Commissione esaminatrice.

8. La graduatoria finale e le graduatorie su base territoriale stilate dalla Commissione esaminatrice potranno essere modificate all'esito dell'accertamento d'ufficio in ordine al possesso dei requisiti di ammissione, dei titoli valutati, nonché dei titoli di preferenza e/o di precedenza oltre che dei titoli di riserva eventualmente dichiarati e all'esito di eventuali ricorsi giurisdizionali.

9. A conclusione degli accertamenti di cui al comma precedente, il Direttore Generale procederà ad autorizzare l'assunzione tempo pieno e determinato. In presenza di esigenze di servizio che rendano improcrastinabile l'assunzione a tempo pieno e determinato, l'Agenzia provvederà a posticipare l'accertamento della sussistenza dei requisiti generali e specifici e a disporre di procedere alla stipula del contratto. Ad ogni modo, l'accertamento del mancato possesso dei requisiti generali e specifici pregiudica la prosecuzione del rapporto di lavoro.

10. La graduatoria finale della selezione pubblica sarà pubblicata sul sito ufficiale di ARPA Puglia Amministrazione Trasparente/bandi di concorso con valore di notifica a tutti gli effetti e sarà utilizzata con le modalità e nei limiti temporali imposti dalle leggi vigenti in materia.

ARTICOLO 13 – IMMISSIONE IN SERVIZIO

1. L'ARPA Puglia, al fine di soddisfare esigenze di servizio esclusivamente eccezionali o temporanee, di cui all'art. 36, comma 2, D. Lgs. n. 165/2001, sulla base di quanto dichiarato e attestato, all'uopo nelle richieste di assunzione a tempo determinato di personale a tempo, dal Dirigente di un Servizio agenziale e/o da un Direttore U.O.C./U.O.S ed, eventualmente, dal Referente di un Progetto – quest'ultimo in relazione alla dichiarazione del residuo del fondo disponibile a copertura del costo del personale richiesto – e con il parere di ammissibilità amministrativa del Dirigente Amministrativo presso il Servizio Gestione Risorse Umane nonché per parere favorevole di competenza del Direttore Amministrativo e del Direttore Scientifico, procederà – all'esito della specifica istruttoria - alla stipula del contratto a tempo determinato, nel quale sarà indicata la data d'inizio del rapporto di lavoro e la durata.

2. Il candidato verrà assunto in servizio e stipulerà con l'Amministrazione un contratto individuale di lavoro a tempo pieno e determinato, secondo quanto previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

3. Il candidato, all'atto della stipula del contratto individuale, deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165.

4. L'accertamento del mancato possesso dei requisiti generali e specifici, in qualsiasi fase della procedura, pregiudica l'assunzione e/o la prosecuzione del rapporto di lavoro.

5. Il dipendente assunto in servizio a tempo determinato è soggetto ad un periodo di prova - secondo quanto stabilito dal C.C.N.L. relativo al personale dell'Area Sanità. Detto periodo non può essere rinnovato né prorogato alla scadenza. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio.

6. Il candidato sarà invitato, a mezzo P.E.C., all'indirizzo indicato dal candidato, a prendere servizio entro i termini stabiliti dall'Azienda - pena la mancata stipula del contratto individuale di lavoro. Le comunicazioni

saranno inviate all'indirizzo dichiarato nella domanda di partecipazione. Si ribadisce, pertanto, la necessità che i candidati provvedano a rettificare i propri recapiti, in caso di variazione. Ogni variazione dei predetti recapiti, dovrà essere comunicata a mezzo P.E.C. all'indirizzo concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it indicando, con esattezza, la procedura selettiva cui si riferisce.

7. L'accertamento della idoneità fisica all'impiego sarà effettuato a cura dell'ARPA Puglia prima dell'immissione in servizio in relazione alle mansioni che potranno essere affidate al candidato con riferimento al profilo posseduto, come delineato nel Protocollo di sorveglianza sanitaria dell'Agenzia.

8. Nel caso in cui l'interessato non si presenti alla visita medica, senza giustificato motivo, non si darà corso all'assunzione. Il candidato che non si presenta o che rifiuta di sottoporsi a tale visita, sarà considerato rinunciatario a tutti gli effetti, senza necessità di alcuna diffida o di altra formalità. **In caso di rinuncia o di mancata presa di servizio, successiva all'espletamento degli accertamenti sanitari, i costi degli accertamenti già eseguiti verranno addebitati ai soggetti interessati.**

9. La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi, l'assunzione dovrà avvenire entro i 30 giorni successivi alla convocazione per la sottoscrizione del contratto. Scaduto inutilmente il termine, senza giustificato motivo riconosciuto dall'Amministrazione, l'ARPA Puglia non provvederà alla stipula del contratto.

10. È condizione risolutiva del contratto di lavoro, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento della presente procedura che ne costituisce presupposto.

ARTICOLO 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura selettiva sono trattati, esclusivamente, per le finalità connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti all'eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica.

2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione pubblica possono essere inseriti in apposite banche dati nonché trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti in ordine alle procedure selettive, nonché per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.

4. I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.

5. Il titolare del trattamento dei dati personali è ARPA Puglia, nella persona del Direttore Generale pro tempore, con sede legale in Bari, C.so Trieste 27 – 70126, il quale può essere contattato mediante i seguenti riferimenti: telefono: 080/5460111 email: info@arpa.puglia.it P.E.C.: dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

6. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regolamento.

7. I dati personali possono essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

8. L'interessato può esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l'opposizione al trattamento. L'interessato può, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

In relazione alle informazioni di cui entrerà in possesso ARPA Puglia, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:

1. Finalità del trattamento

I dati forniti verranno utilizzati per la gestione del procedimento nell'ambito dell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o, comunque, connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione.

2. Modalità del trattamento e conservazione

Il trattamento verrà effettuato con procedure prevalentemente informatizzate (e in via residuale tramite strumenti manuali e/o cartacei) idonee a garantire la loro sicurezza e riservatezza, dal Responsabile del trattamento, nonché dai soggetti designati dal Titolare. Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, i dati saranno conservati per il tempo necessario al completamento del procedimento e, in ogni caso, in coerenza con le norme vigenti in materia. Il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata del contratto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi. Alla cessazione del rapporto di lavoro, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

3. Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio e l'eventuale rifiuto dell'autorizzazione comporta la rinuncia al procedimento.

4. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati saranno trattati dal personale dell'ARPA Puglia coinvolto nel procedimento.

Nel caso in cui l'utente scelga un servizio gestito in tutto o in parte da altro soggetto, i suoi dati verranno comunicati, come richiesto e/o previsto, ai singoli gestori che opereranno come responsabili per il trattamento connesso all'erogazione dei servizi di propria competenza. I dati raccolti non sono oggetto di diffusione né di comunicazione a ulteriori soggetti, salvo i casi previsti da specifiche disposizioni di legge. I dati raccolti non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.

5. Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento dei dati personali è ARPA Puglia, nella persona del Direttore Generale pro tempore, con sede legale in Bari, C.so Trieste 27 – 70126, il quale può essere contattato mediante i seguenti riferimenti: telefono: 080/5460111 email: info@arpa.puglia.it P.E.C.: dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

6. Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Il responsabile della protezione dei dati personali di ARPA Puglia è raggiungibile mediante le seguenti modalità: Ing. Barberini Nicola - email: dpo@arpa.puglia.it P.E.C.: direzione@pec.nbconsulting.it

7. Esistenza di un processo decisionale automatizzato

Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del GDPR 2016/679.

8. Diritti dell'interessato

In ogni momento, si potranno esercitare i diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, fra cui il diritto di:

- a) chiedere la conferma che sia in corso un trattamento dei dati personali che riguardano il candidato;
- b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- c) chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- d) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- e) proporre reclamo a un'autorità di controllo.

È possibile esercitare i diritti con richiesta scritta inviata al Responsabile della protezione dei dati personali, di cui al punto 6.

9. Modalità di esercizio dei diritti

Tali diritti potranno essere esercitati mediante richiesta da inviare con lettera raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata al Titolare del trattamento e per conoscenza al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), utilizzando ove possibile, l'apposito modulo disponibile sul sito dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it/home/modulistica

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il

Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate.

ARTICOLO 15 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il responsabile del procedimento per la presente procedura concorsuale è il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Umane P.E.C.: concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it - personale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ARTICOLO 16 - DIRITTO DI ACCESSO

1. Il diritto di accesso ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 ("Nuove norme sul procedimento amministrativo") è consentito nei limiti e nei termini di cui alla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 17 - RIAPERTURA DEL TERMINE, MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA PROCEDURA SELETTIVA.

1. L'ARPA Puglia si riserva, in ogni caso, per comprovati motivi o qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, la facoltà di modificare, di prorogare, di sospendere o di revocare la presente procedura selettiva, senza che nei concorrenti insorga alcuna pretesa.

2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, sospendere e revocare la procedura selettiva ovvero di non procedere ad eventuali assunzioni a tempo determinato qualora nuove disposizioni normative di contenimento della spesa pubblica impedissero e rendessero incompatibili, in tutto o in parte, l'assunzione di personale o in mancanza di disponibilità finanziaria dell'Ente, senza che in capo ai candidati possa insorgere alcuna pretesa o alcun diritto.

ARTICOLO 18- NORME FINALI E DI RINVIO

1. Con la partecipazione alla selezione pubblica, è implicita, da parte del candidato, l'accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e di tutte le precisazioni del presente bando. Per quanto non espressamente contemplato nel bando, valgono le normative di legge, contrattuali e regolamentari in materia.

2. L'Amministrazione si riserva di non dare corso alla presente procedura selettiva in caso di sopravvenienza di previsioni normative o di condizioni economico-finanziarie ostative alla sua conclusione.

3. L'Agenzia, con provvedimento motivato, può, altresì, stabilire di non procedere all'eventuale assunzione a tempo determinato laddove prevista in ragione di esigenze al momento non valutabili né prevedibili.

4. Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane dell'ARPA Puglia – Corso Trieste n. 27 – 70126 Bari. Tel. 080/5460512 - 506 - 509 - 510 secondo i seguenti orari: Lunedì – Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00.

5. Per informazioni sulla assistenza tecnica relativa alla registrazione anagrafica e alla compilazione dei campi richiesti dal modulo di domanda on-line, oltre a consultare la Guida e le FAQ scaricabili, è attivo un servizio di assistenza raggiungibile attraverso la compilazione del form indicato in area utente.

6. Non si potrà compilare la domanda per conto dei candidati ma solo risolvere eventuali problemi tecnici.

7. Ogni candidato, pertanto, dovrà provvedere in autonomia per l'invio della candidatura, evitando il più possibile di compilare le domande in prossimità del termine ultimo di scadenza, atteso che potrebbe non essere garantita l'assistenza tecnica per le richieste pervenute il giorno di scadenza previsto dai bandi data l'indisponibilità di tempo materiale per evadere eventuali richieste di assistenza che potrebbero accumularsi oltre l'orario di lavoro. In tal caso, la responsabilità ricade sul candidato.

8. Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme legislative, regolamentari e contrattuali nazionali e regionali.

ARTICOLO 19 - PUBBLICITÀ

1. Il presente bando è direttamente scaricabile dal sito dell'Agenzia <https://arpapuglia.it>.

portaleamministrazionetrasparente.it – sezione Bandi di concorso a partire dalla data di pubblicazione dell'estratto del bando sulla Gazzetta della Repubblica Italiana.

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Vito BRUNO

INFORMATIVA resa ai sensi dell'art. 13 del RGPD – Regolamento Generale Protezione Dati UE 679/2016

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, si informano gli interessati che i dati personali, compresi quelli particolari (c.d. dati sensibili) e quelli relativi a condanne penali o reati (c.d. dati giudiziari), sono trattati da ARPA Puglia - in qualità di Titolare del trattamento - esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle procedure concorsuali e/o di mobilità e per le successive attività inerenti l'eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica e delle disposizioni dei Contratti Collettivi di Lavoro.

Il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o, comunque, acquisiti per le suddette finalità è effettuato, presso ARPA Puglia anche con l'utilizzo di procedure informatizzate da persone autorizzate ed impegnate alla riservatezza.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti le procedure selettive cui si partecipa.

I dati personali saranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre effetti ed, in ogni caso, per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei documenti amministrativi.

I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, e diffusi con esclusione di quelli idonei a rivelare lo stato di salute, quando tali operazioni siano previste da disposizioni di legge o di regolamento.

In particolare, i provvedimenti approvati dagli organi competenti in esito alla selezione verranno diffusi mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito internet di ARPA Puglia nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.

I dati di natura personale forniti non sono trasferiti all'estero, all'interno o all'esterno dell'Unione Europea. Gli interessati potranno esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento:

- richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
- ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
- richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento;
- ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- richiedere la portabilità dei dati;
- aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;
- proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Tali diritti potranno essere esercitati mediante richiesta da inviare con lettera raccomandata a/r o tramite posta elettronica certificata al Titolare del trattamento (ARPA Puglia, nella persona del Direttore Generale pro tempore, con sede legale in Bari, C.so Trieste 27 – 70126, telefono: 080/5460111 email: info@arpa.puglia.it p.e.c.: dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it) e, per conoscenza, al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), utilizzando ove possibile, l'apposito modulo disponibile sul sito dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it/home/modulistica

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate.

Infine, si informa che gli interessati, ricorrendone i presupposti, possono proporre un eventuale reclamo 121 – 00186 Roma.

La presente Informativa potrebbe subire modifiche al fine di recepire cambiamenti della normativa nazionale e/o comunitaria ovvero per adeguarsi ad intervenute innovazioni tecnologiche o per altri motivi. Eventuali nuove versioni della presente Informativa saranno consultabili sul sito internet istituzionale.

L'utente è pregato di prendere visione della presente Informativa e di controllarla periodicamente con attenzione, al fine di verificare eventuali aggiornamenti o revisioni che si dovessero rendere necessari.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, PER IL RECLUTAMENTO, CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI UNITÀ DI PERSONALE - ASSISTENTE TECNICO (AREA DEGLI ASSISTENTI, ALLEGATO A – C.C.N.L. SANITÀ, 02/11/2022) PERITO ELETTRONICO/ELETTROTECNICO.

1) La valutazione dei titoli sarà effettuata secondo i seguenti criteri:

30 punti totali, così ripartiti:

- a) titoli di carriera: max 9 punti;
- b) titoli accademici e di studio: max 8 punti;
- c) pubblicazioni e titoli scientifici: max 3 punti;
- d) curriculum formativo e professionale: max 10 punti

A) TITOLI DI CARRIERA: MAX 9 PUNTI

1) i titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso presso gli enti di cui agli articoli 21 e 22 del D.P.R. n. 220/2001 e presso altre pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a selezione o in qualifiche corrispondenti. Il servizio reso nel corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti è valutato con un punteggio non superiore al 50% di quello reso nel profilo relativo al concorso;

2) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;

3) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;

4) i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario di lavoro previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro;

5) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.

Pertanto, sono attribuiti i seguenti punteggi:

- Pt. 1,2 per ogni anno di servizio reso nel profilo professionale a selezione o superiore;
- Pt. 0,6 per ogni anno di servizio reso nel profilo corrispondente alla categoria inferiore al posto a selezione (B, Coadiutore Amministrativo, e BS, Coadiutore Amministrativo Esperto, presso Agenzie/A.S.L. o qualifiche corrispondenti in altre PP.AA.)

- I servizi resi presso case di cura convenzionate nel profilo a concorso: punti 1,00 per anno

Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica.

Viceversa, il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali.

Il servizio militare in ferma di leva volontaria è da valutare come servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni Statali.

SERVIZIO VOLONTARIO CIVILE.

Il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, la cui entrata in vigore è stata definitivamente fissata al 1° gennaio 2006, ha disciplinato, in base a quanto disposto dall'articolo 2 della legge n. 64/2001, la materia del Servizio civile ivi compresi l'ammissione dei volontari e il loro trattamento giuridico ed economico. Il servizio militare obbligatorio, ai sensi della legge del 23 agosto 2004, n. 226, è stato definitivamente sospeso e di conseguenza, con decorrenza 1° gennaio 2006, data di entrata in vigore del Decreto legislativo n. 77/2002, il servizio civile è fondato su base esclusivamente volontaria. Con nota prot. 8151 del 13.3.2015 il Ministero dell'istruzione ha definitivamente chiarito che va valutato anche il servizio civile prestato in qualità di volontario che va, pertanto, assimilato al servizio militare prestato non in costanza di rapporto con la P.A.

B) TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO: MAX 8 punti

I titoli accademici e di studio sono valutati tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire ed attribuiti i seguenti punteggi:

- | |
|---|
| 1. Voto del titolo di studio (diploma di istruzione secondaria di secondo grado o laurea, a seconda del titolo di studio fatto valere per l'accesso alla selezione) richiesto per l'ammissione alla procedura (massimo 1,50 punto) attribuiti nel seguente modo: |
|---|

A. Da 42 a 49 o da 75 a 89 [voto diploma] o da 83 a 97 [voto laurea]: punti 0,50
B. Da 50 a 59 o da 90 a 99 [voto diploma] o da 98 a 109 [voto laurea]: punti 1,00
C. 60 o 100 e 100 e lode [voto diploma] - 110 o 110 e lode [voto laurea]: punti 1,50
2. Ulteriore diploma di istruzione secondaria di secondo grado che non venga fatto valere quale titolo di accesso: punti 0,50
3. Ulteriore laurea triennale, Laurea Magistrale, laurea specialistica o laurea vecchio ordinamento che non venga fatto valere quale titolo di accesso: punti 1,00
4. Diploma Universitario: punto 0,75
5. Master di 1° livello: punti 0,75
6. Master di 2° livello: punti 1,00
7. Dottorato di ricerca: punti 2,00
8. Corso di perfezionamento universitario: punti 0,50
9. Scuola di specializzazione universitaria: punti 1,50
10. Corso di alta formazione universitaria attinente alla professionalità punti 0,30

C) PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI: MAX 3 PUNTI

Nei pubblici concorsi e nelle selezioni pubbliche, sono valutabili – quali titoli scientifici – soltanto le pubblicazioni a stampa del candidato e non anche i lavori prodotti in manoscritto o dattiloscritto ovvero in bozza di stampa, che non abbiano avuto la diffusione propria del lavoro a stampa.

Sulla base di quanto stabilito dall'art. 11 D.P.R. n. 220/2001 con riferimento alle pubblicazioni e ai titoli scientifici, saranno attribuiti i seguenti punteggi:

1) Pubblicazione su rivista di rilevanza internazionale (in lingua straniera) con un solo autore punti 1 a pubblicazione;
2) Pubblicazione su rivista di rilevanza internazionale (in lingua straniera) con più autori punti 0,5 a pubblicazione;
3) Pubblicazione su rivista di rilevanza nazionale con un solo autore punti 0,5 a
4) Pubblicazione su rivista di rilevanza nazionale con più autori punti 0,25 a pubblicazione.

D) CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE: MAX 10 PUNTI

Considerato che il punteggio attribuito dalla commissione è globale e deve essere adeguatamente motivato, per la valutazione del curriculum formativo e professionale si terrà conto esclusivamente di quanto riportato nella tabella sotto indicata, se attinente al profilo professionale da conferire:

• attività lavorativa in materia attinente al profilo professionale da ricoprire prestata presso enti e/o strutture private con contratti di lavoro subordinato: punti 1,00 all'anno
• attività in materia attinente al profilo professionale da ricoprire prestata presso pubbliche amministrazioni tramite attività libero-professionale, borse di studio, assegni di ricerca, contratti di lavoro a tempo determinato chiamati "contratti di ricerca", borse di dottorato di ricerca e soggiorni di studio all'estero, co.co.co., co.co.pro: punti 1,00 all'anno
• attività in materia attinente al profilo professionale da ricoprire prestata presso strutture private con contratti di co.co.co. O co.co.pro o attività libero- professionale, borse di studio, assegni di ricerca, contratti di lavoro a tempo determinato chiamati "contratti di ricerca", borse di dottorato di ricerca e soggiorni di studio all'estero punti 0,25 all'anno
• certificazioni relative a conoscenze linguistiche e/o informatiche: punti 0,3 per certificazione
• frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l'oggetto della procedura se effettuati dopo il conseguimento del titolo di studio richiesto per l'accesso: punti 0,3 a corso
• incarichi di docenza (insegnamento) presso università pubbliche o private fino a 5 lezioni: punti 0,2

• incarichi di docenza (insegnamento) presso università pubbliche o private maggiori a 5 lezioni: punti 0,5
• tirocinio curriculare ed extra curriculare attinente al profilo professionale da ricoprire svolto presso enti pubblici o privati: 0,02 a mese per un massimo di 0,24 punti all'anno
• Possesso di abilitazioni (per le quali è attribuito un punteggio complessivo massimo di punti 3) Nello specifico: a) abilitazione professionale conseguita previo superamento di esame di Stato, punti 2; b) abilitazione all'insegnamento nelle scuole statali secondarie superiori, punti 1 n.b. Le abilitazioni sono valutate esclusivamente se conseguite a seguito di effettivo superamento di un esame di Stato
• altri titoli/esperienze lavorative non rientranti nelle precedenti categorie: max punti 1 complessivi

IL DIRETTORE GENERALE
(AVV. VITO BRUNO)

ARPA PUGLIA - AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA REGIONE PUGLIA

SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, PER IL RECLUTAMENTO, CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI UNITÀ DI PERSONALE - ASSISTENTE TECNICO (AREA DEGLI ASSISTENTI, ALLEGATO A - C.C.N.L. SANITÀ, 02/11/2022) PERITO MECCANICO.

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 246 del 23/05/2023, con cui è stato approvato e indetto il bando di selezione pubblica in parola;

VISTI:

- ☐ Il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- ☐ La legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;
- ☐ Il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150;
- ☐ Il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
- ☐ Il decreto del presidente del consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
- ☐ I decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, rispettivamente, "attuazione della direttiva 2000/43/ce per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica", e "attuazione della direttiva 2000/78/ce per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro";
- ☐ Il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/ce relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;
- ☐ La legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni;
- ☐ Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l'articolo 25, comma 9, che aggiunge il comma 2 bis dell'articolo 20 della predetta legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- ☐ Il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n.196;
- ☐ Il regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati in materia di protezione dei dati personali);
- ☐ Il d. lgs. n. 101/2018;
- ☐ Il d. lgs. 11 aprile 2006, n. 198;
- ☐ Il decreto del presidente della repubblica 12 aprile 2006, n. 184;
- ☐ Il decreto del presidente della repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
- ☐ Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- ☐ Il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigenziale del comparto sanità 2019-2021, sottoscritto in data 2 novembre 2022;
- ☐ Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- ☐ La legge 6 novembre 2012, n. 190;
- ☐ Il D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220;
- ☐ l'art. 32 ("eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea") della legge 18 giugno 2009, n. 69;
- ☐ L'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2011, n. 171, recante la definizione dell'inidoneità psicofisica al pubblico impiego, ai sensi dell'articolo 55-octies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- ☐ La circolare n. 12 del 3 settembre 2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica avente a oggetto *"Procedure concorsuali ed informatizzazione. Modalità di presentazione della domanda di ammissione ai concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni. Chiarimenti e criteri interpretativi sull'utilizzo della pec"*;

❑ La legge 24 novembre 2000, n. 340 *“Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1999”*

**IL DIRETTORE GENERALE DELL'ARPA PUGLIA
RENDE NOTO CHE**

In considerazione della urgenza di soddisfare esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, si ravvisa la necessità di bandire una selezione pubblica, per soli titoli, per il reclutamento a tempo pieno e determinato di unità di personale: ASSISTENTE TECNICO (Area degli assistenti, allegato A – C.C.N.L. SANITÀ, 02/11/2022) PERITO MECCANICO da assegnare presso gli ambiti territoriali di ARPA Puglia.

L'ARPA Puglia garantisce parità di trattamento e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro (ai sensi del D.Lgs n.198 del 11/04/2006 e del D.Lgs n. 5 del 25/01/2010); il posto, pertanto, si intende riferito ad aspiranti dell'uno e dell'altro sesso.

ARTICOLO 1 - TIPOLOGIA DELLA SELEZIONE

- 1) È indetta una selezione pubblica, per soli titoli, per il reclutamento con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato di unità di personale, - Assistente Tecnico (Area degli assistenti, allegato A – C.C.N.L. SANITÀ, 02/11/2022) PERITO MECCANICO per espletamento di attività da svolgersi presso gli ambiti territoriali di ARPA Puglia.
- 2) Le unità di personale nel richiamato profilo saranno reclutate a tempo pieno e determinato per soddisfare esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001.
- 3) Ciascun candidato deve indicare la preferenza per un solo ambito territoriale (1. Bari/Barletta; 2. Brindisi; 3. Foggia; 4. Lecce; 5. Taranto). Conseguentemente, saranno formate graduatorie di merito su base territoriale da cui attingere per l'eventuale assunzione a tempo pieno e determinato presso lo specifico ambito territoriale.
- 4) Si precisa che per motivazioni organizzative e di servizio:
 - a. Il mancato riscontro da parte del candidato, al momento della ricezione della richiesta di disponibilità all'assunzione a tempo pieno e determinato, non determina la decadenza dalla graduatoria di merito, con la possibilità per il candidato ad essere chiamato per eventuali futuri reclutamenti.
 - b. In caso di riscontro positivo alla richiesta di assunzione a tempo determinato, la successiva disponibilità alla sottoscrizione del contratto e della presa di servizio da parte del candidato deve essere immediata e nei termini che saranno indicati dalla Amministrazione. La mancata disponibilità nei termini indicati equivale a rinuncia all'assunzione a tempo pieno e determinato ma il candidato non decade dalla graduatoria
- 5) Il candidato decade dalla rispettiva graduatoria in caso di rinuncia espressa all'assunzione a tempo pieno e determinato dopo la sottoscrizione del contratto a tempo pieno e determinato e presa di servizio, conformemente a quanto stabilito dall'attuale orientamento giurisprudenziale.
- 6) Considerato che l'assunzione a tempo pieno e determinato deve soddisfare esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, è preferibile che il candidato possieda competenze specifiche (risultante, ad esempio, dal possesso di esperienza lavorativa attinente alla professionalità maturata nell'ambito di rapporti regolati da contratti di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) o contratti a progetti (co.co.pro.) in enti pubblici o privati) ed essere in grado di svolgere le attività per le quali l'assunzione è effettuata, la cui verifica sarà operata dall'Amministrazione durante il periodo di prova contrattualmente previsto.
- 7) Nello specifico, in base al C.C.N.L. Comparto Sanità 2019-2021 del 02/11/2022, l'Assistente tecnico: Esegue operazioni di rilevanza tecnica riferite alla propria attività quali, ad esempio, indagini, rilievi, misurazioni, rappresentazioni grafiche, sopralluoghi e perizie tecniche, curando la tenuta delle prescritte documentazioni, sovrintendendo alla esecuzione dei lavori assegnati e garantendo l'osservanza delle norme di sicurezza; assiste il personale delle posizioni superiori nelle progettazioni e nei collaudi di opere e procedimenti, alla predisposizione di capitolati, alle attività di studio e ricerca, alla sperimentazione di metodi, nuovi materiali ed

applicazioni tecniche; effettua operazioni funzionali al controllo, alle analisi e alla protezione dell'ambiente, alla prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro. Nello specifico, il perito meccanico progetta, applica ed esegue il disegno, lo sviluppo, la realizzazione, la verifica e la manutenzione di prodotti meccanici come sistemi di automazione, attrezzature e macchine utensili ecc.

8) Le esigenze organizzative e di servizio per le quali le assunzioni a tempo determinato sono attuate determinano, talvolta, la possibilità che l'Agenzia proceda a ulteriori, successive assunzioni rispetto a quelle inizialmente previste a valere sulla medesima graduatoria. Il candidato che ha già sottoscritto il contratto a tempo pieno e determinato e sarà escluso da future chiamate per cui si rendano disponibili nuove posizioni lavorative successivamente a detta sottoscrizione e fino al termine del rapporto lavorativo instaurato, esonerando l'Agenzia da future chiamate fino a detto termine.

ARTICOLO 2 - TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Il trattamento economico annuo lordo è quello previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale relativo al profilo professionale a concorso, fascia economica iniziale, eventuale assegno per il nucleo familiare (se ed in quanto dovuto per legge), oltre trattamento economico accessorio, previsto dal vigente C.C.N.L. 2019-2021.

2. Su tutti gli emolumenti sopra indicati sono operate le ritenute di legge sia fiscali che previdenziali e assistenziali.

ARTICOLO 3 – RISERVA E TITOLI DI PREFERENZA

1. Sono operanti le riserve di legge, ai sensi dell'art. 1014, commi 3 e 4 e dell'art. 678, comma 9 del d.lgs. 66/2010 e successive modificazioni e integrazioni, a favore di volontari delle Forze Armate.

2. I candidati che intendono avvalersi dei benefici previsti dal D.lgs. n. 66/2010 devono farne esplicita menzione nella domanda di partecipazione. L'assenza di tale dichiarazione equivale a rinuncia ad usufruire dei benefici in parola. Non sarà ammessa alcuna dichiarazione successiva.

3. Qualora non vi siano candidati aventi titolo alla riserva di cui ai commi precedenti, la graduatoria della selezione pubblica in questione verrà utilizzata secondo l'ordine generale di merito.

4. A parità di merito e di titoli la preferenza sarà determinata in conformità all'art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Gli eventuali titoli di preferenza a parità di merito e a parità di titoli di cui al precedente comma, per poter essere oggetto di valutazione, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione ed espressamente menzionati nella stessa.

ARTICOLO 4 - REQUISITI GENERALI E SPECIFICI

1. Per l'ammissione alla presente procedura selettiva, gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:

❑ REQUISITI GENERALI

a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea. Ai sensi dei vigenti art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 251/2007, possono, altresì, partecipare al concorso:

❑ I familiari dei cittadini indicati al punto a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Per la definizione di familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;

❑ I cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

b) Godimento dei diritti civili e politici e, per i cittadini dell'Unione Europea, anche negli Stati di appartenenza o provenienza;

c) Età non inferiore agli anni diciotto e non superiore a quella prevista dall'ordinamento vigente per il collocamento a riposo d'ufficio;

d) Posizione regolare – anche in caso di esonero - in relazione agli obblighi di leva per i nati fino all'anno 1985;

- e) idoneità fisica all'impiego e alle specifiche mansioni tipiche del profilo professionale da ricoprire, che l'Amministrazione si riserva di accertare preventivamente ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008;
- f) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;
- g) non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con Pubbliche Amministrazioni
- h) Eventuale possesso dei titoli che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri concorrenti, ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 5, D.P.R. 09/05/1994 n. 487 e successive modificazioni e integrazioni.

☐ **REQUISITI SPECIFICI**

Per la partecipazione alla presente procedura selettiva, è richiesto il possesso, a pena di non ammissione, di:

A) Diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quinquennale) rilasciato da Istituti tecnici – settore tecnologico ad indirizzo *“meccanica, mecatronica ed energia”* del nuovo ordinamento - articolazione *“meccanica e mecatronica”* o articolazione *“Energia”* o corrispondenti indirizzi del previgente ordinamento o altro titolo equipollente.

In virtù del principio dell'assorbimento, titoli di studio superiori attinenti rispetto a quelli richiesti dal presente bando consentono la partecipazione alla selezione pubblica di che trattasi, in considerazione del fatto che le materie del titolo superiore ricomprendono, con un maggior grado di approfondimento, quelle del titolo inferiore. Pertanto, possono presentare domanda di partecipazione i candidati in possesso di:

- DIPLOMA DI LAUREA (conseguito in base al pregresso ordinamento):

☐ Ingegneria meccanica

Ovvero

- LAUREE SPECIALISTICHE DELLA CLASSE (DM 509/99):

☐ 36/S Ingegneria meccanica

☐ 26/S Ingegneria biomedica

Ovvero

- LAUREE MAGISTRALI DELLA CLASSE (DM 270/04):

☐ LM-33 Ingegneria meccanica

☐ LM-21 Ingegneria biomedica

Ovvero

- LAUREE TRIENNALI:

☐ Classe 10 Ingegneria industriale – ex D.M. 509/99

☐ Classe L-9 Ingegneria industriale – ex D.M. 270/04

Ovvero

ALTRO TITOLO RICONOSCIUTO EQUIPOLLENTE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE O ALTRO TITOLO ASSORBENTE.

Sono fatte salve le equipollenze o le equiparazioni previste dalla normativa vigente in materia. L'equipollenza o equivalenza dei predetti titoli di studio è soltanto quella prevista dal legislatore e non è suscettibile di interpretazione analogica. A tal proposito il/la candidato/a dovrà indicare nella domanda di partecipazione alla selezione gli estremi del provvedimento legislativo o ministeriale che prevede l'equipollenza o l'equiparazione. **NON SARANNO EFFETTUATE RICERCHE PREVENTIVE NÉ SARANNO ESPRESSI PARERI AL PUBBLICO IN QUANTO LA VERIFICA DEI REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA SARA' EFFETTUATA A POSTERIORI.**

I titoli di studio stranieri non hanno valore legale in Italia; per cui è necessario chiederne il riconoscimento qualora i titolari intendano avvalersene per la partecipazione al concorso. CFR. ART. 38 D. LGS. N. 165/2001 IN CASO DI TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO ALL'ESTERO ¹.

¹ ART. 38 D.LGS. 165/2001 – comma 3 - Sino all'adozione di una regolamentazione della materia da parte dell'Unione europea, al riconoscimento dei titoli di studio esteri, aventi valore ufficiale nello Stato in cui sono stati conseguiti, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici destinati al reclutamento di personale dipendente, con esclusione dei concorsi per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, previo parere conforme del Ministero dell'istruzione ovvero del Ministero dell'università e della

B) POSSESSO DI PATENTE DI GUIDA B E PIENA IDONEITA' E DISPONIBILITA' ALLA GUIDA DEI VEICOLI IN DOTAZIONE (ANCHE FUTURA) DI ARPA PUGLIA.

2. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 38 D.Lgs. n. 165/2001, si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca per le assunzioni al pubblico impiego nella provincia autonoma di Bolzano.

3. Tutti i requisiti per la partecipazione alla selezione pubblica, nonché i requisiti richiesti per l'applicazione di eventuali preferenze e riserve, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, nonché al momento della stipula del contratto individuale di lavoro. L'assenza delle dichiarazioni che danno diritto alla preferenza e/o alla riserva all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione equivale a rinuncia ad usufruire dei relativi benefici. Non possono essere presi in considerazione i titoli che non siano stati dichiarati ed autocertificati dai candidati nel form on-line di partecipazione alla selezione, entro il termine di scadenza del bando stesso. I candidati risultati in regola con quanto previsto dal bando saranno ammessi alla selezione con riserva di verifica dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti.

4. Per carenza dei requisiti prescritti, l'Amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione del candidato dalla selezione pubblica con motivato provvedimento. Ciò costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, ove già instaurato.

ARTICOLO 5 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il form on-line disponibile nel sito internet istituzionale <https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it> - sezione Bandi di concorso/concorsi domande on line.

2. La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23:59 del 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (B.U.R.P.) attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID). Per la partecipazione alla selezione pubblica, il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata.

3. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione pubblica è certificata dal sistema informatico ed è indicata nella relativa stampa rilasciata al termine della procedura di invio che il candidato dovrà salvare, stampare e conservare. L'unico calendario e l'unico orario di riferimento sono quelli di sistema. Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, il sistema non permetterà più l'accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle domande già inoltrate.

4. In caso di coincidenza con un giorno festivo, il termine di scadenza per l'inoltro della domanda si intende

ricerca. I candidati che presentano domanda di riconoscimento del titolo di ammissione al concorso ai sensi del primo periodo sono ammessi a partecipare con riserva. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica conclude il procedimento di riconoscimento di cui al presente comma solo nei confronti dei vincitori del concorso, che hanno l'onere, a pena di decadenza, di dare comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria, entro quindici giorni, al Ministero dell'università e della ricerca ovvero al Ministero dell'istruzione.

Comma 3.1. Per i fini previsti dagli articoli 3 e 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189, e per le selezioni pubbliche di personale non dipendente, al riconoscimento del titolo di studio provvede, con le medesime modalità di cui al comma 3 del presente articolo, il Ministero dell'università e della ricerca, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta, anche per i titoli conseguiti in Paesi diversi da quelli firmatari della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, ratificata ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148.

Comma 3.2. Al riconoscimento accademico e al conferimento del valore legale ai titoli di formazione superiore esteri, ai dottorati di ricerca esteri e ai titoli accademici esteri conseguiti nel settore artistico, musicale e coreutico, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta, provvedono le istituzioni di formazione superiore italiane ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 luglio 2002, n. 148, anche per i titoli conseguiti in Paesi diversi da quelli firmatari della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, ratificata ai sensi della citata legge n. 148 del 2002. Il riconoscimento accademico produce gli effetti legali del corrispondente titolo italiano, anche ai fini dei concorsi pubblici per l'accesso al pubblico impiego).

espressamente prorogato al primo giorno successivo non festivo. Alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande, il sistema informatico non consentirà più l'accesso al modulo telematico, né l'invio della domanda e non sarà ammessa la produzione di altri documenti a corredo o ad integrazione della stessa. Inoltre, non sarà più possibile effettuare lo sblocco della domanda per eventuali rettifiche o integrazioni.

5. Pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione alla selezione pubblica presentate con modalità diverse da quella sopra indicata, a pena di non ammissione.

6. Per la compilazione della domanda, entro il termine fissato, i candidati devono:

a) Collegarsi all'indirizzo dell'Agenzia: <https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it>

b) Selezionare sulla Homepage la voce Bandi di concorso

c) Cliccare sul link "Concorsi domande on-line";

d) Compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate sul sito, la domanda di partecipazione alla selezione pubblica utilizzando l'apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.

6. La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24h su 24h da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione che supporti ed abbia abilitati Java script e cookies. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è assicurata. L'Agenzia non assume responsabilità per disguidi dipendenti dall'utilizzo di strumentazione telematica inappropriata da parte dei concorrenti, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

7. Per la partecipazione alla selezione pubblica dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, del contributo di partecipazione di € 10,33 che potrà essere effettuato esclusivamente attraverso la piattaforma informatica PagoPA, in ossequio all'art. 5 del Decreto Legislativo 07/03/2005, n.82, come aggiornato al Decreto Legislativo 12/12/2017, n.217. Il Servizio è raggiungibile dal link <https://arpapugliamypay.weebly.com/> oppure attraverso il sito istituzionale di ARPA Puglia www.arpa.puglia.it dal banner PagoPA presente in homepage. In alternativa, ricercando ARPA Puglia nel portale dei Pagamenti della Regione Puglia al link <https://pagopa.rupar.puglia.it>

Il candidato dovrà specificare **la causale del versamento – LA QUALE CORRISPONDE AL CODICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA**. Pertanto, codice e causale della selezione pubblica di che trattasi sono: "SELEZIONE T.D. PER. MECC. – COGNOME NOME". **Indicare, pertanto, il proprio nominativo così da far intendere per quale selezione pubblica è stato effettuato il pagamento. L'IMPORTANTE è NON SUPERARE I 50 CARATTERI.**

8. Si sottolinea che tutte le informazioni richieste dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla selezione pubblica, degli eventuali titoli di preferenza o di eventuali altri benefici. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

9. Ai sensi dell'art. 40, comma 1, D.P.R. N. 445/2000, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47. Eventuali certificazioni allegate rilasciate da pubbliche amministrazioni non potranno essere prese in considerazione ai fini della valutazione della candidatura. Nella domanda di partecipazione, in corrispondenza dei singoli titoli, dovrà essere indicato esattamente il riferimento del provvedimento che l'ha generato e, comunque, gli elementi utili per il reperimento. Il mancato riscontro da parte dell'Ente indicato dal candidato, per ragioni di efficienza della procedura, non darà luogo a soccorso istruttorio

10. I documenti che devono essere allegati sono:

a. ricevuta comprovante il versamento del contributo di partecipazione

b. altri eventuali documenti, la cui allegazione è prevista dal bando.

11. Nei casi suddetti, il candidato deve effettuare la scannerizzazione dei documenti e allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone "Aggiungi allegato", ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format.

ATTENZIONE: DEVONO ESSERE ALLEGATI ESCLUSIVAMENTE I DOCUMENTI RICHIESTI ESPLICITAMENTE DAL BANDO; EVENTUALI ALTRI DOCUMENTI NON SARANNO CONSIDERATI IN ALCUN MODO.

12. Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio".
13. Dopo avere reso le dichiarazioni finali:
 - a) cliccare su "Conferma l'iscrizione". A seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione. Pertanto, è necessario prestare attenzione.
 - b) Stampare la domanda definitiva cliccando su "Stampa domanda".
 - c) Cliccare su "Invia l'iscrizione" per inviare definitivamente la domanda.
14. Il candidato riceverà una mail di conferma dell'iscrizione con allegata la copia della domanda firmata, contenente i dati inseriti, completa di numero identificativo, data e ora di invio.
15. Il mancato inoltro informatico della domanda, con le modalità sopra descritte, determina l'automatica esclusione del candidato dalla selezione pubblica.
16. Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice le dichiarazioni sostitutive rese in modo non corretto od incomplete.

ARTICOLO 6 – PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA.

1. Dopo l'invio on-line della domanda, è possibile riaprire la domanda inviata per la produzione di ulteriori documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzione 'Annulla domanda' (disponibile tramite l'icona che si attiverà, a registrazione conclusa, nella colonna 'Annulla' sulla destra dell'oggetto del concorso).
2. Si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori documenti comporta l'annullamento della domanda precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione e invio. Quindi, tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato utilizzando la stessa modalità prevista per l'iscrizione on line al concorso pubblico.

ARTICOLO 7 – CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

1. Nella domanda di partecipazione on-line, gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni mendaci previste dall'art. 76 del citato D.P.R., a pena di non ammissione, il possesso di tutti i requisiti generali e specifici richiesti dall'art. 4 del presente bando.
2. I candidati devono, altresì:
 - a) indicare la preferenza per un solo ambito territoriale (1. Bari/Barletta; 2. Brindisi; 3. Foggia; 4. Lecce; 5. Taranto)
 - b) Dichiarare di voler beneficiare della riserva di cui all'art. 3 del bando, con specifica indicazione degli elementi a supporto della riserva stessa;
 - c) dichiarare di aver preso completa visione del presente bando e di aver preso visione della informativa sul trattamento dei dati personali e di accettare espressamente tutto quanto ivi previsto.
 - d) Dichiarare di accettare che le modalità di notifica e le eventuali comunicazioni relative alla procedura selettiva siano consultabili all'indirizzo <https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it> - sezione Bandi di concorso;
 - e) Dichiarare di autorizzare l'ARPA Puglia al trattamento e all'utilizzo dei dati personali per le finalità connesse alla presente procedura;
 - f) Dichiarare di aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione al concorso pari a 10,33 euro (dieci/33 euro), non rimborsabili, attraverso la piattaforma informatica PagoPA;
 - g) dichiarare di essere in possesso dei titoli che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri concorrenti, ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 5, D.P.R. 09/05/1994 n. 487 e successive modificazioni e integrazioni;
 - h) Dichiarare di accettare che le modalità di convocazione finalizzate all'assunzione saranno effettuare a mezzo P.E.C. all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarata dal candidato nella domanda. Si precisa che l'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità in merito alla mancata ricezione e/o lettura delle comunicazioni e/o delle convocazioni inerenti all'assunzione inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarata nella domanda.

i) specificare, ove possibile, il possesso di esperienza lavorativa attinente alla professionalità maturata nell'ambito di rapporti regolati da contratti di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) o contratti a progetti (co.co.pro.) in enti pubblici o privati).

3. I candidati che hanno conseguito all'estero il titolo di studio richiesto dal bando per la partecipazione alla selezione pubblica devono dichiarare, ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001, di aver presentato, presso la competente Autorità, la domanda per ottenere il rilascio del provvedimento di riconoscimento.

In tale ultimo caso, il candidato è ammesso con riserva nella graduatoria della selezione pubblica, in attesa dell'emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi e/o a selezioni pubbliche.

4. Si rammenta che le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 38 D.Lgs. n. 165/2001 si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 (*"Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego"*), in materia di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca per le assunzioni al pubblico impiego nella provincia autonoma di Bolzano.

5. A corredo della domanda di partecipazione, gli aspiranti devono compilare online anche il form relativo ai titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità delle prescrizioni contenute nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.

6. I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati secondo gli "ELEMENTI DI VALUTAZIONE" specificati nella scheda allegata al presente bando.

7. Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda on-line, regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso. A tal fine, fa fede la data di trasmissione della domanda on-line.

8. Ogni variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, dovrà essere effettuata, con specifico riferimento al concorso di che trattasi, tramite P.E.C. all'indirizzo: concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

9. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni dell'indirizzo di P.E.C. da parte del concorrente, oppure la mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo di P.E.C. medesimo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.

ARTICOLO 8 – AMMISSIONE DEI CANDIDATI.

1. L'ammissione dei candidati è stabilita con provvedimento motivato del Direttore Generale, su conforme istruttoria del Servizio Gestione Risorse Umane.

2. L'Agenzia disporrà l'ammissione con riserva di tutti i candidati che abbiano presentato domanda, riservandosi la verifica delle dichiarazioni contenute nella stessa. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sarà escluso dalla selezione in qualsiasi fase della procedura, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.

3. L'Agenzia si riserva di escludere, in qualunque momento, dalla procedura selettiva i candidati per difetto dei requisiti prescritti dal bando ovvero per mancata dichiarazione degli stessi nella domanda di partecipazione.

4. L'Agenzia non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione di comunicazioni dipendente da cause tecniche non imputabili ai sistemi dell'ARPA Puglia o per errori nell'utilizzo dei canali telematici imputabili al candidato; né per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli indirizzi indicati nella domanda o, comunque, imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

ARTICOLO 9 – MOTIVI DI NON AMMISSIONE

1. Non sono considerate valide le domande presentate, redatte o inviate con modalità diversa dall'unica

modalità prevista e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto previsto nel presente bando.

2. Costituiscono motivi di non ammissione:

- a) Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con le modalità descritte nel presente bando;
- b) L'utilizzo di modalità di iscrizione alla selezione pubblica diverse dall'unica modalità prevista dal bando;
- c) La mancanza dei requisiti generali e specifici.

3. L'ammissione e l'esclusione dei candidati sarà effettuata esclusivamente con avviso pubblicato sul sito istituzionale di questa Agenzia <https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it> - sezione Bandi di concorso. Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data, pertanto, ulteriore comunicazione in merito ai singoli candidati.

3. I candidati sono tenuti a controllare il sito istituzionale di ARPA Puglia.

ARTICOLO 10 - VALUTAZIONE DEI TITOLI

1. La Commissione dispone complessivamente di 30 punti.

2. La valutazione dei titoli è effettuata dalla commissione esaminatrice sulla base dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione alla selezione pubblica.

3. I titoli di cui il candidato chiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando. Sono valutabili solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione.

4. I 30 punti per la valutazione dei titoli, con diretto riferimento alle esperienze lavorative e formative acquisite relativamente alla posizione specifica da ricoprire, sono ripartiti fra le seguenti categorie:

- a) titoli di carriera: **9 PUNTI**;
- b) titoli accademici e di studio; **8 PUNTI**;
- c) pubblicazioni e titoli scientifici: **3 PUNTI**;
- d) curriculum formativo e professionale: **10 PUNTI**.

5. Nella valutazione dei titoli, saranno applicate le disposizioni previste specificatamente dal presente bando, nella scheda allegata.

6. L'ARPA Puglia si avvarrà di un portale on line per l'inserimento delle domande e per la valutazione ed eventuale valorizzazione automatica dei titoli dichiarati. È, pertanto, necessario inserire i titoli nella sezione apposita del portale secondo le indicazioni fornite nel presente bando. Si precisa che i campi alfanumerici inseriti nel form di domanda serviranno, esclusivamente, a dettagliare quanto già dichiarato attraverso la selezione delle voci dei menu a tendina.

ARTICOLO 11 - COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. La Commissione esaminatrice della presente selezione sarà nominata dal Direttore Generale dell'ARPA Puglia nel rispetto di quanto disposto dall'art. 35 bis comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 165/2001 in materia di prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione delle Commissioni.

2. La Commissione esaminatrice sarà formata dal Presidente, da due Componenti effettivi e da due supplenti esperti nelle materie di cui al presente bando, oltre il Segretario effettivo e supplente.

3. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente amministrativo dell'ARPA Puglia di categoria non inferiore alla "C".

ARTICOLO 12 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. La Commissione esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli, formulerà la graduatoria finale e le graduatorie su base territoriale. Ed invero, si ribadisce che, poiché ciascun candidato dovrà indicare, nella domanda di partecipazione, la preferenza per un solo ambito territoriale (1. Bari/Barletta; 2. Brindisi; 3. Foggia; 4. Lecce; 5. Taranto), saranno formate graduatorie di merito su base territoriale da cui attingere per l'eventuale assunzione a tempo pieno e determinato presso lo specifico ambito territoriale.

2. Ciascuna graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati e con l'osservanza, a parità di punti, della riserva militare di cui all'art. 3 del bando e delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. A parità di merito, ai fini della formulazione della graduatoria, hanno preferenza le categorie di cittadini che sono in possesso dei titoli di cui all'art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni e integrazioni.
4. A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:
 - a. Dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
 - b. Dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
 - c. Dalla minore età del candidato.
6. In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane d'età, come previsto dall'art. 2, comma 9, della Legge n. 191/1998.
7. Il Direttore Generale dell'Agenzia provvederà, con apposito atto deliberativo, ad approvare i verbali e la graduatoria finale e le graduatorie su base territoriale stilate dalla Commissione esaminatrice.
8. La graduatoria finale e le graduatorie su base territoriale stilate dalla Commissione esaminatrice potranno essere modificate all'esito dell'accertamento d'ufficio in ordine al possesso dei requisiti di ammissione, dei titoli valutati, nonché dei titoli di preferenza e/o di precedenza oltre che dei titoli di riserva eventualmente dichiarati e all'esito di eventuali ricorsi giurisdizionali.
9. A conclusione degli accertamenti di cui al comma precedente, il Direttore Generale procederà ad autorizzare l'assunzione tempo pieno e determinato. In presenza di esigenze di servizio che rendano improcrastinabile l'assunzione a tempo pieno e determinato, l'Agenzia provvederà a posticipare l'accertamento della sussistenza dei requisiti generali e specifici e a disporre di procedere alla stipula del contratto. Ad ogni modo, l'accertamento del mancato possesso dei requisiti generali e specifici pregiudica la prosecuzione del rapporto di lavoro.
10. La graduatoria finale della selezione pubblica sarà pubblicata sul sito ufficiale di ARPA Puglia Amministrazione Trasparente/bandi di concorso con valore di notifica a tutti gli effetti e sarà utilizzata con le modalità e nei limiti temporali imposti dalle leggi vigenti in materia.

ARTICOLO 13 – IMMISSIONE IN SERVIZIO

1. L'ARPA Puglia, al fine di soddisfare esigenze di servizio esclusivamente eccezionali o temporanee, di cui all'art. 36, comma 2, D. Lgs. n. 165/2001, sulla base di quanto dichiarato e attestato, all'uopo nelle richieste di assunzione a tempo determinato di personale a tempo, dal Dirigente di un Servizio agenziale e/o da un Direttore U.O.C./U.O.S ed, eventualmente, dal Referente di un Progetto – quest'ultimo in relazione alla dichiarazione del residuo del fondo disponibile a copertura del costo del personale richiesto – e con il parere di ammissibilità amministrativa del Dirigente Amministrativo presso il Servizio Gestione Risorse Umane nonché per parere favorevole di competenza del Direttore Amministrativo e del Direttore Scientifico, procederà – all'esito della specifica istruttoria - alla stipula del contratto a tempo determinato, nel quale sarà indicata la data d'inizio del rapporto di lavoro e la durata.
2. Il candidato verrà assunto in servizio e stipulerà con l'Amministrazione un contratto individuale di lavoro a tempo pieno e determinato, secondo quanto previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
3. Il candidato, all'atto della stipula del contratto individuale, deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165.
4. L'accertamento del mancato possesso dei requisiti generali e specifici, in qualsiasi fase della procedura, pregiudica l'assunzione e/o la prosecuzione del rapporto di lavoro.
5. Il dipendente assunto in servizio a tempo determinato è soggetto ad un periodo di prova - secondo quanto stabilito dal C.C.N.L. relativo al personale dell'Area Sanità. Detto periodo non può essere rinnovato né prorogato alla scadenza. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio.
6. Il candidato sarà invitato, a mezzo P.E.C., all'indirizzo indicato dal candidato, a prendere servizio entro i termini stabiliti dall'Azienda - pena la mancata stipula del contratto individuale di lavoro. Le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo dichiarato nella domanda di partecipazione. Si ribadisce, pertanto, la necessità che i candidati provvedano a rettificare i propri recapiti, in caso di variazione. Ogni variazione dei predetti recapiti,

dovrà essere comunicata a mezzo P.E.C. all'indirizzo concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it indicando, con esattezza, la procedura selettiva cui si riferisce.

7. L'accertamento della idoneità fisica all'impiego sarà effettuato a cura dell'ARPA Puglia prima dell'immissione in servizio in relazione alle mansioni che potranno essere affidate al candidato con riferimento al profilo posseduto, come delineato nel Protocollo di sorveglianza sanitaria dell'Agenzia.

8. Nel caso in cui l'interessato non si presenti alla visita medica, senza giustificato motivo, non si darà corso all'assunzione. Il candidato che non si presenta o che rifiuta di sottoporsi a tale visita, sarà considerato rinunciario a tutti gli effetti, senza necessità di alcuna diffida o di altra formalità. **In caso di rinuncia o di mancata presa di servizio, successiva all'espletamento degli accertamenti sanitari, i costi degli accertamenti già eseguiti verranno addebitati ai soggetti interessati.**

9. La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi, l'assunzione dovrà avvenire entro i 30 giorni successivi alla convocazione per la sottoscrizione del contratto. Scaduto inutilmente il termine, senza giustificato motivo riconosciuto dall'Amministrazione, l'ARPA Puglia non provvederà alla stipula del contratto.

10. È condizione risolutiva del contratto di lavoro, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento della presente procedura che ne costituisce presupposto.

ARTICOLO 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura selettiva sono trattati, esclusivamente, per le finalità connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti all'eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica.

2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione pubblica possono essere inseriti in apposite banche dati nonché trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti in ordine alle procedure selettive, nonché per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.

4. I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.

5. Il titolare del trattamento dei dati personali è ARPA Puglia, nella persona del Direttore Generale pro tempore, con sede legale in Bari, C.so Trieste 27 – 70126, il quale può essere contattato mediante i seguenti riferimenti: telefono: 080/5460111 email: info@arpa.puglia.it P.E.C.: dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

6. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regolamento.

7. I dati personali possono essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

8. L'interessato può esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l'opposizione al trattamento. L'interessato può, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

In relazione alle informazioni di cui entrerà in possesso ARPA Puglia, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:

1. Finalità del trattamento

I dati forniti verranno utilizzati per la gestione del procedimento nell'ambito dell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o, comunque, connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione.

2. Modalità del trattamento e conservazione

Il trattamento verrà effettuato con procedure prevalentemente informatizzate (e in via residuale tramite strumenti manuali e/o cartacei) idonee a garantire la loro sicurezza e riservatezza, dal Responsabile del

trattamento, nonché dai soggetti designati dal Titolare. Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, i dati saranno conservati per il tempo necessario al completamento del procedimento e, in ogni caso, in coerenza con le norme vigenti in materia. Il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata del contratto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi. Alla cessazione del rapporto di lavoro, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

3. Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio e l'eventuale rifiuto dell'autorizzazione comporta la rinuncia al procedimento.

4. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati saranno trattati dal personale dell'ARPA Puglia coinvolto nel procedimento.

Nel caso in cui l'utente scelga un servizio gestito in tutto o in parte da altro soggetto, i suoi dati verranno comunicati, come richiesto e/o previsto, ai singoli gestori che opereranno come responsabili per il trattamento connesso all'erogazione dei servizi di propria competenza. I dati raccolti non sono oggetto di diffusione né di comunicazione a ulteriori soggetti, salvo i casi previsti da specifiche disposizioni di legge. I dati raccolti non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.

5. Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento dei dati personali è ARPA Puglia, nella persona del Direttore Generale pro tempore, con sede legale in Bari, C.so Trieste 27 – 70126, il quale può essere contattato mediante i seguenti riferimenti: telefono: 080/5460111 email: info@arpa.puglia.it P.E.C.: dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

6. Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Il responsabile della protezione dei dati personali di ARPA Puglia è raggiungibile mediante le seguenti modalità: Ing. Barberini Nicola - email: dpo@arpa.puglia.it P.E.C.: direzione@pec.nbconsulting.it

7. Esistenza di un processo decisionale automatizzato

Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del GDPR 2016/679.

8. Diritti dell'interessato

In ogni momento, si potranno esercitare i diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, fra cui il diritto di:

- a) chiedere la conferma che sia in corso un trattamento dei dati personali che riguardano il candidato;
- b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- c) chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- d) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- e) proporre reclamo a un'autorità di controllo.

È possibile esercitare i diritti con richiesta scritta inviata al Responsabile della protezione dei dati personali, di cui al punto 6.

9. Modalità di esercizio dei diritti

Tali diritti potranno essere esercitati mediante richiesta da inviare con lettera raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata al Titolare del trattamento e per conoscenza al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), utilizzando ove possibile, l'apposito modulo disponibile sul sito dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it/home/modulistica

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate.

ARTICOLO 15 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il responsabile del procedimento per la presente procedura concorsuale è il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Umane P.E.C.: concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it - personale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ARTICOLO 16 - DIRITTO DI ACCESSO

1. Il diritto di accesso ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 ("Nuove norme sul procedimento amministrativo") è consentito nei limiti e nei termini di cui alla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 17 - RIAPERTURA DEL TERMINE, MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA PROCEDURA SELETTIVA.

1. L'ARPA Puglia si riserva, in ogni caso, per comprovati motivi o qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, la facoltà di modificare, di prorogare, di sospendere o di revocare la presente procedura selettiva, senza che nei concorrenti insorga alcuna pretesa.
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, sospendere e revocare la procedura selettiva ovvero di non procedere ad eventuali assunzioni a tempo determinato qualora nuove disposizioni normative di contenimento della spesa pubblica impedissero e rendessero incompatibili, in tutto o in parte, l'assunzione di personale o in mancanza di disponibilità finanziaria dell'Ente, senza che in capo ai candidati possa insorgere alcuna pretesa o alcun diritto.

ARTICOLO 18- NORME FINALI E DI RINVIO

1. Con la partecipazione alla selezione pubblica, è implicita, da parte del candidato, l'accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e di tutte le precisazioni del presente bando. Per quanto non espressamente contemplato nel bando, valgono le normative di legge, contrattuali e regolamentari in materia.
2. L'Amministrazione si riserva di non dare corso alla presente procedura selettiva in caso di sopravvenienza di previsioni normative o di condizioni economico-finanziarie ostative alla sua conclusione.
3. L'Agenzia, con provvedimento motivato, può, altresì, stabilire di non procedere all'eventuale assunzione a tempo determinato laddove prevista in ragione di esigenze al momento non valutabili né prevedibili.
4. Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane dell'ARPA Puglia – Corso Trieste n. 27 – 70126 Bari. Tel. 080/5460512 - 506 - 509 - 510 secondo i seguenti orari: Lunedì – Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00.
5. Per informazioni sulla assistenza tecnica relativa alla registrazione anagrafica e alla compilazione dei campi richiesti dal modulo di domanda on-line, oltre a consultare la Guida e le FAQ scaricabili, è attivo un servizio di assistenza raggiungibile attraverso la compilazione del form indicato in area utente.
6. Non si potrà compilare la domanda per conto dei candidati ma solo risolvere eventuali problemi tecnici.
7. Ogni candidato, pertanto, dovrà provvedere in autonomia per l'invio della candidatura, evitando il più possibile di compilare le domande in prossimità del termine ultimo di scadenza, atteso che potrebbe non essere garantita l'assistenza tecnica per le richieste pervenute il giorno di scadenza previsto dai bandi data l'indisponibilità di tempo materiale per evadere eventuali richieste di assistenza che potrebbero accumularsi oltre l'orario di lavoro. In tal caso, la responsabilità ricade sul candidato.
8. Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme legislative, regolamentari e contrattuali nazionali e regionali.

ARTICOLO 19 - PUBBLICITÀ

1. Il presente bando è direttamente scaricabile dal sito dell'Agenzia <https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it> – sezione Bandi di concorso a partire dalla data di pubblicazione dell'estratto del bando sulla Gazzetta della Repubblica Italiana.

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Vito BRUNO

INFORMATIVA resa ai sensi dell'art. 13 del RGPD – Regolamento Generale Protezione Dati UE 679/2016

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, si informano gli interessati che i dati personali, compresi quelli particolari (c.d. dati sensibili) e quelli relativi a condanne penali o reati (c.d. dati giudiziari), sono trattati da ARPA Puglia - in qualità di Titolare del trattamento - esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle procedure concorsuali e/o di mobilità e per le successive attività inerenti l'eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica e delle disposizioni dei Contratti Collettivi di Lavoro.

Il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o, comunque, acquisiti per le suddette finalità è effettuato, presso ARPA Puglia anche con l'utilizzo di procedure informatizzate da persone autorizzate ed impegnate alla riservatezza.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti le procedure selettive cui si partecipa.

I dati personali saranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre effetti ed, in ogni caso, per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei documenti amministrativi.

I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, e diffusi con esclusione di quelli idonei a rivelare lo stato di salute, quando tali operazioni siano previste da disposizioni di legge o di regolamento.

In particolare, i provvedimenti approvati dagli organi competenti in esito alla selezione verranno diffusi mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito internet di ARPA Puglia nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.

I dati di natura personale forniti non sono trasferiti all'estero, all'interno o all'esterno dell'Unione Europea. Gli interessati potranno esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento:

- richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
- ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
- richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento;
- ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- richiedere la portabilità dei dati;
- aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;
- proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Tali diritti potranno essere esercitati mediante richiesta da inviare con lettera raccomandata a/r o tramite posta elettronica certificata al Titolare del trattamento (ARPA Puglia, nella persona del Direttore Generale pro tempore, con sede legale in Bari, C.so Trieste 27 – 70126, telefono: 080/5460111 email: info@arpa.puglia.it p.e.c.: dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it) e, per conoscenza, al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), utilizzando ove possibile, l'apposito modulo disponibile sul sito dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it/home/modulistica

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate.

Infine, si informa che gli interessati, ricorrendone i presupposti, possono proporre un eventuale reclamo all'Autorità di Controllo Italiana – Garante per la protezione dei dati personali – Piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186 Roma.

La presente Informativa potrebbe subire modifiche al fine di recepire cambiamenti della normativa nazionale e/o comunitaria ovvero per adeguarsi ad intervenute innovazioni tecnologiche o per altri motivi. Eventuali nuove versioni della presente Informativa saranno consultabili sul sito internet istituzionale.

L'utente è pregato di prendere visione della presente Informativa e di controllarla periodicamente con attenzione, al fine di verificare eventuali aggiornamenti o revisioni che si dovessero rendere necessari.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, PER IL RECLUTAMENTO, CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI UNITÀ DI PERSONALE - ASSISTENTE TECNICO (AREA DEGLI ASSISTENTI, ALLEGATO A – C.C.N.L. SANITÀ, 02/11/2022) PERITO MECCANICO.

1) La valutazione dei titoli sarà effettuata secondo i seguenti criteri:

30 punti totali, così ripartiti:

- a) titoli di carriera: max 9 punti;
- b) titoli accademici e di studio: max 8 punti;
- c) pubblicazioni e titoli scientifici: max 3 punti;
- d) curriculum formativo e professionale: max 10 punti

A) TITOLI DI CARRIERA: MAX 9 PUNTI

1) i titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso presso gli enti di cui agli articoli 21 e 22 del D.P.R. n. 220/2001 e presso altre pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a selezione o in qualifiche corrispondenti. Il servizio reso nel corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti è valutato con un punteggio non superiore al 50% di quello reso nel profilo relativo alla selezione;

2) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;

3) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;

4) i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario di lavoro previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro;

5) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.

Pertanto, sono attribuiti i seguenti punteggi:

- Pt. 1,2 per ogni anno di servizio reso nel profilo professionale a selezione o superiore;
- Pt. 0,6 per ogni anno di servizio reso nel profilo corrispondente alla categoria inferiore al posto a selezione (B, Coadiutore Amministrativo, e BS, Coadiutore Amministrativo Esperto, presso Agenzie/A.S.L. o qualifiche corrispondenti in altre PP.AA.)

- I servizi resi presso case di cura convenzionate nel profilo a concorso: punti 1,00 per anno

Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica.

Viceversa, il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali.

Il servizio militare in ferma di leva volontaria è da valutare come servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni Statali.

SERVIZIO VOLONTARIO CIVILE.

Il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, la cui entrata in vigore è stata definitivamente fissata al 1° gennaio 2006, ha disciplinato, in base a quanto disposto dall'articolo 2 della legge n. 64/2001, la materia del Servizio civile ivi compresi l'ammissione dei volontari e il loro trattamento giuridico ed economico. Il servizio militare obbligatorio, ai sensi della legge del 23 agosto 2004, n. 226, è stato definitivamente sospeso e di conseguenza, con decorrenza 1° gennaio 2006, data di entrata in vigore del Decreto legislativo n. 77/2002, il servizio civile è fondato su base esclusivamente volontaria. Con nota prot. 8151 del 13.3.2015 il Ministero dell'istruzione ha definitivamente chiarito che va valutato anche il servizio civile prestato in qualità di volontario che va, pertanto, assimilato al servizio militare prestato non in costanza di rapporto con la P.A.

B) TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO: MAX 8 punti

I titoli accademici e di studio sono valutati tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire ed attribuiti i seguenti punteggi:

1. Voto del titolo di studio (diploma di istruzione secondaria di secondo grado o laurea, a seconda del titolo di studio fatto valere per l'accesso alla selezione) richiesto per l'ammissione alla procedura (massimo 1,50 punto) attribuiti nel seguente modo:
A. Da 42 a 49 o da 75 a 89 [voto diploma] o da 83 a 97 [voto laurea]: punti 0,50
B. Da 50 a 59 o da 90 a 99 [voto diploma] o da 98 a 109 [voto laurea]: punti 1,00
C. 60 o 100 e 100 e lode [voto diploma] - 110 o 110 e lode [voto laurea]: punti 1,50
2. Ulteriore diploma di istruzione secondaria di secondo grado che non venga fatto valere quale titolo di accesso: punti 0,50
3. Ulteriore laurea triennale, Laurea Magistrale, laurea specialistica o laurea vecchio ordinamento che non venga fatto valere quale titolo di accesso: punti 1,00
4. Diploma Universitario: punto 0,75
5. Master di 1° livello: punti 0,75
6. Master di 2° livello: punti 1,00
7. Dottorato di ricerca: punti 2,00
8. Corso di perfezionamento universitario: punti 0,50
9. Scuola di specializzazione universitaria: punti 1,50
10. Corso di alta formazione universitaria attinente alla professionalità punti 0,30

C) PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI: MAX 3 PUNTI

Nei pubblici concorsi e nelle selezioni pubbliche, sono valutabili – quali titoli scientifici – soltanto le pubblicazioni a stampa del candidato e non anche i lavori prodotti in manoscritto o dattiloscritto ovvero in bozza di stampa, che non abbiano avuto la diffusione propria del lavoro a stampa.

Sulla base di quanto stabilito dall'art. 11 D.P.R. n. 220/2001 con riferimento alle pubblicazioni e ai titoli scientifici, saranno attribuiti i seguenti punteggi:

1) Pubblicazione su rivista di rilevanza internazionale (in lingua straniera) con un solo autore punti 1 a pubblicazione;
2) Pubblicazione su rivista di rilevanza internazionale (in lingua straniera) con più autori punti 0,5 a pubblicazione;
3) Pubblicazione su rivista di rilevanza nazionale con un solo autore punti 0,5 a
4) Pubblicazione su rivista di rilevanza nazionale con più autori punti 0,25 a pubblicazione.

D) CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE: MAX 10 PUNTI

Considerato che il punteggio attribuito dalla commissione è globale e deve essere adeguatamente motivato, per la valutazione del curriculum formativo e professionale si terrà conto esclusivamente di quanto riportato nella tabella sotto indicata, se attinente al profilo professionale da conferire:

• attività lavorativa in materia attinente al profilo professionale da ricoprire prestata presso enti e/o strutture private con contratti di lavoro subordinato: punti 1,00 all'anno
• attività in materia attinente al profilo professionale da ricoprire prestata presso pubbliche amministrazioni tramite attività libero-professionale, borse di studio, assegni di ricerca, contratti di lavoro a tempo determinato chiamati "contratti di ricerca", borse di dottorato di ricerca e soggiorni di studio all'estero, co.co.co., co.co.pro: punti 1,00 all'anno
• attività in materia attinente al profilo professionale da ricoprire prestata presso strutture private con contratti di co.co.co. O co.co.pro o attività libero-professionale, borse di studio, assegni di ricerca, contratti di lavoro a tempo determinato chiamati "contratti di ricerca", borse di dottorato di ricerca e soggiorni di studio all'estero punti 0,25 all'anno
• certificazioni relative a conoscenze linguistiche e/o informatiche: punti 0,3 per certificazione

• frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l'oggetto della procedura se effettuati dopo il conseguimento del titolo di studio richiesto per l'accesso: punti 0,3 a corso
• incarichi di docenza (insegnamento) presso università pubbliche o private fino a 5 lezioni: punti 0,2
• incarichi di docenza (insegnamento) presso università pubbliche o private maggiori a 5 lezioni: punti 0,5
• tirocinio curriculare ed extra curriculare attinente al profilo professionale da ricoprire svolto presso enti pubblici o privati: 0,02 a mese per un massimo di 0,24 punti all'anno
• Possesso di abilitazioni (per le quali è attribuito un punteggio complessivo massimo di punti 3) Nello specifico: a) abilitazione professionale conseguita previo superamento di esame di Stato, punti 2; b) abilitazione all'insegnamento nelle scuole statali secondarie superiori, punti 1 n.b. Le abilitazioni sono valutate esclusivamente se conseguite a seguito di effettivo superamento di un esame di Stato
• altri titoli/esperienze lavorative non rientranti nelle precedenti categorie: max punti 1 complessivi

IL DIRETTORE GENERALE
(AVV. VITO BRUNO)

ARPA PUGLIA - AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA REGIONE PUGLIA

SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, PER IL RECLUTAMENTO, CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI UNITÀ DI PERSONALE – TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO - AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI, ALLEGATO A - C.C.N.L. SANITÀ, 02/11/2022.

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 246 del 23/05/2023, con cui è stato approvato e indetto il bando di selezione pubblica in parola;

VISTI:

- ☐ Il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- ☐ La legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;
- ☐ Il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150;
- ☐ Il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
- ☐ Il decreto del presidente del consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
- ☐ I decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, rispettivamente, *“attuazione della direttiva 2000/43/ce per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica”, e “attuazione della direttiva 2000/78/ce per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”*;
- ☐ Il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/ce relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;
- ☐ La legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni;
- ☐ Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l’articolo 25, comma 9, che aggiunge il comma 2 bis dell’articolo 20 della predetta legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- ☐ Il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n.196;
- ☐ Il regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati in materia di protezione dei dati personali);
- ☐ Il d. lgs. N. 101/2018;
- ☐ Il d. lgs. 11 aprile 2006, n. 198;
- ☐ Il decreto del presidente della repubblica 12 aprile 2006, n. 184;
- ☐ Il decreto del presidente della repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
- ☐ Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- ☐ Il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigenziale del comparto sanità 2019-2021, sottoscritto in data 2 novembre 2022;
- ☐ Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- ☐ La legge 6 novembre 2012, n. 190;
- ☐ Il D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220;
- ☐ l’art. 32 (*“eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea”*) della legge 18 giugno 2009, n. 69;
- ☐ L’articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2011, n. 171, recante la definizione dell’inidoneità psicofisica al pubblico impiego, ai sensi dell’articolo 55-octies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- ☐ La circolare n. 12 del 3 settembre 2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica avente a oggetto *“procedure concorsuali ed informatizzazione. Modalità di presentazione*

della domanda di ammissione ai concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni. Chiarimenti e criteri interpretativi sull'utilizzo della pec";

❑ La Legge 24 novembre 2000, n. 340 "Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999"

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ARPA PUGLIA

RENDE NOTO CHE

In considerazione della urgenza di soddisfare esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, si ravvisa la necessità di bandire una selezione pubblica, per soli titoli, per il reclutamento a tempo pieno e determinato di unità di personale - TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO - AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI, ALLEGATO A - C.C.N.L. SANITÀ, 02/11/2022 da assegnare presso gli ambiti territoriali di ARPA Puglia.

L'ARPA Puglia garantisce parità di trattamento e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro (ai sensi del D.Lgs n.198 del 11/04/2006 e del D.Lgs n. 5 del 25/01/2010); il posto, pertanto, si intende riferito ad aspiranti dell'uno e dell'altro sesso.

ARTICOLO 1 - TIPOLOGIA DELLA SELEZIONE

- 1) È indetta una selezione pubblica, per soli titoli, per il reclutamento con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato di unità di personale - TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO - AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI, ALLEGATO A - C.C.N.L. SANITÀ, 02/11/2022 per espletamento di attività da svolgersi presso gli ambiti territoriali di ARPA Puglia.
- 2) Le unità di personale nel richiamato profilo saranno reclutate a tempo pieno e determinato per soddisfare esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001.
- 3) Ciascun candidato deve indicare la preferenza per un solo ambito territoriale (1. Bari/Barletta; 2. Brindisi; 3. Foggia; 4. Lecce; 5. Taranto). Conseguentemente, saranno formate graduatorie di merito su base territoriale da cui attingere per l'eventuale assunzione a tempo pieno e determinato presso lo specifico ambito territoriale.
- 4) Si precisa che per motivazioni organizzative e di servizio:
 - a. Il mancato riscontro da parte del candidato, al momento della ricezione della richiesta di disponibilità all'assunzione a tempo pieno e determinato, non determina la decadenza dalla graduatoria di merito, con la possibilità per il candidato ad essere chiamato per eventuali futuri reclutamenti.
 - b. In caso di riscontro positivo alla richiesta di assunzione a tempo determinato, la successiva disponibilità alla sottoscrizione del contratto e della presa di servizio da parte del candidato deve essere immediata e nei termini che saranno indicati dalla Amministrazione. La mancata disponibilità nei termini indicati equivale a rinuncia all'assunzione a tempo pieno e determinato ma il candidato non decade dalla graduatoria
- 5) Il candidato decade dalla rispettiva graduatoria in caso di rinuncia espressa all'assunzione a tempo pieno e determinato dopo la sottoscrizione del contratto a tempo pieno e determinato e presa di servizio, conformemente a quanto stabilito dall'attuale orientamento giurisprudenziale.
- 6) Considerato che l'assunzione a tempo pieno e determinato deve soddisfare esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, è preferibile che il candidato possieda competenze specifiche (risultante, ad esempio, dal possesso di esperienza lavorativa attinente alla professionalità maturata nell'ambito di rapporti regolati da contratti di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) o contratti a progetti (co.co.pro.) in enti pubblici o privati) ed essere in grado di svolgere le attività per le quali l'assunzione è effettuata, la cui verifica sarà operata dall'Amministrazione durante il periodo di prova contrattualmente previsto.
- 7) Le esigenze organizzative e di servizio per le quali le assunzioni a tempo determinato sono attuate determinano, talvolta, la possibilità che l'Agenzia proceda a ulteriori, successive assunzioni rispetto a quelle inizialmente previste a valere sulla medesima graduatoria. Il candidato che ha già sottoscritto il contratto a tempo pieno e determinato e sarà escluso da future chiamate per cui si rendano disponibili nuove posizioni

lavorative successivamente a detta sottoscrizione e fino al termine del rapporto lavorativo instaurato, esonerando l'Agenzia da future chiamate fino a detto termine.

ARTICOLO 2 - TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Il trattamento economico annuo lordo è quello previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale relativo al profilo professionale a concorso, fascia economica iniziale, eventuale assegno per il nucleo familiare (se ed in quanto dovuto per legge), oltre trattamento economico accessorio, previsto dal vigente C.C.N.L. 2019-2021.
2. Su tutti gli emolumenti sopra indicati sono operate le ritenute di legge sia fiscali che previdenziali e assistenziali.

ARTICOLO 3 – RISERVA E TITOLI DI PREFERENZA

1. Sono operanti le riserve di legge, ai sensi dell'art. 1014, commi 3 e 4 e dell'art. 678, comma 9 del d.lgs. 66/2010 e successive modificazioni e integrazioni, a favore di volontari delle Forze Armate.
2. I candidati che intendono avvalersi dei benefici previsti dal D.lgs. n. 66/2010 devono farne esplicita menzione nella domanda di partecipazione. L'assenza di tale dichiarazione equivale a rinuncia ad usufruire dei benefici in parola. Non sarà ammessa alcuna dichiarazione successiva.
3. Qualora non vi siano candidati aventi titolo alla riserva di cui ai commi precedenti, la graduatoria della selezione pubblica in questione verrà utilizzata secondo l'ordine generale di merito.
4. A parità di merito e di titoli la preferenza sarà determinata in conformità all'art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni e integrazioni.
5. Gli eventuali titoli di preferenza a parità di merito e a parità di titoli di cui al precedente comma, per poter essere oggetto di valutazione, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione ed espressamente menzionati nella stessa.

ARTICOLO 4 - REQUISITI GENERALI E SPECIFICI

1. Per l'ammissione alla presente procedura selettiva, gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:

❑ REQUISITI GENERALI

a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea. Ai sensi dei vigenti art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 251/2007, possono, altresì, partecipare al concorso:

❑ I familiari dei cittadini indicati al punto a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Per la definizione di familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;

❑ I cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

b) Godimento dei diritti civili e politici e, per i cittadini dell'Unione Europea, anche negli Stati di appartenenza o provenienza;

c) Età non inferiore agli anni diciotto e non superiore a quella prevista dall'ordinamento vigente per il collocamento a riposo d'ufficio;

d) Posizione regolare – anche in caso di esonero - in relazione agli obblighi di leva per i nati fino all'anno 1985;

e) idoneità fisica all'impiego e alle specifiche mansioni tipiche del profilo professionale da ricoprire, che l'Amministrazione si riserva di accertare preventivamente ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008;

f) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;

g) non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con Pubbliche Amministrazioni;

h) Eventuale possesso dei titoli che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri concorrenti, ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 5, D.P.R. 09/05/1994 n. 487 e successive modificazioni e integrazioni.

❑ **REQUISITI SPECIFICI**

Per la partecipazione alla presente procedura selettiva, è richiesto il possesso, a pena di non ammissione, di:

a) Possesso di Laurea appartenente alla classe delle lauree in professioni sanitarie tecniche (L/SNT3), conseguita ai sensi del D.M. 270 del 22/10/2004, abilitante all'esercizio della professione di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico;

Ovvero

○ Titoli equiparati conseguiti in base agli ordinamenti previgenti in conformità al D.I. 11/11/2011;

Ovvero

○ Titoli equipollenti così come individuati dal D.M. 27/7/2000 e s.m.i.

Sono fatte salve le equipollenze o le equiparazioni previste dalla normativa vigente in materia. L'equipollenza o equivalenza dei predetti titoli di studio è soltanto quella prevista dal legislatore e non è suscettibile di interpretazione analogica. A tal proposito il/la candidato/a dovrà indicare nella domanda di partecipazione alla selezione gli estremi del provvedimento che prevede l'equipollenza o l'equiparazione. **NON SARANNO EFFETTUATE RICERCHE PREVENTIVE NÉ SARANNO ESPRESSI PARERI AL PUBBLICO IN QUANTO LA VERIFICA DEI REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA SARA' EFFETTUATA A POSTERIORI.** I titoli di studio stranieri non hanno valore legale in Italia; per cui è necessario chiederne il riconoscimento qualora i titolari intendano avvalersene per la partecipazione al concorso. **CFR. ART. 38 D. LGS. N. 165/2001 IN CASO DI TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO ALL'ESTERO** ¹.

B) POSSESSO DI PATENTE DI GUIDA B E PIENA IDONEITA' E DISPONIBILITA' ALLA GUIDA DEI VEICOLI IN DOTAZIONE (ANCHE FUTURA) DI ARPA PUGLIA

2. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 38 D.Lgs. n. 165/2001, si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca per le assunzioni al pubblico impiego nella provincia autonoma di Bolzano.

3. Tutti i requisiti per la partecipazione alla selezione pubblica, nonché i requisiti richiesti per l'applicazione di eventuali preferenze e riserve, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, nonché al momento della stipula del contratto individuale di lavoro. L'assenza delle dichiarazioni che danno diritto alla preferenza e/o alla riserva all'atto della presentazione della

¹ ART. 38 D.LGS. 165/2001 – comma 3 - Sino all'adozione di una regolamentazione della materia da parte dell'Unione europea, al riconoscimento dei titoli di studio esteri, aventi valore ufficiale nello Stato in cui sono stati conseguiti, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici destinati al reclutamento di personale dipendente, con esclusione dei concorsi per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, previo parere conforme del Ministero dell'istruzione ovvero del Ministero dell'università e della ricerca. I candidati che presentano domanda di riconoscimento del titolo di ammissione al concorso ai sensi del primo periodo sono ammessi a partecipare con riserva. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica conclude il procedimento di riconoscimento di cui al presente comma solo nei confronti dei vincitori del concorso, che hanno l'onere, a pena di decadenza, di dare comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria, entro quindici giorni, al Ministero dell'università e della ricerca ovvero al Ministero dell'istruzione.

Comma 3.1. Per i fini previsti dagli articoli 3 e 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189, e per le selezioni pubbliche di personale non dipendente, al riconoscimento del titolo di studio provvede, con le medesime modalità di cui al comma 3 del presente articolo, il Ministero dell'università e della ricerca, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta, anche per i titoli conseguiti in Paesi diversi da quelli firmatari della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, ratificata ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148.

Comma 3.2. Al riconoscimento accademico e al conferimento del valore legale ai titoli di formazione superiore esteri, ai dottorati di ricerca esteri e ai titoli accademici esteri conseguiti nel settore artistico, musicale e coreutico, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta, provvedono le istituzioni di formazione superiore italiane ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 luglio 2002, n. 148, anche per i titoli conseguiti in Paesi diversi da quelli firmatari della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, ratificata ai sensi della citata legge n. 148 del 2002. Il riconoscimento accademico produce gli effetti legali del corrispondente titolo italiano, anche ai fini dei concorsi pubblici per l'accesso al pubblico impiego).

domanda di partecipazione alla selezione equivale a rinuncia ad usufruire dei relativi benefici. Non possono essere presi in considerazione i titoli che non siano stati dichiarati ed autocertificati dai candidati nel form on-line di partecipazione alla selezione, entro il termine di scadenza del bando stesso. I candidati risultati in regola con quanto previsto dal bando saranno ammessi alla selezione con riserva di verifica dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti.

4. Per carenza dei requisiti prescritti, l'Amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione del candidato dalla selezione pubblica con motivato provvedimento. Ciò costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, ove già instaurato.

ARTICOLO 5 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il form on-line disponibile nel sito internet istituzionale <https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it> - sezione Bandi di concorso/concorsi domande on line.

2. La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23:59 del 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (B.U.R.P.) attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID). Per la partecipazione alla selezione pubblica, il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata.

3. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione pubblica è certificata dal sistema informatico ed è indicata nella relativa stampa rilasciata al termine della procedura di invio che il candidato dovrà salvare, stampare e conservare. L'unico calendario e l'unico orario di riferimento sono quelli di sistema. Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, il sistema non permetterà più l'accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle domande già inoltrate.

4. In caso di coincidenza con un giorno festivo, il termine di scadenza per l'inoltro della domanda si intende espressamente prorogato al primo giorno successivo non festivo. Alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande, il sistema informatico non consentirà più l'accesso al modulo telematico, né l'invio della domanda e non sarà ammessa la produzione di altri documenti a corredo o ad integrazione della stessa. Inoltre, non sarà più possibile effettuare lo sblocco della domanda per eventuali rettifiche o integrazioni.

5. Pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione alla selezione pubblica presentate con modalità diverse da quella sopra indicata, a pena di non ammissione.

6. Per la compilazione della domanda, entro il termine fissato, i candidati devono:

a) Collegarsi all'indirizzo dell'Agenzia: <https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it>

b) Selezionare sulla Homepage la voce Bandi di concorso

c) Cliccare sul link "Concorsi domande on-line";

d) Compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate sul sito, la domanda di partecipazione alla selezione pubblica utilizzando l'apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.

6. La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24h su 24h da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione che supporti ed abbia abilitati Java script e cookies. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è assicurata. L'Agenzia non assume responsabilità per disguidi dipendenti dall'utilizzo di strumentazione telematica inappropriata da parte dei concorrenti, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

7. Per la partecipazione alla selezione pubblica dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, del contributo di partecipazione di € 10,33 che potrà essere effettuato esclusivamente attraverso la piattaforma informatica PagoPA, in ossequio all'art. 5 del Decreto Legislativo 07/03/2005, n.82, come aggiornato al Decreto Legislativo 12/12/2017, n.217. Il Servizio è raggiungibile dal link <https://arpapugliamypay.weebly.com/> oppure attraverso il sito istituzionale di ARPA Puglia www.arpa.puglia.it dal banner PagoPA presente in homepage. In alternativa, ricercando ARPA Puglia nel portale dei Pagamenti della Regione Puglia al link <https://pagopa.rupar.puglia.it>

Il candidato dovrà specificare **la causale del versamento – LA QUALE CORRISPONDE AL CODICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA**. Pertanto, codice e causale della selezione pubblica di che trattasi sono: “SELEZIONE T.D. T.S.L.B. – COGNOME NOME”. **Indicare, pertanto, il proprio nominativo così da far intendere per quale selezione pubblica è stato effettuato il pagamento. L'IMPORTANTE è NON SUPERARE I 50 CARATTERI.**

8. Si sottolinea che tutte le informazioni richieste dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla selezione pubblica, degli eventuali titoli di preferenza o di eventuali altri benefici. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

9. Ai sensi dell'art. 40, comma 1, D.P.R. N. 445/2000, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47. Eventuali certificazioni allegate rilasciate da pubbliche amministrazioni non potranno essere prese in considerazione ai fini della valutazione della candidatura. Nella domanda di partecipazione, in corrispondenza dei singoli titoli, dovrà essere indicato esattamente il riferimento del provvedimento che l'ha generato e, comunque, gli elementi utili per il reperimento. Il mancato riscontro da parte dell'Ente indicato dal candidato, per ragioni di efficienza della procedura, non darà luogo a soccorso istruttorio.

10. I documenti che devono essere allegati sono:

- a. ricevuta comprovante il versamento del contributo di partecipazione
- b. altri eventuali documenti, la cui allegazione è prevista dal bando.

11. Nei casi suddetti, il candidato deve effettuare la scannerizzazione dei documenti e allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone “Aggiungi allegato”, ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format.

ATTENZIONE: DEVONO ESSERE ALLEGATI ESCLUSIVAMENTE I DOCUMENTI RICHIESTI ESPPLICITAMENTE DAL BANDO; EVENTUALI ALTRI DOCUMENTI NON SARANNO CONSIDERATI IN ALCUN MODO.

12. Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”.

13. Dopo avere reso le dichiarazioni finali:

- a) cliccare su “Conferma l'iscrizione”. A seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione. Pertanto, è necessario prestare attenzione.
- b) Stampare la domanda definitiva cliccando su “Stampa domanda”.
- c) Cliccare su “Invia l'iscrizione” per inviare definitivamente la domanda.

14. Il candidato riceverà una mail di conferma dell'iscrizione con allegata la copia della domanda, contenente i dati inseriti, completa di numero identificativo, data e ora di invio.

15. Il mancato inoltro informatico della domanda, con le modalità sopra descritte, determina l'automatica esclusione del candidato dalla selezione pubblica.

16. Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice le dichiarazioni sostitutive rese in modo non corretto od incomplete.

ARTICOLO 6 – PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA.

1. Dopo l'invio on-line della domanda, è possibile riaprire la domanda inviata per la produzione di ulteriori documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzione ‘Annulla domanda’ (disponibile tramite l'icona che si attiverà, a registrazione conclusa, nella colonna ‘Annulla’ sulla destra dell'oggetto del concorso).

2. Si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori documenti comporta l'annullamento della domanda precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione e invio. Quindi, tale procedura prevede la rappresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato utilizzando la stessa modalità prevista per l'iscrizione on line al concorso pubblico.

ARTICOLO 7 – CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

1. Nella domanda di partecipazione on-line, gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria

responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni mendaci previste dall'art. 76 del citato D.P.R., a pena di non ammissione, il possesso di tutti i requisiti generali e specifici richiesti dall'art. 4 del presente bando.

2. I candidati devono, altresì:

a) indicare la preferenza per un solo ambito territoriale (1. Bari/Barletta – 2. Brindisi – 3. Foggia – 4. Lecce – 5. Taranto)

b) Dichiarare di voler beneficiare della riserva di cui all'art. 3 del bando, con specifica indicazione degli elementi a supporto della riserva stessa;

c) dichiarare di aver preso completa visione del presente bando e di aver preso visione della informativa sul trattamento dei dati personali e di accettare espressamente tutto quanto ivi previsto.

d) Dichiarare di accettare che le modalità di notifica e le eventuali comunicazioni relative alla procedura selettiva siano consultabili all'indirizzo <https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it> - sezione Bandi di concorso;

e) Dichiarare di autorizzare l'ARPA Puglia al trattamento e all'utilizzo dei dati personali per le finalità connesse alla presente procedura;

f) Dichiarare di aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione al concorso pari a 10,33 euro (dieci/33 euro), non rimborsabili, attraverso la piattaforma informatica PagoPA;

g) dichiarare di essere in possesso dei titoli che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri concorrenti, ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 5, D.P.R. 09/05/1994 n. 487 e successive modificazioni e integrazioni;

h) Dichiarare di accettare che le modalità di convocazione finalizzate all'assunzione saranno effettuare a mezzo P.E.C. all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarata dal candidato nella domanda. Si precisa che l'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità in merito alla mancata ricezione e/o lettura delle comunicazioni e/o delle convocazioni inerenti all'assunzione inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarata nella domanda.

i) specificare, ove possibile, il possesso di esperienza lavorativa attinente alla professionalità maturata nell'ambito di rapporti regolati da contratti di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) o contratti a progetti (co.co.pro.) in enti pubblici o privati).

3. **I candidati che hanno conseguito all'estero il titolo di studio richiesto dal bando per la partecipazione alla selezione pubblica devono dichiarare, ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001, di aver presentato, presso la competente Autorità, la domanda per ottenere il rilascio del provvedimento di riconoscimento.**

In tale ultimo caso, il candidato è ammesso con riserva nella graduatoria della selezione pubblica, in attesa dell'emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi e/o a selezioni pubbliche.

4. Si rammenta che le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 38 D.Lgs. n. 165/2001 si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 (*"Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego"*), in materia di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca per le assunzioni al pubblico impiego nella provincia autonoma di Bolzano.

5. A corredo della domanda di partecipazione, gli aspiranti devono compilare online anche il form relativo ai titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità delle prescrizioni contenute nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.

6. I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati secondo gli "ELEMENTI DI VALUTAZIONE" specificati nella scheda allegata al presente bando.

7. Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda on-line, regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso. A tal fine, fa fede la data di trasmissione della domanda on-line.

8. Ogni variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, dovrà essere effettuata, con specifico riferimento al concorso di che trattasi, tramite P.E.C. all'indirizzo: concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

9. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni dell'indirizzo di P.E.C. da parte del concorrente, oppure la mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo di P.E.C. medesimo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.

ARTICOLO 8 – AMMISSIONE DEI CANDIDATI.

1. L'ammissione dei candidati è stabilita con provvedimento motivato del Direttore Generale, su conforme istruttoria del Servizio Gestione Risorse Umane.

2. L'Agenzia disporrà l'ammissione con riserva di tutti i candidati che abbiano presentato domanda, riservandosi la verifica delle dichiarazioni contenute nella stessa. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sarà escluso dalla selezione in qualsiasi fase della procedura, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.

3. L'Agenzia si riserva di escludere, in qualunque momento, dalla procedura selettiva i candidati per difetto dei requisiti prescritti dal bando ovvero per mancata dichiarazione degli stessi nella domanda di partecipazione.

4. L'Agenzia non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione di comunicazioni dipendente da cause tecniche non imputabili ai sistemi dell'ARPA Puglia o per errori nell'utilizzo dei canali telematici imputabili al candidato; né per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli indirizzi indicati nella domanda o, comunque, imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

ARTICOLO 9 – MOTIVI DI NON AMMISSIONE

1. Non sono considerate valide le domande presentate, redatte o inviate con modalità diversa dall'unica modalità prevista e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto previsto nel presente bando.

2. Costituiscono motivi di non ammissione:

- a) Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con le modalità descritte nel presente bando;
- b) L'utilizzo di modalità di iscrizione alla selezione pubblica diverse dall'unica modalità prevista dal bando;
- c) La mancanza dei requisiti generali e specifici.

3. L'ammissione e l'esclusione dei candidati sarà effettuata esclusivamente con avviso pubblicato sul sito istituzionale di questa Agenzia <https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it> - sezione Bandi di concorso. Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data, pertanto, ulteriore comunicazione in merito ai singoli candidati.

3. I candidati sono tenuti a controllare il sito istituzionale di ARPA Puglia.

ARTICOLO 10 - VALUTAZIONE DEI TITOLI

1. La Commissione dispone complessivamente di 30 punti.

2. La valutazione dei titoli è effettuata dalla commissione esaminatrice sulla base dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione alla selezione pubblica.

3. I titoli di cui il candidato chiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando. Sono valutabili solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione.

4. I 30 punti per la valutazione dei titoli, con diretto riferimento alle esperienze lavorative e formative acquisite relativamente alla posizione specifica da ricoprire, sono ripartiti fra le seguenti categorie:

- a) titoli di carriera: **9 PUNTI**;
- b) titoli accademici e di studio; **8 PUNTI**;
- c) pubblicazioni e titoli scientifici: **3 PUNTI**;
- d) curriculum formativo e professionale: **10 PUNTI**.

5. Nella valutazione dei titoli, saranno applicate le disposizioni previste specificatamente dal presente bando, nella scheda allegata.

6. L'ARPA Puglia si avvarrà di un portale on line per l'inserimento delle domande e per la valutazione ed eventuale valorizzazione automatica dei titoli dichiarati. È, pertanto, necessario inserire i titoli nella sezione apposita del portale secondo le indicazioni fornite nel presente bando. Si precisa che i campi alfanumerici inseriti nel form di domanda serviranno, esclusivamente, a dettagliare quanto già dichiarato attraverso la selezione delle voci dei menu a tendina.

ARTICOLO 11 - COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. La Commissione esaminatrice della presente selezione sarà nominata dal Direttore Generale dell'ARPA Puglia nel rispetto di quanto disposto dall'art. 35 bis comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 165/2001 in materia di prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione delle Commissioni.

2. La Commissione esaminatrice sarà formata dal Presidente, da due Componenti effettivi e da due supplenti esperti nelle materie di cui al presente bando, oltre il Segretario effettivo e supplente.

3. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente amministrativo dell'ARPA Puglia di categoria non inferiore alla "C".

ARTICOLO 12 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. La Commissione esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli, formulerà la graduatoria finale e le graduatorie su base territoriale. Ed invero, si ribadisce che, poiché ciascun candidato dovrà indicare, nella domanda di partecipazione, la preferenza per un solo ambito territoriale (1. Bari/Barletta; 2. Brindisi; 3. Foggia; 4. Lecce; 5. Taranto), saranno formate graduatorie di merito su base territoriale da cui attingere per l'eventuale assunzione a tempo pieno e determinato presso lo specifico ambito territoriale.

2. Ciascuna graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati e con l'osservanza, a parità di punti, della riserva militare di cui all'art. 3 del bando e delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. A parità di merito, ai fini della formulazione della graduatoria, hanno preferenza le categorie di cittadini che sono in possesso dei titoli di cui all'art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni e integrazioni.

4. A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:

- a. Dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
- b. Dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
- c. Dalla minore età del candidato.

6. In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane d'età, come previsto dall'art. 2, comma 9, della Legge n. 191/1998.

7. Il Direttore Generale dell'Agenzia provvederà, con apposito atto deliberativo, ad approvare i verbali e la graduatoria finale e le graduatorie su base territoriale stilate dalla Commissione esaminatrice.

8. La graduatoria finale e le graduatorie su base territoriale stilate dalla Commissione esaminatrice potranno essere modificate all'esito dell'accertamento d'ufficio in ordine al possesso dei requisiti di ammissione, dei titoli valutati, nonché dei titoli di preferenza e/o di precedenza oltre che dei titoli di riserva eventualmente dichiarati e all'esito di eventuali ricorsi giurisdizionali.

9. A conclusione degli accertamenti di cui al comma precedente, il Direttore Generale procederà ad autorizzare l'assunzione tempo pieno e determinato. In presenza di esigenze di servizio che rendano improcrastinabile l'assunzione a tempo pieno e determinato, l'Agenzia provvederà a posticipare l'accertamento della sussistenza dei requisiti generali e specifici e a disporre di procedere alla stipula del contratto. Ad ogni modo, l'accertamento del mancato possesso dei requisiti generali e specifici pregiudica la prosecuzione del rapporto di lavoro.

10. La graduatoria finale della selezione pubblica sarà pubblicata sul sito ufficiale di ARPA Puglia Amministrazione Trasparente/bandi di concorso con valore di notifica a tutti gli effetti e sarà utilizzata con le modalità e nei limiti temporali imposti dalle leggi vigenti in materia.

ARTICOLO 13 – IMMISSIONE IN SERVIZIO

1. L'ARPA Puglia, al fine di soddisfare esigenze di servizio esclusivamente eccezionali o temporanee, di cui all'art. 36, comma 2, D. Lgs. n. 165/2001, sulla base di quanto dichiarato e attestato, all'uopo nelle richieste di assunzione a tempo determinato di personale a tempo, dal Dirigente di un Servizio agenziale e/o da un Direttore U.O.C./U.O.S ed, eventualmente, dal Referente di un Progetto – quest'ultimo in relazione alla dichiarazione del residuo del fondo disponibile a copertura del costo del personale richiesto – e con il parere di ammissibilità amministrativa del Dirigente Amministrativo presso il Servizio Gestione Risorse Umane nonché per parere favorevole di competenza del Direttore Amministrativo e del Direttore Scientifico, procederà – all'esito della specifica istruttoria - alla stipula del contratto a tempo determinato, nel quale sarà indicata la data d'inizio del rapporto di lavoro e la durata.
2. Il candidato verrà assunto in servizio e stipulerà con l'Amministrazione un contratto individuale di lavoro a tempo pieno e determinato, secondo quanto previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
3. Il candidato, all'atto della stipula del contratto individuale, deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165.
4. L'accertamento del mancato possesso dei requisiti generali e specifici, in qualsiasi fase della procedura, pregiudica l'assunzione e/o la prosecuzione del rapporto di lavoro.
5. Il dipendente assunto in servizio a tempo determinato è soggetto ad un periodo di prova - secondo quanto stabilito dal C.C.N.L. relativo al personale dell'Area Sanità. Detto periodo non può essere rinnovato né prorogato alla scadenza. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio.
6. Il candidato sarà invitato, a mezzo P.E.C., all'indirizzo indicato dal candidato, a prendere servizio entro i termini stabiliti dall'Azienda - pena la mancata stipula del contratto individuale di lavoro. Le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo dichiarato nella domanda di partecipazione. Si ribadisce, pertanto, la necessità che i candidati provvedano a rettificare i propri recapiti, in caso di variazione. Ogni variazione dei predetti recapiti, dovrà essere comunicata a mezzo P.E.C. all'indirizzo concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it indicando, con esattezza, la procedura selettiva cui si riferisce.
7. L'accertamento della idoneità fisica all'impiego sarà effettuato a cura dell'ARPA Puglia prima dell'immissione in servizio in relazione alle mansioni che potranno essere affidate al candidato con riferimento al profilo posseduto, come delineato nel Protocollo di sorveglianza sanitaria dell'Agenzia.
8. Nel caso in cui l'interessato non si presenti alla visita medica, senza giustificato motivo, non si darà corso all'assunzione. Il candidato che non si presenta o che rifiuta di sottoporsi a tale visita, sarà considerato rinunciatario a tutti gli effetti, senza necessità di alcuna diffida o di altra formalità. **In caso di rinuncia o di mancata presa di servizio, successiva all'espletamento degli accertamenti sanitari, i costi degli accertamenti già eseguiti verranno addebitati ai soggetti interessati.**
9. La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi, l'assunzione dovrà avvenire entro i 30 giorni successivi alla convocazione per la sottoscrizione del contratto. Scaduto inutilmente il termine, senza giustificato motivo riconosciuto dall'Amministrazione, l'ARPA Puglia non provvederà alla stipula del contratto.
10. È condizione risolutiva del contratto di lavoro, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento della presente procedura che ne costituisce presupposto.

ARTICOLO 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura selettiva sono trattati, esclusivamente, per le finalità connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti all'eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica.
2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione pubblica possono essere inseriti in apposite banche dati nonché trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/

cartacei per i necessari adempimenti in ordine alle procedure selettive, nonché per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.

4. I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.

5. Il titolare del trattamento dei dati personali è ARPA Puglia, nella persona del Direttore Generale pro tempore, con sede legale in Bari, C.so Trieste 27 – 70126, il quale può essere contattato mediante i seguenti riferimenti: telefono: 080/5460111 email: info@arpa.puglia.it P.E.C.: dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

6. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regolamento.

7. I dati personali possono essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

8. L'interessato può esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l'opposizione al trattamento. L'interessato può, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

In relazione alle informazioni di cui entrerà in possesso ARPA Puglia, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:

1. Finalità del trattamento

I dati forniti verranno utilizzati per la gestione del procedimento nell'ambito dell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o, comunque, connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione.

2. Modalità del trattamento e conservazione

Il trattamento verrà effettuato con procedure prevalentemente informatizzate (e in via residuale tramite strumenti manuali e/o cartacei) idonee a garantire la loro sicurezza e riservatezza, dal Responsabile del trattamento, nonché dai soggetti designati dal Titolare. Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, i dati saranno conservati per il tempo necessario al completamento del procedimento e, in ogni caso, in coerenza con le norme vigenti in materia. Il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata del contratto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi. Alla cessazione del rapporto di lavoro, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

3. Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio e l'eventuale rifiuto dell'autorizzazione comporta la rinuncia al procedimento.

4. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati saranno trattati dal personale dell'ARPA Puglia coinvolto nel procedimento.

Nel caso in cui l'utente scelga un servizio gestito in tutto o in parte da altro soggetto, i suoi dati verranno comunicati, come richiesto e/o previsto, ai singoli gestori che opereranno come responsabili per il trattamento connesso all'erogazione dei servizi di propria competenza. I dati raccolti non sono oggetto di diffusione né di comunicazione a ulteriori soggetti, salvo i casi previsti da specifiche disposizioni di legge. I dati raccolti non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.

5. Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento dei dati personali è ARPA Puglia, nella persona del Direttore Generale pro tempore, con sede legale in Bari, C.so Trieste 27 – 70126, il quale può essere contattato mediante i seguenti riferimenti: telefono: 080/5460111 email: info@arpa.puglia.it P.E.C.: dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

6. Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Il responsabile della protezione dei dati personali di ARPA Puglia è raggiungibile mediante le seguenti modalità:

Ing. Barberini Nicola - email: dpo@arpa.puglia.it P.E.C.: direzione@pec.nbconsulting.it

7. Esistenza di un processo decisionale automatizzato

Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del GDPR 2016/679.

8. Diritti dell'interessato

In ogni momento, si potranno esercitare i diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, fra cui il diritto di:

- a) chiedere la conferma che sia in corso un trattamento dei dati personali che riguardano il candidato;
- b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- c) chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- d) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- e) proporre reclamo a un'autorità di controllo.

È possibile esercitare i diritti con richiesta scritta inviata al Responsabile della protezione dei dati personali, di cui al punto 6.

9. Modalità di esercizio dei diritti

Tali diritti potranno essere esercitati mediante richiesta da inviare con lettera raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata al Titolare del trattamento e per conoscenza al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), utilizzando ove possibile, l'apposito modulo disponibile sul sito dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it/home/modulistica

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate.

ARTICOLO 15 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il responsabile del procedimento per la presente procedura concorsuale è il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Umane P.E.C.: concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it - personale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ARTICOLO 16 - DIRITTO DI ACCESSO

1. Il diritto di accesso ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 ("Nuove norme sul procedimento amministrativo") è consentito nei limiti e nei termini di cui alla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 17 - RIAPERTURA DEL TERMINE, MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA PROCEDURA SELETTIVA.

1. L'ARPA Puglia si riserva, in ogni caso, per comprovati motivi o qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, la facoltà di modificare, di prorogare, di sospendere o di revocare la presente procedura selettiva, senza che nei concorrenti insorga alcuna pretesa.
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, sospendere e revocare la procedura selettiva ovvero di non procedere ad eventuali assunzioni a tempo determinato qualora nuove disposizioni normative di contenimento della spesa pubblica impedissero e rendessero incompatibili, in tutto o in parte, l'assunzione di personale o in mancanza di disponibilità finanziaria dell'Ente, senza che in capo ai candidati possa insorgere alcuna pretesa o alcun diritto.

ARTICOLO 18- NORME FINALI E DI RINVIO

1. Con la partecipazione alla selezione pubblica, è implicita, da parte del candidato, l'accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e di tutte le precisazioni del presente bando. Per quanto non espressamente contemplato nel bando, valgono le normative di legge, contrattuali e regolamentari in materia.

2. L'Amministrazione si riserva di non dare corso alla presente procedura selettiva in caso di sopravvenienza di previsioni normative o di condizioni economico-finanziarie ostative alla sua conclusione.
3. L'Agenzia, con provvedimento motivato, può, altresì, stabilire di non procedere all'eventuale assunzione a tempo determinato laddove prevista in ragione di esigenze al momento non valutabili né prevedibili.
4. Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane dell'ARPA Puglia – Corso Trieste n. 27 – 70126 Bari. Tel. 080/5460512 - 506 - 509 - 510 secondo i seguenti orari: Lunedì – Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00.
5. Per informazioni sulla assistenza tecnica relativa alla registrazione anagrafica e alla compilazione dei campi richiesti dal modulo di domanda on-line, oltre a consultare la Guida e le FAQ scaricabili, è attivo un servizio di assistenza raggiungibile attraverso la compilazione del form indicato in area utente.
6. Non si potrà compilare la domanda per conto dei candidati ma solo risolvere eventuali problemi tecnici.
7. Ogni candidato, pertanto, dovrà provvedere in autonomia per l'invio della candidatura, evitando il più possibile di compilare le domande in prossimità del termine ultimo di scadenza, atteso che potrebbe non essere garantita l'assistenza tecnica per le richieste pervenute il giorno di scadenza previsto dai bandi data l'indisponibilità di tempo materiale per evadere eventuali richieste di assistenza che potrebbero accumularsi oltre l'orario di lavoro. In tal caso, la responsabilità ricade sul candidato.
8. Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme legislative, regolamentari e contrattuali nazionali e regionali.

ARTICOLO 19 - PUBBLICITÀ

1. Il presente bando è direttamente scaricabile dal sito dell'Agenzia <https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it> – sezione Bandi di concorso a partire dalla data di pubblicazione dell'estratto del bando sulla Gazzetta della Repubblica Italiana.

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Vito BRUNO

INFORMATIVA resa ai sensi dell'art. 13 del RGPD – Regolamento Generale Protezione Dati UE 679/2016

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, si informano gli interessati che i dati personali, compresi quelli particolari (c.d. dati sensibili) e quelli relativi a condanne penali o reati (c.d. dati giudiziari), sono trattati da ARPA Puglia - in qualità di Titolare del trattamento - esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle procedure concorsuali e/o di mobilità e per le successive attività inerenti l'eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica e delle disposizioni dei Contratti Collettivi di Lavoro.

Il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o, comunque, acquisiti per le suddette finalità è effettuato, presso ARPA Puglia anche con l'utilizzo di procedure informatizzate da persone autorizzate ed impegnate alla riservatezza.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti le procedure selettive cui si partecipa.

I dati personali saranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre effetti ed, in ogni caso, per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei documenti amministrativi.

I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, e diffusi con esclusione di quelli idonei a rivelare lo stato di salute, quando tali operazioni siano previste da disposizioni di legge o di regolamento.

In particolare, i provvedimenti approvati dagli organi competenti in esito alla selezione verranno diffusi mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito internet di ARPA Puglia nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.

I dati di natura personale forniti non sono trasferiti all'estero, all'interno o all'esterno dell'Unione Europea.

Gli interessati potranno esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento:

- richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
- ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
- richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento;
- ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- richiedere la portabilità dei dati;
- aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;
- proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Tali diritti potranno essere esercitati mediante richiesta da inviare con lettera raccomandata a/r o tramite posta elettronica certificata al Titolare del trattamento (ARPA Puglia, nella persona del Direttore Generale pro tempore, con sede legale in Bari, C.so Trieste 27 – 70126, telefono: 080/5460111 email: info@arpa.puglia.it p.e.c.: dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it) e, per conoscenza, al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), utilizzando ove possibile, l'apposito modulo disponibile sul sito dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it/home/modulistica

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate.

Infine, si informa che gli interessati, ricorrendone i presupposti, possono proporre un eventuale reclamo all'Autorità di Controllo Italiana – Garante per la protezione dei dati personali – Piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186 Roma.

La presente Informativa potrebbe subire modifiche al fine di recepire cambiamenti della normativa nazionale e/o comunitaria ovvero per adeguarsi ad intervenute innovazioni tecnologiche o per altri motivi. Eventuali nuove versioni della presente Informativa saranno consultabili sul sito internet istituzionale.

L'utente è pregato di prendere visione della presente Informativa e di controllarla periodicamente con attenzione, al fine di verificare eventuali aggiornamenti o revisioni che si dovessero rendere necessari.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, PER IL RECLUTAMENTO, CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI UNITÀ DI PERSONALE – TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO - AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI, ALLEGATO A – C.C.N.L. SANITÀ, 02/11/2022.

1) La valutazione dei titoli sarà effettuata secondo i seguenti criteri:

30 punti totali, così ripartiti:

- a) titoli di carriera: max 9 punti;
- b) titoli accademici e di studio: max 8 punti;
- c) pubblicazioni e titoli scientifici: max 3 punti;
- d) curriculum formativo e professionale: max 10 punti

A) TITOLI DI CARRIERA: MAX 9 PUNTI

1) i titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso presso gli enti di cui agli articoli 21 e 22 del D.P.R. n. 220/2001 e presso altre pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a selezione o in qualifiche corrispondenti. Il servizio reso nel corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti è valutato con un punteggio non superiore al 50% di quello reso nel profilo relativo al concorso;

2) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;

3) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;

4) i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario di lavoro previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro;

5) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.

Pertanto, sono attribuiti i seguenti punteggi:

- Pt. 1,2 per ogni anno di servizio reso nel profilo professionale a selezione o superiore;
- Pt. 0,6 per ogni anno di servizio reso nel profilo corrispondente alla categoria inferiore al posto a selezione (B, Coadiutore Amministrativo, e BS, Coadiutore Amministrativo Esperto, presso Agenzie/A.S.L. o qualifiche corrispondenti in altre PP.AA.)

- I servizi resi presso case di cura convenzionate nel profilo a concorso: punti 1,00 per anno

Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica.

Viceversa, il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali.

Il servizio militare in ferma di leva volontaria è da valutare come servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni Statali.

SERVIZIO VOLONTARIO CIVILE.

Il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, la cui entrata in vigore è stata definitivamente fissata al 1° gennaio 2006, ha disciplinato, in base a quanto disposto dall'articolo 2 della legge n. 64/2001, la materia del Servizio civile ivi compresi l'ammissione dei volontari e il loro trattamento giuridico ed economico. Il servizio militare obbligatorio, ai sensi della legge del 23 agosto 2004, n. 226, è stato definitivamente sospeso e di conseguenza, con decorrenza 1° gennaio 2006, data di entrata in vigore del Decreto legislativo n. 77/2002, il servizio civile è fondato su base esclusivamente volontaria. Con nota prot. 8151 del 13.3.2015 il Ministero dell'istruzione ha definitivamente chiarito che va valutato anche il servizio civile prestato in qualità di volontario che va, pertanto, assimilato al servizio militare prestato non in costanza di rapporto con la P.A.

B) TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO: MAX 8 punti

I titoli accademici e di studio sono valutati tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire ed attribuiti i seguenti punteggi:

1.	Voto del titolo di studio richiesto per l'ammissione alla procedura selettiva (massimo 1,50 punto) attribuiti nel seguente modo:
A.	Da 100 A 105: punti 0,50
B.	Da 106 A 110: punti 1,00
C.	110 e lode: punti 1,50
2.	Ulteriore laurea che non venga fatta valere quale titolo di accesso: punti 0,50
3.	Laurea Magistrale, laurea specialistica o laurea vecchio ordinamento: punti 1,00
4.	Laurea triennale o Diploma Universitario: punto 0,75
5.	Master di 1° livello: punti 0,75
6.	Master di 2° livello: punti 1,00
7.	Dottorato di ricerca: punti 2,00
8.	Corso di perfezionamento universitario: punti 0,50
9.	Scuola di specializzazione universitaria: punti 1,50
10.	Corso di alta formazione universitaria attinente alla professionalità punti 0,30

C) PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI: MAX 3 PUNTI

Nei pubblici concorsi e nelle selezioni pubbliche, sono valutabili – quali titoli scientifici – soltanto le pubblicazioni a stampa del candidato e non anche i lavori prodotti in manoscritto o dattiloscritto ovvero in bozza di stampa, che non abbiano avuto la diffusione propria del lavoro a stampa.

Sulla base di quanto stabilito dall'art. 11 D.P.R. n. 220/2001 con riferimento alle pubblicazioni e ai titoli scientifici, saranno attribuiti i seguenti punteggi:

1)	Pubblicazione su rivista di rilevanza internazionale (in lingua straniera) con un solo autore punti 1 a pubblicazione;
2)	Pubblicazione su rivista di rilevanza internazionale (in lingua straniera) con più autori punti 0,5 a pubblicazione;
3)	Pubblicazione su rivista di rilevanza nazionale con un solo autore punti 0,5 a pubblicazione;
4)	Pubblicazione su rivista di rilevanza nazionale con più autori punti 0,25 a pubblicazione.

D) CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE: MAX 10 PUNTI

Considerato che il punteggio attribuito dalla commissione è globale e deve essere adeguatamente motivato, per la valutazione del curriculum formativo e professionale si terrà conto esclusivamente di quanto riportato nella tabella sotto indicata, se attinente al profilo professionale da conferire:

• attività lavorativa in materia attinente al profilo professionale da ricoprire prestata presso enti e/o strutture private con contratti di lavoro subordinato: punti 1,00 all'anno
• attività in materia attinente al profilo professionale da ricoprire prestata presso pubbliche amministrazioni tramite attività libero-professionale, borse di studio, assegni di ricerca, contratti di lavoro a tempo determinato chiamati "contratti di ricerca", borse di dottorato di ricerca e soggiorni di studio all'estero, co.co.co., co.co.pro: punti 1,00 all'anno
• attività in materia attinente al profilo professionale da ricoprire prestata presso strutture private con contratti di co.co.co. O co.co.pro o attività libero-professionale, borse di studio, assegni di ricerca, contratti di lavoro a tempo determinato chiamati "contratti di ricerca", borse di dottorato di ricerca e soggiorni di studio all'estero punti 0,25 all'anno
• certificazioni relative a conoscenze linguistiche e/o informatiche: punti 0,3 per certificazione
• frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l'oggetto della procedura se effettuati dopo il conseguimento del titolo di studio richiesto per l'accesso: punti 0,3 a corso

• incarichi di docenza (insegnamento) presso università pubbliche o private fino a 5 lezioni: punti 0,2
• incarichi di docenza (insegnamento) presso università pubbliche o private maggiori a 5 lezioni: punti 0,5
• tirocinio curriculare ed extra curriculare attinente al profilo professionale da ricoprire svolto presso enti pubblici o privati: 0,02 a mese per un massimo di 0,24 punti all'anno
• Possesso di abilitazioni (per le quali è attribuito un punteggio complessivo massimo di punti 3) Nello specifico: a) abilitazione professionale conseguita previo superamento di esame di Stato, punti 2; b) abilitazione all'insegnamento nelle scuole statali secondarie superiori, punti 1 n.b. Le abilitazioni sono valutate esclusivamente se conseguite a seguito di effettivo superamento di un esame di Stato
• altri titoli/esperienze lavorative non rientranti nelle precedenti categorie: max punti 1 complessivi

IL DIRETTORE GENERALE
(AVV. VITO BRUNO)

ARPA PUGLIA - AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA REGIONE PUGLIA

SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, PER IL RECLUTAMENTO, CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI UNITÀ DI PERSONALE – TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO - AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI, ALLEGATO A - C.C.N.L. SANITÀ, 02/11/2022.

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 246 del 23/05/2023, con cui è stato approvato e indetto il bando di selezione pubblica in parola;

VISTI:

- ☐ Il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- ☐ La legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;
- ☐ Il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150;
- ☐ Il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
- ☐ Il decreto del presidente del consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
- ☐ I decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, rispettivamente, *“attuazione della direttiva 2000/43/ce per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica”*, e *“attuazione della direttiva 2000/78/ce per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”*;
- ☐ Il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/ce relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;
- ☐ La legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni;
- ☐ Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l’articolo 25, comma 9, che aggiunge il comma 2 bis dell’articolo 20 della predetta legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- ☐ Il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n.196;
- ☐ Il regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati in materia di protezione dei dati personali);
- ☐ Il d. lgs. N. 101/2018;
- ☐ Il d. lgs. 11 aprile 2006, n. 198;
- ☐ Il decreto del presidente della repubblica 12 aprile 2006, n. 184;
- ☐ Il decreto del presidente della repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
- ☐ Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- ☐ Il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigenziale del comparto sanità 2019-2021, sottoscritto in data 2 novembre 2022;
- ☐ Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- ☐ La legge 6 novembre 2012, n. 190;
- ☐ Il D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220;
- ☐ l’art. 32 (*“eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea”*) della legge 18 giugno 2009, n. 69;
- ☐ L’articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2011, n. 171, recante la definizione dell’inidoneità psicofisica al pubblico impiego, ai sensi dell’articolo 55-octies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- ☐ La circolare n. 12 del 3 settembre 2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica avente a oggetto *“procedure concorsuali ed informatizzazione. Modalità di presentazione*

della domanda di ammissione ai concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni. Chiarimenti e criteri interpretativi sull'utilizzo della pec";

❑ La Legge 24 novembre 2000, n. 340 "Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999"

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ARPA PUGLIA

RENDE NOTO CHE

In considerazione della urgenza di soddisfare esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, si ravvisa la necessità di bandire una selezione pubblica, per soli titoli, per il reclutamento a tempo pieno e determinato di unità di personale - TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO - AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI, ALLEGATO A – C.C.N.L. SANITÀ, 02/11/2022 da assegnare presso gli ambiti territoriali di ARPA Puglia.

L'ARPA Puglia garantisce parità di trattamento e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro (ai sensi del D.Lgs n.198 del 11/04/2006 e del D.Lgs n. 5 del 25/01/2010); il posto, pertanto, si intende riferito ad aspiranti dell'uno e dell'altro sesso.

ARTICOLO 1 - TIPOLOGIA DELLA SELEZIONE

1) È indetta una selezione pubblica, per soli titoli, per il reclutamento con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato di unità di personale TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO - AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI, ALLEGATO A – C.C.N.L. SANITÀ, 02/11/2022 per espletamento di attività da svolgersi presso gli ambiti territoriali di ARPA Puglia.

2) Le unità di personale nel richiamato profilo saranno reclutate a tempo pieno e determinato per soddisfare esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001.

3) Ciascun candidato deve indicare la preferenza per un solo ambito territoriale (1. Bari/Barletta; 2. Brindisi; 3. Foggia; 4. Lecce; 5. Taranto). Conseguentemente, saranno formate graduatorie di merito su base territoriale da cui attingere per l'eventuale assunzione a tempo pieno e determinato presso lo specifico ambito territoriale.

4) Si precisa che per motivazioni organizzative e di servizio:

a. Il mancato riscontro da parte del candidato, al momento della ricezione della richiesta di disponibilità all'assunzione a tempo pieno e determinato, non determina la decadenza dalla graduatoria di merito, con la possibilità per il candidato ad essere chiamato per eventuali futuri reclutamenti.

b. In caso di riscontro positivo alla richiesta di assunzione a tempo determinato, la successiva disponibilità alla sottoscrizione del contratto e della presa di servizio da parte del candidato deve essere immediata e nei termini che saranno indicati dalla Amministrazione. La mancata disponibilità nei termini indicati equivale a rinuncia all'assunzione a tempo pieno e determinato ma il candidato non decade dalla graduatoria

5) Il candidato decade dalla rispettiva graduatoria in caso di rinuncia espressa all'assunzione a tempo pieno e determinato dopo la sottoscrizione del contratto a tempo pieno e determinato e presa di servizio, conformemente a quanto stabilito dall'attuale orientamento giurisprudenziale.

6) Considerato che l'assunzione a tempo pieno e determinato deve soddisfare esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, è preferibile che il candidato possieda competenze specifiche (risultante, ad esempio, dal possesso di esperienza lavorativa attinente alla professionalità maturata nell'ambito di rapporti regolati da contratti di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) o contratti a progetti (co.co.pro.) in enti pubblici o privati) ed essere in grado di svolgere le attività per le quali l'assunzione è effettuata, la cui verifica sarà operata dall'Amministrazione durante il periodo di prova contrattualmente previsto.

7) Le esigenze organizzative e di servizio per le quali le assunzioni a tempo determinato sono attuate determinano, talvolta, la possibilità che l'Agenzia proceda a ulteriori, successive assunzioni rispetto a quelle inizialmente previste a valere sulla medesima graduatoria. Il candidato che ha già sottoscritto il contratto a

tempo pieno e determinato e sarà escluso da future chiamate per cui si rendano disponibili nuove posizioni lavorative successivamente a detta sottoscrizione e fino al termine del rapporto lavorativo instaurato, esonerando l'Agenzia da future chiamate fino a detto termine.

ARTICOLO 2 - TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Il trattamento economico annuo lordo è quello previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale relativo al profilo professionale a concorso, fascia economica iniziale, eventuale assegno per il nucleo familiare (se ed in quanto dovuto per legge), oltre trattamento economico accessorio, previsto dal vigente C.C.N.L. 2019-2021.
2. Su tutti gli emolumenti sopra indicati sono operate le ritenute di legge sia fiscali che previdenziali e assistenziali.

ARTICOLO 3 – RISERVA E TITOLI DI PREFERENZA

1. Sono operanti le riserve di legge, ai sensi dell'art. 1014, commi 3 e 4 e dell'art. 678, comma 9 del d.lgs. 66/2010 e successive modificazioni e integrazioni, a favore di volontari delle Forze Armate.
2. I candidati che intendono avvalersi dei benefici previsti dal D.lgs. n. 66/2010 devono farne esplicita menzione nella domanda di partecipazione. L'assenza di tale dichiarazione equivale a rinuncia ad usufruire dei benefici in parola. Non sarà ammessa alcuna dichiarazione successiva.
3. Qualora non vi siano candidati aventi titolo alla riserva di cui ai commi precedenti, la graduatoria della selezione pubblica in questione verrà utilizzata secondo l'ordine generale di merito.
4. A parità di merito e di titoli la preferenza sarà determinata in conformità all'art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni e integrazioni.
5. Gli eventuali titoli di preferenza a parità di merito e a parità di titoli di cui al precedente comma, per poter essere oggetto di valutazione, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione ed espressamente menzionati nella stessa.

ARTICOLO 4 - REQUISITI GENERALI E SPECIFICI

1. Per l'ammissione alla presente procedura selettiva, gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:

☐ REQUISITI GENERALI

- a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea. Ai sensi dei vigenti art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 251/2007, possono, altresì, partecipare al concorso:
 - ☐ I familiari dei cittadini indicati al punto a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Per la definizione di familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;
 - ☐ I cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
- b) Godimento dei diritti civili e politici e, per i cittadini dell'Unione Europea, anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
- c) Età non inferiore agli anni diciotto e non superiore a quella prevista dall'ordinamento vigente per il collocamento a riposo d'ufficio;
- d) Posizione regolare – anche in caso di esonero - in relazione agli obblighi di leva per i nati fino all'anno 1985;
- e) idoneità fisica all'impiego e alle specifiche mansioni tipiche del profilo professionale da ricoprire, che l'Amministrazione si riserva di accertare preventivamente ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008;
- f) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;
- g) non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con Pubbliche Amministrazioni;

h) Eventuale possesso dei titoli che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri concorrenti, ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 5, D.P.R. 09/05/1994 n. 487 e successive modificazioni e integrazioni.

❑ **REQUISITI SPECIFICI**

Per la partecipazione alla presente procedura selettiva, è richiesto il possesso, a pena di non ammissione, di:

A) Laurea appartenente alla classe delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione (L/SNT4), conseguita ai sensi del D.M. 270 del 22/10/2004, abilitante all'esercizio della professione di Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro;

Ovvero

- Titoli equiparati conseguiti in base agli ordinamenti previgenti in conformità al D.I. 11/11/2011;

Ovvero

- Titoli equipollenti così come individuati dal D.M. 27/7/2000 e s.m.i.

Sono fatte salve le equipollenze o le equiparazioni previste dalla normativa vigente in materia. L'equipollenza o equivalenza dei predetti titoli di studio è soltanto quella prevista dal legislatore e non è suscettibile di interpretazione analogica. A tal proposito il/la candidato/a dovrà indicare nella domanda di partecipazione alla selezione gli estremi del provvedimento che prevede l'equipollenza o l'equiparazione. **NON SARANNO EFFETTUATE RICERCHE PREVENTIVE NÉ SARANNO ESPRESSI PARERI AL PUBBLICO IN QUANTO LA VERIFICA DEI REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA SARA' EFFETTUATA A POSTERIORI.** I titoli di studio stranieri non hanno valore legale in Italia; per cui è necessario chiederne il riconoscimento qualora i titolari intendano avvalersene per la partecipazione al concorso. **CFR. ART. 38 D. LGS. N. 165/2001 IN CASO DI TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO ALL'ESTERO** ¹.

B) POSSESSO DI PATENTE DI GUIDA B E PIENA IDONEITA' E DISPONIBILITA' ALLA GUIDA DEI VEICOLI IN DOTAZIONE (ANCHE FUTURA) DI ARPA PUGLIA

2. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 38 D.Lgs. n. 165/2001, si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca per le assunzioni al pubblico impiego nella provincia autonoma di Bolzano.

3. Tutti i requisiti per la partecipazione alla selezione pubblica, nonché i requisiti richiesti per l'applicazione di eventuali preferenze e riserve, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, nonché al momento della stipula del contratto individuale di lavoro. L'assenza delle dichiarazioni che danno diritto alla preferenza e/o alla riserva all'atto della presentazione della domanda

¹ ART. 38 D.LGS. 165/2001 – comma 3 - Sino all'adozione di una regolamentazione della materia da parte dell'Unione europea, al riconoscimento dei titoli di studio esteri, aventi valore ufficiale nello Stato in cui sono stati conseguiti, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici destinati al reclutamento di personale dipendente, con esclusione dei concorsi per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, previo parere conforme del Ministero dell'istruzione ovvero del Ministero dell'università e della ricerca. I candidati che presentano domanda di riconoscimento del titolo di ammissione al concorso ai sensi del primo periodo sono ammessi a partecipare con riserva. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica conclude il procedimento di riconoscimento di cui al presente comma solo nei confronti dei vincitori del concorso, che hanno l'onere, a pena di decadenza, di dare comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria, entro quindici giorni, al Ministero dell'università e della ricerca ovvero al Ministero dell'istruzione.

Comma 3.1. Per i fini previsti dagli articoli 3 e 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189, e per le selezioni pubbliche di personale non dipendente, al riconoscimento del titolo di studio provvede, con le medesime modalità di cui al comma 3 del presente articolo, il Ministero dell'università e della ricerca, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta, anche per i titoli conseguiti in Paesi diversi da quelli firmatari della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, ratificata ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148.

Comma 3.2. Al riconoscimento accademico e al conferimento del valore legale ai titoli di formazione superiore esteri, ai dottorati di ricerca esteri e ai titoli accademici esteri conseguiti nel settore artistico, musicale e coreutico, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta, provvedono le istituzioni di formazione superiore italiane ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 luglio 2002, n. 148, anche per i titoli conseguiti in Paesi diversi da quelli firmatari della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, ratificata ai sensi della citata legge n. 148 del 2002. Il riconoscimento accademico produce gli effetti legali del corrispondente titolo italiano, anche ai fini dei concorsi pubblici per l'accesso al pubblico impiego).

di partecipazione alla selezione equivale a rinuncia ad usufruire dei relativi benefici. Non possono essere presi in considerazione i titoli che non siano stati dichiarati ed autocertificati dai candidati nel form on-line di partecipazione alla selezione, entro il termine di scadenza del bando stesso. I candidati risultati in regola con quanto previsto dal bando saranno ammessi alla selezione con riserva di verifica dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti.

4. Per carenza dei requisiti prescritti, l'Amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione del candidato dalla selezione pubblica con motivato provvedimento. Ciò costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, ove già instaurato.

ARTICOLO 5 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il form on-line disponibile nel sito internet istituzionale <https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it> - sezione Bandi di concorso/concorsi domande on line.

2. La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23:59 del 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (B.U.R.P.) attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID). Per la partecipazione alla selezione pubblica, il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata.

3. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione pubblica è certificata dal sistema informatico ed è indicata nella relativa stampa rilasciata al termine della procedura di invio che il candidato dovrà salvare, stampare e conservare. L'unico calendario e l'unico orario di riferimento sono quelli di sistema. Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, il sistema non permetterà più l'accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle domande già inoltrate.

4. In caso di coincidenza con un giorno festivo, il termine di scadenza per l'inoltro della domanda si intende espressamente prorogato al primo giorno successivo non festivo. Alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande, il sistema informatico non consentirà più l'accesso al modulo telematico, né l'invio della domanda e non sarà ammessa la produzione di altri documenti a corredo o ad integrazione della stessa. Inoltre, non sarà più possibile effettuare lo sblocco della domanda per eventuali rettifiche o integrazioni.

5. Pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione alla selezione pubblica presentate con modalità diverse da quella sopra indicata, a pena di non ammissione.

6. Per la compilazione della domanda, entro il termine fissato, i candidati devono:

a) Collegarsi all'indirizzo dell'Agenzia: <https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it>

b) Selezionare sulla Homepage la voce Bandi di concorso

c) Cliccare sul link "Concorsi domande on-line";

d) Compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate sul sito, la domanda di partecipazione alla selezione pubblica utilizzando l'apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.

6. La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24h su 24h da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione che supporti ed abbia abilitati Java script e cookies. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è assicurata. L'Agenzia non assume responsabilità per disguidi dipendenti dall'utilizzo di strumentazione telematica inappropriata da parte dei concorrenti, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

7. Per la partecipazione alla selezione pubblica dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, del contributo di partecipazione di € 10,33 che potrà essere effettuato esclusivamente attraverso la piattaforma informatica PagoPA, in ossequio all'art. 5 del Decreto Legislativo 07/03/2005, n.82, come aggiornato al Decreto Legislativo 12/12/2017, n.217. Il Servizio è raggiungibile dal link <https://arpapugliamypay.weebly.com/> oppure attraverso il sito istituzionale di ARPA Puglia www.arpa.puglia.it dal banner PagoPA presente in homepage. In alternativa, ricercando ARPA Puglia nel portale dei Pagamenti della Regione Puglia al link <https://pagopa.rupar.puglia.it>

Il candidato dovrà specificare **la causale del versamento – LA QUALE CORRISPONDE AL CODICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA**. Pertanto, codice e causale della selezione pubblica di che trattasi sono: “SELEZIONE T.D. T.P.A. – COGNOME NOME”. **Indicare, pertanto, il proprio nominativo così da far intendere per quale selezione pubblica è stato effettuato il pagamento. L'IMPORTANTE è NON SUPERARE I 50 CARATTERI.**

8. Si sottolinea che tutte le informazioni richieste dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla selezione pubblica, degli eventuali titoli di preferenza o di eventuali altri benefici. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

9. Ai sensi dell'art. 40, comma 1, D.P.R. N. 445/2000, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47. Eventuali certificazioni allegate rilasciate da pubbliche amministrazioni non potranno essere prese in considerazione ai fini della valutazione della candidatura. Nella domanda di partecipazione, in corrispondenza dei singoli titoli, dovrà essere indicato esattamente il riferimento del provvedimento che l'ha generato e, comunque, gli elementi utili per il reperimento. Il mancato riscontro da parte dell'Ente indicato dal candidato, per ragioni di efficienza della procedura, non darà luogo a soccorso istruttorio.

10. I documenti che devono essere allegati sono:

- a. ricevuta comprovante il versamento del contributo di partecipazione
- b. altri eventuali documenti, la cui allegazione è prevista dal bando.

11. Nei casi suddetti, il candidato deve effettuare la scannerizzazione dei documenti e allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone “Aggiungi allegato”, ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format.

ATTENZIONE: DEVONO ESSERE ALLEGATI ESCLUSIVAMENTE I DOCUMENTI RICHIESTI ESPPLICITAMENTE DAL BANDO; EVENTUALI ALTRI DOCUMENTI NON SARANNO CONSIDERATI IN ALCUN MODO.

12. Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”.

13. Dopo avere reso le dichiarazioni finali:

- a) cliccare su “Conferma l'iscrizione”. A seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione. Pertanto, è necessario prestare attenzione.
- b) Stampare la domanda definitiva cliccando su “Stampa domanda”.
- c) Cliccare su “Invia l'iscrizione” per inviare definitivamente la domanda.

14. Il candidato riceverà una mail di conferma dell'iscrizione con allegata la copia della domanda, contenente i dati inseriti, completa di numero identificativo, data e ora di invio.

15. Il mancato inoltro informatico della domanda, con le modalità sopra descritte, determina l'automatica esclusione del candidato dalla selezione pubblica.

16. Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice le dichiarazioni sostitutive rese in modo non corretto od incomplete.

ARTICOLO 6 – PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA.

1. Dopo l'invio on-line della domanda, è possibile riaprire la domanda inviata per la produzione di ulteriori documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzione ‘Annulla domanda’ (disponibile tramite l'icona che si attiverà, a registrazione conclusa, nella colonna ‘Annulla’ sulla destra dell'oggetto del concorso).

2. Si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori documenti comporta l'annullamento della domanda precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione e invio. Quindi, tale procedura prevede la rappresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato utilizzando la stessa modalità prevista per l'iscrizione on line al concorso pubblico.

ARTICOLO 7 – CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

1. Nella domanda di partecipazione on-line, gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria

responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni mendaci previste dall'art. 76 del citato D.P.R., a pena di non ammissione, il possesso di tutti i requisiti generali e specifici richiesti dall'art. 4 del presente bando.

2. I candidati devono, altresì:

a) indicare la preferenza per un solo ambito territoriale (1. Bari/Barletta – 2. Brindisi – 3. Foggia – 4. Lecce – 5. Taranto)

b) Dichiarare di voler beneficiare della riserva di cui all'art. 3 del bando, con specifica indicazione degli elementi a supporto della riserva stessa;

c) dichiarare di aver preso completa visione del presente bando e di aver preso visione della informativa sul trattamento dei dati personali e di accettare espressamente tutto quanto ivi previsto.

d) Dichiarare di accettare che le modalità di notifica e le eventuali comunicazioni relative alla procedura selettiva siano consultabili all'indirizzo <https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it> - sezione Bandi di concorso;

e) Dichiarare di autorizzare l'ARPA Puglia al trattamento e all'utilizzo dei dati personali per le finalità connesse alla presente procedura;

f) Dichiarare di aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione al concorso pari a 10,33 euro (dieci/33 euro), non rimborsabili, attraverso la piattaforma informatica PagoPA;

g) dichiarare di essere in possesso dei titoli che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri concorrenti, ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 5, D.P.R. 09/05/1994 n. 487 e successive modificazioni e integrazioni;

h) Dichiarare di accettare che le modalità di convocazione finalizzate all'assunzione saranno effettuare a mezzo P.E.C. all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarata dal candidato nella domanda. Si precisa che l'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità in merito alla mancata ricezione e/o lettura delle comunicazioni e/o delle convocazioni inerenti all'assunzione inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarata nella domanda.

i) specificare, ove possibile, il possesso di esperienza lavorativa attinente alla professionalità maturata nell'ambito di rapporti regolati da contratti di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) o contratti a progetti (co.co.pro.) in enti pubblici o privati).

3. I candidati che hanno conseguito all'estero il titolo di studio richiesto dal bando per la partecipazione alla selezione pubblica devono dichiarare, ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001, di aver presentato, presso la competente Autorità, la domanda per ottenere il rilascio del provvedimento di riconoscimento. In tale ultimo caso, il candidato è ammesso con riserva nella graduatoria della selezione pubblica, in attesa dell'emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi e/o a selezioni pubbliche.

4. Si rammenta che le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 38 D.Lgs. n. 165/2001 si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 (*"Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego"*), in materia di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca per le assunzioni al pubblico impiego nella provincia autonoma di Bolzano.

5. A corredo della domanda di partecipazione, gli aspiranti devono compilare online anche il form relativo ai titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità delle prescrizioni contenute nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.

6. I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati secondo gli "ELEMENTI DI VALUTAZIONE" specificati nella scheda allegata al presente bando.

7. Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda on-line, regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso. A tal fine, fa fede la data di trasmissione della domanda on-line.

8. Ogni variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, dovrà essere effettuata, con specifico riferimento al concorso di che trattasi, tramite P.E.C. all'indirizzo: concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

9. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni dell'indirizzo di P.E.C. da parte del concorrente, oppure la mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo di P.E.C. medesimo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.

ARTICOLO 8 – AMMISSIONE DEI CANDIDATI.

1. L'ammissione dei candidati è stabilita con provvedimento motivato del Direttore Generale, su conforme istruttoria del Servizio Gestione Risorse Umane.

2. L'Agenzia disporrà l'ammissione con riserva di tutti i candidati che abbiano presentato domanda, riservandosi la verifica delle dichiarazioni contenute nella stessa. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sarà escluso dalla selezione in qualsiasi fase della procedura, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.

3. L'Agenzia si riserva di escludere, in qualunque momento, dalla procedura selettiva i candidati per difetto dei requisiti prescritti dal bando ovvero per mancata dichiarazione degli stessi nella domanda di partecipazione.

4. L'Agenzia non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione di comunicazioni dipendente da cause tecniche non imputabili ai sistemi dell'ARPA Puglia o per errori nell'utilizzo dei canali telematici imputabili al candidato; né per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli indirizzi indicati nella domanda o, comunque, imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

ARTICOLO 9 – MOTIVI DI NON AMMISSIONE

1. Non sono considerate valide le domande presentate, redatte o inviate con modalità diversa dall'unica modalità prevista e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto previsto nel presente bando.

2. Costituiscono motivi di non ammissione:

- a) Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con le modalità descritte nel presente bando;
- b) L'utilizzo di modalità di iscrizione alla selezione pubblica diverse dall'unica modalità prevista dal bando;
- c) La mancanza dei requisiti generali e specifici.

3. L'ammissione e l'esclusione dei candidati sarà effettuata esclusivamente con avviso pubblicato sul sito istituzionale di questa Agenzia <https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it> - sezione Bandi di concorso. Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data, pertanto, ulteriore comunicazione in merito ai singoli candidati.

3. I candidati sono tenuti a controllare il sito istituzionale di ARPA Puglia.

ARTICOLO 10 - VALUTAZIONE DEI TITOLI

1. La Commissione dispone complessivamente di 30 punti.

2. La valutazione dei titoli è effettuata dalla commissione esaminatrice sulla base dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione alla selezione pubblica.

3. I titoli di cui il candidato chiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando. Sono valutabili solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione.

4. I 30 punti per la valutazione dei titoli, con diretto riferimento alle esperienze lavorative e formative acquisite relativamente alla posizione specifica da ricoprire, sono ripartiti fra le seguenti categorie:

- a) titoli di carriera: **9 PUNTI**;
- b) titoli accademici e di studio; **8 PUNTI**;
- c) pubblicazioni e titoli scientifici: **3 PUNTI**;
- d) curriculum formativo e professionale: **10 PUNTI**.

5. Nella valutazione dei titoli, saranno applicate le disposizioni previste specificatamente dal presente bando, nella scheda allegata.
6. L'ARPA Puglia si avvarrà di un portale on line per l'inserimento delle domande e per la valutazione ed eventuale valorizzazione automatica dei titoli dichiarati. È, pertanto, necessario inserire i titoli nella sezione apposita del portale secondo le indicazioni fornite nel presente bando. Si precisa che i campi alfanumerici inseriti nel form di domanda serviranno, esclusivamente, a dettagliare quanto già dichiarato attraverso la selezione delle voci dei menu a tendina.

ARTICOLO 11 - COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. La Commissione esaminatrice della presente selezione sarà nominata dal Direttore Generale dell'ARPA Puglia nel rispetto di quanto disposto dall'art. 35 bis comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 165/2001 in materia di prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione delle Commissioni.
2. La Commissione esaminatrice sarà formata dal Presidente, da due Componenti effettivi e da due supplenti esperti nelle materie di cui al presente bando, oltre il Segretario effettivo e supplente.
3. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente amministrativo dell'ARPA Puglia di categoria non inferiore alla "C".

ARTICOLO 12 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. La Commissione esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli, formulerà la graduatoria finale e le graduatorie su base territoriale. Ed invero, si ribadisce che, poiché ciascun candidato dovrà indicare, nella domanda di partecipazione, la preferenza per un solo ambito territoriale (1. Bari/Barletta; 2. Brindisi; 3. Foggia; 4. Lecce; 5. Taranto), saranno formate graduatorie di merito su base territoriale da cui attingere per l'eventuale assunzione a tempo pieno e determinato presso lo specifico ambito territoriale.
2. Ciascuna graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati e con l'osservanza, a parità di punti, della riserva militare di cui all'art. 3 del bando e delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. A parità di merito, ai fini della formulazione della graduatoria, hanno preferenza le categorie di cittadini che sono in possesso dei titoli di cui all'art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni e integrazioni.
4. A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:
 - a. Dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
 - b. Dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
 - c. Dalla minore età del candidato.
6. In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane d'età, come previsto dall'art. 2, comma 9, della Legge n. 191/1998.
7. Il Direttore Generale dell'Agenzia provvederà, con apposito atto deliberativo, ad approvare i verbali e la graduatoria finale e le graduatorie su base territoriale stilate dalla Commissione esaminatrice.
8. La graduatoria finale e le graduatorie su base territoriale stilate dalla Commissione esaminatrice potranno essere modificate all'esito dell'accertamento d'ufficio in ordine al possesso dei requisiti di ammissione, dei titoli valutati, nonché dei titoli di preferenza e/o di precedenza oltre che dei titoli di riserva eventualmente dichiarati e all'esito di eventuali ricorsi giurisdizionali.
9. A conclusione degli accertamenti di cui al comma precedente, il Direttore Generale procederà ad autorizzare l'assunzione tempo pieno e determinato. In presenza di esigenze di servizio che rendano improcrastinabile l'assunzione a tempo pieno e determinato, l'Agenzia provvederà a posticipare l'accertamento della sussistenza dei requisiti generali e specifici e a disporre di procedere alla stipula del contratto. Ad ogni modo, l'accertamento del mancato possesso dei requisiti generali e specifici pregiudica la prosecuzione del rapporto di lavoro.
10. La graduatoria finale della selezione pubblica sarà pubblicata sul sito ufficiale di ARPA Puglia Amministrazione Trasparente/bandi di concorso con valore di notifica a tutti gli effetti e sarà utilizzata con le modalità e nei limiti temporali imposti dalle leggi vigenti in materia.

ARTICOLO 13 – IMMISSIONE IN SERVIZIO

1. L'ARPA Puglia, al fine di soddisfare esigenze di servizio esclusivamente eccezionali o temporanee, di cui all'art. 36, comma 2, D. Lgs. n. 165/2001, sulla base di quanto dichiarato e attestato, all'uopo nelle richieste di assunzione a tempo determinato di personale a tempo, dal Dirigente di un Servizio agenziale e/o da un Direttore U.O.C./U.O.S ed, eventualmente, dal Referente di un Progetto – quest'ultimo in relazione alla dichiarazione del residuo del fondo disponibile a copertura del costo del personale richiesto – e con il parere di ammissibilità amministrativa del Dirigente Amministrativo presso il Servizio Gestione Risorse Umane nonché per parere favorevole di competenza del Direttore Amministrativo e del Direttore Scientifico, procederà – all'esito della specifica istruttoria - alla stipula del contratto a tempo determinato, nel quale sarà indicata la data d'inizio del rapporto di lavoro e la durata.
2. Il candidato verrà assunto in servizio e stipulerà con l'Amministrazione un contratto individuale di lavoro a tempo pieno e determinato, secondo quanto previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
3. Il candidato, all'atto della stipula del contratto individuale, deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165.
4. L'accertamento del mancato possesso dei requisiti generali e specifici, in qualsiasi fase della procedura, pregiudica l'assunzione e/o la prosecuzione del rapporto di lavoro.
5. Il dipendente assunto in servizio a tempo determinato è soggetto ad un periodo di prova - secondo quanto stabilito dal C.C.N.L. relativo al personale dell'Area Sanità. Detto periodo non può essere rinnovato né prorogato alla scadenza. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio.
6. Il candidato sarà invitato, a mezzo P.E.C., all'indirizzo indicato dal candidato, a prendere servizio entro i termini stabiliti dall'Azienda - pena la mancata stipula del contratto individuale di lavoro. Le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo dichiarato nella domanda di partecipazione. Si ribadisce, pertanto, la necessità che i candidati provvedano a rettificare i propri recapiti, in caso di variazione. Ogni variazione dei predetti recapiti, dovrà essere comunicata a mezzo P.E.C. all'indirizzo concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it indicando, con esattezza, la procedura selettiva cui si riferisce.
7. L'accertamento della idoneità fisica all'impiego sarà effettuato a cura dell'ARPA Puglia prima dell'immissione in servizio in relazione alle mansioni che potranno essere affidate al candidato con riferimento al profilo posseduto, come delineato nel Protocollo di sorveglianza sanitaria dell'Agenzia.
8. Nel caso in cui l'interessato non si presenti alla visita medica, senza giustificato motivo, non si darà corso all'assunzione. Il candidato che non si presenta o che rifiuta di sottoporsi a tale visita, sarà considerato rinunciatario a tutti gli effetti, senza necessità di alcuna diffida o di altra formalità. **In caso di rinuncia o di mancata presa di servizio, successiva all'espletamento degli accertamenti sanitari, i costi degli accertamenti già eseguiti verranno addebitati ai soggetti interessati.**
9. La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi, l'assunzione dovrà avvenire entro i 30 giorni successivi alla convocazione per la sottoscrizione del contratto. Scaduto inutilmente il termine, senza giustificato motivo riconosciuto dall'Amministrazione, l'ARPA Puglia non provvederà alla stipula del contratto.
10. È condizione risolutiva del contratto di lavoro, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento della presente procedura che ne costituisce presupposto.

ARTICOLO 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura selettiva sono trattati, esclusivamente, per le finalità connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti all'eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica.
2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione pubblica possono essere inseriti in apposite banche dati nonché trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/

cartacei per i necessari adempimenti in ordine alle procedure selettive, nonché per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.

4. I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.

5. Il titolare del trattamento dei dati personali è ARPA Puglia, nella persona del Direttore Generale pro tempore, con sede legale in Bari, C.so Trieste 27 – 70126, il quale può essere contattato mediante i seguenti riferimenti: telefono: 080/5460111 email: info@arpa.puglia.it P.E.C.: dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

6. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regolamento.

7. I dati personali possono essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

8. L'interessato può esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l'opposizione al trattamento. L'interessato può, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

In relazione alle informazioni di cui entrerà in possesso ARPA Puglia, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:

1. Finalità del trattamento

I dati forniti verranno utilizzati per la gestione del procedimento nell'ambito dell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o, comunque, connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione.

2. Modalità del trattamento e conservazione

Il trattamento verrà effettuato con procedure prevalentemente informatizzate (e in via residuale tramite strumenti manuali e/o cartacei) idonee a garantire la loro sicurezza e riservatezza, dal Responsabile del trattamento, nonché dai soggetti designati dal Titolare. Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, i dati saranno conservati per il tempo necessario al completamento del procedimento e, in ogni caso, in coerenza con le norme vigenti in materia. Il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata del contratto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi. Alla cessazione del rapporto di lavoro, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

3. Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio e l'eventuale rifiuto dell'autorizzazione comporta la rinuncia al procedimento.

4. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati saranno trattati dal personale dell'ARPA Puglia coinvolto nel procedimento.

Nel caso in cui l'utente scelga un servizio gestito in tutto o in parte da altro soggetto, i suoi dati verranno comunicati, come richiesto e/o previsto, ai singoli gestori che opereranno come responsabili per il trattamento connesso all'erogazione dei servizi di propria competenza. I dati raccolti non sono oggetto di diffusione né di comunicazione a ulteriori soggetti, salvo i casi previsti da specifiche disposizioni di legge. I dati raccolti non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.

5. Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento dei dati personali è ARPA Puglia, nella persona del Direttore Generale pro tempore, con sede legale in Bari, C.so Trieste 27 – 70126, il quale può essere contattato mediante i seguenti riferimenti: telefono: 080/5460111 email: info@arpa.puglia.it P.E.C.: dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

6. Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Il responsabile della protezione dei dati personali di ARPA Puglia è raggiungibile mediante le seguenti modalità: Ing. Barberini Nicola - email: dpo@arpa.puglia.it P.E.C.: direzione@pec.nbconsulting.it

7. Esistenza di un processo decisionale automatizzato

Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del GDPR 2016/679.

8. Diritti dell'interessato

In ogni momento, si potranno esercitare i diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, fra cui il diritto di:

- a) chiedere la conferma che sia in corso un trattamento dei dati personali che riguardano il candidato;
- b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- c) chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- d) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- e) proporre reclamo a un'autorità di controllo.

È possibile esercitare i diritti con richiesta scritta inviata al Responsabile della protezione dei dati personali, di cui al punto 6.

9. Modalità di esercizio dei diritti

Tali diritti potranno essere esercitati mediante richiesta da inviare con lettera raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata al Titolare del trattamento e per conoscenza al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), utilizzando ove possibile, l'apposito modulo disponibile sul sito dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it/home/modulistica

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate.

ARTICOLO 15 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il responsabile del procedimento per la presente procedura concorsuale è il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Umane P.E.C.: concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it - personale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ARTICOLO 16 - DIRITTO DI ACCESSO

1. Il diritto di accesso ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 ("Nuove norme sul procedimento amministrativo") è consentito nei limiti e nei termini di cui alla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 17 - RIAPERTURA DEL TERMINE, MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA PROCEDURA SELETTIVA.

1. L'ARPA Puglia si riserva, in ogni caso, per comprovati motivi o qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, la facoltà di modificare, di prorogare, di sospendere o di revocare la presente procedura selettiva, senza che nei concorrenti insorga alcuna pretesa.
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, sospendere e revocare la procedura selettiva ovvero di non procedere ad eventuali assunzioni a tempo determinato qualora nuove disposizioni normative di contenimento della spesa pubblica impedissero e rendessero incompatibili, in tutto o in parte, l'assunzione di personale o in mancanza di disponibilità finanziaria dell'Ente, senza che in capo ai candidati possa insorgere alcuna pretesa o alcun diritto.

ARTICOLO 18- NORME FINALI E DI RINVIO

1. Con la partecipazione alla selezione pubblica, è implicita, da parte del candidato, l'accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e di tutte le precisazioni del presente bando. Per quanto non espressamente contemplato nel bando, valgono le normative di legge, contrattuali e regolamentari in materia.

2. L'Amministrazione si riserva di non dare corso alla presente procedura selettiva in caso di sopravvenienza di previsioni normative o di condizioni economico-finanziarie ostative alla sua conclusione.
3. L'Agenzia, con provvedimento motivato, può, altresì, stabilire di non procedere all'eventuale assunzione a tempo determinato laddove prevista in ragione di esigenze al momento non valutabili né prevedibili.
4. Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane dell'ARPA Puglia – Corso Trieste n. 27 – 70126 Bari. Tel. 080/5460512 - 506 - 509 - 510 secondo i seguenti orari: Lunedì – Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00.
5. Per informazioni sulla assistenza tecnica relativa alla registrazione anagrafica e alla compilazione dei campi richiesti dal modulo di domanda on-line, oltre a consultare la Guida e le FAQ scaricabili, è attivo un servizio di assistenza raggiungibile attraverso la compilazione del form indicato in area utente.
6. Non si potrà compilare la domanda per conto dei candidati ma solo risolvere eventuali problemi tecnici.
7. Ogni candidato, pertanto, dovrà provvedere in autonomia per l'invio della candidatura, evitando il più possibile di compilare le domande in prossimità del termine ultimo di scadenza, atteso che potrebbe non essere garantita l'assistenza tecnica per le richieste pervenute il giorno di scadenza previsto dai bandi data l'indisponibilità di tempo materiale per evadere eventuali richieste di assistenza che potrebbero accumularsi oltre l'orario di lavoro. In tal caso, la responsabilità ricade sul candidato.
8. Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme legislative, regolamentari e contrattuali nazionali e regionali.

ARTICOLO 19 - PUBBLICITÀ

1. Il presente bando è direttamente scaricabile dal sito dell'Agenzia <https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it> – sezione Bandi di concorso a partire dalla data di pubblicazione dell'estratto del bando sulla Gazzetta della Repubblica Italiana.

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Vito BRUNO

INFORMATIVA resa ai sensi dell'art. 13 del RGPD – Regolamento Generale Protezione Dati UE 679/2016

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, si informano gli interessati che i dati personali, compresi quelli particolari (c.d. dati sensibili) e quelli relativi a condanne penali o reati (c.d. dati giudiziari), sono trattati da ARPA Puglia - in qualità di Titolare del trattamento - esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle procedure concorsuali e/o di mobilità e per le successive attività inerenti l'eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica e delle disposizioni dei Contratti Collettivi di Lavoro.

Il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o, comunque, acquisiti per le suddette finalità è effettuato, presso ARPA Puglia anche con l'utilizzo di procedure informatizzate da persone autorizzate ed impegnate alla riservatezza.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti le procedure selettive cui si partecipa.

I dati personali saranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre effetti ed, in ogni caso, per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei documenti amministrativi.

I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, e diffusi con esclusione di quelli idonei a rivelare lo stato di salute, quando tali operazioni siano previste da disposizioni di legge o di regolamento.

In particolare, i provvedimenti approvati dagli organi competenti in esito alla selezione verranno diffusi mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito internet di ARPA Puglia nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. I dati di natura personale forniti non sono trasferiti all'estero, all'interno o all'esterno dell'Unione Europea.

Gli interessati potranno esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento:

- richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
- ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
- richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento;
- ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- richiedere la portabilità dei dati;
- aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;
- proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Tali diritti potranno essere esercitati mediante richiesta da inviare con lettera raccomandata a/r o tramite posta elettronica certificata al Titolare del trattamento (ARPA Puglia, nella persona del Direttore Generale pro tempore, con sede legale in Bari, C.so Trieste 27 – 70126, telefono: 080/5460111 email: info@arpa.puglia.it p.e.c.: dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it) e, per conoscenza, al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), utilizzando ove possibile, l'apposito modulo disponibile sul sito dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it/home/modulistica

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate.

Infine, si informa che gli interessati, ricorrendone i presupposti, possono proporre un eventuale reclamo all'Autorità di Controllo Italiana – Garante per la protezione dei dati personali – Piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186 Roma.

La presente Informativa potrebbe subire modifiche al fine di recepire cambiamenti della normativa nazionale e/o comunitaria ovvero per adeguarsi ad intervenute innovazioni tecnologiche o per altri motivi. Eventuali nuove versioni della presente Informativa saranno consultabili sul sito internet istituzionale.

L'utente è pregato di prendere visione della presente Informativa e di controllarla periodicamente con attenzione, al fine di verificare eventuali aggiornamenti o revisioni che si dovessero rendere necessari.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, PER IL RECLUTAMENTO, CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI UNITÀ DI PERSONALE – TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO - AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI, ALLEGATO A - C.C.N.L. SANITÀ, 02/11/2022.

1) La valutazione dei titoli sarà effettuata secondo i seguenti criteri:

30 punti totali, così ripartiti:

- a) titoli di carriera: max 9 punti;
- b) titoli accademici e di studio: max 8 punti;
- c) pubblicazioni e titoli scientifici: max 3 punti;
- d) curriculum formativo e professionale: max 10 punti

A) TITOLI DI CARRIERA: MAX 9 PUNTI

1) i titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso presso gli enti di cui agli articoli 21 e 22 del D.P.R. n. 220/2001 e presso altre pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a selezione o in qualifiche corrispondenti. Il servizio reso nel corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti è valutato con un punteggio non superiore al 50% di quello reso nel profilo relativo al concorso;

2) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;

3) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;

4) i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario di lavoro previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro;

5) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.

Pertanto, sono attribuiti i seguenti punteggi:

- Pt. 1,2 per ogni anno di servizio reso nel profilo professionale a selezione o superiore;
- Pt. 0,6 per ogni anno di servizio reso nel profilo corrispondente alla categoria inferiore al posto a selezione (B, Coadiutore Amministrativo, e BS, Coadiutore Amministrativo Esperto, presso Agenzie/A.S.L. o qualifiche corrispondenti in altre PP.AA.)

- I servizi resi presso case di cura convenzionate nel profilo a concorso: punti 1,00 per anno

Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica.

Viceversa, il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali.

Il servizio militare in ferma di leva volontaria è da valutare come servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni Statali.

SERVIZIO VOLONTARIO CIVILE.

Il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, la cui entrata in vigore è stata definitivamente fissata al 1° gennaio 2006, ha disciplinato, in base a quanto disposto dall'articolo 2 della legge n. 64/2001, la materia del Servizio civile ivi compresi l'ammissione dei volontari e il loro trattamento giuridico ed economico. Il servizio militare obbligatorio, ai sensi della legge del 23 agosto 2004, n. 226, è stato definitivamente sospeso e di conseguenza, con decorrenza 1° gennaio 2006, data di entrata in vigore del Decreto legislativo n. 77/2002, il servizio civile è fondato su base esclusivamente volontaria. Con nota prot. 8151 del 13.3.2015 il Ministero dell'istruzione ha definitivamente chiarito che va valutato anche il servizio civile prestato in qualità di volontario che va, pertanto, assimilato al servizio militare prestato non in costanza di rapporto con la P.A.

B) TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO: MAX 8 punti

I titoli accademici e di studio sono valutati tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire ed attribuiti i seguenti punteggi:

1.	Voto del titolo di studio richiesto per l'ammissione alla procedura selettiva (massimo 1,50 punto) attribuiti nel seguente modo:
A.	Da 100 A 105: punti 0,50
B.	Da 106 A 110: punti 1,00
C.	110 e lode: punti 1,50
2.	Ulteriore laurea che non venga fatta valere quale titolo di accesso: punti 0,50
3.	Laurea Magistrale, laurea specialistica o laurea vecchio ordinamento: punti 1,00
4.	Laurea triennale o Diploma Universitario: punto 0,75
5.	Master di 1° livello: punti 0,75
6.	Master di 2° livello: punti 1,00
7.	Dottorato di ricerca: punti 2,00
8.	Corso di perfezionamento universitario: punti 0,50
9.	Scuola di specializzazione universitaria: punti 1,50
10.	Corso di alta formazione universitaria attinente alla professionalità punti 0,30

C) PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI: MAX 3 PUNTI

Nei pubblici concorsi e nelle selezioni pubbliche, sono valutabili – quali titoli scientifici – soltanto le pubblicazioni a stampa del candidato e non anche i lavori prodotti in manoscritto o dattiloscritto ovvero in bozza di stampa, che non abbiano avuto la diffusione propria del lavoro a stampa.

Sulla base di quanto stabilito dall'art. 11 D.P.R. n. 220/2001 con riferimento alle pubblicazioni e ai titoli scientifici, saranno attribuiti i seguenti punteggi:

1)	Pubblicazione su rivista di rilevanza internazionale (in lingua straniera) con un solo autore punti 1 a pubblicazione;
2)	Pubblicazione su rivista di rilevanza internazionale (in lingua straniera) con più autori punti 0,5 a pubblicazione;
3)	Pubblicazione su rivista di rilevanza nazionale con un solo autore punti 0,5 a pubblicazione;
4)	Pubblicazione su rivista di rilevanza nazionale con più autori punti 0,25 a pubblicazione.

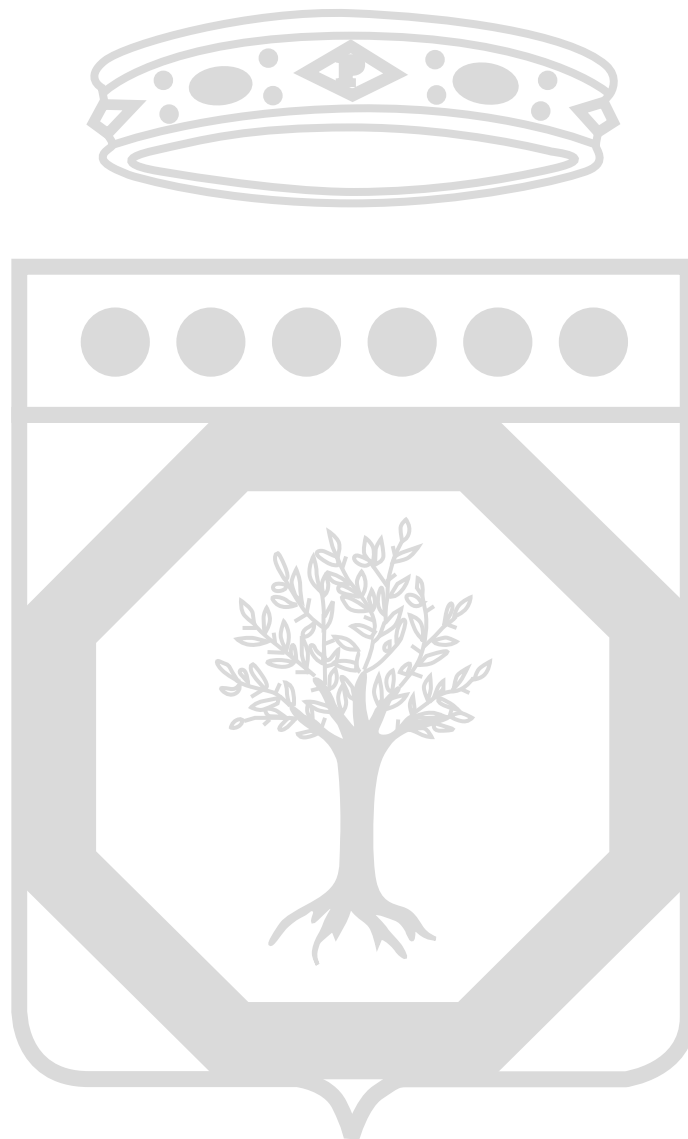
D) CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE: MAX 10 PUNTI

Considerato che il punteggio attribuito dalla commissione è globale e deve essere adeguatamente motivato, per la valutazione del curriculum formativo e professionale si terrà conto esclusivamente di quanto riportato nella tabella sotto indicata, se attinente al profilo professionale da conferire:

• attività lavorativa in materia attinente al profilo professionale da ricoprire prestata presso enti e/o strutture private con contratti di lavoro subordinato: punti 1,00 all'anno
• attività in materia attinente al profilo professionale da ricoprire prestata presso pubbliche amministrazioni tramite attività libero-professionale, borse di studio, assegni di ricerca, contratti di lavoro a tempo determinato chiamati "contratti di ricerca", borse di dottorato di ricerca e soggiorni di studio all'estero, co.co.co., co.co.pro: punti 1,00 all'anno
• attività in materia attinente al profilo professionale da ricoprire prestata presso strutture private con contratti di co.co.co. O co.co.pro o attività libero- professionale, borse di studio, assegni di ricerca, contratti di lavoro a tempo determinato chiamati "contratti di ricerca", borse di dottorato di ricerca e soggiorni di studio all'estero punti 0,25 all'anno
• certificazioni relative a conoscenze linguistiche e/o informatiche: punti 0,3 per certificazione
• frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l'oggetto della procedura se effettuati dopo il conseguimento del titolo di studio richiesto per l'accesso: punti 0,3 a corso

• incarichi di docenza (insegnamento) presso università pubbliche o private fino a 5 lezioni: punti 0,2
• incarichi di docenza (insegnamento) presso università pubbliche o private maggiori a 5 lezioni: punti 0,5
• tirocinio curriculare ed extra curriculare attinente al profilo professionale da ricoprire svolto presso enti pubblici o privati: 0,02 a mese per un massimo di 0,24 punti all'anno
• Possesso di abilitazioni (per le quali è attribuito un punteggio complessivo massimo di punti 3) Nello specifico: a) abilitazione professionale conseguita previo superamento di esame di Stato, punti 2; b) abilitazione all'insegnamento nelle scuole statali secondarie superiori, punti 1 n.b. Le abilitazioni sono valutate esclusivamente se conseguite a seguito di effettivo superamento di un esame di Stato
• altri titoli/esperienze lavorative non rientranti nelle precedenti categorie: max punti 1 complessivi

IL DIRETTORE GENERALE
(AVV. VITO BRUNO)



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 080 540 6372 / 6524

Sito internet: <http://burp.regione.puglia.it>

e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Francesco Monaco**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974

Edipress dei f.lli Caraglia & C. s.a.s. - 83031 Ariano Irpino (AV)